

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3 ^a Senato)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5 ^a Senato)	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)	»	9
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	10
GIUSTIZIA (II)	»	136
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	147
DIFESA (IV)	»	156
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	160
FINANZE (VI)	»	166
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	168
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	184
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	193
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	199
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	220
AFFARI SOCIALI (XII)	»	237

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Italia Viva - Renew Europe: A-IV-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE: NM(N-C-U-I)-M; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+E.

AGRICOLTURA (XIII)	<i>Pag.</i>	257
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	264
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	275
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	277
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	278

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
--	---

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Giovedì 27 aprile 2023.

Il Comitato, che si è riunito dalle 10 alle 10.25, ha proseguito l'esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale promosso nei confronti di Alessia Morani, deputata all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Bergamo (procedimento n. 8186/17 RG NR – n. 5717/18 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 9) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 4

AUDIZIONI INFORMALI:

Sulle prospettive evolutive dell'insindacabilità parlamentare alla luce delle moderne forme di comunicazione politica e in particolare dei *social media*.

Audizione in videoconferenza del professor Salvatore Curreri, Università degli studi « Kore » di Enna 6

GIUNTA PLENARIA

Giovedì 27 aprile 2023. — Presidenza del presidente Enrico COSTA, indi del vicepresidente Devis DORI.

La seduta comincia alle 12.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale promosso nei confronti di Alessia Morani, deputata all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Bergamo (procedimento n. 8186/17 RG NR – n. 5717/18 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 9).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 19 aprile 2023.

Enrico COSTA, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'e-

same di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale promosso nei confronti di Alessia Morani, deputata all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale ordinario di Bergamo (procedimento n. 8186/17 RG NR – n. 5717/18 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 9).

Fa presente che nella seduta del 12 aprile scorso il relatore, deputato Devis Dori, ha illustrato la vicenda alla Giunta.

Ricorda, inoltre, che l'onorevole Morani – invitata a fornire chiarimenti ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera – ha inviato una memoria scritta che il relatore ha illustrato nella seduta del 19 aprile scorso.

Chiede quindi al relatore se intende proseguire nella illustrazione del caso.

Devis DORI (AVS), *relatore*, ricorda che l'onorevole Morani è stata rinviata a giudizio per il reato previsto e punito dagli articoli 13 della legge n. 47 del 1948 (cosiddetta legge sulla stampa), 30, comma 4, della legge n. 223 del 1990 (cosiddetta legge Mammi) e 595, commi 1, 2 e 3, codice

penale perché, nel corso del programma televisivo *Matrix* – trasmesso su Canale 5 l'11 aprile 2017 – comunicando con più persone, offendeva l'onore e la reputazione di Giacomo Lodovici definendolo ripetutamente un «cretino» e più precisamente pronunciando le seguenti parole: «non è un problema di burocrazia, è un problema di un cretino che fa una segnalazione, e una volta che la segnalazione è stata fatta poi il pubblico ufficiale non può fare altro che procedere, altrimenti si tratta di un reato. Il problema è il cretino a monte che fa la segnalazione perché queste mamme, che fanno quello che fanno tantissime mamme in tutta Italia, danno una mano per delle competizioni sportive e sono state multate ingiustamente perché un cretino ha fatto un esposto». Con l'aggravante di cui all'articolo 595, secondo comma, codice penale per aver attribuito alla persona offesa un fatto determinato. Con l'ulteriore aggravante di cui all'articolo 595, terzo comma, codice penale per aver commesso il fatto adoperando un «mezzo di pubblicità».

Rammenta inoltre che, nella nota difensiva inviata alla Giunta dall'ex deputata in questione, si sottolinea che «l'onorevole Morani, presente alla trasmissione televisiva *Matrix* in qualità di parlamentare interessata alla soppressione di Equitalia e ai problemi burocratici determinati dalla rottamazione delle cartelle esattoriali, è stata interpellata dal conduttore – nel medesimo contesto valutativo inerente all'eccesso di burocrazia – sulla vicenda relativa all'irrogazione della sanzione amministrativa alle mamme che, senza la prescritta autorizzazione, avevano distribuito fette di marmellata ai bambini partecipanti a una gita organizzata a scopo benefico. In tale unitario contesto dialettico, l'onorevole Morani ha espresso il suo disappunto circa la presentazione dell'esposto che aveva determinato l'applicazione della sanzione pecuniaria e ha precisato che non si trattava di un problema di burocrazia, ma della sconsiderata decisione di chiunque (e non del signor Lodovici, che non ha mai né conosciuto né nominato) determini l'avvio di un procedimento amministrativo inarresta-

bile, in assenza di concreta esigenza di tutela, al di fuori di qualsivoglia ragionevolezza». In conclusione, l'onorevole Morani ritiene che la sua critica, riferita genericamente all'iniziativa dell'esposto e non alla persona del Lodovici (che ribadisce di non avere mai nominato né conosciuto e della cui identità è venuta a conoscenza solo nel momento in cui le è stata notificata la querela), «non aveva alcun contenuto diffamatorio nei confronti del Lodovici stesso. L'espressione critica "colorita", utilizzata dall'onorevole Morani, era invece da ritenersi riferita genericamente a qualunque situazione in cui vengono proposte iniziative punitive nei confronti di cittadini che in maniera gratuita, volontaria e "innocua" organizzano eventi benefici».

Diversamente il signor Lodovici, nelle memorie difensive depositate in sede processuale (che sono disponibili per la visione ai componenti della Giunta), evidenzia che l'intervento dell'onorevole Morani non era direttamente collegato al tema dell'abolizione di Equitalia, posto che nel frattempo era stata trattata un'altra questione (quella relativa alle modalità di impugnazione delle sanzioni amministrative). Ad avviso della difesa del signor Lodovici, l'onorevole Morani intervenne spontaneamente, e non a richiesta, su un tema in relazione al quale dichiarò di essersi in precedenza informata dai giornali. L'illustre ospite non avrebbe quindi agito di impulso, sull'onda delle emozioni, ma avrebbe preso la parola in un contesto assolutamente pacato, senza aver precedentemente ricevuto alcuna provocazione da parte dei presenti. Il fatto, poi, che il nome del Lodovici non sia stato pronunciato sarebbe irrilevante, poiché la notizia era stata diffusa da molti giornali locali e anche nazionali.

Ciò detto, per avere maggiore contezza della dinamica dei fatti, chiede al presidente se sia possibile visionare il filmato della trasmissione *Matrix* dell'11 aprile 2017, nella parte in cui interviene l'onorevole Morani, anticipando che, in occasione della prossima seduta, formulerà una proposta alla Giunta.

Enrico COSTA, *presidente*, non essendovi obiezioni, autorizza la visione del filmato.

(la Giunta procede alla visione del video sullo schermo presente nell'aula)

Enrico COSTA, *presidente*, al termine della visione, chiede se i colleghi desiderano intervenire.

Ingrid BISA (Lega) chiede se anche il dottor Fiumefreddo, amministratore unico di Riscossione Sicilia, sia stato querelato.

Enrico COSTA, *presidente*, risponde che non risulta agli atti.

Marco LACARRA (PD-IDP) ritiene che la critica dell'onorevole Morani – ancorché formulata con un'espressione non particolarmente felice – fosse genericamente riferita all'iniziativa dell'esposto e non alla persona del Lodovici che non ha mai nominato e che non conosceva. A suo avviso, dunque, non sussisteva la volontà di offendere alcuno, ma solo di esprimere il disagio per la situazione paradossale venutasi a creare.

Ingrid BISA (Lega) sottolinea che sarebbe utile sapere se la querela sia stata sporta solo nei confronti dell'onorevole Morani o anche nei confronti del dottor Fiumefreddo, anche per valutare eventualmente l'esistenza di un *fumus persecutionis* nei confronti dell'onorevole Morani stessa.

Devis DORI (AVS), *relatore*, riprendendo quanto affermato dall'onorevole BISA, chiede agli uffici di verificare, nei limiti del possibile, se il signor Lodovici abbia sporto querela anche nei confronti del dottor Fiumefreddo. Invita poi i membri della Giunta a riflettere sull'opportunità di individuare un criterio omogeneo e uniforme, da applicare anche ad altri casi in cui la Giunta dovrà valutare la sussistenza del nesso funzionale in presenza di insulti o parolacce.

Dario IAIA (FDI) rappresenta di aver consultato il fascicolo e di non aver trovato

querelle nei confronti del Fiumefreddo; circostanza che avrebbe peraltro dato origine a un procedimento che sarebbe stato riunito a quello in esame.

Sottolinea che agli atti risulta che il GIP di Bergamo ha rigettato la richiesta di archiviazione originariamente presentata dal PM per particolare tenuità del fatto (articolo 131-bis codice penale) e disposto l'imputazione coatta. Ciò sulla base del rilievo che l'offesa al signor Lodovici è stata recata durante lo svolgimento di una trasmissione televisiva di primario rilievo nazionale. Evidenza, quindi, che nel caso di specie manca il nesso funzionale richiesto dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Concorda con l'onorevole Dori circa l'opportunità di individuare criteri omogenei, da impiegare per decidere casi analoghi.

Enrico COSTA, *presidente*, sottolinea l'importanza di individuare criteri omogenei e di trattare in maniera uniforme casi analoghi. Ciò, sia per tutelare la credibilità della Giunta sia per far conoscere agli interessati i parametri di giudizio su cui essa si basa. Nella consapevolezza che ogni caso presenta le proprie particolarità, auspica che si possano condividere ad ampia maggioranza criteri ermeneutici *standard* da applicare, senza distinzioni politiche, alle fattispecie che la Giunta sarà chiamata a valutare in futuro. Ciò, in particolare per quanto attiene alla portata del nesso funzionale e alla continenza del linguaggio.

Non essendovi altri interventi, rinvia il seguito dell'esame della richiesta in titolo alla prossima seduta nella quale il relatore – se lo riterrà – potrà formulare una proposta alla Giunta.

La seduta termina alle 12.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Sulle prospettive evolutive dell'insindacabilità parlamentare alla luce delle moderne forme di comunicazione politica e in particolare dei *social media*.

Audizione in videoconferenza del professor Salvatore Curreri, Università degli studi « Kore » di Enna.

L'audizione informale in videoconferenza è stata svolta dalle 12.30 alle 13.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri e difesa) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sugli esiti del Consiglio affari esteri dell'Unione europea del 24 aprile 2023 (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 7

AUDIZIONI

Giovedì 27 aprile 2023. — Presidenza del presidente della III Commissione della Camera dei deputati, Giulio TREMONTI. — Interviene il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani.

La seduta comincia alle 14.25.

Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sugli esiti del Consiglio affari esteri dell'Unione europea del 24 aprile 2023.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Giulio TREMONTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Antonio TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*,

svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i deputati Emanuele LOPERFIDO (FDI) e Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP), il senatore Roberto MENIA (FDI), i deputati Federica ONORI (M5S) e Paolo FORMENTINI (LEGA) e, a più riprese, la senatrice Stefania Gabriella Anastasia CRAXI, *presidente della 3^a Commissione del Senato*.

Antonio TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Giulio TREMONTI, *presidente*, ringrazia il Ministro per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati e 5^a (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale della sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano, in merito alla relazione sul bilancio di genere, riferita all'esercizio finanziario 2021 (Doc. CCXX, n. 1)

8

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 27 aprile 2023.

Audizione informale della sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano, in merito alla relazione sul bilancio di genere, riferita all'esercizio finanziario 2021 (Doc. CCXX, n. 1).

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.35 alle 9.30.

COMMISSIONI RIUNITE

**I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
e XI (Lavoro pubblico e privato)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 9

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 27 aprile 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
12.45 alle 12.55.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10
SEDE REFERENTE:	
DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. C. 1112 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	10
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	25
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 304 Conte, recante disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche, di Carla Bassu, professoressa di diritto pubblico comparato presso l'Università degli studi di Sassari e Fabio Cintioli, professore di diritto amministrativo presso l'Università degli studi internazionali di Roma	11
SEDE REFERENTE:	
DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. C. 1112 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	12
SEDE CONSULTIVA:	
Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1 e Annesso- <i>bis</i> e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Inizio esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	22
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	133

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 27 aprile 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.50 alle 10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 27 aprile 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene il

Sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 10.

DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.

C. 1112 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 aprile 2023.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte preliminarmente che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni. Comunica che sono state presentate 901 proposte emendative (*vedi allegato 1*).

In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative ai provvedimenti di urgenza, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Pertanto, considerato l'ambito di intervento del decreto-legge in esame che incide sulla materia dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e sulla prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare, afferma che sono da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative: gli analoghi Bonafè 1.7 e Bonafè 1.8, in quanto, prevedendo che le Commissioni parlamentari, al fine di esprimere il proprio parere, svolgono audizioni con lo scopo di verificare se le quote di ingresso siano adeguate all'effettivo fabbisogno del mercato del lavoro, intervengono in ambiti rimessi all'autonomia delle Camere; Bonafè 4.06, che disciplina l'accesso al Servizio sanitario nazionale dei minori stranieri, fino al compimento del diciottesimo anno di età, anche

se in condizione di non regolarità sul territorio nazionale e degli stranieri indigenti; Colucci Alfonso 4-*bis*.2, che disciplina l'accesso dei minori stranieri al Servizio sanitario nazionale; Bonafè 9.8, il quale prevede una modifica frammentaria ad una fonte di tipo regolamentare in contrasto con il paragrafo 3, lettera *e*), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001.

Comunica che le richieste di riesame della declaratoria di inammissibilità testé pronunciata potranno essere presentate entro le ore 11 della giornata odierna. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 27 aprile 2023.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 304 Conte, recante disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche, di Carla Bassu, professoressa di diritto pubblico comparato presso l'Università degli studi di Sassari e Fabio Cintioli, professore di diritto amministrativo presso l'Università degli studi internazionali di Roma.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.30. alle 11.

SEDE REFERENTE

Giovedì 27 aprile 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 13.05.

DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.

C. 1112 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta anti-meridiana odierna.

Nazario PAGANO, *presidente*, dà preliminarmente conto delle sostituzioni. Avverte che alcune proposte emendative risultano essere prive di contenuto normativo e pertanto hanno carattere meramente formale: rammenta quindi che, ai sensi del paragrafo 5.5 della lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997, esse non saranno poste in votazione, ma eventualmente prese in considerazione ai soli fini del coordinamento formale del testo. Avverte inoltre che, essendo presenti nel fascicolo degli emendamenti diverse serie di proposte emendative che presentano differenze dovute esclusivamente a variazioni a scalare di cifre o durate temporali, la Presidenza si riserva di procedere, ai sensi dell'articolo 85, comma 8, primo periodo, del Regolamento, ponendo quindi in votazione, per ciascuna delle serie, il primo e l'ultimo emendamento della serie, nonché un emendamento intermedio. Qualora tali emendamenti risultassero respinti, si intenderebbero respinti anche tutti gli emendamenti compresi nella serie. In caso invece di approvazione del primo emendamento sarebbero posti in votazione tutti gli emendamenti compresi nella serie.

Riccardo DE CORATO (FDI), *relatore*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.

Il Sottosegretario Nicola MOLTENI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Alfonso COLUCCI (M5S), illustrando l'emendamento soppressivo 1.1, a sua prima firma, afferma di ritenere il decreto-legge in conversione inemendabile, in quanto as-

olutamente non condivisibile l'intero impianto del provvedimento, con particolare riferimento alla parte che elimina l'istituto della protezione speciale. Ritiene che questo intervento rappresenti un *vulnus* nella gestione dei flussi migratori in Italia, e si ponga in contrasto con l'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, che tutela il diritto alla famiglia e alla vita privata.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge le proposte emendative Alfonso Colucci 1.1, Alfonso Colucci 1.3 e Alfonso Colucci 1.4.

Alfonso COLUCCI (M5S) illustra l'emendamento 1.5, a sua prima firma, volto a prevedere un coinvolgimento del Parlamento nell'*iter* di emanazione del decreto per la programmazione dei flussi di ingresso in Italia.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Alfonso Colucci 1.5 e Bonafè 1.6.

Alfonso COLUCCI (M5S) illustra l'emendamento 1.9, a sua prima firma, volto a prevedere la pubblicazione del decreto di programmazione dei flussi in Gazzetta Ufficiale. Sottolinea come questa proposta emendativa risponda alla medesima logica dell'emendamento Alfonso Colucci 1.5.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge le proposte emendative Alfonso Colucci 1.9, Bonafè 1.10 e Alfonso Colucci 1.11.

Filiberto ZARATTI (AVS) illustra l'emendamento 1.12, del quale è primo firmatario, volto a prevedere che le quote stabilite per ciascun anno non possano essere inferiori alla metà del numero totale delle istanze ricevute nell'anno precedente. Ritiene che tale meccanismo consentirebbe di assicurare, anche nell'anno in corso, un flusso congruo rispetto alle domande.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Zaratti 1.12 e Bonafè 1.13.

Roberto GIACHETTI (A-IV-RE) illustra il proprio emendamento 1.14, volto a introdurre un criterio di mobilità per quanto riguarda gli ingressi autorizzati, stabilendo che, se le richieste da parte dei datori di lavoro eccedono di oltre il cinquanta per cento le quote di ingresso stabilite, deve essere consentito un numero di ingressi di lavoratori stranieri ulteriore, nella misura minima della metà e massima dei due terzi delle richieste eccedenti. Per chiarire meglio l'impatto dell'emendamento, evidenzia a titolo di esempio che, se sono stabiliti 100.000 ingressi, e le richieste sono invece 150.000, la normativa dovrebbe prevedere di autorizzare un numero di ingressi compreso tra 125 e 133 mila.

La Commissione respinge l'emendamento Giachetti 1.14.

Roberto GIACHETTI (A-IV-RE) illustra l'emendamento 1.15, a sua firma, volto a stabilire una quota di ingressi riservata per il settore del lavoro domestico, pari ad almeno il venti per cento degli ingressi complessivamente stabiliti. Evidenzia che in Italia i flussi per i lavoratori domestici sono stati chiusi nel 2011, che nel 2012 sono state regolarizzate 115.000 colf e badanti e che nel 2020 le richieste sono state circa 180 mila (le procedure di esame sono ancora in corso). Ritiene che per far fronte alla domanda potrebbero servire 70.000 nuovi ingressi nel prossimo triennio e che l'emendamento è volto a consentirli.

La Commissione respinge l'emendamento Giachetti 1.15.

Filiberto ZARATTI (AVS) illustra l'emendamento 1.16, del quale è il primo firmatario, il cui obiettivo è garantire ai datori di lavoro, la cui domanda non è stata accolta in prima battuta nell'ambito delle quote stabilite, la possibilità di procedere comunque all'assunzione prevedendo, al comma 4 dell'articolo 1, l'inserimento di un termine di dieci giorni per l'adozione di un nuovo decreto, dedicato appunto alle istanze eccedenti.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Zaratti 1.16 e Bonafè 1.17.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) illustra il proprio emendamento 1.19, volto a sopprimere il comma 5 dell'articolo 1 e a sottoporre al Governo l'esigenza di intervenire sul meccanismo determinato dal decreto flussi, voluto dalla legge Bossi Fini, meccanismo che non funziona, risultando le quote annuali insufficienti rispetto al fabbisogno del nostro sistema produttivo. Fa presente che l'impostazione del decreto flussi è statalista, quasi sovietica, presupponendo che ci sia da parte del Governo la capacità di prevedere esattamente qual è il fabbisogno del sistema produttivo; capacità che ritiene invece mancare. Ricorda come pochi giorni fa, in occasione del cosiddetto *click day* che riservava posti per circa 80.000 lavoratori, le domande siano state tre volte superiori. Sottolinea che, se da una parte il sistema produttivo chiede un numero crescente di ingressi legali per motivi di lavoro e dall'altra tanti cittadini stranieri chiedono di poter entrare nel Paese per lavorare, la normativa non consente l'incontro di questa domanda e offerta di lavoro. In questo contesto, stigmatizza la politica miope del Governo, che, invece di intervenire sul meccanismo del decreto flussi, interviene sulla protezione speciale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Zaratti 1.18, Magi 1.19 e Bonafè 1.20, nonché gli emendamenti Bonafè 1.21, 1.22 e 1.23.

Ida CARMINA (M5S), nel dichiararsi stupita dal parere contrario del Governo sull'emendamento Alfonso Colucci 1.24, fa presente alla Commissione che la proposta emendativa è volta a prevedere una relazione annuale del Governo al Parlamento sul meccanismo di funzionamento del decreto flussi.

La Commissione respinge l'emendamento Alfonso Colucci 1.24.

Filiberto ZARATTI (AVS) illustra l'emendamento 1.25, del quale è primo firmatario.

rio, volto a consentire, oltre contratti a carattere stagionale, anche contratti a tempo indeterminato. Ritiene infatti che sia necessario consentire all'imprenditore che necessita di manodopera non solo a tempo determinato, di poter concludere un rapporto di lavoro più a lungo termine.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge le proposte emendative Zaratti 1.25 e 1.26.

Filiberto ZARATTI (AVS) illustra la proposta emendativa 1.27, a sua prima firma, volta a consentire, in relazione alle lavoratrici, la conclusione di un rapporto di lavoro non a carattere stagionale ma di durata annuale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zaratti 1.27 e 1.28 nonché gli identici articoli aggiuntivi Magi 1.01, Bonafè 1.02 e Zaratti 1.03, e infine l'articolo aggiuntivo Bonafè 1.04.

Passando alle proposte emendative relative all'articolo 2, la Commissione respinge, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Zaratti 2.1 e Alfonso Colucci 2.2, nonché gli emendamenti Zaratti 2.3, Bonafè 2.4, Bonafè 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11, e Magi 2.12.

Carmela AURIEMMA (M5S) illustra l'emendamento Alfonso Colucci 2.13, volto a introdurre la competenza esclusiva dell'Ispettorato del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, per l'asseverazione dei contratti di lavoro degli stranieri, superando l'attuale normativa che attribuisce all'Ispettorato del lavoro competenze solo sul controllo successivo, e a campione, di tali contratti. Ritiene che la proposta emendativa vada nella direzione di offrire una maggiore tutela ai lavoratori stranieri.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Alfonso Colucci 2.13, Zaratti 2.14 e Bonafè 2.15.

Filiberto ZARATTI (AVS) illustra la proposta emendativa 2.18, a sua prima firma,

identica alle proposte emendative Alfonso Colucci 2.16 e Bonafè 2.17, volta a consentire il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione in tutti i casi di mancata instaurazione del rapporto di lavoro per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Alfonso Colucci 2.16, Bonafè 2.17 e Zaratti 2.18, nonché le proposte emendative Bonafè 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24 e 2.25.

Roberto GIACHETTI (A-IV-RE) illustra la proposta emendativa a sua firma 2.28, volta a consentire l'accesso alla procedura di richiesta di assunzione, nell'ambito delle quote stabilite dai decreti flussi, anche a stranieri già presenti sul territorio nazionale; evidenzia come non si tratti di prevedere una sanatoria, ma solo di consentire l'utilizzo del decreto flussi anche per persone che già si trovano nel Paese, come già previsto con disposizione speciale dal decreto flussi del 2022, emanato dal Governo Draghi (articolo 42 del decreto-legge n. 73 del 2022).

Filiberto ZARATTI (AVS), nell'illustrare il proprio emendamento 2.27, dal contenuto identico all'emendamento Giachetti 2.28, evidenzia come la normativa in vigore non preveda la possibilità di assumere e mettere in regola una persona che si trovi già in Italia ma è senza documenti, nonostante ci sia un datore di lavoro disponibile ad assumerla. Sottolinea come si trovino in questa condizione decine di migliaia di persone impiegate nel settore domestico o di cura e come, in mancanza di un meccanismo di regolarizzazione permanente, il decreto flussi sia l'unico modo per consentire a tali persone di uscire dal lavoro nero, dalla precarietà e dalla ricattabilità. Ricorda anch'egli come una norma analoga a quella della quale propone l'inserimento sia stata prevista nel 2022 dal Governo Draghi e ne auspica l'inserimento nell'ordinamento in relazione a tutti i decreti flussi.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA), chiedendo di sottoscrivere gli identici emendamenti Bonafè 2.26, Zaratti 2.27 e Giachetti 2.28, sottolinea l'incapacità del Governo di affrontare il fenomeno migratorio trasformandolo in una grande opportunità di crescita per il Paese. Sottolinea come l'unica variabile in grado di incidere in maniera strategica sul rapporto debito/PIL sia l'aumento dei lavoratori stranieri nel nostro Paese – come peraltro evidenziato anche dal Documento di economia e finanza, presentato dal Governo al Parlamento qualche settimana fa – ma come parallelamente il Governo sia incapace di sfruttare questa grande risorsa. Imputa l'incapacità del Governo alla sua ossessione – ben espressa da una serie di interviste rilasciate anche dal Sottosegretario Molteni – verso la possibilità di consentire la regolarizzazione di quanti sono già presenti nel Paese essendo entrati in maniera irregolare. Stigmatizza come questa grande chiusura del Governo prescinda anche dalla presenza di datori di lavoro disponibili all'assunzione e sia frutto di un approccio esclusivamente ideologico e contrario all'interesse del Paese.

La Commissione respinge le identiche proposte emendative Bonafè 2.26, Zaratti 2.27 e Giachetti 2.28.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) fa presente che l'articolo aggiuntivo a sua firma 2.01 e gli articoli aggiuntivi successivi presentati da altri colleghi propongono, pur con strumenti diversi, un modo alternativo di governare il fenomeno dell'immigrazione irregolare. Precisa che nel caso specifico il suo articolo aggiuntivo 2.01 introduce una nuova tipologia di permesso, vale a dire il permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, che può essere concessa a determinate condizioni, alla luce dell'attività di intermediazione tra lavoratori e datori di lavoro svolta da soggetti puntualmente individuati nel testo. Nel rilevare che tale soluzione dovrebbe a suo avviso superare l'attuale rigido meccanismo dei decreti flussi, riconosce tuttavia che adottare un simile approccio signifi-

cherebbe per il Governo attuale compiere una rivoluzione copernicana rispetto alla lettura del fenomeno, interpretata come una questione prioritariamente di ordine pubblico. A suo avviso la gestione del fenomeno dovrebbe essere invece di competenza del Ministero del lavoro e non del Ministero dell'interno, trattandosi di una questione da governare prioritariamente con politiche inclusive e lavorative. Rilevato a tale proposito come i problemi per l'ordine pubblico derivino piuttosto dal permanere di situazioni irregolari, che alimentano marginalità e insicurezza, rammenta che il permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro è stato tratto da una proposta complessiva di iniziativa popolare volta a riscrivere la legge cosiddetta Bossi-Fini. Fa presente che il ricorso a tale tipologia di permesso rappresenta un esempio delle tante misure che si possono adottare per riformare il quadro normativo in materia di immigrazione, ottenendo effetti virtuosi.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Magi 2.01.

Toni RICCIARDI (PD), nel sottolineare che si sta affrontando il punto nodale, vale a dire quello di decidere se provare a governare il fenomeno o far finta di nulla, rileva che l'articolo aggiuntivo Bonafè 2.02 si prefigge soprattutto di ricordare al Paese che la soluzione individuata ripropone meccanismi di cui hanno usufruito per un secolo e mezzo i cittadini italiani emigrati in cerca di lavoro. Precisa quindi che, sulla base dei contenuti dell'articolo aggiuntivo in esame, il permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro viene concesso sulla base di specifici requisiti, richiamando in particolare la disponibilità in capo al lavoratore straniero di mezzi economici o di altri mezzi di sussistenza di cui alla lettera a) del comma 3 del nuovo articolo 2-bis. Ritiene dunque che si tratti di una proposta di buon senso che il Governo dovrebbe accogliere favorevolmente, a meno che lo stesso Governo non voglia implicitamente dichiarare di non essere in grado di controllare gli ingressi nel Paese. Nel caso in cui tale ipotesi non sia vera, si

domanda per quale motivo persone che godono di una capacità economica e che soddisfano i requisiti richiesti non possano ottenere il permesso di soggiorno.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Bonafè 2.02.

Matteo MAURI (PD-IDP) ritiene che l'esame dell'articolo aggiuntivo 2.03 della collega Bonafè costituisca un'utile occasione per riflettere sul tema della protezione speciale, che è oggetto del successivo articolo 7 del provvedimento e che, in ragione della ventilata compressione dei tempi del dibattito, preferisce affrontare in questa sede. Si tratta a suo avviso di una questione centrale sia con riguardo al testo originario del decreto sia con riguardo alle modifiche introdotte dal Senato e agli ulteriori tentativi emendativi respinti in quella sede. Fa presente che la scelta del Governo in materia di protezione speciale tradisce la contraddizione di fondo del decreto in esame, che si palesa in maniera macroscopica già nella incongruenza tra il titolo del provvedimento e il suo contenuto. Dichiaro che personalmente, dopo la tragedia di Cutro, si sarebbe fatto uno scrupolo maggiore ad adottare un testo come quello in esame proprio nel luogo in cui si è verificato il naufragio. A proposito della richiamata contraddizione, rileva che, rispetto a quanto pubblicamente dichiarato dal Governo in merito alla propria volontà di ridurre l'immigrazione irregolare attraverso l'incremento di quella regolare, in questo provvedimento si va nella direzione opposta. Fa presente infatti che il decreto in tema di incremento della migrazione regolare si limita, da una parte, a introdurre banali modifiche all'ordinamento e timidi tentativi di incrociare offerta e domanda di lavoro. Dall'altra, il Governo contribuisce invece ad aumentare l'immigrazione irregolare, avendo sostanzialmente eliminato la protezione speciale, che, diversamente da quanto dichiarato dalla maggioranza, non costituisce un *unicum italiano* dal momento che decine di Paesi hanno nel loro ordinamento strumenti analoghi. Nel rammentare che l'Unione europea ricono-

sce e favorisce la protezione speciale, fa presente che sopprimere tale strumento significa contribuire ad aumentare il numero dei migranti irregolari, come accaduto quando, a seguito dei cosiddetti decreti Salvini, venne soppressa la protezione umanitaria. Ritiene dunque che, nel rispetto delle regole umanitarie oltre che nell'interesse del Paese, sia necessario integrare il più possibile i migranti, trattandosi prevalentemente di stranieri non rimpatriabili, dal momento che nella maggior parte dei casi provengono da Paesi con i quali l'Italia non ha stipulato accordi bilaterali di rimpatrio. A tale proposito ricorda che anche con i Governi di centro destra il numero dei soggetti rimpatriati è stato molto limitato, soprattutto in ragione di difficoltà oggettive di natura procedurale. Nel rigettare il binomio automatico immigrazione-criminalità, rileva che produrre soggetti irregolari, che restano comunque nel Paese e che avrebbero nella maggior parte dei casi titolo ad un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, significa favorirne l'ingresso nei circuiti illegali. Nel sottolineare come nell'abolizione della protezione speciale si esprima la volontà politica di una specifica forza di governo, a suo parere, pur essendo stata soppressa con il provvedimento in esame la tipizzazione dei casi in cui essa può essere concessa, rimane comunque il richiamo molto forte agli obblighi del diritto internazionale che si è tentato di eliminare al Senato. Ritenendo quindi che su tali basi la protezione speciale possa essere comunque concessa, pur essendo stata resa più difficoltosa, invita ad essere più cauti con riferimento alle affermazioni contenute nella documentazione disponibile, secondo le quali alla luce delle nuove disposizioni la protezione speciale non potrebbe essere più riconosciuta.

Igor IEZZI (LEGA) dichiara in primo luogo di non essere d'accordo con le affermazioni del collega Mauri, ribadendo che la protezione speciale è una fattispecie tutta italiana, dal momento che nessun Paese ha introdotto con legge nazionale un meccanismo analogo, con maglie così larghe. Nel rammentare a titolo esemplificativo che in Spagna la concessione della protezione spe-

ziale passa attraverso i tribunali, fa presente che nel caso italiano si tratta di una vera e propria sanatoria verso tutti coloro che non hanno diritto di restare nel nostro Paese. Aggiunge che in Italia sono garantite le due forme di protezione previste dal diritto internazionale ed europeo, vale a dire lo *status* di rifugiato previsto dalla Convenzione di Ginevra e la protezione sussidiaria introdotta dalle direttive dell'Unione europea. Nell'evidenziare quindi che l'intento del Partito democratico e delle forze di sinistra è quello di sanare la situazione di chiunque voglia entrare in Italia, concorda con il collega Mauri in merito all'importanza dell'articolo aggiuntivo Bonafè 2.02, richiamando in particolare i contenuti del comma 1, secondo cui «allo straniero comunque presente nel territorio dello Stato a qualsiasi titolo, anche nel caso in cui non gli sia stato riconosciuto il diritto di asilo o di altre forme di protezione internazionale, è rilasciato il permesso di soggiorno per comprovata integrazione, della durata di due anni, rinnovabile». Dichiarò pertanto la contrarietà del suo gruppo alla logica della sinistra, secondo cui chiunque arrivi in Italia in qualsiasi modo e sia disponibile al lavoro, potrà ottenere il permesso di soggiorno. Ribadisce quindi che la Lega si opporrà sempre alla logica incredibile del Partito democratico, secondo cui nessuno verrebbe cacciato dal nostro Paese a meno che non abbia commesso un reato, e rifiuterà la sanatoria della protezione speciale, garantendo invece le forme di protezione previste dal diritto internazionale. Ritiene che queste siano le misure da promuovere, evitando al contrario di farggiare il *business* dell'accoglienza sul quale prosperano molte associazioni di uno specifico versante politico. Conclude pertanto sottolineando che le disposizioni dell'articolo aggiuntivo Bonafè 2.03 equivalgono a eliminare qualsiasi regola.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA), nel sottolineare l'importanza della dialettica politica, in particolare in Commissione, dove dovrebbero essere consentiti tempi più distesi per l'esame dei provvedimenti, ringrazia il collega Iezzi per il suo intervento che a suo parere costituisce la dimostrazione

del fatto che le ossessioni delle persone rischiano di perseguirle tanto nel campo politico quanto nella vita personale. Nel richiamare le affermazioni del collega Iezzi con riguardo alla volontà della sinistra di sanare la situazione di tutti i migranti, ricorda alla Commissione che i Governi che hanno realizzato il maggior numero di sanatorie di stranieri irregolari sono stati proprio quelli di centro-destra. Nel far presente che si tratta della storia del nostro Paese, dichiarando peraltro il proprio favore personale verso tali sanatorie, rileva come nessun sistema democratico possa consentire che centinaia di migliaia di persone siano presenti nel Paese in maniera irregolare, comportando ciò il necessario ed inevitabile ricorso alla valvola di sicurezza della sanatoria. Ritiene quindi che, in luogo del rigido sistema dei decreti flussi introdotto con la legge cosiddetta Bossi Fini, meglio sarebbe introdurre meccanismi permanenti di regolarizzazione sottoposti naturalmente a condizioni determinate. Richiamando l'esperienza di altri Paesi europei che hanno introdotto strumenti ben più incisivi della protezione speciale, sollecita il Governo, nell'interesse pubblico, ad evitare di comprimere il radicamento e l'integrazione dello straniero. Rilevando inoltre che le sanatorie volute dal centro destra presentavano vincoli eccessivi sia dal punto di vista temporale sia da quello del settore lavorativo, ritiene che si tratti di una soluzione ingiusta e disfunzionale, che non risponde peraltro all'obiettivo dichiarato dal DEF di dare una prospettiva di crescita al nostro Paese. Nel richiamare gli elevati costi connessi alle operazioni di rimpatrio dei soggetti stranieri, sottolinea in conclusione che l'ossessione del centro-destra è dispendiosa, oltre che inefficace.

Filiberto ZARATTI (AVS), preliminarmente, dichiara di concordare con quanto affermato dal collega Mauri circa la dissonanza dei contenuti del decreto-legge in conversione rispetto alla sede nella quale è stato approvato, ovvero a Cutro, nell'immediatezza della tragedia; ritiene infatti che da un provvedimento adottato dopo il naufragio, e significativamente battezzato decreto-Cutro, ci si potessero aspettare solu-

zioni maggiormente solidali nei confronti dei migranti e volte a realizzare una maggiore integrazione proprio per impedire il ripetersi di quei drammi. Stigmatizza inoltre come, a fronte delle dichiarazioni successive al naufragio rese dal Ministro dell'agricoltura, che sottolineavano la necessità per il nostro sistema produttivo di inserire 500.000 lavoratori migranti, il decreto-legge, invece, non abbia fatto altro che recuperare le proposte emendative già presentate dalla Lega al precedente decreto sui flussi migratori, caratterizzate da una impostazione restrittiva del fenomeno migratorio. Giudica quindi sgradevole e deludente il contenuto del decreto-legge in conversione, che ritiene abbia rovesciato la realtà dei fatti. Passando ad affrontare il tema della protezione speciale, ricorda che questo istituto riguarda circa 10.000 persone l'anno, che arrivano prevalentemente dal Sudamerica, dai Balcani e da rotte che non riguardano il Mediterraneo. Sottolinea come evidentemente i problemi che derivano dalla convivenza con i migranti nel nostro Paese non siano legati ai migranti stessi, che nella maggioranza dei casi chiedono solo di lavorare (in un Paese che ha bisogno di questa manodopera), bensì dalla loro condizione sociale di irregolarità e che dunque su questo il legislatore dovrebbe intervenire. Evidenzia come con l'eliminazione della protezione speciale persone integrate siano destinate a tornare nell'irregolarità e come la condanna all'irregolarità non faccia che aggravare i problemi di marginalità e di contatto con la criminalità. Ritiene ciò sbagliato anzitutto dal punto di vista etico e morale, ma anche contrario all'interesse del Paese. Propone quindi politiche opposte e norme che consentano a queste persone di regolarizzare la loro posizione. In conclusione, si chiede perché un Governo disposto a fare la pace su tutto, a partire dalla regolarizzazione degli evasori, si ostini a non voler regolarizzare coloro che chiedono solo di venire in Italia per lavorare, rispettando le leggi, onestamente.

Laura RAVETTO (LEGA), nel replicare a quanto affermato dagli onorevoli Magi e Mauri, ricorda come l'ultima sanatoria nel nostro Paese sia stata fatta dal Ministro

Bellanova, non dunque un ministro di centro-destra, e come tale iniziativa peraltro non abbia sortito gli effetti sperati. Evidenzia inoltre come le precedenti sanatorie del centro-destra fossero caratterizzate dal punto di vista temporale e rivolte a professioni specifiche – segnatamente i lavoratori domestici – e non genericamente a tutti gli immigrati irregolari. Ritiene infatti che vi sia una grande differenza tra quelle sanatorie e quello che propone la sinistra con gli emendamenti in discussione, ovvero un meccanismo automatico di sanatoria che consenta a chiunque entri nel Paese in modo irregolare di essere regolarizzato, indebolendo i nostri confini che potrebbero così essere violati senza conseguenze. Contesta l'affermazione di quanti sostengono che attraverso la regolarizzazione si aprano agli immigrati le porte del mondo del lavoro, riportando dati che quantificano, a fronte del 20 per cento di immigrati che richiedono la protezione speciale, solo nel 5 per cento coloro che entrano nel mondo del lavoro. Evidenzia che la regolarizzazione non risolve il problema della manodopera, ma porta solo a garantire a queste persone l'accesso a servizi di accoglienza – forniti da cooperative e associazioni – il cui costo dovrà essere sostenuto dai contribuenti italiani. Ribadisce che la maggioranza intende seguire una politica diversa, ben espressa dal decreto-legge in conversione, che prevede canali regolari di ingresso, per consentire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro attraverso ingressi regolari in Italia. Sottolinea come non sia vero che il decreto-legge elimina la protezione speciale, perché l'istituto viene mantenuto per coloro che effettivamente hanno i presupposti per accedervi, eliminando però tutta la discrezionalità introdotta dal Ministro Lamorgese, che ha consentito la permanenza in Italia di persone alle quali solo la normativa italiana riconosce protezione, e non anche quella degli altri Paesi dell'Unione europea, a noi vicini. Ciò ha determinato tutti i respingimenti messi in atto, ad esempio, dalla Francia.

Ida CARMINA (M5S) evidenzia come il legislatore, prima di intervenire, dovrebbe avere ben chiaro anzitutto l'obiettivo del

proprio intervento: sottolinea che l'intervento del decreto-legge riguarda persone già perfettamente integrate nel Paese, persone che dovrebbero restare e non essere cacciate. Evidenzia, anche per averne avuto esperienza diretta, che il numero dei rimpatri è risibile e che dunque alla scadenza del termine tutte queste persone si troveranno con in mano un foglio di via, sprovvisti di qualsivoglia assistenza, immigrati irregolari, fantasmi, che resteranno in Italia.

La Commissione respinge l'emendamento Bonafè 2.03.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) afferma come la normativa attuale ricordi il caso del paziente bisognoso di plasma e antibiotici al quale il medico somministra aspirina. Illustrando l'emendamento Bonafè 2.04, evidenzia come esso sia volto a istituire una prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro, ovvero a prevedere persone che si assumono legalmente la responsabilità di garantire l'inserimento nel mercato del lavoro di stranieri. Fa presente come le modalità di ingresso regolare non siano sufficienti e stigmatizza la politica del Governo che porterà alla creazione di un sistema di schiavi. Alle affermazioni dell'onorevole Ravetto, che ipotizzava un interesse della sinistra verso le cooperative che curano l'accoglienza dei migranti, risponde evidenziando come la gestione dell'immigrazione posta in essere dal Governo, tutta incentrata sull'emergenza, comporti il generalizzato ricorso ad affidamenti diretti, che possono celare interessi affaristici particolari.

La Commissione respinge la proposta emendativa Bonafè 2.04.

Passando alle votazioni relative all'articolo 3, la Commissione respinge, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Alfonso Colucci 3.1 e Zaratti 3.2, nonché gli emendamenti Magi 3.3, Magi 3.4, Zaratti 3.5, Alfonso Colucci 3.6, gli identici emendamenti Zaratti 3.7 e Bonafè 3.8, gli emendamenti Zaratti 3.9, Bonafè 3.10, Alfonso Colucci 3.11, Bonafè 3.12 e 3.13, Magi 3.14,

Zaratti 3.16, Bonafè 3.17, 3.18, 3.19, 3.20 e 3.21, Ascari 3.22, quindi gli articoli aggiuntivi Zaratti 3.01, Bonafè 3.02 e Magi 3.03.

Passando all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 4, la Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Zaratti 4.1 e Alfonso Colucci 4.2, gli identici emendamenti Alfonso Colucci 4.3 e Bonafè 4.4 e gli articoli aggiuntivi Zaratti 4.01, 4.02, 4.03, 4.04 e 4.05.

Passando all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 4-bis, la Commissione respinge gli emendamenti Alfonso Colucci 4-bis.1 e Zaratti 4-bis.3.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che la serie di emendamenti da 4-bis.4 a 4-bis.9, relativa alla durata del permesso di soggiorno di cui all'articolo 32 del testo unico immigrazione, presenta differenze dovute esclusivamente a variazioni a scalare. Dichiarando pertanto, come preannunciato, che saranno posti in votazione il primo e l'ultimo emendamento della serie – Zaratti 4-bis.4 e Zaratti 4-bis.9 – nonché l'emendamento intermedio Zaratti 4-bis.7.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zaratti 4-bis.4, Zaratti 4-bis.7 e Zaratti 4-bis.9.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che essendo stati respinti gli emendamenti Zaratti 4-bis.4, Zaratti 4-bis.7 e Zaratti 4-bis.9., devono intendersi assorbiti, ai sensi dell'articolo 85, comma 8, del Regolamento, tutti gli emendamenti compresi nella serie a scalare, ovvero Zaratti 4-bis.5, Zaratti 4-bis.6, Zaratti 4-bis.8.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Alfonso Colucci 5.1 e 5.2, Bonafè 5.3, Alfonso Colucci 5.4.

Passando all'esame delle proposte emendative riferire all'articolo 5-bis, la Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Zaratti 5-bis.1, Alfonso Colucci 5-bis.2, e Bonafè 5-bis.3, gli

identici emendamenti Zaratti 5-bis.4, Alfonso Colucci 5-bis.5 e Bonafè 5-bis.6, gli emendamenti Bonafè 5-bis.7 e 5-bis.8, Alfonso Colucci 5-bis.9, Bonafè 5-bis.10, gli identici emendamenti Zaratti 5-bis.11 e Bonafè 5-bis.16, gli identici emendamenti Zaratti 5-bis.17 e Bonafè 5-bis.18, gli emendamenti Alfonso Colucci 5-bis.19 e 5-bis.20, Zaratti 5-bis.21, Alfonso Colucci 5-bis.22, Bonafè 5-bis.23, Alfonso Colucci 5-bis.24, Bonafè 5-bis.25, Zaratti 5-bis.26, gli identici emendamenti Zaratti 5-bis.27 e Bonafè 5-bis.28, gli emendamenti Zaratti 5-bis.29, Bonafè 5-bis.30, Zaratti 5-bis.31, 5-bis.32, 5-bis.33, 5-bis.34, 5-bis.35, 5-bis.37, 5-bis.38, 5-bis.39, 5-bis.40, 5-bis.41, 5-bis.42, 5-bis.43 e 5-bis.44, Bonafè 5-bis.45, 5-bis.46, 5-bis.47, 5-bis.48, 5-bis.49, 5-bis.50, 5-bis.51, 5-bis.52 e gli identici Zaratti 5-bis.53, e Bonafè 5-bis.54.

Matteo MAURI (PD-IDP) approfitta dell'emendamento Bonafè 5-bis.55 per svolgere una riflessione sul sistema di accoglienza e per chiedere un chiarimento al sottosegretario Molteni. Quanto alla riflessione, prendendo spunto dall'intervento del collega Toni Ricciardi, rileva che la riduzione del sistema di accoglienza è figlia di una logica emergenziale, che sfrutta l'occasione per trasformare in straordinario tutto ciò che è ordinario. Fa presente in particolare che con il provvedimento in esame si impedisce ai richiedenti asilo di accedere al sistema di accoglienza diffusa e vengono sottratte molte risorse ai centri di accoglienza che pertanto forniranno necessariamente servizi peggiori. Nel rilevare pertanto che il Governo va nella direzione opposta rispetto ad un sistema di accoglienza diffuso e capillare, più compatibile con le esigenze dei territori che ospitano tali centri, aggiunge che tutti i provvedimenti verranno assunti in deroga, attraverso il ricorso ai poteri commissariali e trasformando il sistema di accoglienza nella logica emergenziale degli *hotspot*, che potranno essere istituiti ovunque e non soltanto presso le aree di arrivo dei migranti. Rileva, inoltre, che il decreto in esame introduce il principio del trattenimento del richiedente asilo in attesa dell'espletamento delle procedure. Ritiene che tale

scelta sia sbagliata, oltre che difficilmente fattibile dal punto di vista concreto, dal momento che *gli hotspot* sono centri già di per sé in emergenza, mentre al contrario bisognerebbe lavorare sull'integrazione. Chiede quindi al sottosegretario Molteni quale sia il regime cui sono sottoposti gli stranieri trattenuti negli *hotspot* in attesa del completamento delle procedure.

Il Sottosegretario Nicola MOLTENI rileva in primo luogo che i temi posti dal collega Mauri, il quale è stato il fautore del decreto-legge n. 130 del 2020, siano tanti e riguardino nel complesso la questione dell'accoglienza e dell'integrazione degli stranieri. Si permette in primo luogo di esprimere una convinzione personale, affermando che un pezzo di carta o un titolo giuridico non bastano a fare integrazione e che la protezione speciale è diventata uno strumento distorsivo del sistema di accoglienza, dal momento che dovrebbe essere una soluzione straordinaria e che invece oltre 45 mila sono i permessi concessi in Italia per protezione speciale «allargata». Precisa a tale proposito che tale protezione esiste in altri Paesi come forma complementare rispetto al diritto di asilo garantito a livello internazionale ed europeo. Nel far presente che la protezione speciale «allargata» del collega Mauri è cosa ben diversa, cita a titolo esemplificativo le difficoltà enormi dell'ufficio immigrazione di Milano dove la gran parte dei soggetti, per la maggior parte provenienti dall'Egitto, quindi da uno Stato dove non vi è la guerra, fanno domanda di protezione speciale. Nel ribadire pertanto che la protezione speciale è andata ben oltre le sue funzioni originarie, fa presente che solo il 5 per cento di tale forma di protezione è stata convertita in permesso di lavoro, con ciò dimostrando che tale strumento non ha comportato l'integrazione dei soggetti interessati. Richiama inoltre la procedura di infrazione appena avviata dall'Unione europea nei confronti dell'Italia per violazione della direttiva 2014/36/UE in materia di lavoratori stagionali, rammentando che, nonostante la legge voluta dall'allora ministro Orlando sul caporalato, il Paese non ha ancora risolto il problema e oltre 230 mila sono i lavoratori

sfruttati, privati di qualsiasi forma di tutela e di dignità. Nel rilevare quindi che l'integrazione sana è possibile soltanto con numeri limitati, rileva che l'eliminazione della protezione speciale consentirà di avere non un maggior numero di soggetti invisibili ma piuttosto un maggior numero di soggetti da espellere in quanto privi di un permesso di soggiorno che determini un'integrazione reale e fattuale. Ricorda a tale proposito che il Governo ha rafforzato le procedure di rimpatrio, certamente facendo ricorso allo strumento della deroga ma comunque nel rispetto delle direttive dell'Unione europea e del codice antimafia. Rileva quindi l'esigenza di avere un maggior numero di centri di permanenza per i rimpatri, introdotti peraltro dal bravissimo ministro Minniti, auspicabilmente, a suo parere, uno per ciascuna regione. Nel riconoscere l'esigenza di stipulare ulteriori intese con i Paesi terzi, ricorda inoltre che le procedure accelerate alla frontiera non sono una invenzione del Governo ma sono previste dal diritto dell'Unione europea. Aggiunge inoltre che il Governo ha provveduto ad estendere la lista dei Paesi sicuri verso i quali in conformità con le direttive dell'Unione europea è possibile effettuare rimpatri. Quanto al termine delle quattro settimane previsto per la conclusione della procedura di esame delle domande di protezione, fa presente che tale disposizione si prefigge l'obiettivo duplice di velocizzare i tempi per il riconoscimento della domanda di asilo e dell'eventuale rimpatrio del soggetto. Fa presente inoltre che il trattenimento di tali soggetti si realizza in strutture *ad hoc* o nei centri di permanenza per i rimpatri, dai quali non è possibile uscire, e che ciò avviene in conformità alle convenzioni internazionali e al diritto europeo. Dichiarando di non comprendere i motivi per cui la sinistra contrasta specificamente questa parte del provvedimento, rilevando che il decreto n. 130 del 2020 ha ritenuto di non intervenire a modificare le procedure accelerate alla frontiera ritenendole evidentemente legittime e condivise. Sottolineato che il Governo è intervenuto a migliorare tali procedure nell'interesse del migrante e dell'intero sistema, fa presente che la vo-

lontà è quella di favorire l'ingresso legale in Italia, constatato che il Governo Meloni ha previsto 82.700 ingressi per anno nell'ambito di un programma triennale più flessibile, a fronte dei 69 mila ingressi previsti dal Governo Draghi. Quanto alla presunta riduzione del sistema di accoglienza diffusa, ricorda che circa 40 mila persone sono ospitate nei centri della rete SAI (sistema accoglienza integrazione) e che oltre mille comuni partecipano al sistema, finanziato con fondi del Ministero dell'interno e dedicato espressamente ai soggetti che fuggono da guerre e persecuzioni. Precisa quindi che il Governo esclude dai centri SAI i richiedenti asilo ma prevede invece che lì possano essere ospitati i soggetti vulnerabili nonché coloro che sono arrivati in Italia per mezzo di corridoi umanitari. Nell'aggiungere che gli altri soggetti saranno ospitati nei CAS, strumenti pensati per l'accoglienza straordinaria e per i quali è prevista una contrazione dei servizi forniti, fa presente che la volontà del Governo è quella di garantire più diritti, più accoglienza e più integrazione a chi è titolare della protezione internazionale. Da ultimo, evidenzia che il ricorso alla deroga deriva dalla presa d'atto di un fenomeno che tutti riconoscono essere strutturale, universale e complesso e che tuttavia vede il nostro Paese in una fase di emergenza, come dimostrato tra l'altro dal rafforzamento dei controlli alla frontiera da parte della Francia. Fa presente che il Governo di centro destra ha messo in campo tutti gli strumenti disponibili e necessari per affrontare un'emergenza globale determinata da fattori geopolitici e dalla instabilità dell'area del Mediterraneo. Nel richiamare le accuse di indifferenza verso le sorti dei migranti rivolte al centro destra, precisa a tale proposito che l'unico atteggiamento di indifferenza si riscontra da parte dell'Unione europea, senza la cui attenzione e sensibilità il fenomeno non potrà essere risolto. Se è vero che difendere le frontiere nazionali significa difendere le frontiere europee e che tutelare l'interesse nazionale equivale a tutelare anche l'interesse europeo, allora si sarebbe aspettato una maggiore attenzione da parte dell'Unione europea sia nei con-

fronti del nostro Paese sia nei confronti del fenomeno.

Nazario PAGANO, *presidente*, prima di dare la parola al collega Magi, avverte che tra pochi minuti è previsto l'inizio dei lavori dell'Assemblea.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA), alla luce della ristrettezza dei tempi, in considerazione dell'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, propone di rinviare a domani il dibattito, ritenendosi certo che molti colleghi vorranno replicare all'intervento del Sottosegretario. Si limita a segnalare che a suo parere il Sottosegretario non ha risposto alla domanda del collega Mauri in merito alla natura del regime cui sono sottoposti i soggetti trattenuti negli *hotspot* in attesa del completamento delle procedure.

La Commissione respinge l'emendamento Bonafè 5-*bis*.55.

Nazario PAGANO, *presidente*, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi svoltasi nella giornata odierna, rinvia il seguito dell'esame alle ore 9 di domani.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 27 aprile 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.

La seduta comincia alle 21.10.

Documento di economia e finanza 2023.

Doc. LVII, n. 1 e Annesso-*bis* e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(Inizio esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, fa presente che, viste le determinazioni odierne della Conferenza dei Presidenti di Gruppo, la Commissione è chiamata a esprimere nuovamente il prescritto parere alla V Commissione, per le parti di propria competenza, sul Documento di economia e finanza 2023 e Annesso *bis* e Allegati presentato dal Governo alle Camere nella giornata odierna. In qualità di relatore, ai fini della relazione introduttiva si richiama integralmente a quella già svolta nella precedente seduta del 20 aprile, in quanto, per i profili di competenza della Commissione, non vi sono differenze. Evidenzia che la sola differenza riguarda l'Annesso al DEF dove si prevede che le risorse che si rendono disponibili saranno utilizzate con un provvedimento normativo di prossima adozione per sostenere, oltre il reddito disponibile ed il potere di acquisto dei lavoratori dipendenti nel 2023, anche le famiglie con figli.

Preannuncia pertanto che anche la proposta di parere (*vedi allegato 2*) si richiama integralmente a quella formulata sul precedente testo.

Alfonso COLUCCI (M5S) avanza una richiesta di chiarimento al Governo, relativamente alla procedura seguita per addvenire alla presentazione di questo nuovo documento. Richiama infatti i contenuti dell'articolo 6, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, che prescrive la necessità della previa consultazione della Commissione europea anche per la specifica richiesta di autorizzazione che indichi la misura e la durata dello scostamento, nonché le finalità. Fa presente, infatti, che, come appena ricordato dal relatore, le finalità sono state modificate prevedendo il sostegno alle famiglie con figli e chiede al Governo rassicurazioni circa l'avvenuta consultazione formale della Commissione europea e il completo rispetto delle procedure. Sottolinea che, a suo avviso, quando la legge prescrive di « sentire » la Commissione europea, non è sufficiente una semplice telefonata. Constatata l'assenza del rappresentante del Governo, sottolinea l'esigenza di attenderlo prima di poter pro-

cedere al voto, al fine di accertare il rispetto della procedura.

Nazario PAGANO, *presidente*, comunica che il rappresentante del Governo sta per raggiungere la Commissione per poter fornire i chiarimenti richiesti.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), analogamente a quanto fatto dal collega Alfonso Colucci, rileva la necessità di comprendere se sia stato seguito il procedimento corretto, dal momento che non basta semplicemente una riformulazione grammaticale del testo indispensabile a coprire quanto appena successo in Assemblea. Fa presente a tale proposito che, come indicato dal relatore, l'integrazione proposta dal Governo modifica la finalizzazione delle risorse che non sono destinate soltanto ad aumentare il potere di acquisto dei lavoratori, dal momento che sono parzialmente dedicate al famoso assegno per le famiglie numerose. Chiede quindi di sapere con certezza quali siano le partite di bilancio oggetto della nuova finalizzazione, al fine di evitare, come sottolineato dal collega, una brutta figura nei confronti della Commissione europea. Ribadisce pertanto la richiesta di sapere con certezza se vi sia la formalizzazione di un procedimento eseguito correttamente dal Governo. Chiede di disporre di tali informazioni per essere nelle condizioni di esprimersi rispetto alla proposta di parere del relatore.

Filiberto ZARATTI (AVS) teme che la maggioranza, per risolvere velocemente un problema che si è inopinatamente presentato oggi in Assemblea, perseveri negli errori cercando di mettere una toppa che non copre il buco. Si dice convinto che la procedura scelta presenti una serie di criticità, come evidenziato dall'onorevole Colucci e come traspare dalla semplice lettura dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, che richiede la consultazione della Commissione europea. Aggiunge che a suo avviso una volta modificata la finalità, come dichiarato dal relatore, emergono delle incongruenze tra la relazione e le cifre del DEF. Nel sottolineare come il proprio gruppo

non intenda, in questa seduta serale e in una situazione economica difficile per il Paese, adottare iniziative ostruzionistiche, invita la maggioranza a riflettere perché, se quello che è accaduto in Aula è stato un errore politico, più grave sarebbe farne ora altri con questa procedura che presenta tanti elementi dubbi.

Il Sottosegretario Federico FRENI, nel chiedere scusa per il ritardo, fa presente che la questione non è nuova, essendo stata già posta sia in sede di Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari sia presso le Commissioni V e VI. Precisa quindi a tale proposito che il Governo ha interloquuto informalmente con la Commissione europea e che, in ragione del fatto che il DEF non è stato modificato, si è ritenuto non necessario procedere ad un ulteriore passaggio presso la Commissione europea. Nel precisare in particolare che le modifiche alla relazione non hanno riguardato la parte relativa ai conti di stretto interesse della Commissione europea, ribadisce che il richiamato passaggio a livello europeo non è richiesto ai fini di assolvere agli obblighi imposti dalla legge n. 243 del 2012.

Alfonso COLUCCI (M5S) prende atto di questa interpretazione del Governo, che peraltro dichiara di non condividere. Ribadisce che la lettera della legge richiede che la Commissione europea vagli anche le finalità e che tra le finalità – come dichiarato dal relatore – è stato aggiunto il sostegno alle famiglie con figli; ritiene conseguentemente che ciò determini una modifica sostanziale che deve essere sottoposta alla Commissione europea. Sottolinea come la maggioranza abbia fornito nella giornata odierna una prova di diletterismo, non solo poco qualificante per la maggioranza stessa, ma destinata a produrre danni gravi al Paese in termini di stabilità, sicurezza, affidabilità e credibilità presso le istituzioni europee. Conseguentemente ritiene che ciò dovrebbe indurre la maggioranza e il Governo a non accedere ad interpretazioni eclettiche, ma ad attenersi rigorosamente al testo della legge.

Il Sottosegretario Federico FRENI, ritenendo che i dubbi dell'onorevole Alfonso

Colucci meritino un ulteriore chiarimento, fa presente che il richiamato approfondimento è stato svolto. Precisa quindi che, ai sensi della citata legge n. 243 del 2012, la trasmissione dei documenti alla Commissione europea è funzionale ai saldi di bilancio e al rapporto deficit/debito pubblico. Precisa altresì che la norma fa riferimento alle finalità dello scostamento di bilancio, evidenzia tuttavia che nella dinamica dei rapporti con la Commissione europea le modifiche rilevano nel caso in cui riguardino i programmi di bilancio già approvati dalla stessa Commissione europea. Sottolinea quindi che nel caso specifico le finalità non sono revisionate né strutturalmente modificate ma semplicemente integrate, pertanto non si è ritenuto necessario un ulteriore passaggio presso le istituzioni europee.

Filiberto ZARATTI (AVS) si dichiara preoccupato da quanto affermato dal Sottosegretario in relazione all'avvenuta integrazione, e non modifica, del testo. Ricorda infatti che, se fosse così, l'Assemblea della Camera non potrebbe domani esprimersi

nuovamente: avendo già respinto la relazione e il DEF, infatti, per poter votare nuovamente occorre che l'oggetto della votazione sia diverso.

Carmela AURIEMMA (M5S) richiama le affermazioni del Sottosegretario il quale ha riferito di un'interlocuzione informale con la Commissione europea. A tale proposito, a fronte di una procedura disciplinata da norme di legge chiare ed inequivocabili, si domanda cosa si debba intendere esattamente per interlocuzione informale. Chiedendo quindi se siano intercorse comunicazioni scritte che possano essere prodotte ai parlamentari, o, in alternativa come, quando e con chi siano intervenute eventuali conversazioni informali. Ribadisce la necessità di disporre di una chiara attestazione delle interlocuzioni intercorse con la Commissione europea, ritenendo che, in assenza di tali precisazioni, la discussione in corso sia priva di senso.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 21.30.

ALLEGATO 1

DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. C. 1112 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, dopo le parole: e per lavoro autonomo inserire le seguenti: tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,

1.3. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: sente aggiungere le seguenti: il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,

1.4. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: e acquisito fino a: richiesta con le seguenti: e previa acquisizione degli atti di indirizzo espressi, secondo i rispettivi regolamenti, dai competenti organi parlamentari delle Camere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione del documento.

1.5. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

1.6. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le Commissioni parlamentari, al fine di esprimere il proprio parere, svolgono audizioni con lo scopo di verificare se le quote di ingresso siano adeguate all'effettivo fabbisogno del mercato del lavoro. Ove vengano disposte audizioni, il termine di cui al secondo periodo è prorogato di trenta giorni.

1.7. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

(Inammissibile)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Commissioni parlamentari, al fine di esprimere il proprio parere, svolgono audizioni con lo scopo di verificare se le quote di ingresso siano adeguate all'effettivo fabbisogno del mercato del lavoro.

1.8. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

(Inammissibile)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

1.9. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: nazionale aggiungere le seguenti: e

avuto riguardo anche allo specifico fabbisogno di lavoratori stagionali.

1.10. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Il medesimo decreto, nell'individuazione dei settori produttivi rientranti nella definizione dei flussi di ingresso, riserva per ogni annualità una quota di ingressi per il settore del lavoro domestico e della cura della persona, tenuto conto del fabbisogno nazionale. Le quote di ingresso per il settore del lavoro domestico e della cura della persona non sono legate alla sottoscrizione di accordi di cooperazione migratoria con il paese di origine dei lavoratori.

1.11. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le quote stabilite per ciascun anno non possono essere inferiori alla metà del numero totale di istanze ricevute nell'anno precedente.

* **1.12.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

* **1.13.** Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui le richieste da parte dei datori di lavoro eccedano di oltre il cinquanta per cento le quote d'ingresso stabilite, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è comunque autorizzato un numero di ingressi di lavoratori stranieri ulteriore, nella misura minima della metà e massima dei due terzi delle richieste eccedenti.

1.14. Giachetti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il decreto fissa una quota di ingressi riservata per il settore del lavoro

domestico, pari almeno al venti per cento degli ingressi complessivamente stabiliti.

1.15. Giachetti.

Al comma 4, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: In presenza di istanze inviate entro dieci giorni dalla data individuata per l'inizio della trasmissione dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, eccedenti almeno di un quarto del totale le quote disponibili, il decreto di cui al capoverso che precede deve essere adottato entro trenta giorni dalla data individuata per l'inizio della trasmissione delle istanze.

* **1.16.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

* **1.17.** Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Sopprimere il comma 5.

** **1.18.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

** **1.19.** Magi.

** **1.20.** Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di cui vengano assegnate quote riservate ai sensi del periodo precedente, la quota di ingressi individuata dai decreti di cui al presente articolo è automaticamente aumentata del 10 per cento.

1.21. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quote preferenziali sono altresì riservate a lavoratori provenienti da Paesi particolarmente soggetti alle conseguenze della crisi climatica.

1.22. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quote preferenziali sono altresì riservate a lavoratori provenienti da Paesi particolarmente soggetti a crisi alimentari.

1.23. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Dopo il comma 5, inserire, il seguente:

5.1. Il Governo trasmette alle Camere una relazione annuale in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo.

1.24. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 5-ter, capoverso 1-bis, dopo le parole: a carattere stagionale aggiungere le seguenti: , a tempo indeterminato.

1.25. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5-ter, capoverso 1-bis, dopo le parole: a carattere stagionale aggiungere le seguenti: , a tempo determinato.

1.26. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5-ter, capoverso 1-bis, dopo le parole: a carattere stagionale aggiungere le seguenti: , annuale per le donne.

1.27. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5-ter, capoverso 1-bis, dopo le parole: a carattere stagionale aggiungere le seguenti: , annuale.

1.28. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modalità di accesso per i cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati per gli anni 2021 e 2022, nei limiti quantitativi previsti e che risultino presenti sul territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.

* **1.01.** Magi.

* **1.02.** Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

* **1.03.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Conversione del permesso di soggiorno per richiesta asilo in permesso di soggiorno per comprovata integrazione)

1. Il comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, è sostituito dai seguenti:

« 2. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo può essere

convertito nel permesso di soggiorno per comprovata integrazione.

2-bis. I richiedenti, che usufruiscono delle misure di accoglienza erogate ai sensi dell'articolo 14, possono frequentare corsi di formazione professionale, eventualmente previsti dal programma dell'ente locale dedicato all'accoglienza del richiedente, ed essere assunti con il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e, se in stato di disoccupazione secondo la definizione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono tenuti a rendere dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, alla sottoscrizione del patto di servizio personalizzato e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego, di cui agli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015. Ai fini della concessione del permesso di soggiorno per comprovata integrazione di cui al comma 2 è necessario che il richiedente abbia sottoscritto un patto di servizio personalizzato ai sensi dell'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015 ».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

1.04. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

ART. 2.

Sopprimerlo

* **2.1.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

* **2.2.** Alfonso Colucci.

Sopprimere il comma 1

2.3. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 5, comma 3-*bis*, lettera a), le parole: « nove mesi » sono sostituite dalle seguenti: « un anno »;

2.4. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 5, comma 3-*bis*, lettera b), le parole: « un anno » sono sostituite dalle seguenti: « diciotto mesi »;

2.5. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 5, il comma 3-*ter* è sostituito dal seguente:

« 3-*ter*. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti per prestare lavoro stagionale è rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità. Il relativo visto di ingresso è rilasciato sulla base del nulla osta rilasciato ai sensi dell'articolo 24, comma 11 ».

2.6. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5) inserire il seguente:

5-bis) al comma 11, le parole: « , salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale » sono soppresse e, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai lavoratori stranieri in possesso di permesso di soggiorno per lavoro stagionale ».

2.7. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 24:

1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Si applica quanto previsto dall'articolo 22, commi 5.0.1, 5-*quater* e 6-*bis* »;

2) al comma 7, le parole: « di nove mesi in un periodo » sono soppresse.

2.8. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 24:

1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Si applica quanto previsto dall'articolo 22, commi 5.0.1, 5-*quater* e 6-*bis* »;

2) al comma 10 le parole: « , nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4. » sono soppresse.

2.9. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 24:

1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Si applica quanto previsto dall'articolo 22, commi 5.0.1, 5-*quater* e 6-*bis* »;

2) al comma 11, ultimo periodo, le parole: « nei limiti » sono sostituite dalle seguenti: « al di fuori ».

2.10. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 24:

1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Si applica quanto previsto dall'articolo 22, commi 5.0.1, 5-*quater* e 6-*bis* »;

2) al comma 17, dopo la parola: « stagionale » sono inserite le seguenti: « e può essere convertito, ricorrendone le condizioni, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato ovvero nel permesso di soggiorno di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 30 ».

2.11. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:

« Art. 22-*bis*.

(Permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro)

1. È istituito il permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, finalizzato a favorire l'inserimento lavorativo di stranieri nel sistema produttivo nazionale e a contrastare il fenomeno dell'immigrazione irregolare.

2. Sono autorizzati all'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e cittadini stranieri, purché dispongano di idonee sedi all'estero:

a) i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, nonché supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

b) i centri per l'impiego di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

c) i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

d) le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero;

e) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

f) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le associazioni e gli enti che svolgono attività a favore degli immigrati iscritti nel registro di cui all'articolo 42, autorizzate ai sensi del comma 9 del presente articolo.

3. I soggetti di cui al comma 2 presentano allo sportello unico per l'immigrazione della provincia in cui sono ubicati un'apposita richiesta nominativa per l'autorizzazione al rilascio del permesso di cui al comma 1 a stranieri extracomunitari da essi selezionati, al fine di consentire lo svolgimento di colloqui volti al collocamento con datori di lavoro residenti nel territorio nazionale. La richiesta deve essere accompagnata da un'idonea documentazione da cui risulti:

a) la disponibilità in capo al lavoratore straniero di mezzi economici pari all'importo annuo dell'assegno sociale, o di altri mezzi di sussistenza idonei per la durata del soggiorno e per l'eventuale ritorno nel Paese di provenienza, salvo che di essi dichiarati di farsi carico, in tutto o in parte, lo stesso soggetto richiedente;

b) una dichiarazione autografa dello straniero extracomunitario da cui risulti l'impegno a rimpatriare in caso di mancata stipulazione di un contratto di lavoro entro il termine di durata del permesso di soggiorno.

4. La richiesta di cui al comma 3 può essere accompagnata da una dichiarazione del livello di conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero.

5. Entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, verificato il rispetto dei requisiti di cui al medesimo comma 3, lo sportello unico per l'immigrazione rilascia, sentito il questore, l'autorizzazione al permesso di soggiorno di cui al comma 1, che non può avere durata superiore a dodici mesi; trasmette, quindi, la documentazione, compreso il codice fiscale, ai competenti uffici consolari, ove possibile in via telematica.

6. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non può in nessun caso essere rilasciato e, se rilasciato, è immediatamente revocato, nel caso in cui si accerti che ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 22, commi 5-*bis* e 5-*ter*, ovvero nel caso in cui lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

7. Lo straniero extracomunitario richiede il visto al consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza con le modalità previste dall'articolo 22, comma 6, e, entro otto giorni dall'ingresso in Italia, sottoscrive presso lo sportello unico per l'immigrazione un apposito contratto di soggiorno per la ricerca del lavoro con uno dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo; non è richiesta l'indicazione nel contratto di soggiorno dei colloqui di lavoro che lo straniero extracomunitario effettuerà attraverso il soggetto intermediario.

8. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di cui al comma 1 del presente articolo, che provvede a inserirle nell'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari, di cui all'articolo 22, comma 9.

9. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce i requisiti minimi di solidità economica e organizzativa ai fini dell'autorizzazione all'attività d'intermediazione dei soggetti di cui al comma 2, lettera f); lo stesso Ministro istituisce un'apposita sezione dell'Albo informatico delle agenzie per il lavoro, riservato a questa tipologia di soggetti autorizzati.

10. All'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono conferite le seguenti funzioni:

a) definizione degli standard di servizio in relazione alle attività dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, con esclusione di quelli autorizzati ai sensi del-

l'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

b) monitoraggio e valutazione delle attività previste dal presente articolo; a questo fine, l'ANPAL ha accesso a tutti i dati amministrativi e statistici detenuti dalle amministrazioni e dagli enti pubblici;

c) redazione, con cadenza almeno annuale, di rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure previste dal presente articolo.

11. L'ANPAL provvede all'attuazione delle disposizioni del comma 10 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

Conseguentemente, alla lettera c), capoverso Art. 24-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma: « 4-bis. Nei casi di mancata instaurazione del rapporto di lavoro per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro. ».

2.12. Magi.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 24-bis, comma 1, sostituire le parole da: è demandata fino a: legge 11 gennaio 1979, n. 12 con le seguenti: è demandata all'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il comma 4.

2.13. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 24-bis, sopprimere il comma 2.

2.14. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 24-bis, comma 2, sopprimere le parole: ivi compresi quelli già.

2.15. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 24-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Nei casi di mancata instaurazione del rapporto di lavoro per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione ovvero, in presenza dell'assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

*** 2.16. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.**

*** 2.17. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.**

*** 2.18. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.**

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 28, comma 1, le parole: « per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari » sono sostituite dalle seguenti: « a qualunque titolo ».

2.19. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) all'articolo 29, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente: « d-bis) la persona con la quale lo straniero dimostri di essere stata unito, prima di lasciare il proprio paese, da un legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolata da rapporti di

parentela, affinità o adozione ovvero da matrimonio. ».

2.20. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 29, comma 1, dopo la lettera *d)* è inserita la seguente: « *d-bis* fratelli o sorelle ».

2.21. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 29, comma 1-*bis*, le parole: « dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati » sono sostituite dalle seguenti: « della dichiarazione rese dal richiedente nelle forme di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ».

2.22. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 29-*bis*:

1) al comma 1, dopo la parola: « rifugiato » sono aggiunte le seguenti: « ovvero altra forma di protezione »;

2) al comma 1-*bis*, le parole: « un rifugiato » sono sostituite dalle seguenti: « la persona di cui al comma 1 ».

2.23. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 30, comma 1:

1) alla lettera *b)*, le parole: « regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno » sono soppresse;

2) alla lettera *c)*, le parole: « regolarmente soggiornante » sono soppresse.

2.24. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 30, comma 1, lettera *b)*, le parole: « da almeno un anno » sono soppresse.

2.25. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni per le domande presentate in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento del decreto stesso. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici;

c) essere in possesso di un'attestazione costituita da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici che svolgono una funzione o un'attribuzione pubblica o un servizio pubblico, attestante la presenza in Italia da almeno 10 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

per cui la domanda viene inviata. Tali condizioni sono verificate dallo Sportello unico per l'immigrazione al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.

* **2.26.** Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano, Magi.

* **2.27.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Magi.

* **2.28.** Giachetti, Magi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

« Art. 2-bis.

(Permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro)

1. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto il seguente:

Art. 22-bis.

(Permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro)

1. È istituito il permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, finalizzato a favorire l'inserimento lavorativo di stranieri nel sistema produttivo nazionale e a contrastare il fenomeno dell'immigrazione irregolare.

2. Sono autorizzati all'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e cittadini stranieri, purché dispongano di idonee sedi all'estero:

a) i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, nonché supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

b) i centri per l'impiego di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

c) i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

d) le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero;

e) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

f) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le associazioni e gli enti che svolgono attività a favore degli immigrati iscritti nel registro di cui all'articolo 42, autorizzate ai sensi del comma 9 del presente articolo.

3. I soggetti di cui al comma 2 presentano allo sportello unico per l'immigrazione della provincia in cui sono ubicati un'apposita richiesta nominativa per l'autorizzazione al rilascio del permesso di cui al comma 1 a stranieri extracomunitari da essi selezionati, al fine di consentire lo svolgimento di colloqui volti al collocamento con datori di lavoro residenti nel territorio nazionale. La richiesta deve essere accompagnata da un'idonea documentazione da cui risulti:

a) la disponibilità in capo al lavoratore straniero di mezzi economici pari all'importo annuo dell'assegno sociale, o di altri mezzi di sussistenza idonei per la durata del soggiorno e per l'eventuale ritorno nel Paese di provenienza, salvo che di essi dichiarati di farsi carico, in tutto o in parte, lo stesso soggetto richiedente;

b) una dichiarazione autografa dello straniero extracomunitario da cui risulti l'impegno a rimpatriare in caso di mancata stipulazione di un contratto di lavoro entro il termine di durata del permesso di soggiorno.

4. La richiesta di cui al comma 3 può essere accompagnata da una dichiarazione del livello di conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero.

5. Entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, verificato il rispetto dei requisiti di cui al medesimo comma 3, lo sportello unico per l'immigrazione rilascia, sentito il questore, l'autorizzazione al permesso di soggiorno di cui al comma 1, che non può avere durata superiore a dodici mesi; trasmette, quindi, la documentazione, compreso il codice fiscale, ai competenti uffici consolari, ove possibile in via telematica.

6. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non può in nessun caso essere rilasciato e, se rilasciato, è immediatamente revocato, nel caso in cui si accerti che ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 22, commi 5-*bis* e 5-*ter*, ovvero nel caso in cui lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

7. Lo straniero extracomunitario richiede il visto al consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza con le modalità previste dall'articolo 22, comma 6, e, entro otto giorni dall'ingresso in Italia, sottoscrive presso lo sportello unico per l'immigrazione un apposito contratto di soggiorno per la ricerca del lavoro con uno dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo; non è richiesta l'indicazione nel contratto di soggiorno dei colloqui di lavoro che lo straniero extracomunitario effettuerà attraverso il soggetto intermediario.

8. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di cui al comma 1 del presente articolo, che provvede a inserirle nell'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari, di cui all'articolo 22, comma 9.

9. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce i requisiti minimi di solidità economica e organizzativa ai fini dell'autorizzazione all'attività d'intermediazione dei soggetti di cui al comma 2, lettera f); lo stesso Ministro istituisce un'apposita sezione dell'Albo infor-

matico delle agenzie per il lavoro, riservato a questa tipologia di soggetti autorizzati.

10. All'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono conferite le seguenti funzioni:

a) definizione degli *standard* di servizio in relazione alle attività dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, con esclusione di quelli autorizzati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

b) monitoraggio e valutazione delle attività previste dal presente articolo; a questo fine, l'ANPAL ha accesso a tutti i dati amministrativi e statistici detenuti dalle amministrazioni e dagli enti pubblici;

c) redazione, con cadenza almeno annuale, di rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure previste dal presente articolo.

11. L'ANPAL provvede all'attuazione delle disposizioni del comma 10 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

2.01. Magi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro)

1. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

« Art. 22-*bis*.

(Permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro e disciplina dell'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e lavoratori stranieri non comunitari)

1. È istituito il permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, finalizzato a favorire l'inserimento lavorativo di stranieri non comunitari nel sistema produttivo nazionale e a contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina.

2. Sono autorizzati all'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e cittadini stranieri non comunitari, purché dispongano di idonee sedi all'estero:

a) i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, nonché supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

b) i centri per l'impiego di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

c) i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

d) le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero;

e) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

f) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le associazioni e gli enti che svolgono attività a favore degli immigrati iscritti nel registro di cui all'articolo 42, autorizzate ai sensi del comma 9 del presente articolo.

3. I soggetti di cui al comma 2 presentano allo sportello unico per l'immigrazione della provincia in cui sono ubicati un'apposita richiesta nominativa per l'autorizzazione al rilascio del permesso di cui al comma 1 a stranieri extracomunitari da essi selezionati, al fine di consentire lo svolgimento di colloqui volti al collocamento con datori di lavoro residenti nel territorio nazionale. La richiesta deve essere accompagnata da un'idonea documentazione da cui risulti:

a) la disponibilità in capo al lavoratore straniero di mezzi economici o di altri

mezzi di sussistenza idonei per la durata del soggiorno e per l'eventuale ritorno nel Paese di provenienza, salvo che di essi dichiarati di farsi carico, in tutto o in parte, lo stesso soggetto richiedente;

b) una dichiarazione autografa dello straniero extracomunitario da cui risulti l'impegno a rimpatriare in caso di mancata stipulazione di un contratto di lavoro entro il termine di durata del permesso di soggiorno.

4. La richiesta di cui al comma 3 può essere accompagnata da una dichiarazione del livello di conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero.

5. Entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, verificato il rispetto dei requisiti di cui al medesimo comma 3, lo sportello unico per l'immigrazione rilascia, sentito il questore, l'autorizzazione al permesso di soggiorno di cui al comma 1, che non può avere durata superiore a 49 dodici mesi; trasmette, quindi, la documentazione, compreso il codice fiscale, ai competenti uffici consolari, ove possibile in via telematica.

6. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non può in nessun caso essere rilasciato e, se rilasciato, è immediatamente revocato, nel caso in cui si accerti che ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 22, commi 5-bis e 5-ter, ovvero nel caso in cui lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

7. Lo straniero extracomunitario richiede il visto al consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza con le modalità previste dall'articolo 22, comma 6, e, entro otto giorni dall'ingresso in Italia, sottoscrive presso lo sportello unico per l'immigrazione un apposito contratto di soggiorno per la ricerca del lavoro con uno dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo; non è richiesta l'indicazione nel contratto di soggiorno dei colloqui di lavoro che lo straniero extracomunitario effettuerà attraverso il soggetto intermediario.

8. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori ex-

tracomunitari ai quali è concesso il permesso di cui al comma 1 del presente articolo, che provvede a inserirle nell'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari, di cui all'articolo 22, comma 9.

9. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce i requisiti minimi di solidità economica e organizzativa ai fini dell'autorizzazione all'attività d'intermediazione dei soggetti di cui al comma 2, lettera f); lo stesso Ministro istituisce un'apposita sezione dell'Albo informatico delle agenzie per il lavoro, riservato a questa tipologia di soggetti autorizzati.

10. All'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono conferite le seguenti funzioni:

a) definizione degli standard di servizio in relazione alle attività dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, con esclusione di quelli autorizzati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

b) monitoraggio e valutazione delle attività previste dal presente articolo; a questo fine, l'ANPAL ha accesso a tutti i dati amministrativi e statistici detenuti dalle amministrazioni e dagli enti pubblici;

c) redazione, con cadenza almeno annuale, di rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure previste dal presente articolo.

11. L'ANPAL provvede all'attuazione delle disposizioni del comma 10 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

2.02. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Permesso di soggiorno per comprovata integrazione)

1. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

« Art. 22-bis.

(Permesso di soggiorno per comprovata integrazione).

1. Allo straniero comunque presente nel territorio dello Stato a qualsiasi titolo, anche nel caso in cui non gli sia stato riconosciuto il diritto di asilo o di altre forme di protezione internazionale, che dimostri di essere radicato nel territorio nazionale e integrato nel tessuto civile, sociale e ordinamentale del Paese, in assenza di procedimenti penali, in riferimento a reati particolarmente gravi, è rilasciato il permesso di soggiorno per comprovata integrazione, della durata di due anni, rinnovabile. Il radicamento e l'integrazione dello straniero sono desumibili da elementi quali l'immediata disponibilità al lavoro, il grado di conoscenza della lingua italiana, la frequentazione di corsi di formazione professionale, i legami familiari o altre circostanze di fatto o comportamenti idonei a dimostrare un legame stabile con il territorio nel quale vive.

2. Il rilascio del permesso di soggiorno per comprovata integrazione è effettuato con le stesse modalità previste dall'articolo 5 per il rinnovo del permesso di soggiorno ordinario.

3. Il permesso di cui al comma 1 è rinnovato a condizione che lo straniero abbia stipulato contratti di lavoro subordinato della durata complessiva di almeno un anno nel corso dei due anni precedenti la richiesta di rinnovo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, il permesso di cui al comma 1 è

comunque rinnovato qualora lo straniero dimostri di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di aver sottoscritto il patto di servizio personalizzato e le conseguenti obbligazioni relative alle attività da svolgere, tra le quali i laboratori di orientamento e i corsi di formazione o riqualificazione professionale, di cui all'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, anche in collaborazione con i soggetti di cui al comma 6 del presente articolo, e di non essersi sottratto, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti dei centri per l'impiego e di non avere rifiutato le congrue offerte di lavoro, di cui all'articolo 25 dello stesso decreto legislativo n. 150 del 2015.

5. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo non può in nessun caso essere rilasciato e, se rilasciato, viene immediatamente revocato, nel caso in cui si accerti che ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 22, commi 5-bis e 5-ter, ovvero nel caso in cui lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. »

2. Il comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, è sostituito dal seguente: « 2. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo può essere convertito nel permesso di soggiorno per comprovata integrazione, previsto dall'articolo 22-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. ».

2.03. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro)

1. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

« Art. 22-bis.

(Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro)

1. Il cittadino italiano o straniero con permesso per soggiornanti di lungo periodo in Italia che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero al fine di consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro deve presentare un'apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve dimostrare di poter effettivamente assicurare allo straniero un alloggio, la copertura dei costi per il sostentamento e l'assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso è concessa, se sussistono gli altri requisiti per l'ingresso, secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per un anno a fini dell'inserimento nel mercato del lavoro.

2. Sono altresì ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1 le regioni, gli enti locali, le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le organizzazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni e le associazioni e gli enti che svolgono attività a favore degli immigrati iscritti nel registro di cui all'articolo 42, provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi individuati con de-

creto dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; con il medesimo decreto può essere istituito un elenco degli enti e delle associazioni ammessi a prestare la suddetta garanzia.

3. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 2, il quale stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno e le agevolazioni nei confronti degli stranieri che hanno già avuto precedenti esperienze lavorative in Italia o hanno frequentato corsi di lingua italiana o di formazione professionale. ».

2.04. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

ART. 3.

Sopprimerlo

* **3.1.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

* **3.2.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

« Art. 22-bis.

(Permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro e disciplina dell'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e lavoratori stranieri)

1. È istituito il permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, finalizzato a favorire l'inserimento lavorativo di stranieri nel sistema produttivo nazionale e a contrastare il fenomeno dell'immigrazione irregolare.

2. Sono autorizzati all'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e cittadini stranieri, purché dispongano di idonee sedi all'estero:

a) i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, nonché supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

b) i centri per l'impiego di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

c) i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

d) le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero;

e) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

f) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le associazioni e gli enti che svolgono attività a favore degli immigrati iscritti nel registro di cui all'articolo 42, autorizzate ai sensi del comma 9 del presente articolo.

3. I soggetti di cui al comma 2 presentano allo sportello unico per l'immigrazione della provincia in cui sono ubicati un'apposita richiesta nominativa per l'autorizzazione al rilascio del permesso di cui al comma 1 a stranieri extracomunitari da essi selezionati, al fine di consentire lo svolgimento di colloqui volti al collocamento con datori di lavoro residenti nel territorio nazionale. La richiesta deve essere accompagnata da un'idonea documentazione da cui risulti:

a) la disponibilità in capo al lavoratore straniero di mezzi economici pari al-

l'importo annuo dell'assegno sociale, o di altri mezzi di sussistenza idonei per la durata del soggiorno e per l'eventuale ritorno nel Paese di provenienza, salvo che di essi dichiarati di farsi carico, in tutto o in parte, lo stesso soggetto richiedente;

b) una dichiarazione autografa dello straniero extracomunitario da cui risulti l'impegno a rimpatriare in caso di mancata stipulazione di un contratto di lavoro entro il termine di durata del permesso di soggiorno.

4. La richiesta di cui al comma 3 può essere accompagnata da una dichiarazione del livello di conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero.

5. Entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, verificato il rispetto dei requisiti di cui al medesimo comma 3, lo sportello unico per l'immigrazione rilascia, sentito il questore, l'autorizzazione al permesso di soggiorno di cui al comma 1, che non può avere durata superiore a dodici mesi; trasmette, quindi, la documentazione, compreso il codice fiscale, ai competenti uffici consolari, ove possibile in via telematica.

6. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non può in nessun caso essere rilasciato e, se rilasciato, è immediatamente revocato, nel caso in cui si accerti che ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 22, commi 5-*bis* e 5-*ter*, ovvero nel caso in cui lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

7. Lo straniero extracomunitario richiede il visto al consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza con le modalità previste dall'articolo 22, comma 6, e, entro otto giorni dall'ingresso in Italia, sottoscrive presso lo sportello unico per l'immigrazione un apposito contratto di soggiorno per la ricerca del lavoro con uno dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo; non è richiesta l'indicazione nel contratto di soggiorno dei colloqui di lavoro che lo straniero extracomunitario effettuerà attraverso il soggetto intermediario.

8. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informa-

zioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di cui al comma 1 del presente articolo, che provvede a inserirle nell'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari, di cui all'articolo 22, comma 9.

9. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce i requisiti minimi di solidità economica e organizzativa ai fini dell'autorizzazione all'attività d'intermediazione dei soggetti di cui al comma 2, lettera f); lo stesso Ministro istituisce un'apposita sezione dell'Albo informatico delle agenzie per il lavoro, riservato a questa tipologia di soggetti autorizzati.

10. All'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono conferite le seguenti funzioni:

a) definizione degli standard di servizio in relazione alle attività dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, con esclusione di quelli autorizzati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

b) monitoraggio e valutazione delle attività previste dal presente articolo; a questo fine, l'ANPAL ha accesso a tutti i dati amministrativi e statistici detenuti dalle amministrazioni e dagli enti pubblici;

c) redazione, con cadenza almeno annuale, di rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure previste dal presente articolo.

11. L'ANPAL provvede all'attuazione delle disposizioni del comma 10 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

Conseguentemente,

dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

Dopo l'articolo 22-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

« Art. 22-ter.

(Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro)

1. Il cittadino italiano o straniero con permesso per soggiornanti di lungo periodo in Italia che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero al fine di consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro deve presentare un'apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve dimostrare di poter effettivamente assicurare allo straniero un alloggio, la copertura dei costi per il sostentamento e l'assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso è concessa, se sussistono gli altri requisiti per l'ingresso, secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per un anno a fini dell'inserimento nel mercato del lavoro.

2. Sono altresì ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1 le regioni, gli enti locali, le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le organizzazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni e le associazioni e gli enti che svolgono attività a favore degli immigrati iscritti nel registro di cui all'articolo 42, provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi individuati con decreto dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; con il medesimo decreto può essere istituito un elenco degli enti e delle associazioni ammessi a prestare la suddetta garanzia.

3. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le mo-

dalità indicate nel decreto di cui al comma 2, il quale stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno e le agevolazioni nei confronti degli stranieri che hanno già avuto precedenti esperienze lavorative in Italia o hanno frequentato corsi di lingua italiana o di formazione professionale. »;

sopprimere l'articolo 4 .

3.3. Magi.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono aggiunti i seguenti:

« Art. 22-bis.

(Permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro e disciplina dell'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e lavoratori stranieri)

1. È istituito il permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, finalizzato a favorire l'inserimento lavorativo di stranieri nel sistema produttivo nazionale e a contrastare il fenomeno dell'immigrazione irregolare.

2. Sono autorizzati all'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e cittadini stranieri, purché dispongano di idonee sedi all'estero:

a) i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, nonché supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

b) i centri per l'impiego di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

c) i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

d) le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero;

e) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

f) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le associazioni e gli enti che svolgono attività a favore degli immigrati iscritti nel registro di cui all'articolo 42, autorizzate ai sensi del comma 9 del presente articolo.

3. I soggetti di cui al comma 2 presentano allo sportello unico per l'immigrazione della provincia in cui sono ubicati un'apposita richiesta nominativa per l'autorizzazione al rilascio del permesso di cui al comma 1 a stranieri extracomunitari da essi selezionati, al fine di consentire lo svolgimento di colloqui volti al collocamento con datori di lavoro residenti nel territorio nazionale. La richiesta deve essere accompagnata da un'idonea documentazione da cui risulti:

a) la disponibilità in capo al lavoratore straniero di mezzi economici pari all'importo annuo dell'assegno sociale, o di altri mezzi di sussistenza idonei per la durata del soggiorno e per l'eventuale ritorno nel Paese di provenienza, salvo che di essi dichiarati di farsi carico, in tutto o in parte, lo stesso soggetto richiedente;

b) una dichiarazione autografa dello straniero extracomunitario da cui risulti l'impegno a rimpatriare in caso di mancata stipulazione di un contratto di lavoro entro il termine di durata del permesso di soggiorno.

4. La richiesta di cui al comma 3 può essere accompagnata da una dichiarazione del livello di conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero.

5. Entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, verificato il rispetto dei requisiti di cui al medesimo comma 3, lo sportello unico per l'immigra-

zione rilascia, sentito il questore, l'autorizzazione al permesso di soggiorno di cui al comma 1, che non può avere durata superiore a dodici mesi; trasmette, quindi, la documentazione, compreso il codice fiscale, ai competenti uffici consolari, ove possibile in via telematica.

6. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non può in nessun caso essere rilasciato e, se rilasciato, è immediatamente revocato, nel caso in cui si accerti che ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 22, commi 5-bis e 5-ter, ovvero nel caso in cui lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

7. Lo straniero extracomunitario richiede il visto al consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza con le modalità previste dall'articolo 22, comma 6, e, entro otto giorni dall'ingresso in Italia, sottoscrive presso lo sportello unico per l'immigrazione un apposito contratto di soggiorno per la ricerca del lavoro con uno dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo; non è richiesta l'indicazione nel contratto di soggiorno dei colloqui di lavoro che lo straniero extracomunitario effettuerà attraverso il soggetto intermediario.

8. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di cui al comma 1 del presente articolo, che provvede a inserirle nell'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari, di cui all'articolo 22, comma 9.

9. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce i requisiti minimi di solidità economica e organizzativa ai fini dell'autorizzazione all'attività d'intermediazione dei soggetti di cui al comma 2, lettera f); lo stesso Ministro istituisce un'apposita sezione dell'Albo informatico delle agenzie per il lavoro, riservato a questa tipologia di soggetti autorizzati.

10. All'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre

2015, n. 150, sono conferite le seguenti funzioni:

a) definizione degli standard di servizio in relazione alle attività dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, con esclusione di quelli autorizzati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

b) monitoraggio e valutazione delle attività previste dal presente articolo; a questo fine, l'ANPAL ha accesso a tutti i dati amministrativi e statistici detenuti dalle amministrazioni e dagli enti pubblici;

c) redazione, con cadenza almeno annuale, di rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure previste dal presente articolo.

11. L'ANPAL provvede all'attuazione delle disposizioni del comma 10 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 22-ter.

(Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro)

1. Il cittadino italiano o straniero con permesso per soggiornanti di lungo periodo in Italia che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero al fine di consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro deve presentare un'apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve dimostrare di poter effettivamente assicurare allo straniero un alloggio, la copertura dei costi per il sostentamento e l'assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso è concessa, se sussistono gli altri requisiti per l'ingresso, secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collo-

camento, un permesso di soggiorno per un anno a fini dell'inserimento nel mercato del lavoro.

2. Sono altresì ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1 le regioni, gli enti locali, le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le organizzazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni e le associazioni e gli enti che svolgono attività a favore degli immigrati iscritti nel registro di cui all'articolo 42, provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi individuati con decreto dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; con il medesimo decreto può essere istituito un elenco degli enti e delle associazioni ammessi a prestare la suddetta garanzia.

3. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 2, il quale stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno e le agevolazioni nei confronti degli stranieri che hanno già avuto precedenti esperienze lavorative in Italia o hanno frequentato corsi di lingua italiana o di formazione professionale.

Art. 22-quater.

(Permesso di soggiorno per comprovata integrazione sociale)

1. Allo straniero comunque presente nel territorio dello Stato a qualsiasi titolo, anche nel caso in cui non gli sia stato riconosciuto il diritto di asilo o di altre forme di protezione internazionale, che dimostri di essere radicato nel territorio nazionale e integrato nel tessuto civile, sociale e ordinamentale del Paese, in assenza di condanne penali in riferimento a reati particolarmente gravi, è rilasciato il permesso di soggiorno per comprovata integrazione sociale, della durata di due anni, rinnovabile. Il radicamento e l'integrazione sociale dello straniero sono desumibili da elementi quali l'immediata disponibilità al lavoro, il grado di conoscenza della lingua italiana, la fre-

quentazione di corsi di formazione professionale, il periodo di permanenza in Italia, i legami familiari o altre circostanze di fatto o comportamenti idonei a dimostrare un legame stabile con l'Italia.

2. Il rilascio del permesso di soggiorno per comprovata integrazione è effettuato con le stesse modalità previste dall'articolo 5 per il rinnovo del permesso di soggiorno ordinario.

3. Il permesso di cui al comma 1 è rinnovato a condizione che lo straniero abbia stipulato contratti di lavoro subordinato della durata complessiva di almeno un anno nel corso dei due anni precedenti la richiesta di rinnovo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, il permesso di cui al comma 1 è comunque rinnovato qualora lo straniero dimostri di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di aver sottoscritto il patto di servizio personalizzato e le conseguenti obbligazioni relative alle attività da svolgere, tra le quali i laboratori di orientamento e i corsi di formazione o riqualificazione professionale, di cui all'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, anche in collaborazione con i soggetti di cui al comma 6 del presente articolo, e di non essersi sottratto, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti dei centri per l'impiego e di non avere rifiutato le congrue offerte di lavoro, di cui all'articolo 25 dello stesso decreto legislativo n. 150 del 2015.

5. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo non può in nessun caso essere rilasciato e, se rilasciato, viene immediatamente revocato, nel caso in cui si accerti che ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 22, commi 5-bis e 5-ter, ovvero nel caso in cui lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

6. I soggetti che gestiscono i progetti territoriali del Sistema di accoglienza e integrazione possono essere accreditati a erogare i servizi al lavoro e d'intermediazione, negli ambiti regionali di riferimento, secondo i criteri definiti ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 ».

3.4. Magi.

Sopprimere il comma 1.

3.5. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: e, dopo le parole: fino alla fine del comma con le seguenti: e le parole da: « possono essere previste » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « sono previste attività di istruzione e di formazione professionale e civico-linguistico nei Paesi di origine »

3.6. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e, dopo le parole: « formazione professionale » sono aggiunte le seguenti: « e civico-linguistica »

*** 3.7.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*** 3.8.** Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire la lettera c) con la seguente:

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. È consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all'articolo 22, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero, all'apolide e

al rifugiato riconosciuto dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito che completano le attività di istruzione e formazione di cui al comma 1, organizzate sulla base dei fabbisogni manifestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato. Il nulla osta è rilasciato senza il rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi previsti dai commi 5 e 5.1 dell'articolo 22. La domanda di visto di ingresso è presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla conclusione del corso ed è corredata dalla conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui all'articolo 22 o di cui all'articolo 24-bis, comma 4, consegue la revoca del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta linee guida con le quali sono fissate le modalità di predisposizione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica e individuati i criteri per la loro valutazione. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica, entro sette giorni dall'inizio dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalità dei partecipanti, per consentire l'espletamento dei controlli, da effettuarsi nel termine indicato dall'articolo 22, comma 5, e per verificare l'assenza degli elementi ostativi di cui all'articolo 22 »;

sostituire la lettera e) con la seguente:

e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Per gli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche con il concorso di proprie agenzie strumentali e società *in-house*, può promuovere la stipula di accordi di collaborazione e intese tecniche con organizzazioni internazionali o con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi terzi di interesse per la promozione di

percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine, che potranno fare ingresso in Italia con le procedure di cui al comma 2-bis »

3.9. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: allo straniero residente all'estero che completa con le seguenti: allo straniero residente all'estero, all'apolide e al rifugiato riconosciuto dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito che completano

3.10. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera c) capoverso 2-bis), quinto periodo, sostituire le parole: Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta linee guida con le seguenti: Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione e del merito adottano linee guida

3.11. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso 4-bis aggiungere i seguenti:

4-bis.1 I soggetti di cui al comma 4-bis possono altresì fornire al lavoratore straniero che nel Paese di origine o di residenza abituale abbia concluso i corsi di cui al comma 1 o i percorsi di formazione professionale promossi dal soggetto stesso ovvero che dimostri il possesso di titoli di studio analoghi acquisiti in Italia o di analogo formazione professionale e linguistica italiana sviluppata nel Paese di origine o di residenza abituale o in Italia, garanzie economiche e di inserimento lavorativo in Italia al fine di garantire al lavoratore straniero mezzi di sussistenza sufficienti per i viaggi di andata e ritorno, un alloggio ido-

neo e mezzi di sostentamento in Italia, per almeno un anno, in ogni caso pari all'importo annuo dell'assegno sociale, salvo che il lavoratore dimostri di disporre di risorse economiche stabili e adeguate di analogo importo per provvedervi personalmente per almeno un anno.

4-bis.2 I soggetti di cui al comma *4-bis* possono svolgere l'attività di cui al comma *4-bis.1* anche in collaborazione con associazioni italiane di imprenditori, con università italiane, con enti del terzo settore iscritti nel registro indicato all'articolo 42, con enti religiosi civilmente riconosciuti, con soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, con altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, con fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con il sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, incluse le aziende speciali e le Camere di commercio all'estero.

4-bis.3 In ogni caso il lavoratore straniero deve sottoscrivere l'impegno a contattare entro dieci giorni dal suo ingresso in Italia ai sensi del comma *4-bis.1* i datori di lavoro preventivamente indicati dai medesimi soggetti di cui ai commi *4-bis* e *4-bis.2* ai fini della possibile formalizzazione del rapporto di lavoro, o a iscriversi al centro per l'impiego territorialmente competente.

4-bis.4 I soggetti di cui ai commi *4-bis* e *4-bis.2* trasmettono tutta la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti indicati al comma precedente al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, anche per la verifica dell'insussistenza delle cause ostative indicate nell'articolo 22, comma 5.

4-bis.5 Trascorsi sessanta giorni senza comunicazione negativa, al lavoratore straniero è rilasciato un visto per inserimento nel mercato del lavoro da impiegarsi entro i successivi sei mesi. Allo straniero titolare

di tale visto è rilasciato il permesso di soggiorno per ricerca lavoro previsto dall'articolo *39-bis.1* se aveva acquisito in Italia i titoli di studio universitari ivi indicati ovvero un permesso di soggiorno per l'inserimento nel mercato del lavoro della durata di un anno.

4-bis.6 La ricevuta di tali permessi e il permesso consentono il rilascio del codice fiscale, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, ai centri per l'impiego e a corsi di istruzione e formazione professionale e lo svolgimento di attività lavorative in settori, qualifiche e mansioni conformi alla formazione del lavoratore straniero. Il permesso per inserimento nel mercato del lavoro è convertibile in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato in presenza di un regolare rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno un anno in tali settori, qualifiche e mansioni. In caso di mancata stipula di un contratto di lavoro subordinato almeno annuale entro il periodo di validità del permesso di soggiorno il lavoratore straniero che non ha i requisiti per soggiornare ad altro titolo è tenuto a lasciare il territorio dello Stato con oneri a proprio carico o a carico dei soggetti che hanno fornito i mezzi di sussistenza.

3.12. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso 4-bis aggiungere i seguenti:

«*4-bis.1* Fatta salva la verifica dell'insussistenza delle cause ostative indicate nell'articolo 22, comma 5, e trascorsi sessanta giorni senza comunicazione negativa, al lavoratore straniero che nel Paese di origine o di residenza abituale abbia concluso i corsi di cui al comma 1 ovvero che dimostri il possesso di analogo formazione professionale e linguistica italiana sviluppata nel Paese di origine o di residenza abituale o in Italia, è rilasciato un visto per inserimento nel mercato del lavoro da impiegarsi entro i successivi sei mesi ai fini dell'ingresso e del rilascio del permesso di soggiorno per ricerca lavoro previsto nell'articolo *39-bis.1* se si tratta di persona che abbia acquisito in Italia il titolo di studio

universitario ivi indicato ovvero di un permesso di soggiorno per l'inserimento nel mercato del lavoro della durata di un anno.

4-bis.2 Ai fini del rilascio del visto il lavoratore straniero deve dimostrare di disporre di mezzi di sussistenza sufficienti per il viaggio di andata e ritorno e di mezzi di sostentamento in Italia per un anno, in ogni caso pari all'importo annuo dell'assegno sociale.

4-bis.3 I mezzi di sussistenza possono essere altresì messi a disposizione da enti operanti nel campo della formazione e del lavoro nei paesi terzi di cui al comma 4-bis, da associazioni italiane di imprenditori, da università italiane, da enti del terzo settore iscritti nel registro indicato all'articolo 42, da enti religiosi civilmente riconosciuti, da soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, da altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, da fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dal sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, incluse le aziende speciali e le Camere di commercio all'estero, anche in collaborazione tra loro.

4-bis.4 La ricevuta dei permessi di soggiorno e i permessi di soggiorno indicati nel comma 4-bis. 1 consentono il rilascio del codice fiscale, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, ai centri per l'impiego e a corsi di istruzione e formazione professionale e lo svolgimento di attività lavorative in settori, qualifiche e mansioni conformi alla formazione del lavoratore straniero; il permesso per inserimento nel mercato del lavoro è convertibile in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato in presenza di un regolare rapporto di lavoro subordinato di durata almeno annuale in tali settori, qualifiche e mansioni.

4-bis.5 In caso di mancata stipula di un contratto di lavoro subordinato almeno an-

nuale entro il periodo di validità del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero è tenuto a fare rientro nel paese di origine o di abituale residenza con oneri a carico dei soggetti che hanno fornito i mezzi di sussistenza. ».

3.13. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il capoverso 4-ter con il seguente:*

4-ter. Fatta salva la verifica dell'insussistenza delle cause ostative indicate nell'articolo 22, comma 5, e, trascorsi sessanta giorni senza comunicazione negativa, al lavoratore straniero che nel Paese di origine o di residenza abituale abbia concluso i corsi di cui al comma 1, ovvero che dimostri il possesso di analoga formazione professionale e linguistica italiana sviluppata nel Paese di origine o di residenza abituale o in Italia, è rilasciato un visto per inserimento nel mercato del lavoro da impiegarsi entro i successivi sei mesi ai fini dell'ingresso e del rilascio del permesso di soggiorno per ricerca lavoro di cui all'articolo 39-bis.1 se si tratta di persona che abbia acquisito in Italia il titolo di studio universitario ivi indicato ovvero di un permesso di soggiorno per l'inserimento nel mercato del lavoro della durata di un anno.

b) *aggiungere infine i seguenti capoversi:*

4-quater. Ai fini del rilascio del visto il lavoratore straniero deve dimostrare di disporre di mezzi di sussistenza sufficienti per il viaggio di andata e ritorno e di mezzi di sostentamento in Italia per un anno, in ogni caso pari all'importo annuo dell'assegno sociale.

4-quinquies. I mezzi di sussistenza di cui al precedente comma possono essere altresì messi a disposizione da enti operanti nel campo della formazione e del lavoro nei paesi terzi di cui al comma 4-bis, da associazioni italiane di imprenditori, da università italiane, da enti del terzo settore

iscritti nel registro indicato all'articolo 42, da enti religiosi civilmente riconosciuti, da soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, da altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, da fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dal sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, incluse le aziende speciali e le Camere di commercio all'estero, anche in collaborazione tra loro.

4-*sexies*. La ricevuta dei permessi di soggiorno e i permessi di soggiorno indicati nel comma 4-*ter* consentono il rilascio del codice fiscale, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, ai centri per l'impiego e a corsi di istruzione e formazione professionale e lo svolgimento di attività lavorative in settori, qualifiche e mansioni conformi alla formazione del lavoratore straniero; il permesso per inserimento nel mercato del lavoro è convertibile in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato in presenza di un regolare rapporto di lavoro subordinato di durata almeno annuale in tali settori, qualifiche e mansioni.

4-*septies*. In caso di mancata stipula di un contratto di lavoro subordinato almeno annuale entro il periodo di validità del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero è tenuto a fare rientro nel paese di origine o di abituale residenza con oneri a carico dei soggetti che hanno fornito i mezzi di sussistenza.

3.14. Magi.

Sopprimere il comma 2

3.16. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 il secondo

periodo è sostituito dal seguente: « Quello rilasciato ad altro titolo può essere convertito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, anche dopo la sua scadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. »

3.17. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: « per motivi di studio e formazione » sono sostituite dalle parole: « ad altro titolo » e dopo le parole: « può essere convertito, » sono aggiunte le seguenti: « al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, »

3.18. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 2, dopo le parole: n. 286, inserire le seguenti: le parole: « per motivi di studio e formazione » sono sostituite dalle parole: « ad altro titolo » e

3.19. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: e le parole: « nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione » sono soppresse

3.20. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: e le parole: « comunque prima della » sono sostituite dalle seguenti: « anche dopo la »

3.21. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-bis. Attesa la necessità di far fronte, anche per l'anno in corso, alle esigenze determinate dal massiccio afflusso di sfollati e migranti nel territorio nazionale, al fine di consentire la più rapida trattazione delle istanze da essi avanzate, a vario titolo, il termine di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge marzo 2022, n. 21, è differito al 31 agosto 2023.

2-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari complessivamente a euro 19.961.457 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.22. Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari).

1. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari ha la durata di due anni, rinnovabile e convertibile, se ne ricorrono le condizioni, in un permesso per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per motivi familiari o per studio, consente lo svolgimento di attività lavorativa, l'iscrizione a corsi di studio scolastico o universitario e l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, ed è rilasciato e rinnovato dal questore d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, ma vi siano elementi per ritenere che sussista una delle seguenti situazioni:

a) lo straniero versa in condizioni di salute gravi, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o accreditata, tali da deter-

minare un irreparabile pregiudizio alla sua salute, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza;

b) il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, salvo che siano attivate a livello italiano o europeo forme di protezione temporanea, rispettivamente ai sensi dell'articolo 20 e del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85;

c) lo straniero si trova in una delle situazioni indicate negli articoli 18 o 18-bis o 19, comma 1, o 19, comma 1.1. o 22, comma 12-*quater*;

d) lo straniero ha compiuto atti di particolare valore civile, nei casi di cui all'articolo 3, della legge 2 gennaio 1958, n. 13, e il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza il rilascio del permesso di soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato;

e) lo straniero rischia di essere rinvio in uno Stato in cui possa subire la pena di morte ovvero pene o trattamenti inumani o degradanti;

f) lo straniero rischia di essere rinvio in uno Stato che nei suoi confronti ha presentato richiesta di estradizione o di mandato di cattura europeo o di esecuzione di sentenza straniera per reati politici, che non deve essere accolta per effetto del divieto previsto dall'articolo 10, comma 4 della Costituzione, anche in base a decisioni di rigetto della domanda di esecuzione di sentenza straniera o di estradizione o di mandato di arresto europeo disposte dal Ministro della giustizia o dell'autorità giudiziaria nei casi previsti dagli articoli 696-*ter*, 697, 698 e 705 del codice di procedura penale o dall'articolo 18 della legge 22 aprile 2005, n. 69, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, dall'articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo,

adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34, dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719;

g) i legami personali o familiari in Italia dello straniero o dell'apolide sono tali che il rifiuto di autorizzare il suo soggiorno nel territorio dello Stato arrecherebbe al suo diritto al rispetto della sua vita privata o al suo diritto al rispetto della sua vita familiare, garantiti dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, una lesione sproporzionata rispetto ai motivi del rifiuto; la valutazione dei legami deve riguardare la loro intensità, la loro durata e la loro stabilità, le condizioni di vita e di salute dell'interessato, la sua età, il suo positivo inserimento nella società italiana, nel rispetto delle norme della Costituzione e delle leggi penali, e la natura dei suoi legami con familiari che si trovano nel Paese di origine o che risiedono legalmente in Italia;

h) lo straniero appartiene ad uno Stato, nel quale, anche sulla base di rilevazioni delle organizzazioni internazionali, situazioni di carestia o di grave malnutrizione diffusa non garantiscono la sicurezza alimentare della popolazione, tali da determinare in caso di rientro e permanenza dello straniero in quello Stato il pericolo concreto e attuale di ledere il suo diritto alla vita o di violare il divieto di trattamenti inumani e degradanti, previsti dagli articoli 2 e 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; nella valutazione del pericolo nel singolo caso si tiene conto anche del diritto ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, incluso il diritto ad un'alimentazione o

ad un vestiario e ad un alloggio adeguati, e del diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame, garantiti dall'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, concluso a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881;

i) allo straniero nel suo Paese non è garantito l'effettivo esercizio di una delle libertà garantite dalla Costituzione italiana o comunque di un diritto inviolabile garantito ad ogni persona dall'articolo 2 della Costituzione e previsto da norme o trattati internazionali, ed ha perciò diritto di asilo nel territorio italiano ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della Costituzione.

3.01. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Misure straordinarie a tutela dei cittadini della Federazione russa a rischio di persecuzione)

1. Ai fini del presente articolo si intende a rischio di persecuzione il cittadino della Federazione russa il quale:

a) si sia sottratto agli obblighi militari o risulti comunque a rischio di essere sottoposto ad obblighi militari e per questo abbia abbandonato la Federazione russa;

b) faccia parte o abbia un collegamento stabile con organizzazioni individuate dalla legislazione della Federazione russa come « agenti stranieri » o « estremiste »;

c) sia sottoposto o rischi di essere sottoposto a procedimenti penali per violazione degli articoli 208 e 275 in materia di partecipazione alla guerra a fianco del nemico e collaborazione confidenziale con gli stranieri, 276 in materia di raccolta e trasmissione di informazioni al nemico, 280, in materia di istigazione ad azioni contro la sicurezza dello Stato, 282 in ma-

teria di utilizzo di una simbologia estremista, 284, in materia di collaborazione con organizzazioni sgradite, del codice penale della Federazione russa;

d) sia sottoposto o rischi di essere sottoposto a procedimenti penali per violazioni della legislazione della Federazione russa sulla diffusione di notizie false o diffamatorie sulle forze armate;

e) sia sottoposto o rischi di essere sottoposto a procedimenti penali per violazioni della legislazione della Federazione russa sulla cosiddetta propaganda gay;

f) sia sottoposto o rischi di essere sottoposto a procedimenti penali per aver partecipato a manifestazioni non autorizzate.

2. I visti e i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini della Federazione russa per motivi di studio o di ricerca scaduti dopo il 24 febbraio 2022 sono rinnovati fino al 30 giugno 2024 su richiesta del titolare quando il medesimo dimostri alle autorità competenti al rilascio di essere a rischio di persecuzione nella Federazione russa ai sensi del comma 1.

3. Ai fini del comma 2, le autorità competenti richiedono un parere al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale sulla fondatezza dei motivi alla base della richiesta di rinnovo.

4. Fino al 30 giugno 2024, in deroga agli articoli 21, 22 e 24 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i nulla osta al lavoro subordinato, ai sensi del comma 3 del citato articolo 22, e al lavoro stagionale, ai sensi del comma 4 del citato articolo 24, di cittadini della Federazione russa è rilasciato anche quando i cittadini della Federazione russa per i quali è stata presentata la domanda diretta a instaurare un contratto di lavoro subordinato o stagionale risultino già presenti sul territorio nazionale a condizione che questi dimostrino di essere a rischio di persecuzione nella Federazione russa ai sensi del comma 1.

5. Ai fini del rilascio del nulla osta di cui al comma 4, le autorità competenti richie-

dono un parere al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

6. Con decreto del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro degli interni, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le norme attuative del presente articolo.

3.02. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

« Art. 22-bis.

(Permesso di soggiorno per comprovata integrazione sociale)

1. Allo straniero comunque presente nel territorio dello Stato a qualsiasi titolo, anche nel caso in cui non gli sia stato riconosciuto il diritto di asilo o di altre forme di protezione internazionale, che dimostri di essere radicato nel territorio nazionale e integrato nel tessuto civile, sociale e ordinamentale del Paese, in assenza di condanne penali in riferimento a reati particolarmente gravi, è rilasciato il permesso di soggiorno per comprovata integrazione sociale, della durata di due anni, rinnovabile. Il radicamento e l'integrazione dello straniero sono desumibili da elementi quali l'immediata disponibilità al lavoro, il grado di conoscenza della lingua italiana, la frequentazione di corsi di formazione professionale, il periodo di permanenza in Italia, i legami familiari o altre circostanze di fatto o comportamenti idonei a dimostrare un legame stabile con l'Italia.

2. Il rilascio del permesso di soggiorno per comprovata integrazione è effettuato con le stesse modalità previste dall'articolo

5 per il rinnovo del permesso di soggiorno ordinario.

3. Il permesso di cui al comma 1 è rinnovato a condizione che lo straniero abbia stipulato contratti di lavoro subordinato della durata complessiva di almeno un anno nel corso dei due anni precedenti la richiesta di rinnovo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, il permesso di cui al comma 1 è comunque rinnovato qualora lo straniero dimostri di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di aver sottoscritto il patto di servizio personalizzato e le conseguenti obbligazioni relative alle attività da svolgere, tra le quali i laboratori di orientamento e i corsi di formazione o riqualificazione professionale, di cui all'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, anche in collaborazione con i soggetti di cui al comma 6 del presente articolo, e di non essersi sottratto, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti dei centri per l'impiego e di non avere rifiutato le congrue offerte di lavoro, di cui all'articolo 25 dello stesso decreto legislativo n. 150 del 2015.

5. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo non può in nessun caso essere rilasciato e, se rilasciato, viene immediatamente revocato, nel caso in cui si accerti che ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 22, commi 5-bis e 5-ter, ovvero nel caso in cui lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

6. I soggetti che gestiscono i progetti territoriali del Sistema di accoglienza e integrazione possono essere accreditati a erogare i servizi al lavoro e d'intermediazione, negli ambiti regionali di riferimento, secondo i criteri definiti ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. ».

3.03. Magi.

ART. 4.

Sopprimerlo

* **4.1.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

* **4.2.** Alfonso Colucci.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) al comma 2-ter, secondo periodo, dopo le parole: « per cure mediche » sono aggiunte le seguenti: « e del permesso di soggiorno rilasciato a coloro che sono perseguitati per motivi religiosi, »

** **4.3.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

** **4.4.** Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173)

All'articolo 1, comma 2-bis), del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173) sono apportate le seguenti modificazioni:

1. alla lettera *d*), sono soppresse le parole: « senza ritardo »;

2. alla lettera *f*), sono soppresse le parole: « né impedito di raggiungere il porto di sbarco ».

4.01. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173)

All'articolo 1, comma 2-bis), lettera d) dopo le parole: « senza ritardo » sono inserite le seguenti: « salvo che sulla rotta debbano prestare soccorso a persone in pericolo di vita »

4.02. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173)

All'articolo 1, comma 2-bis), lettera d), è aggiunto in fine il seguente periodo: « , senza però precludere in alcun modo al comandante la possibilità di effettuare ulteriori salvataggi qualora ne venisse a conoscenza dopo aver ricevuto l'assegnazione del medesimo porto ».

4.03. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173)

1. All'articolo 1, comma 2-bis), dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

« d-bis) Il porto di sbarco deve essere un porto sicuro, come previsto dalle norme internazionali, e assegnato secondo i criteri indicati nelle raccomandazioni e linee guida

dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) e dell'UNHCR. ».

4.04. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo l'articolo 4 è aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173)

1. All'articolo 2 comma 2-bis, lettera f), sono soppresse le parole: « né impedito di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco ».

4.05. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Garanzie per l'accesso degli stranieri all'assistenza sanitaria)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 35 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. I minori stranieri, fino al compimento del diciottesimo anno di età, anche se in condizione di non regolarità sul territorio nazionale, accedono al Servizio sanitario nazionale, comprese le prestazioni del pediatra di libera scelta e del medico di medicina generale, con le medesime modalità previste per i minori italiani.

3-ter. Agli stranieri indigenti, non iscrivibili al Servizio sanitario nazionale, è rilasciato il codice STP (straniero temporaneamente presente) se extracomunitari e il codice ENI (europeo non inscrivibile) se comunitari, ai fini dell'accesso alle prestazioni fornite dal Servizio sanitario nazionale e previste dai livelli essenziali di assistenza.

3-*quater*. Gli stranieri di cui al comma 3-ter possono iscriversi al medico di medicina generale al fine di dare continuità alle cure.

3-*quinqüies*. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le rispettive legislazioni di settore ai fini della piena attuazione di quanto previsto dal presente articolo. ».

4.06. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

(Inammissibile)

ART. 4-*bis*.

Sopprimerlo.

4-bis.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Accesso dei minori stranieri all'assistenza sanitaria)

1. All'articolo 35 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Con le medesime modalità previste per i minori italiani, i minori stranieri, fino al compimento del diciottesimo anno di età, accedono al Servizio sanitario nazionale, comprese le prestazioni del pediatra di libera scelta e del medico di medicina generale ».

4-bis.2. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

(Inammissibile)

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: di un anno con le seguenti: o a tempo indeterminato.

4-bis.3. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: di un anno con le seguenti: trentasei mesi.

4-bis.4. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: di un anno con le seguenti: di trenta mesi.

4-bis.5. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: di un anno con le seguenti: di ventotto mesi.

4-bis.6. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: di un anno con le seguenti: di ventiquattro mesi.

4-bis.7. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: di un anno con le seguenti: di venti mesi.

4-bis.8. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: di un anno con le seguenti: di diciotto mesi.

4-bis.9. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: di un anno con le seguenti: o a tempo determinato.

4-bis.10. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

ART. 5.

Sopprimerlo

5.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze di manodopera nel territorio dello Stato, di contrastare efficacemente il fenomeno del caporalato, di potenziare la produzione agroalimentare interna sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini stranieri residenti all'estero entro una quota di 100.000 unità per l'anno 2023.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è adottato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 gennaio 2023, n. 21.

5.2. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 42 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26

gennaio 2022, adottato per il 2022, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° gennaio 2023. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.

5.3. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e il Ministero dell'interno predispongono congiuntamente e trasmettono alle Commissioni parlamentari competenti una relazione annuale sullo stato di attuazione del piano di interventi di cui al comma 1.

5.4. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 5-bis.

Sopprimerlo.

* **5-bis.1.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

* **5-bis.2.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

* **5-bis.3.** Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Sopprimere il comma 1.

** **5-bis.4.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

**** 5-bis.5.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

**** 5-bis.6.** Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere le parole: Per le finalità di cui al presente comma,

5-bis.7. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: dei punti di crisi e delle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e.

5-bis.8. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, e ovunque ricorrono nell'articolo, sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2025 con le seguenti: fino al termine dello stato di emergenza.

5-bis.9. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2025 con le seguenti: fino al termine dello stato di emergenza.

5-bis.10. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 31 dicembre 2023.

*** 5-bis.11.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*** 5-bis.16.** Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 31 dicembre 2024.

**** 5-bis.17.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

**** 5-bis.18.** Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: all'articolo 10 del presente decreto aggiungere, in fine, le seguenti: , ferme restando le norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5-bis.19. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: all'articolo 10 del presente decreto aggiungere, in fine, le seguenti: , nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di tutela della salute, dell'ambiente e della sicurezza.

5-bis.20. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Sopprimere il comma 2.

5-bis.21. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il primo periodo con il seguente: Fino alla cessazione dello stato di emergenza, al fine di assicurare adeguati livelli di accoglienza nei punti di crisi e nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in relazione a situazioni di particolare affollamento, il Ministero dell'interno può avvalersi per la gestione dei predetti punti e strutture della Croce Rossa Italiana;*

b) al secondo periodo, sostituire le parole: per tale tipologia di struttura con le seguenti: per tali tipologie di strutture.

5-bis.22. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Fino al 31 dicembre 2025 con le seguenti: Fino alla cessazione dello stato di emergenza.

5-bis.23. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 2, dopo le parole della Croce Rossa Italiana inserire le seguenti: e delle organizzazioni di volontariato di protezione civile regionale

5-bis.24. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 2, sopprimere le parole: con le facoltà di deroga richiamate al comma 1.

5-bis.25. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 10-ter, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: « delle strutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 » sono inserite le seguenti: « Ai minori stranieri non accompagnati si applicano le disposizioni previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. A tali fini, i punti di crisi sono equiparati ai centri di cui all'articolo 19 comma 4 del medesimo decreto ».

5-bis.26. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sopprimere il comma 3.

*** 5-bis.27.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*** 5-bis.28.** Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 3, capoverso 1-bis, sopprimere il primo periodo.

5-bis.29. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, capoverso 1-bis, sostituire le parole: Per l'ottimale svolgimento degli adempimenti di cui al presente articolo, con le parole: Nel caso in cui l'eccezionale afflusso di migranti lo richieda.

5-bis.30. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 3, capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: al presente articolo, aggiungere le seguenti: nel caso in cui si verifichi una condizione di emergenza rappresentata da un afflusso di stranieri superiore di almeno il 50 per cento rispetto a quello registrato dal Ministero dell'Interno l'anno precedente

5-bis.31. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: al presente articolo, aggiungere le seguenti: nel caso in cui si verifichi una condizione di emergenza rappresentata da un afflusso di stranieri superiore di almeno il 60 per cento rispetto a quello registrato dal Ministero dell'Interno l'anno precedente

5-bis.32. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: al presente articolo, *aggiungere le seguenti:* nel caso in cui si verifichi una condizione di emergenza rappresentata da un afflusso di stranieri superiore di almeno il 70 per cento rispetto a quello registrato dal Ministero dell'interno l'anno precedente

5-bis.33. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: al presente articolo, *aggiungere le seguenti:* nel caso in cui si verifichi una condizione di emergenza rappresentata da un afflusso di stranieri superiore di almeno il 80 per cento rispetto a quello registrato dal Ministero dell'Interno l'anno precedente

5-bis.34. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: al presente articolo, *aggiungere le seguenti:* nel caso in cui si verifichi una condizione di emergenza rappresentata da un afflusso di stranieri superiore di almeno il 90 per cento rispetto a quello registrato dal Ministero dell'Interno l'anno precedente

5-bis.35. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: al presente articolo, *aggiungere le seguenti:* nel caso in cui si verifichi una condizione particolare di emergenza rappresentata da un afflusso di stranieri superiore di almeno il 50 per cento rispetto a quello registrato dal Ministero dell'Interno l'anno precedente

5-bis.37. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: di cui al presente articolo, *inserire le seguenti:* se vi acconsentono espressamente,

5-bis.38. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, capoverso 1-bis, dopo le parole: al comma 1 *inserire le seguenti:* ad eccezione degli stranieri vittime di trauma o tortura, minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTQ.

5-bis.39. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, capoverso 1-bis, dopo le parole: al comma 1 *inserire le seguenti:* ad eccezione degli stranieri vittime di trauma o tortura, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTQ

5-bis.40. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, capoverso 1-bis, le parole: al comma 1 *inserire le seguenti:* ad eccezione degli stranieri vittime di trauma, minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTQ

5-bis.41. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, capoverso 1-bis, dopo le parole: al comma 1 *inserire le seguenti:* ad eccezione degli stranieri vittime di trauma o tortura, minori, donne, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTQ

5-bis.42. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, capoverso 1-bis, dopo le parole: al comma 1 inserire le seguenti: ad eccezione degli stranieri vittime di trauma o tortura, minori, donne, vittime di tratta, persone anziane, persone LGBTQ

5-bis.43. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, capoverso 1-bis, dopo le parole: al comma 1 inserire le seguenti: ad eccezione degli stranieri vittime di trauma o tortura, minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone LGBTQ

5-bis.44. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, capoverso 1-bis, primo periodo, dopo la parola: trasferiti inserire le seguenti: , in via eccezionale e nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali,

5-bis.45. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 3, capoverso 1-bis, primo periodo, dopo la parola: trasferiti inserire le seguenti: , nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali,

5-bis.46. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 3, capoverso 1-bis, primo periodo, dopo la parola: trasferiti inserire le seguenti: , in via eccezionale,

5-bis.47. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 3, capoverso 1-bis, dopo il primo periodo inserire il seguente: Il trasferimento di cui al periodo precedente non è mai ammesso per le donne che riferiscano di essere state vittime di violenza.

5-bis.48. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 3, capoverso 1-bis, dopo il primo periodo inserire il seguente: Il trasferimento di cui al periodo precedente avviene nel pieno rispetto del diritto alla vita familiare.

5-bis.49. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 3, capoverso 1-bis, dopo il primo periodo inserire il seguente: Il trasferimento di cui al periodo precedente non è ammesso per i nuclei familiari con minori.

5-bis.50. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 3, capoverso 1-bis, dopo il primo periodo inserire il seguente: Il trasferimento di cui al periodo precedente non è mai ammesso per le persone minori di età.

5-bis.51. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 3, capoverso 1-bis, dopo il primo periodo inserire il seguente: Il trasferimento di cui al periodo precedente non è ammesso per le persone con disabilità.

5-bis.52. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 3, capoverso 1-bis, sopprimere il secondo periodo.

*** 5-bis.53.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*** 5-bis.54.** Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 3, capoverso 1-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso assicurato il pieno 87 rispetto dei diritti fondamentali, ivi compreso il diritto alla salute. A tal fine, nelle strutture di cui al presente articolo è assicurata la presenza di psicologici spe-

cializzati nel trattamento dei disturbi post-traumatici.

5-bis.55. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 3, capoverso 1-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali, ivi compreso il diritto alla salute. A tal fine, nei punti di crisi di cui al comma 1 e nelle strutture di cui al primo periodo è assicurata la presenza di medici e di personale sanitario.

5-bis.56. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 3, capoverso 1-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali. A tal fine, nelle strutture di cui al presente articolo è assicurata la presenza di personale adeguatamente formato all'accoglienza e all'assistenza delle donne vittime di violenza.

5-bis.57. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 3, capoverso 1-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali. A tal fine, nelle strutture di cui al presente articolo è assicurata la presenza di personale esperto in mediazione linguistica e culturale.

5-bis.58. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 3, capoverso 1-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali, ivi

compreso quello all'effettiva protezione dei dati personali.

5-bis.59. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 3, capoverso 1-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso garantito l'esercizio dei diritti previsti dal Capo II del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

5-bis.61. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 3, capoverso 1-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali.

5-bis.64. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 3, capoverso 1-bis, secondo periodo, dopo la parola: effettuata inserire le seguenti: dal Ministro dell'interno, con proprio decreto adottato.

5-bis.117. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 3, dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. All'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 1, dopo le parole « delle strutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. » sono inserite le seguenti: « Ai minori stranieri non accompagnati si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, articolo 19. A tali fini, i punti di crisi sono equiparati ai centri di cui all'articolo 19, comma 4. »

5-bis.118. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Sopprimere il comma 4.

* **5-bis.119.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

* **5-bis.120.** Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: Nelle more dell'individuazione di *con le parole:* Nel caso in cui non vi sia

5-bis.121. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: al presente articolo, *aggiungere le seguenti:* nel caso in cui si verifichi una condizione di emergenza rappresentata da un afflusso di stranieri superiore di almeno il 50 per cento rispetto a quello registrato dal Ministero dell'Interno l'anno precedente

5-bis.122. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: al presente articolo, *aggiungere le seguenti:* nel caso in cui si verifichi una condizione di emergenza rappresentata da un afflusso di stranieri superiore di almeno il 55 per cento rispetto a quello registrato dal Ministero dell'Interno l'anno precedente

5-bis.123. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: al presente articolo, *aggiungere le seguenti:* nel caso in cui si verifichi una condizione di emergenza rappresentata da un afflusso di stranieri superiore di almeno il 60 per cento rispetto a

quello registrato dal Ministero dell'Interno l'anno precedente

5-bis.126. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: al presente articolo, *aggiungere le seguenti:* nel caso in cui si verifichi una condizione di emergenza rappresentata da un afflusso di stranieri superiore di almeno il 65 per cento rispetto a quello registrato dal Ministero dell'Interno l'anno precedente

5-bis.127. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: al presente articolo, *aggiungere le seguenti:* nel caso in cui si verifichi una condizione di emergenza rappresentata da un afflusso di stranieri superiore di almeno il 70 per cento rispetto a quello registrato dal Ministero dell'interno l'anno precedente

5-bis.128. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: al presente articolo, *aggiungere le seguenti:* nel caso in cui si verifichi una condizione di emergenza rappresentata da un afflusso di stranieri superiore di almeno il 75 per cento rispetto a quello registrato dal Ministero dell'interno l'anno precedente

5-bis.129. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: al presente articolo, *aggiungere le seguenti:* nel caso in cui si verifichi una condizione di emergenza rappresentata da un afflusso di stranieri superiore di almeno il 80 per cento rispetto a

quello registrato dal Ministero dell'Interno l'anno precedente

5-bis.130. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: al presente articolo, *aggiungere le seguenti:* nel caso in cui si verifichi una condizione di emergenza rappresentata da un afflusso di stranieri superiore di almeno il 85 per cento rispetto a quello registrato dal Ministero dell'Interno l'anno precedente

5-bis.131. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: al presente articolo, *aggiungere le seguenti:* nel caso in cui si verifichi una condizione di emergenza rappresentata da un afflusso di stranieri superiore di almeno il 90 per cento rispetto a quello registrato dal Ministero dell'interno l'anno precedente.

5-bis.132. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: al presente articolo, *aggiungere le seguenti:* nel caso in cui si verifichi una condizione di particolare emergenza rappresentata da un afflusso di stranieri superiore di almeno il 50 per cento rispetto a quello registrato dal Ministero dell'interno l'anno precedente

5-bis.133. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: al presente articolo, *aggiungere le seguenti:* nel caso in cui si verifichi una condizione di emergenza rappresentata da un afflusso di stranieri superiore di almeno il 95 per cento rispetto a

quello registrato dal Ministero dell'interno l'anno precedente

5-bis.134. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: dal prefetto *inserire le seguenti:* , sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno,

5-bis.135. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: per il tempo strettamente necessario *con le seguenti:* per un periodo massimo di 20 giorni

5-bis.136. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: per il tempo strettamente necessario *con le seguenti:* per un periodo massimo di 19 giorni

5-bis.137. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: per il tempo strettamente necessario *con le seguenti:* per un periodo massimo di 18 giorni

5-bis.138. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: per il tempo strettamente necessario *con le seguenti:* per un periodo massimo di 17 giorni

5-bis.139. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: per il tempo strettamente necessario *con le seguenti:* per un periodo massimo di 16 giorni

5-bis.140. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: per il tempo strettamente necessario *con le seguenti:* per un periodo massimo di 15 giorni

5-bis.141. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: per il tempo strettamente necessario *con le seguenti:* per un periodo massimo di 14 giorni

5-bis.142. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: per il tempo strettamente necessario *con le seguenti:* per un periodo massimo di 13 giorni

5-bis.143. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: per il tempo strettamente necessario *con le seguenti:* per un periodo massimo di 12 giorni

5-bis.144. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: per il tempo

strettamente necessario *con le seguenti:* per un periodo massimo di 11 giorni

5-bis.145. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: per il tempo strettamente necessario *con le seguenti:* per un periodo massimo di 10 giorni

5-bis.146. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: per il tempo strettamente necessario *con le seguenti:* per un periodo massimo di 9 giorni

5-bis.147. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: per il tempo strettamente necessario *con le seguenti:* per un periodo massimo di 8 giorni

5-bis.148. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: per il tempo strettamente necessario *con le seguenti:* per un tempo massimo di 7 giorni.

* **5-bis.149.** Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

* **5-bis.150.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: per il tempo

strettamente necessario *con le seguenti*: per un periodo massimo di 6 giorni

5-bis.151. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: per il tempo strettamente necessario *con le seguenti*: per un periodo massimo di 5 giorni

5-bis.152. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: per il tempo strettamente necessario *con le seguenti*: per un periodo massimo di 4 giorni

5-bis.153. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: per il tempo strettamente necessario *con le seguenti*: per un periodo massimo di 3 giorni

5-bis.154. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: per il tempo strettamente necessario *con le seguenti*: per un periodo massimo di 2 giorni

5-bis.155. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: per il tempo strettamente necessario, *con le seguenti*: fino a sette giorni successivi a detta individuazione di disponibilità,

5-bis.156. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: in strutture di accoglienza provvisorie *inserire le seguenti*: , previa valutazione delle condizioni di salute del richiedente,

5-bis.157. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 4, capoverso 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: le prestazioni *con le seguenti*: adeguate prestazioni

5-bis.158. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 4, capoverso 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: le prestazioni *con le seguenti*: adeguate prestazioni, rispettose della dignità della persona

5-bis.159. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 4, capoverso 2-bis, secondo periodo, dopo le parole: il vestiario, *aggiungere le seguenti*: il supporto psicologico, l'orientamento al lavoro, la consulenza educativa, l'assistenza legale, l'assistenza sanitaria

5-bis.160. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, capoverso 2-bis, secondo periodo, dopo le parole: il vestiario, *aggiungere le seguenti*: il supporto psicologico, l'orientamento al lavoro, la consulenza educativa, l'assistenza legale

5-bis.161. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, capoverso 2-bis, secondo periodo, dopo le parole: il vestiario, *aggiungere le seguenti*: il supporto psicologico,

l'orientamento al lavoro, la consulenza educativa

5-bis.162. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, capoverso 2-bis, secondo periodo, dopo le parole: il vestiario, aggiungere le seguenti: il supporto psicologico, l'orientamento al lavoro, l'assistenza legale

5-bis.163. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, capoverso 2-bis, secondo periodo, dopo le parole: il vestiario, aggiungere le seguenti: il supporto psicologico, la consulenza educativa, l'assistenza legale

5-bis.164. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, capoverso 2-bis, secondo periodo, dopo le parole: il vestiario, aggiungere le seguenti: il supporto psicologico, l'orientamento al lavoro, la consulenza educativa, l'assistenza legale, l'assistenza religiosa

5-bis.165. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, capoverso 2-bis, secondo periodo, dopo le parole: l'assistenza sanitaria inserire le seguenti: e psicologica

5-bis.166. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 4, capoverso 2-bis, secondo periodo, dopo le parole: l'assistenza sanitaria inserire le seguenti: e sociale

5-bis.167. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 4, capoverso 2-bis, secondo periodo, dopo le parole: l'assistenza sanitaria inserire le seguenti: e socio-sanitaria

5-bis.168. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 4, capoverso 2-bis, secondo periodo, dopo le parole: l'assistenza sanitaria inserire le seguenti: , l'assistenza legale

5-bis.169. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 4, capoverso 2-bis, secondo periodo, dopo le parole: l'assistenza sanitaria inserire le seguenti: , l'assistenza psicologica

5-bis.170. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 4, capoverso 2-bis, secondo periodo, dopo le parole: l'assistenza sanitaria inserire le seguenti: , servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri

5-bis.171. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 4, capoverso 2-bis, secondo periodo, dopo le parole: l'assistenza sanitaria inserire le seguenti: , servizi di accoglienza con modalità tali da assicurare la necessaria informazione relativa allo status dello straniero,

5-bis.172. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 4, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'individuazione delle strutture di accoglienza provvisoria, previo apposito accordo con il Ministero della salute e di intesa con le regioni, è possibile utilizzare le strutture sanitarie dismesse e non più in uso.

5-bis.173. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 4, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'individuazione delle strutture di accoglienza provvisoria, previo apposito accordo con il Ministero della difesa, è possibile utilizzare le caserme e le strutture militari non più in uso che risultino idonee.

5-bis.174. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 4, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni previste dal presente comma si applicano anche ai cittadini siriani, palestinesi, indiani, venezuelani, eritrei, somali, nigeriani, libici, iracheni, pakistani, ghanesi, bengalesi.

5-bis.175. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni previste dal presente comma si applicano anche ai cittadini siriani, palestinesi, indiani, venezuelani, eritrei, somali, nigeriani, libici.

5-bis.176. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'adozione delle misure di accoglienza di cui ai periodi precedenti è assicurato il pieno rispetto del diritto alla vita privata e familiare.

5-bis.177. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 4, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In tali strutture è altresì assicurata la presenza di personale specializzato nell'accoglienza e nell'assistenza di donne vittime di violenza.

5-bis.178. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 4, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le strutture di cui al presente comma garantiscono condizioni di trattenimento che assicurino il rispetto della dignità della persona

5-bis.179. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 4, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In tali strutture è in ogni caso garantito l'esercizio dei diritti previsti dal Capo II del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

5-bis.180. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 4, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In tali strutture è altresì assicurata la presenza di psicologi specializzati nel trattamento dei disturbi post-traumatici.

5-bis.181. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 4, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In tali strutture è altresì assicurata la presenza di spazi idonei ad accogliere nuclei familiari con minori.

5-bis.182. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 4, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le misure di accoglienza di cui ai periodi precedenti non possono mai riguardare nuclei familiari con minori.

5-bis.183. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 4, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le misure di accoglienza di cui ai periodi precedenti non

possono mai riguardare persone minori di età.

5-bis.184. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 4, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le strutture di cui al presente comma garantiscono adeguati standard igienico-sanitari e abitativi.

5-bis.187. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Sopprimere il comma 5.

* **5-bis.188.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

* **5-bis.190.** Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, il seguente:

5-bis. Il Governo informa le competenti commissioni parlamentari entro il 31 dicembre di ogni anno, in relazione all'attuazione e alle risultanze delle disposizioni di cui al presente articolo.

5-bis.191. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 5-ter.

Sopprimerlo.

* **5-ter.1.** Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

* **5-ter.2.** Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Sopprimere il comma 1.

5-ter.3. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

5-ter.4. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e d).

5-ter.5. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

* **5-ter.6.** Giachetti.

* **5-ter.7.** Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

* **5-ter.8.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: « anche i richiedenti protezione internazionale » sono aggiunte le seguenti: « ,nonché gli stranieri vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone lesbiche, ».

5-ter.9. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: « anche i richiedenti protezione internazionale » sono aggiunte le seguenti: « ,nonché gli stranieri vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI, ».

5-ter.10. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: « anche i richiedenti protezione internazionale » sono aggiunte le seguenti: « ,nonché gli stranieri vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone gay, ».

5-ter.11. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: « anche i richiedenti protezione internazionale » sono aggiunte le seguenti: « ,nonché gli stranieri vittime di tortura, i nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI, ».

5-ter.12. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: « anche i richiedenti protezione internazionale » sono aggiunte le seguenti: « ,nonché gli stranieri vittime di trauma, i nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI, ».

5-ter.13. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: « anche i richiedenti protezione internazionale » sono aggiunte le seguenti: « ,nonché gli stranieri vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari, donne, vittime di tratta,

persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI, ».

5-ter.14. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: « anche i richiedenti protezione internazionale » sono aggiunte le seguenti: « ,nonché gli stranieri vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, ».

5-ter.15. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: « anche i richiedenti protezione internazionale » sono aggiunte le seguenti: « ,nonché gli stranieri vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI, ».

5-ter.16. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: « anche i richiedenti protezione internazionale » sono aggiunte le seguenti: « ,nonché gli stranieri vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari con minori, donne, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI, ».

5-ter.17. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: « anche i richiedenti protezione internazionale » sono aggiunte le seguenti: « ,nonché gli stranieri vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone anziane, persone LGBTI, ».

5-ter.18. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **5-ter.19.** Giachetti.

* **5-ter.20.** Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

* **5-ter.21.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché i nuclei familiari con minori e i richiedenti protezione internazionale che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale a seguito di protocolli per la realizzazione di corridoi umanitari ovvero evacuazioni o programmi di reinsediamento nel territorio nazionale che prevedono l'individuazione dei beneficiari nei Paesi di origine o di transito in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR). ».

5-ter.22. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale a seguito di protocolli per la realizzazione di corridoi umanitari ovvero evacuazioni o programmi di reinsediamento nel territorio nazionale che prevedono la individuazione dei beneficiari nei paesi di origine o di transito in collabora-

zione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).

5-ter.23. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, alla lettera b), sopprimere le parole: che prevedono la individuazione dei beneficiari nei paesi di origine o di transito in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).

5-ter.24. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) aggiungere le seguenti: nonché i richiedenti protezione internazionale vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone lesbiche.

5-ter.25. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) aggiungere le seguenti: nonché i richiedenti protezione internazionale vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI+.

5-ter.26. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) aggiungere le seguenti: nonché i richiedenti protezione internazionale vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta,

persone affette da disabilità, persone anziane, persone gay.

5-ter.27. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1 lettera b) dopo le parole: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) aggiungere le seguenti: nonché i richiedenti protezione internazionale vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari con minori, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI+.

5-ter.28. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) aggiungere le seguenti: nonché i richiedenti protezione internazionale vittime di tortura, i nuclei familiari con minori, donne, vittime di tortura, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI+.

5-ter.29. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1 lettera b) dopo le parole: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) aggiungere le seguenti: nonché i richiedenti protezione internazionale vittime di trauma, i nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI+.

5-ter.30. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1 lettera b) dopo le parole: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) aggiungere le seguenti: nonché i richiedenti protezione internazionale vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari, donne, vittime di tratta, persone

affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI+.

5-ter.31. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1 lettera b) dopo le parole: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) aggiungere le seguenti: nonché i richiedenti protezione internazionale vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane.

5-ter.32. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1 lettera b) dopo le parole: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) aggiungere le seguenti: nonché i richiedenti protezione internazionale vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone LGBTI+.

5-ter.33. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1 lettera b) dopo le parole: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) aggiungere le seguenti: nonché i richiedenti protezione internazionale vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari con minori, donne, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI+.

5-ter.34. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1 lettera b) dopo le parole: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) aggiungere le seguenti: nonché i richiedenti protezione internazionale vittime di trauma o tortura, i nuclei

familiari con minori, donne, vittime di tratta, disabili, persone anziane, persone LGBTI+.

5-ter.35. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1 lettera b) dopo le parole: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) aggiungere le seguenti: nonché gli stranieri vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI+.

5-ter.36. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1 lettera b) dopo le parole: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) aggiungere le seguenti: nonché i richiedenti protezione internazionale vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone anziane, persone LGBTI+.

5-ter.37. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

* **5-ter.38.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

* **5-ter.39.** Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

* **5-ter.40.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 1-quater con il seguente:

1-quater. I titolari di protezione internazionale e i titolari dei permessi di soggiorno di cui alle lettere a), a-bis), b), c), d), e), f) e g) del comma 1, che non si presentano presso la struttura di destinazione individuata del servizio centrale, di cui al comma 5, entro sette giorni dalla relativa

notifica possono decadere dalle misure di accoglienza di cui al presente articolo qualora l'ente locale titolare del progetto di accoglienza, sentito l'interessato, valuti che non ricorrano obiettive e motivate ragioni che giustificano il ritardo nella presentazione.

5-ter.41. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere le parole: a-bis);*

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le medesime finalità di cui al precedente periodo, i titolari di permesso di soggiorno, di cui alla lettera a-bis) del comma 1, possono avvalersi di una tempistica pari a trenta giorni.*

5-ter.42. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole obiettive e.

* **5-ter.43.** Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

* **5-ter.44.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: novanta giorni.

5-ter.45. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: ottanta giorni.

5-ter.46. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: settanta giorni.

5-ter.47. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: sessanta giorni.

5-ter.48. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: cinquanta giorni.

5-ter.49. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1 lettera c) sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: quaranta giorni.

5-ter.50. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: trenta giorni.

5-ter.51. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: venti giorni.

5-ter.52. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: quindici giorni.

*** 5-ter.53.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

*** 5-ter.54.** Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: dieci giorni.

5-ter.55. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la parola: « decadono » con: « possono decadere »;

2) dopo le parole: « secondo la valutazione » aggiungere la seguente: « sempre espressamente motivata ».

5-ter.56. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

*** 5-ter.57.** Giachetti.

*** 5-ter.58.** Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

*** 5-ter.59.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sopprimere il comma 2.

**** 5-ter.60.** Giachetti.

**** 5-ter.61.** Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 2, sopprimere le lettere a) e b).

5-ter.62. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

5-ter.63. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 1).

5-ter.64. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « L'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale è assicurata presso le strutture di cui all'articolo 1-sexies, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in mancanza di posti disponibili, per il tempo strettamente necessario ad effettuare il trasferimento in dette strutture, è assicurata presso i centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 ».

5-ter.65. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 2).

* **5-ter.66.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

* **5-ter.67.** Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

* **5-ter.68.** Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 2, lettera a), numero 2) sostituire le parole: è abrogato con le seguenti: è sostituito dal seguente: 3. L'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché degli stranieri vittime di trauma o tortura, nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI+, è assicurata, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del Sistema di accoglienza e

integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

5-ter.69. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

5-ter.70. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 1).

5-ter.71. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 2, lettera b), numero 1), dopo le parole: di accoglienza aggiungere le seguenti: e inclusione.

5-ter.72. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, lettera b), sopprimere i numeri 2), 4) e 5).

5-ter.73. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).

* **5-ter.74.** Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

* **5-ter.75.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, lettera b), numero 2), sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:

1-bis. Il richiedente che rientra nelle categorie di cui all'articolo 17, comma 1, è accolto con priorità nell'ambito del sistema di accoglienza di cui al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, articolo 1-sexies,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

5-ter.76. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 2, lettera b), numero 2), capoverso 1-bis, sostituire le parole: può essere accolto con le seguenti: è accolto in via prioritaria.

5-ter.77. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 2, lettera b), numero 2), capoverso 1-bis, dopo le parole: specifiche esigenze inserire le seguenti: delle persone in condizioni di vulnerabilità e dei rispettivi nuclei familiari, ove presenti.

5-ter.78. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 2, lettera b), numero 2), capoverso 1-bis, sopprimere le parole: e nel limite dei posti disponibili.

5-ter.79. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 2, lettera b), sopprimere i numeri 3), 4) e 5).

5-ter.80. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 3).

* **5-ter.81.** Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

* **5-ter.82.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 4).

** **5-ter.84.** Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

** **5-ter.93.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 5).

* **5-ter.94.** Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

* **5-ter.95.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

5-ter.96. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 3, dopo le parole: al comma 1 sono inserite le seguenti: ad eccezione degli stranieri vittime di trauma o tortura, minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane,.

5-ter.97. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Le donne vittime di violenza sono trasferite in via prioritaria presso la rete dei centri di accoglienza antiviolenza nazionale.

5-ter.98. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: I trasferimenti tengono conto dell'unità dei nuclei familiari eventualmente presenti.

5-ter.99. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 4, sopprimere le parole: , anche in ragione del servizio prestato al precedente governo afgano e alla comunità internazionale che lo coadiuvava.

5-ter.100. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Il Governo trasmette alle Camere una relazione annuale in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo.

5-ter.101. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 5-*quater*.

Sopprimerlo.

* **5-*quater*.1.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

* **5-*quater*.2.** Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, alinea, sopprimere le parole: « anche tenuti al di fuori della struttura di accoglienza, ».

5-*quater*.3. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, alinea, sopprimere le parole: « , fatta salva la facoltà di disporre il trasferimento del richiedente in altra struttura, ».

5-*quater*.4. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, alinea, dopo le parole: « trasferimento del richiedente in altra struttura » inserire le seguenti: « , nei casi di condotta particolarmente grave ».

5-*quater*.6. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, alinea, dopo le parole: altra struttura aggiungere le seguenti: idonea all'accoglienza.

5-*quater*.7. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, alinea, sostituire la parole: adotta con le seguenti: può adottare, sempre con provvedimento motivato.

Conseguentemente, al medesimo capoverso 2, sopprimere la lettera c).

5-*quater*.5. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, alinea, dopo la parola: « adotta » inserire le seguenti: « , con i tempi e le modalità definite da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ».

5-*quater*.8. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, lettera a), dopo le parole: esclusione temporanea aggiungere le seguenti: , per un massimo di sette giorni.

5-*quater*.9. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, lettera b), dopo le parole: esclusione temporanea aggiungere le seguenti: , per un massimo di sette giorni.

5-*quater*.10. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, lettera b), sopprimere le parole: o più.

5-*quater*.11. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dei servizi di orientamento legale e al territorio.

5-quater.12. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e della somministrazione di corsi di lingua italiana

5-quater.13. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e della mediazione linguistico-culturale.

5-quater.14. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dell'assistenza psicologica

5-quater.15. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dell'assistenza sanitaria.

5-quater.16. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dell'assistenza sociale.

5-quater.17. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, sopprimere la lettera c).

5-quater.18. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, lettera c), sostituire le parole: per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a sei mesi, con le seguenti: per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi,

5-quater.19. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, lettera c), sostituire le parole: non inferiore a trenta giorni e non superiore a sei mesi con le seguenti: non superiore a un mese.

5-quater.20. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, lettera c), sostituire la parola: o con le seguenti: ovvero riduzione temporanea da un terzo alla metà o, nei casi di violazione grave e ripetuta,

5-quater.21. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, lettera c), dopo la parola: o aggiungere le seguenti: , in caso di comportamenti gravemente violenti,

5-quater.22. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, lettera c), dopo la parola: revoca aggiungere le seguenti: , anche parziale,

5-quater.23. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1) lettera c) capoverso 2-bis, dopo le parole: in modo individuale aggiungere le seguenti: ad eccezione degli stranieri vittime di trauma o tortura, minori, donne,

vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI ,

5-quater.24. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1) lettera c) capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle more dell'adozione delle misure di cui al comma 2, il richiedente può essere inserito in un percorso di assistenza psicologica all'interno della struttura, volto a prevenire atteggiamenti e comportamenti violenti nei confronti di cose o persone.

5-quater.25. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso 2-bis, aggiungere il seguente capoverso:

2-ter. Qualora sia adottata una delle misure di cui al comma 2, sono sempre assicurati rispetto della sfera privata, comprese le differenze di genere, delle esigenze connesse all'età, la tutela della salute fisica e mentale dei richiedenti, l'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado, nonché l'apprestamento delle misure necessarie per le persone portatrici di particolari esigenze ai sensi dell'articolo 17.

5-quater.26. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera d), capoverso 4, sopprimere le seguenti parole: il gestore richiama formalmente il richiedente e.

5-quater.27. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

1-bis. I criteri e le modalità di applicazioni delle sanzioni di cui alla lettera b) del comma 1, sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-

sente decreto-legge. Il decreto è trasmesso alle competenti commissioni parlamentari per l'espressione del parere.

5-quater.28. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

1-bis. Il Governo trasmette alle Camere una relazione annuale in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo.

5-quater.29. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 6.

Sopprimerlo.

* **6.1.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

* **6.2.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: comprovate professionalità., inserire le seguenti: Il Prefetto informa il Presidente dell'ANAC.

6.3. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

6.4. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: né essere soggetto a pignoramento.,

6.5. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: né essere soggetto a pignoramento,

aggiungere le seguenti: ad accezione dei crediti privilegiati di cui all'articolo 2751-bis del Codice Civile.

6.6. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 4, sostituire le parole da: il prefetto fino a: del contratto con le seguenti: opera di diritto la risoluzione del contratto per inadempimento.

6.7. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, trasmette alle competenti Commissioni parlamentari, con cadenza annuale, una relazione in ordine al funzionamento del sistema di accoglienza e alle misure adottate ai sensi del presente decreto-legge e, in particolare, del presente articolo, per fronteggiare l'afflusso di stranieri sul territorio nazionale, a tal fine ivi riportando i dati relativi all'ubicazione, alla ricezione, alla gestione e alle procedure autorizzative di ciascuno dei centri di cui al comma 1 nonché i dati sull'entità e l'utilizzo delle risorse finanziarie, anche di assegnazione comunitaria, finalizzate alla gestione dei flussi migratori e alle misure per l'inclusione e l'integrazione degli stranieri. In sede di prima applicazione, la relazione è trasmessa entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

6.8. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di assicurare la trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche, il Ministro dell'interno dispone l'incremento, da parte delle autorità responsabili, delle attività ispettive, di controllo e monitoraggio sulla gestione dei centri di cui al comma 1, in particolare in ordine al rispetto delle convenzioni stipulate con gli enti gestori

dei centri medesimi e ai criteri di gestione previsti dalle disposizioni normative e regolamentari. Le risultanze delle verifiche periodiche sono pubblicate sul sito internet del Dicastero e trasmesse alle Camere.

6.9. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.

(Disposizioni in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio)

1. All'articolo 18-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: « per taluno dei delitti previsti dagli articoli » è inserita la seguente: « 558-bis, ».

6.06. Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.

(Misure ulteriori per il Sistema di Accoglienza e Integrazione)

1. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 176.000.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento di 4.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati e di 1.000 posti per l'accoglienza di persone disabili o con disagio mentale o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 176.000.000 di euro annui, a decorrere

dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, alle parole: Dalle disposizioni del presente decreto premettere le seguenti: Fatto salvo quanto disposto in fase di conversione in legge.

6.01. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

« Art. 6.1.

(Misure ulteriori per il Sistema di accoglienza e integrazione)

1. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 176.000.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento di 4.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati e 1000 posti per l'accoglienza di persone disabili o con disagio mentale o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, articolo 1-*septies*, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. »

Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.02. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 4-*ter* è inserito il seguente:

« Art. 4-*quater*.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è predisposta una programmazione almeno annuale del numero di visti di ingresso per motivi umanitari, anche a validità territoriale limitata, che lo Stato italiano intende rilasciare, anche in collaborazione con organizzazioni internazionali e con l'Unione Europea, a favore di persone che manifestano un fondato timore di subire le persecuzioni o i danni gravi che legittimano il riconoscimento dello *status* di rifugiato o dello *status* di protezione sussidiaria di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, o della protezione speciale di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, nell'ambito di programmi di evacuazione urgente o di reinsediamento o di ricollocazione delle persone, realizzati anche in attuazione di norme o di programmi internazionali o dell'Unione Europea. Priorità è data alle persone appartenenti a categorie portatrici di esigenze particolari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, nonché ai coniugi o parenti entro il secondo grado che siano titolari di protezione internazionale e residenti in Italia. Le attività umanitarie e il numero di visti rilasciabili nell'ambito di tali programmi possono essere incrementati tramite appositi protocolli di intesa, stipulati tra qualificati enti italiani e i Ministeri dell'Interno e degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, che presentano adeguati profili di affidabilità specificati nel medesimo decreto. In ogni caso il decreto deve, altresì, indicare le procedure per la raccolta delle domande e l'individuazione dei beneficiari, l'arrivo in Italia, l'organizzazione delle successive attività di accoglienza e la copertura

delle relative spese, alla cui copertura possono concorrere gli enti che hanno sottoscritto i protocolli di intesa. Sullo schema del decreto è acquisito il parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari.

2. Al di fuori dei programmi umanitari di cui al comma 1, il visto di ingresso per motivi umanitari è rilasciato allo straniero o all'apolide, nonché al coniuge e ai figli minori conviventi e a suo carico, che manifesti la volontà di presentare in Italia domanda di protezione internazionale, allorché si trovi nelle seguenti situazioni:

1) si trova nel territorio di uno Stato, anche diverso dallo Stato di appartenenza, non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo o allo Spazio Schengen;

2) manifesta un timore fondato di subire le persecuzioni o i danni gravi che legittimano il riconoscimento dello *status* di rifugiato o dello *status* di protezione sussidiaria indicati nel decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sulla base di fatti noti o di una motivata segnalazione dell'UNHCR ovvero sulla base di documentazione prodotta dallo stesso richiedente o dal suo avvocato italiano o da altri organismi internazionali o da enti pubblici o privati italiani, inclusi enti religiosi civilmente riconosciuti ed enti del terzo settore iscritti nel registro di cui all'articolo 42, i quali si fanno anche carico di concorrere alle spese del viaggio e di sistemazione in Italia,

3) non ha in corso di esame in altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio Schengen una domanda di protezione internazionale o di rilascio di un visto di ingresso;

4) non è titolare di protezione internazionale o di visti di ingresso o di titoli di soggiorno in corso di validità rilasciati da tali Stati o dal Regno Unito;

5) non si trova in una situazione di esclusione, diniego o revoca dello *status* di rifugiato o di cessazione, esclusione o revoca dello *status* di protezione sussidiaria indicate negli articoli 10, 12, 15, 16, 18 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

6) non si trova in una delle situazioni indicate nell'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 che precludono il diritto di rimanere nel territorio italiano durante l'esame della domanda di protezione internazionale.

3. La domanda di visto può essere inoltrata alla rappresentanza italiana competente per il luogo in cui lo straniero o l'apolide si trova, con modalità telematiche semplificate e riservate, anche nella lingua dello straniero o dell'apolide, in modo che l'interessato riceva immediata ricevuta dell'avvenuta presentazione. La domanda può essere presentata anche da un avvocato incaricato dallo straniero o dai suoi familiari residenti in Italia, ed è esaminata dal personale diplomatico o consolare italiano con priorità e con modalità che assicurino la massima riservatezza. La risposta alla domanda è data osservando criteri generali indicati dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo e deve pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni. Il rilascio avviene anche in mancanza di un passaporto valido allorché l'interessato o i soggetti che lo supportano possano indicare altra documentazione utile all'identificazione, e in tal caso si rilascia documento di viaggio. Il rilascio del visto e dell'eventuale documento di viaggio è gratuito.

4. L'eventuale rigetto della domanda di visto deve essere motivato, nonché indicare anche le modalità per la sua impugnazione, e, in ogni caso, non preclude la sua ripresentazione con ulteriore documentazione, né la presentazione della domanda di protezione internazionale sul territorio italiano. Il rigetto è impugnabile entro i sessanta giorni successivi alla sua comunicazione; entro sessanta giorni dalla scadenza del termine perentorio per la risposta è, altresì, impugnabile la mancata risposta alla domanda di visto. L'impugnazione è effettuata con ricorso da presentarsi al tribunale ordinario di Roma, sezione specializzata per l'immigrazione, la protezione internazionale e la libertà di circolazione e soggiorno. Il ricorso può essere presentato anche con procura autenticata dallo stesso ufficio consolare. Il giudice si pronuncia entro i sessanta giorni successivi alla pre-

sentazione del ricorso, sentiti l'interessato, anche in videoconferenza, e il suo difensore. La sentenza che accoglie il ricorso indica se il ricorrente si trovi nelle condizioni indicate nei commi 1 o 2 e comporta per il competente consolato italiano l'immediato rilascio del visto d'ingresso in favore del ricorrente ed eventualmente dei suoi familiari conviventi, nonché dei documenti di viaggio, ove necessari. »

6.03. Magi.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.

(Ingressi legali e sicuri per richiesta di asilo)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 4-ter è inserito il seguente:

« Art. 4-quater.

(Ingressi per richiesta di asilo)

1. Il visto di ingresso per motivi umanitari, anche a validità territoriale limitata, è rilasciato allo straniero o all'apolide, nonché al coniuge e ai figli minori conviventi e a suo carico, allorché si trovino nel territorio di Stati, anche diversi dallo Stato di appartenenza, non appartenenti all'Unione europea, esclusi i casi di ricollocazione, o allo Spazio economico europeo o allo Spazio Schengen, e manifestino la volontà di presentare in Italia domanda di protezione internazionale o di protezione speciale.

2. Può ottenere il visto lo straniero o l'apolide indicato al comma 1, il quale abbia i seguenti requisiti: 1) il timore fondato di subire le persecuzioni o i danni gravi che legittimano il riconoscimento dello *status* di rifugiato o dello *status* di protezione sussidiaria indicati nel decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, escluse le cause di esclusione, diniego o revoca dello *status* di rifugiato o di cessazione, esclusione o revoca dello *status* di protezione sussidiaria indicate negli articoli 10, 12, 15, 16, 18 di tale decreto ovvero il riconoscimento della protezione speciale indicati

nell'articolo 19, commi 1 e 1.1; 2) la verifica, anche attraverso le banche dati in uso nell'Unione europea, che egli non abbia in corso di esame in altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio Schengen una domanda di protezione internazionale o di rilascio di un visto di ingresso e che non sia titolare di protezione internazionale o di visti di ingresso o di titoli di soggiorno in corso di validità rilasciati da tali Stati o dal Regno Unito; 3) non si trovi in una delle situazioni indicate nell'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 che precludono il diritto di rimanere nel territorio italiano durante l'esame della domanda di protezione internazionale.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si predispone una programmazione almeno annuale del numero di visti di ingresso che lo Stato italiano intende rilasciare, anche in collaborazione con organizzazioni internazionali e con l'Unione europea, a favore di persone indicate nei commi 1 e 2 attraverso la realizzazione di programmi di evacuazione urgente o di reinsediamento o di ricollocazione delle persone, anche sulla base di norme internazionali o europee o di facilitazione degli ingressi di persone appartenenti a categorie portatrici di esigenze particolari indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e di coniugi o di parenti entro il secondo grado titolari di protezione internazionale e residenti in Italia. Le attività umanitarie e il numero dei visti possono essere ulteriormente incrementati tramite appositi protocolli di intesa, stipulati tra enti italiani e i Ministeri dell'interno e degli affari esteri, che presentano adeguati profili di affidabilità specificati nel medesimo decreto. Il decreto deve altresì indicare le procedure per la raccolta delle domande e l'individuazione e identificazione dei beneficiari, l'arrivo in Italia, l'organizzazione delle successive attività di accoglienza e la copertura delle relative spese, alla cui copertura possono concorrere gli enti che hanno sottoscritto i sopraccitati protocolli di intesa.

Sullo schema del decreto deve essere acquisito il parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari competenti.

4. Al di fuori dei programmi umanitari di cui al comma 3 il visto di cui al comma 1 è altresì rilasciato a stranieri o apolidi che attestino la loro situazione individuale bisognosa di protezione internazionale o speciale sulla base di fatti notori o di una motivata segnalazione dell'UNHCR ovvero sulla base di documentazione prodotta dallo stesso richiedente o dal suo avvocato italiano o da altri organismi internazionali o da enti pubblici o privati italiani, inclusi enti religiosi civilmente riconosciuti ed enti del terzo settore.

5. Il visto è rilasciato allo straniero o all'apolide che abbia i requisiti indicati nei commi 1 e 2 che abbia presentato, anche per il tramite di organizzazioni internazionali, di enti italiani e dei soggetti pubblici o privati operanti nell'ambito dei programmi di ingresso ed accoglienza di cui al comma 3, un'apposita domanda di visto, anche in favore del coniuge e dei figli minori conviventi, redatta anche in lingua propria o su appositi formulari predisposti dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo e inoltrata con modalità riservate e in via telematica alla rappresentanza italiana competente per lo Stato in cui egli si trova, in modo che l'interessato riceva immediata ricevuta dell'avvenuta presentazione. La domanda di visto può essere presentata anche da un avvocato incaricato dallo straniero o dai suoi familiari residenti in Italia ed è esaminata dal personale diplomatico o consolare italiano con priorità e con modalità che assicurino la massima riservatezza. La risposta alla domanda deve pervenire entro il termine perentorio di quindici giorni. Il termine è di trenta giorni allorché la rappresentanza ritenga sussistano comprovati dubbi sulla documentazione prodotta nell'ipotesi indicata nel secondo periodo del comma 4 e abbia perciò inviato una richiesta motivata di parere ad apposita sezione speciale della Commissione nazionale per il diritto di asilo, da istituirsi ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, che deve essere reso

alla rappresentanza entro il termine perentorio dei successivi quindici giorni, scaduti i quali il visto deve essere rilasciato. Il rilascio avviene anche in mancanza di un passaporto valido allorché l'interessato o i soggetti che lo supportano possano indicare altra documentazione utile all'identificazione e in tal caso si rilascia documento di viaggio.

6. La rappresentanza italiana accoglie o rigetta la domanda di visto osservando criteri generali indicati dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo e con atto scritto e motivato comunicato all'interessato o all'eventuale soggetto che ha inoltrato la domanda. Alla comunicazione, tradotta, anche con appositi formulari, in lingua comprensibile allo straniero e, in mancanza, in inglese o francese o spagnolo o arabo, deve essere allegata anche l'eventuale richiesta di parere inviata alla Commissione nazionale per il diritto di asilo e il successivo parere reso.

7. Il rilascio del visto è altresì comunicato anche per le vie brevi ai Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministero dell'interno, alla Commissione nazionale per il diritto di asilo, nonché agli eventuali familiari o enti che hanno supportato la domanda e al competente tribunale dei minorenni se si tratta di minori non accompagnati. La rappresentanza rilascia gratuitamente il visto e l'eventuale documento di viaggio.

8. Il rigetto della domanda di visto deve indicare anche le modalità per la sua impugnazione e non preclude la sua ripresentazione con ulteriore documentazione, né la presentazione della domanda di protezione internazionale sul territorio italiano. Il rigetto è impugnabile entro i sessanta giorni successivi alla sua comunicazione; è altresì impugnabile la mancata risposta alla domanda di visto entro sessanta giorni dalla scadenza del termine perentorio per la risposta; l'impugnazione è effettuata con ricorso da presentarsi al tribunale ordinario di Roma, sezione specializzata per l'immigrazione, la protezione internazionale e la libertà di circolazione e soggiorno. Il ricorso può essere presentato anche per le vie brevi con procura auten-

ticata dallo stesso ufficio consolare e deve essere comunicato per le vie brevi anche alla Commissione nazionale per il diritto di asilo allorché essa abbia espresso parere contrario. Il ricorso contro il rigetto di domanda concernente minore straniero non accompagnato è presentato dall'ente che ha presentato la domanda in suo favore. Il giudice si pronuncia in via d'urgenza sul ricorso, anche ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, entro i sessanta giorni successivi alla presentazione del ricorso, sentiti l'interessato, anche in videoconferenza, il suo difensore e un componente della sezione della Commissione nazionale per il diritto di asilo, designato dal suo Presidente, e acquisita ogni altra informazione utile, anche sul Paese in cui il ricorrente si trova e di quello di cui è cittadino. La cancelleria subito dopo il deposito della sentenza ne trasmette immediatamente copia anche per le vie brevi all'interessato e al suo difensore, al competente ufficio consolare italiano all'estero e alla Commissione nazionale per il diritto di asilo. La sentenza che accoglie il ricorso indica se il ricorrente si trovi nelle condizioni indicate nei commi 1, 2, 3 e 4 e comporta per il competente consolato italiano l'immediato rilascio del visto d'ingresso in favore del ricorrente ed eventualmente dei suoi familiari conviventi, nonché dei documenti di viaggio necessari. »

6.04. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.

(Ingressi legali e sicuri per richiesta di asilo)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 4-ter è inserito il seguente:

« Art. 4-quater.

(Ingressi per richiesta di asilo)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi Ministri

dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si predispone una programmazione almeno annuale del numero di visti di ingresso per motivi umanitari, anche a validità territoriale limitata, che lo Stato italiano intende rilasciare, anche in collaborazione con organizzazioni internazionali e con l'Unione europea, a favore di persone che manifestano un timore fondato di subire le persecuzioni o i danni gravi che legittimano il riconoscimento dello *status* di rifugiato o dello *status* di protezione sussidiaria indicati nel decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 o della protezione speciale di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, nell'ambito di programmi di evacuazione urgente o di reinsediamento o di ricollocazione delle persone, realizzati anche in attuazione di norme o di programmi internazionali o dell'Unione Europea. Priorità è data alle persone appartenenti a categorie portatrici di esigenze particolari indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e ai coniugi o parenti entro il secondo grado titolari di protezione internazionale e residenti in Italia. Le attività umanitarie e il numero di visti rilasciabili nell'ambito di tali programmi possono essere incrementati tramite appositi protocolli di intesa, stipulati tra qualificati enti italiani e i Ministeri dell'Interno e degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, che presentano adeguati profili di affidabilità specificati nel medesimo decreto. In ogni caso il decreto deve altresì indicare le procedure per la raccolta delle domande e l'individuazione dei beneficiari, l'arrivo in Italia, l'organizzazione delle successive attività di accoglienza e la copertura delle relative 142 spese, alla cui copertura possono concorrere gli enti che hanno sottoscritto i sopraccitati protocolli di intesa. Sullo schema del decreto è acquisito il parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari competenti.

2. Al di fuori dei programmi umanitari di cui al comma 1 il visto di ingresso per motivi umanitari è altresì rilasciato allo straniero o all'apolide, nonché al coniuge e ai figli minori conviventi e a suo carico, il quale manifesti la volontà di presentare in

Italia domanda di protezione internazionale, allorché si trovi nella seguente situazione: 1) si trova nel territorio di uno Stato, anche diverso dallo Stato di appartenenza, non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo o allo Spazio Schengen; 2) manifesta un timore fondato di subire le persecuzioni o i danni gravi che legittimano il riconoscimento dello *status* di rifugiato o dello *status* di protezione sussidiaria indicati nel decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sulla base di fatti noti o di una motivata segnalazione dell'UNHCR ovvero sulla base di documentazione prodotta dallo stesso richiedente o dal suo avvocato italiano o da altri organismi internazionali o da enti pubblici o privati italiani, inclusi enti religiosi civilmente riconosciuti ed enti del terzo settore iscritti nel registro indicato nell'articolo 42, i quali si fanno anche carico di concorrere alle spese del viaggio e di sistemazione in Italia; 3) non ha in corso di esame in altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio Schengen una domanda di protezione internazionale o di rilascio di un visto di ingresso; 4) non è titolare di protezione internazionale o di visti di ingresso o di titoli di soggiorno in corso di validità rilasciati da tali Stati o dal Regno Unito; 5) non si trova in una situazione di esclusione, diniego o revoca dello *status* di rifugiato o di cessazione, esclusione o revoca dello *status* di protezione sussidiaria indicate negli articoli 10, 12, 15, 16, 18 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; 6) non si trova in una delle situazioni indicate nell'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 che precludono il diritto di rimanere nel territorio italiano durante l'esame della domanda di protezione internazionale.

3. La domanda di visto può essere inoltrata alla rappresentanza italiana competente per il luogo in cui lo straniero o l'apolide si trova, con modalità telematiche semplificate e riservate, anche nella lingua dello straniero o dell'apolide, in modo che l'interessato riceva immediata ricevuta dell'avvenuta presentazione, può essere presentata anche da un avvocato incaricato dallo straniero o dai suoi familiari residenti

in Italia, ed è esaminata dal personale diplomatico o consolare italiano con priorità e con modalità che assicurino la massima riservatezza. La risposta alla domanda è data osservando criteri generali indicati dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo e deve pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni. Il rilascio avviene anche in mancanza di un passaporto valido allorché l'interessato o i soggetti che lo supportano possano indicare altra documentazione utile all'identificazione e in tal caso si rilascia documento di viaggio. Il rilascio del visto e dell'eventuale documento di viaggio è gratuito.

4. L'eventuale rigetto della domanda di visto deve essere motivato e indicare anche le modalità per la sua impugnazione e non preclude la sua ripresentazione con ulteriore documentazione, né la presentazione della domanda di protezione internazionale sul territorio italiano. Il rigetto è impugnabile entro i sessanta giorni successivi alla sua comunicazione; entro sessanta giorni dalla scadenza del termine perentorio per la risposta è altresì impugnabile la mancata risposta alla domanda di visto. L'impugnazione è effettuata con ricorso da presentarsi al tribunale ordinario di Roma, sezione specializzata per l'immigrazione, la protezione internazionale e la libertà di circolazione e soggiorno. Il ricorso può essere presentato anche per le vie brevi con procura autenticata dallo stesso ufficio consolare. Il giudice si pronuncia entro i sessanta giorni successivi alla presentazione del ricorso, sentiti l'interessato, anche in videoconferenza, e il suo difensore. La sentenza che accoglie il ricorso indica se il ricorrente si trovi nelle condizioni indicate nei commi 1 o 2 e comporta per il competente consolato italiano l'immediato rilascio del visto d'ingresso in favore del ricorrente ed eventualmente dei suoi familiari conviventi, nonché dei documenti di viaggio, ove necessari. »

6.05. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

ART. 6-bis.

Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: due mesi.

6-bis.1. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: al fine di aggiungere le seguenti: individuare le misure precauzionali adeguate da attuare, nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi di proporzionalità, necessità e non discriminazione, e di.

6-bis.2. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, dopo le parole: emergenza-urgenza aggiungere le seguenti: e nel trattamento essenziale delle malattie e di gravi disturbi mentali.

6-bis.3. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, sostituire le parole da: degli abitanti fino alla fine del periodo con le seguenti: di tutte le persone.

6-bis.4. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: tenendo conto di vulnerabilità o di esigenze particolari anche di natura psico-socio-sanitarie,.

6-bis.6. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso assicurato il pieno rispetto di tutti i diritti fondamentali. A tal fine, presso la

struttura di cui al comma 1 è assicurata la presenza di psicologici specializzati nel trattamento dei disturbi post-traumatici e di personale adeguatamente formato all'accoglienza e all'assistenza delle donne vittime di violenza, oltre che, in ogni caso, personale esperto in mediazione linguistica e culturale.

6-bis.7. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso assicurato il pieno rispetto di tutti i diritti fondamentali. A tal fine, presso la struttura di cui al comma 1 è assicurata la presenza di personale adeguatamente formato all'accoglienza e all'assistenza delle donne vittime di violenza.

6-bis.8. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In considerazione del fenomeno dei flussi migratori, a ciascuno dei comuni di Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani è concesso un contributo ulteriore pari a 150.000 euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6-bis.9. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.1.

(Misure ulteriori per il Sistema di accoglienza e integrazione)

1. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-sep-

ties del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 176.000.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento di 4.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati e 1000 posti per l'accoglienza di persone disabili o con disagio mentale o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di Accoglienza e Integrazione.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 176.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6-bis.01. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 6-ter.

Sopprimerlo.

6-ter.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 7.

Sopprimerlo

* **7.1.** Giachetti.

* **7.2.** Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

* **7.4.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

* **7.5.** Magi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

(Disposizioni in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio).

1. Al comma 1 dell'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti

la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: « per taluno dei delitti previsti dagli articoli » sono inserite le seguenti: « 558-bis, ».

7.6. Ascari, Baldino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Sopprimere il comma 1.

* **7.7.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

* **7.8.** Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. All'articolo 19, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, dopo il secondo periodo del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I., aggiungere le seguenti parole: « o qualora sussistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione della sua vita privata e familiare »;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Per le istanze presentate fino all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero per le quali il richiedente abbia ricevuto un appuntamento per la formalizzazione dell'istanza e/o un invito alla presentazione della stessa da parte della competente questura, nonché per le istanze conseguenti a provvedimento di riconoscimento della Commissione Territoriale, continua ad applicarsi la disciplina previgente.

c) *sopprimere il comma 3.*

7.9. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

a) all'articolo 19, comma 2, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:

« d-bis) degli stranieri che versano in condizioni psicofisiche derivanti da patologie gravi o a rischio di aggravamento se non trattate adeguatamente, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante anche se potenziale pregiudizio alla salute degli stessi. In tali ipotesi, il questore rilascia d'ufficio un permesso di soggiorno per cure mediche, per un tempo pari a quello attestato dalla certificazione sanitaria, rinnovabile finché persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ».

a-bis) all'articolo 36, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Lo straniero che intenda ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale accompagnatore da questi scelto ottengono uno specifico visto d'ingresso e il relativo permesso di soggiorno per protezione sanitaria. A tale fine gli interessati devono presentare una dichiarazione di una struttura sanitaria di qualsiasi paese che indichi la problematica, il tipo di cura, la data d'inizio della stessa e la durata presunta del trattamento. Tali informazioni sono trasmesse a una struttura sanitaria pubblica italiana prescelta che confermerà, anche con rettifiche o richieste d'integrazione, tali informazioni. In caso di esito positivo, è necessario attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nonché documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato. In caso di patologia grave o soggetta ad aggravamento, per lo straniero in situazione d'indigenza si prescinde dal de-

posito e dalla disponibilità di vitto e alloggio, richiedendo il pagamento, attraverso accordi bilaterali, da stipularsi antecedentemente con lo stato di provenienza dello straniero. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse ».

Conseguentemente:

1) sopprimere le lettere c) e d);

2) sostituire la rubrica con la seguente: « Protezione speciale, cure mediche e vittime dei reati di costrizione e induzione al matrimonio ».

7.10. Quartini, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1.

7.11. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) al comma 1.1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Le Commissioni territoriali per il diritto d'asilo operano una valutazione degli obblighi costituzionali e internazionali che impediscono il rimpatrio dello straniero in relazione alla verifica della sussistenza dei presupposti per godere del diritto di asilo e del divieto di estradizione per reati politici garantiti dall'articolo 10, commi 3 e 4 della Costituzione, nonché dei presupposti per godere del diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; la valutazione è operata sulla base dell'intensità, della durata e della stabilità dei legami sociali e familiari in Italia, delle sue condizioni di vita e di salute, della sua età, della conoscenza della lingua italiana e del suo inserimento nella società italiana, nonché della natura dei suoi eventuali legami con il Paese di origine ».

7.13. Magi.

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) al comma 1.1 il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: « Le Commissioni territoriali per il diritto d'asilo operano in ogni caso una valutazione degli obblighi costituzionali e internazionali che impediscono il rimpatrio dello straniero cui è stata rigettata la domanda di protezione internazionale ».

* **7.14.** Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

* **7.15.** Magi.

Al comma 1, lettera d), numero 1), sopprimere la parola: contingente.

7.16. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera d), numero 1, sostituire la parola: contingente con la seguente: accidentale.

7.17. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire la parola: contingente con la seguente: transitoria.

7.18. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire la parola: contingente con la seguente: casuale.

7.19. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: eccezionale con le seguenti: accidentale e insolito.

7.20. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: eccezionale con le seguenti: senza precedenti.

7.21. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: eccezionale con la seguente: straordinario.

7.23. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: eccezionale con la seguente: irripetibile.

7.24. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: eccezionale con la seguente: accidentale.

7.25. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: eccezionale con la seguente: particolare.

7.26. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: eccezionale con la seguente: singolare.

7.27. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: eccezionale con la seguente: anormale.

7.28. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: eccezionale con la seguente: insolito.

7.29. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: eccezionale con la seguente: speciale.

7.30. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: eccezionale con la seguente: anomalo.

7.31. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: eccezionale con la seguente: atipico.

7.32. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: eccezionale con la seguente: unico.

7.33. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera d), la parola: eccezionale con la seguente: raro.

7.34. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La valutazione degli obblighi costituzionali e internazionali che impediscono il rimpatrio dello straniero comporta anzitutto la verifica della sussistenza dei presupposti per godere del diritto di asilo e del divieto di estradizione per reati politici garantiti dall'articolo 10, commi 3 e 4, della Costituzione e di rischi concreti e attuali che l'eventuale rimpatrio comporti una lesione, sproporzionata rispetto ai motivi dell'eventuale rifiuto, del diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, valutati sulla base dell'intensità, della durata e della stabilità dei legami sociali e familiari in Italia, delle sue condizioni di vita e di salute, della sua età, della conoscenza della lingua italiana e del suo inserimento nella società italiana nel rispetto della Costituzione e delle leggi penali nonché della natura dei suoi eventuali legami con il Paese di origine.

7.35. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per le istanze presentate fino all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero per le quali il richiedente abbia ricevuto un appuntamento per la formalizzazione dell'istanza o un invito alla presentazione della stessa da parte della competente Questura, nonché per le istanze conseguenti a provvedimento di riconoscimento della Commissione Territoriale, continua ad applicarsi la disciplina previgente.

7.36. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Sopprimere il comma 3.

7.37. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 3, sopprimere le parole: per una sola volta e.

7.38. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 3, sostituire le parole: per una sola volta con le seguenti: per tre volte.

7.39. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 3, sostituire la parola: annuale con la seguente: biennale.

7.40. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 3, sostituire la parola: annuale con la seguente: triennale.

7.42. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: se ne ricorrono i requisiti di legge.

7.43. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Resta fermo l'obbligo di divieto di respingimento o espulsione o estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti

fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.

7.44. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Resta fermo l'obbligo di divieto di respingimento o espulsione o estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

7.45. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 1, dopo le parole: « delle strutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. » sono inserite le seguenti: « Ai minori stranieri non accompagnati si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, articolo 19. A tali fini, i punti di crisi sono equiparati ai centri di cui all'articolo 19, comma 4 ».

7.46. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Il richiedente che rientra nelle categorie di cui all'articolo 17, comma 1, è accolto con priorità nell'ambito del sistema di accoglienza di cui all'articolo 7-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. ».

7.47. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Procedura semplificata del rilascio del visto d'ingresso)

1. Al fine di agevolare e semplificare il rilascio dei visti d'ingresso in favore delle donne provenienti da Paesi di origine in cui sia vietato o non garantito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche, nonché siano in atto forme di discriminazione contro esse, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso alla procedura semplificata e le forme di agevolazione per la trattazione delle domande di visto d'ingresso di cui al presente articolo.

7.01. Onori, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Permesso di soggiorno per le vittime del reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso) .

1. Al comma 1 dell'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti

la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: « per taluno dei delitti previsti dagli articoli » è inserita la seguente: « 583-quinquies, ».

7.02. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Potenziamento del Sistema di accoglienza e integrazione)

1. Al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, lo stesso è incrementato di 4.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati. A tal fine il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

7.03. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Proroga dei termini nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione)

1. Il termine del finanziamento dei posti di accoglienza, attivati ai sensi dell'articolo 26, comma 1, numero 2), del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, e già finanziati, con decreti del Ministro dell'interno del 23 agosto 2022 e 26 settembre 2022 fino al 31 dicembre 2022, è prorogato al 31 dicembre 2023. Sono fatti salvi i finanziamenti di tutti i posti attivati a partire dal 1° gennaio 2023 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 66 milioni di euro per l'intero anno 2023.

7.04. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Centri governativi di prima accoglienza per i minori stranieri non accompagnati)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « con decreto del Ministro dell'interno » sono aggiunte le seguenti: « da emanarsi entro il 31 maggio 2023 »;

b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « le strutture di prima accoglienza sono attivate » sono aggiunte le seguenti: « nel numero di almeno una per regione ».

7.05. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Centri governativi di prima accoglienza per i minori stranieri non accompagnati)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « con decreto del Ministro dell'interno » sono aggiunte le seguenti: « da emanarsi entro il 30 giugno 2023 »;

b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « le strutture di prima accoglienza sono attivate » sono aggiunte le se-

guenti: « nel numero di almeno una per regione ».

7.06. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Relazione informativa alle Camere)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'interno trasmette alle Camere una relazione informativa sul numero complessivo delle operazioni di soccorso e sbarco condotte nelle acque territoriali e nella zona di ricerca e salvataggio di cui alla Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo fatta ad Amburgo il 27 aprile 1979 e resa esecutiva con legge 3 aprile 1989, n. 147, con riferimento all'ultimo anno solare. Analoga informativa è resa entro il 31 dicembre di ogni anno.

7.07. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Relazione informativa alle Camere)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Ministero dell'interno trasmette alle Camere una relazione informativa sul numero di permessi di soggiorno per protezione speciale non ammessi a seguito delle disposizioni di cui al presente decreto. Analoga informativa è resa entro il 31 dicembre di ogni anno.

7.08. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Relazione informativa alle Camere)

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministero dell'interno trasmette alle Camere una relazione informativa sul numero di permessi di soggiorno per protezione speciale non ammessi a seguito delle disposizioni di cui al presente decreto.

7.09. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Relazione informativa alle Camere)

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministero dell'interno trasmette alle Camere una relazione informativa sulle espulsioni e respingimenti effettuati a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1.

7.010. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Relazione informativa alle Camere)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Ministero dell'interno trasmette alle Camere una relazione informativa sul numero espulsioni e respingimenti effettuati a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1. Analoga informativa è resa entro il 31 dicembre di ogni anno.

7.011. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

ART. 7-bis.

Sopprimerlo.

7-bis.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Sopprimere il comma 1.

7-bis.2. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

7-bis.3. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a cura dell'Amministrazione medesima con le seguenti: a cura della Commissione nazionale per il diritto di asilo.

7-bis.4. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché mediante comando o ricollocamento in ruolo del personale di cui all'articolo 12, comma 1.1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46.

7-bis.5. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

*** 7-bis.7.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*** 7-bis.8.** Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

7-bis.9. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1.1.) con il seguente:

1.1) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente che, dopo essere entrato irregolarmente nel territorio dello Stato, senza motivo, non si è presentato direttamente alle autorità quanto prima rispetto alle circostanze del suo ingresso, escluso comunque colui che è stato soccorso in acque internazionali e legittimamente trasportato sul territorio nazionale per necessità di pubblico soccorso; ».

7-bis.10. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1.2).

* **7-bis.11.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

* **7-bis.12.** Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera b), numero 1.2), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire l'alinea con la seguente: dopo la lettera b) sono inserite le seguenti;

b) aggiungere, in fine, la seguente lettera:

« b-ter) La procedura accelerata si applica ai minori non accompagnati e ai minori di età inferiore a 12 anni e ai relativi familiari; ».

7-bis.13. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, lettera b), numero 1.2), capoverso b-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , sempre che il richiedente non riferisca elementi tali da superare la presunzione di sicurezza del Paese di origine.

7-bis.14. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera b), numero 1.2), capoverso b-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

7-bis.15. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera b), numero 1.2), capoverso b-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

7-bis.16. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera b), numero 1.2), capoverso b-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano le misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

7-bis.17. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera b), numero 1.2), capoverso b-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio di un permesso di soggiorno

per motivi familiari di cui al Titolo IV del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

7-bis.18. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera b), numero 1.2), capoverso b-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

7-bis.19. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera b), numero 1.2), capoverso b-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per calamità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

7-bis.20. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera b), numero 1.2), capoverso b-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che impediscono il respingimento alla frontiera ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

7-bis.21. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera b), numero 1.2), capoverso b-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che il richiedente riferisca di essere stato vittima di discriminazione o violenza a causa del proprio sesso, genere, orientamento sessuale o identità di genere.

7-bis.22. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera b), numero 1.2), capoverso b-bis), aggiungere in fine le seguenti parole: escluso comunque colui che è stato soccorso in acque internazionali e legittimamente trasportato sul territorio nazionale per necessità di pubblico soccorso.

7-bis.23. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera b), numero 1.2), capoverso b-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il riconoscimento della protezione sussidiaria.

7-bis.24. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera b), numero 1.2), capoverso b-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il riconoscimento della protezione speciale.

7-bis.25. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera b), numero 1.2), capoverso b-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che il richiedente riferisca elementi tali da superare la presunzione di sicurezza del Paese di origine.

7-bis.28. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera b), numero 1.2), capoverso b-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo che il richiedente sia una donna che riferisca di essere stata vittima di violenza.

7-bis.29. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera b), numero 1.2), capoverso b-bis), aggiungere, in fine, le se-

guenti parole: , salvo che il richiedente sia una persona minore di età.

7-bis.31. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1.3).

7-bis.32. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

* **7-bis.33.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

* **7-bis.34.** Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 2-bis, dopo le parole: comma 2 aggiungere le seguenti: , e soltanto qualora risulti con evidenza che il richiedente si trova in una condizione che giustifica il riconoscimento di una delle forme di protezione previste dalla legislazione vigente,.

7-bis.35. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 2-bis, sostituire la parola: direttamente con le seguenti: , solo qualora il richiedente possa essere adeguatamente assistito nella presentazione della domanda e nella partecipazione al procedimento,.

7-bis.36. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 2-bis, sostituire la parola: direttamente con le seguenti: , solo qualora possa essere assicurata al richiedente l'assistenza nel corso del procedimento da parte di un mediatore culturale,.

7-bis.37. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 2-bis, sostituire la parola: direttamente con le seguenti: , solo qualora possa essere assicurata al richiedente l'assistenza nel corso del procedimento da parte di un interprete,.

7-bis.38. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera b), al numero 2), capoverso 2-bis, sostituire la parola: direttamente con le seguenti: , solo qualora possa essere assicurata al richiedente la partecipazione al procedimento,.

7-bis.39. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 2-bis, sostituire la parola: direttamente con le seguenti: , in via eccezionale e senza pregiudizio del diritto di difesa,.

7-bis.40. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 2-bis, sostituire la parola: direttamente con le seguenti: , qualora ricorrano eccezionali ragioni di necessità e urgenza,.

7-bis.41. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 2-bis, sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: quindici giorni.

7-bis.42. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 2-bis, sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: tredici giorni.

7-bis.43. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 2-bis, sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: dodici giorni.

7-bis.45. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 2-bis, sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: undici giorni.

7-bis.46. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 2-bis, sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: dieci giorni.

7-bis.47. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 2-bis, sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: nove giorni.

7-bis.48. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 2-bis, sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: otto giorni.

7-bis.49. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 2-bis aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'indicazione della procedura accelerata in frontiera deve essere espressamente menzionata, con traduzione anche in lingua comprensibile all'interessato, sia nella copia della verbalizzazione che deve essere rilasciata dalla Questura al richiedente ai sensi dell'articolo 26, sia nel testo

della decisione della Commissione territoriale.

7-bis.50. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui al periodo precedente non si applica quando risulti con evidenza, dalle circostanze riferite dal richiedente, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una delle forme di protezione previste dalla legislazione vigente.

7-bis.51. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

*** 7-bis.52.** Giachetti.

*** 7-bis.62.** Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).

7-bis.63. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso b), sopprimere le parole: o nuove prove.

7-bis.64. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso b), dopo la parola: personali aggiungere le seguenti: o familiari.

7-bis.65. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso b), sopprimere le parole da: , che rendono fino alla fine del capoverso.

7-bis.66. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso b), sopprimere le seguenti parole: che rendono significativamente più probabile che la persona possa beneficiare della protezione internazionale.

7-bis.67. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso b), sopprimere la parola: significativamente.

7-bis.68. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso b), sostituire le parole: alleghi fondatamente di essere stato, non per sua colpa, con le seguenti: riferisca di essere stato.

7-bis.69. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso b), sostituire le parole: alleghi fondatamente con la seguente: riferisca.

7-bis.70. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso b), sopprimere le parole: , non per sua colpa,.

7-bis.71. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso b), aggiungere in fine il seguente periodo: La disposizione di cui al periodo precedente non si applica qualora, per le circostanze in cui è stata presentata la domanda ovvero si è svolto il procedimento dinanzi alla Commissione, risulti che al richiedente non è stata assicurata adeguata assistenza legale.

7-bis.72. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso b), aggiungere in fine il seguente periodo: La disposizione di cui al periodo precedente non si applica qualora risulti che, nel corso del procedimento dinanzi alla Commissione, al richiedente non è stata assicurata adeguata assistenza linguistica.

7-bis.74. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).

*** 7-bis.75.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*** 7-bis.76.** Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole: o sono stati adottati.

7-bis.77. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole: o nuove prove.

7-bis.78. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso 1-bis, primo periodo, dopo la parola: internazionale aggiungere le seguenti: ovvero ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi del Titolo IV del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

7-bis.79. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso 1-bis, primo periodo, dopo la parola: internazionale aggiungere le seguenti: ov-

vero altra forma di protezione prevista dalla legislazione vigente.

7-bis.80. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole da: e che il ritardo fino alla fine del periodo.

7-bis.81. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole da: , su cui grava l'onere di allegazione specifica.

* **7-bis.82.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

* **7-bis.83.** Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso 1-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b), la Commissione, prima di adottare la decisione di inammissibilità comunicata al richiedente che ha facoltà di presentare, entro tre giorni dalla comunicazione, osservazioni a sostegno dell'ammissibilità della domanda e che, in mancanza di tali osservazioni, la Commissione adotta la decisione.

7-bis.84. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 32, dopo il comma 3.2 è inserito il seguente:

« 3.2-bis. Tutte le decisioni sulla domanda di protezione internazionale sono rese per iscritto e sono comunicate al richiedente in una lingua che comprende o

che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile ».

7-bis.85. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

* **7-bis.86.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

* **7-bis.87.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

* **7-bis.88.** Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1).

** **7-bis.89.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

** **7-bis.90.** Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:

a) da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

b) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis);

c) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera e);

d) avverso il provvedimento relativo alla domanda di cui all'articolo 28-bis, comma 1, lettera b) ».

7-bis.91. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 2).

* **7-bis.92.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

* **7-bis.93.** Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso 5, sopprimere la parola: non.

7-bis.94. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso 5, ovunque ricorrano, sopprimere le parole: respinge o.

7-bis.95. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso 5, aggiungere in fine il seguente periodo: La disposizione di cui al periodo precedente non si applica qualora sussistano le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria o di altra forma di protezione prevista dalla legislazione vigente.

7-bis.96. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso 5, aggiungere in fine il seguente periodo: La disposizione di cui al periodo precedente non si applica qualora il richiedente abbia diritto al rilascio di un per-

messo di soggiorno ai sensi del Titolo IV del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

7-bis.97. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso 5, aggiungere in fine il seguente periodo: La disposizione di cui al periodo precedente non si applica qualora il richiedente si trovi in una delle condizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

7-bis.98. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

* **7-bis.99.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

* **7-bis.100.** Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: quattordici con la seguente: trenta;*

b) *al comma 1, sopprimere il secondo periodo;*

c) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: o, ove possibile con la seguente: e;*

d) *al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: anche non.*

7-bis.101. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: quattordici giorni con le seguenti: diciotto giorni.

7-bis.102. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: e si applica l'articolo 35-bis, comma 3, *fino alla fine del comma con le seguenti:* e si sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.

7-bis.103. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.

7-bis.104. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: due giorni con *le seguenti:* dieci giorni.

7-bis.105. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: due giorni con *le seguenti:* nove giorni.

7-bis.106. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: due giorni con *le seguenti:* otto giorni.

7-bis.107. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, comma 2, primo periodo, sostituire

le parole: due giorni con *le seguenti:* sette giorni.

7-bis.108. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: due giorni con *le seguenti:* sei giorni.

7-bis.109. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: due giorni con *le seguenti:* cinque giorni.

* **7-bis.110.** Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

* **7-bis.111.** Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: due giorni con *le seguenti:* quattro giorni.

7-bis.112. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: due giorni con *le seguenti:* tre giorni.

7-bis.113. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: , ove possibile,.

7-bis.114. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, sostituire il comma 3 con il seguente: La proposizione del ricorso determina la cessazione del trattenimento e il trasferimento del richiedente presso una struttura di accoglienza.

7-bis.115. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, comma 3, sostituire le parole: non può essere espulso o allontanato dal luogo nel quale è trattenuto *con le seguenti:* deve essere trasferito presso una struttura idonea all'accoglienza.

7-bis.116. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, comma 3 sostituire le parole: non può essere espulso o allontanato dal luogo nel quale è trattenuto *con le seguenti:* non può essere trattenuto.

7-bis.117. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: salvo che sussistano gravi motivi di salute che ne giustificano il trasferimento presso struttura più idonea.

7-bis.118. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, comma 4, sopprimere il secondo periodo.

7-bis.119. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

6. Nel corso del procedimento disciplinato dal presente articolo, il giudice può verificare, con ogni mezzo, che durante il

trattenimento il richiedente non sia stato sottoposto a trattamenti inumani e degradanti secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

7-bis.120. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

6. Nel corso del procedimento disciplinato dal presente articolo il giudice, ove accerti che il richiedente ha subito trattamenti inumani e degradanti nel corso del trattenimento, trasmette senza indugio gli atti alla Procura della Repubblica competente per l'esercizio dell'azione penale.

7-bis.121. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

7-bis.122. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

7-bis.123. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano le misure straordinarie 181 di accoglienza per eventi eccezionali di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286..

7-bis.124. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora, per le circostanze in cui è stata presentata la domanda ovvero si è svolto il procedimento dinanzi alla Commissione, risulti che al richiedente non è stata assicurata adeguata assistenza legale.

7-bis.125. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari di cui al Titolo IV del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

7-bis.126. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche di cui all'articolo

36 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

7-bis.127. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano quando risulti con evidenza, dalle circostanze riferite dal richiedente, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una delle forme di protezione previste dalla legislazione vigente.

7-bis.128. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per calamità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

7-bis.129. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

6. Nel corso del procedimento disciplinato dal presente articolo, il giudice accerta che nel corso del trattenimento il richiedente sia stato adeguatamente informato della possibilità di esercitare i diritti derivanti dal presente decreto legislativo.

7-bis.130. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, dopo il comma 5 aggiungere il seguente: A

6. Nel corso del procedimento disciplinato dal presente articolo, il giudice può verificare, con ogni mezzo, che il trattenimento sia avvenuto secondo modalità tali da non ledere la libertà personale del richiedente.

7-bis.131. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora risulti che, nel corso del procedimento dinanzi alla Commissione, al richiedente non è stata assicurata adeguata assistenza linguistica.

7-bis.132. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente si trovi in una delle condizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

7-bis.133. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

6. Nel corso del procedimento disciplinato dal presente articolo, il giudice verifica altresì che il trattenimento sia avvenuto nel pieno rispetto della dignità del richiedente.

7-bis.134. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente riferisca di avere subito gravi violazioni dei propri diritti durante il trattenimento.

7-bis.135. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 35-ter, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente riferisca elementi tali da superare la presunzione di sicurezza dello Stato di origine.

7-bis.136. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Sopprimere il comma 2.

7-bis.137. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

7-bis.138. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, lettera a) sopprimere il numero 1).

7-bis.139. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 1.1).

7-bis.140. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 1.2).

* **7-bis.141.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

* **7-bis.142.** Giachetti.

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 2).

7-bis.143. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, lettera a), numero 2), aggiungere in fine il seguente periodo: In ogni caso il trattenimento può essere disposto o prorogato nelle ipotesi previste dal presente comma soltanto nei confronti dello straniero o apolide che abbia già manifestato in Italia la volontà di presentare domanda di protezione internazionale e non sia minore non accompagnato, né sia portatore di esigenze particolari indicate all'articolo 17, allorché, in relazione alle circostanze concrete della sua situazione individuale, il trattenimento sia indispensabile per consentire l'espletamento delle verifiche necessarie ad accertare la sua identità o nazionalità perché risulta avere già presentato con identità o cittadinanza diverse un'altra domanda di protezione internazionale in altro Stato membro dell'Unione europea ovvero perché ha esibito alle autorità italiane documenti di viaggio o di identificazione rivelatisi falsi o contraffatti senza segnalare tempestivamente la sua vera identità e nazionalità e senza indicare che tali documenti sono falsi o contraffatti e che sono stati usati al 186 fine di uscire dal Paese di origine o di provenienza per sottrarsi al pericolo di subire persecuzioni o torture o danni gravi.

7-bis.144. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

* **7-bis.145.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

* **7-bis.146.** Giachetti.

Al comma 2, lettera b), sopprimere il capoverso Art. 6-bis.

** **7-bis.147.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

** **7-bis.148.** Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-bis, sopprimere il comma 2.

7-bis.149. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-bis, comma 2, sopprimere il primo periodo.

7-bis.150. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-bis, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da:, ovvero non presti idonea garanzia finanziaria fino alla fine del comma.

7-bis.151. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-bis, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

7-bis.152. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-bis, sopprimere il comma 3.

7-bis.153. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: il tempo strettamente necessario con le seguenti: due settimane.

7-bis.154. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-bis, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: quattro settimane con le seguenti: due settimane.

7-bis.155. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-bis, sopprimere il comma 4.

7-bis.156. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-bis, comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: dove sono garantiti adeguati standard igienico-sanitari e abitativi, nel rispetto della sua dignità ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

7-bis.157. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-bis, comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le strutture e i centri di cui al periodo precedente garantiscono condizioni di trattenimento che assicurino il rispetto della dignità della persona.

7-bis.158. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-bis, comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

7-bis.159. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-bis, comma 4, aggiungere in fine i seguenti periodi: Il trattenimento in ognuno di tali locali è consentito soltanto dopo che il

Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale abbia effettuato le verifiche ed espresso parere favorevole circa l'effettivo rispetto delle caratteristiche di idoneità dei locali. Al Garante è sempre consentito l'accesso a tali luoghi. I trattenuti hanno sempre diritto di inviare reclami scritti e riservati al Garante. Qualora i requisiti di idoneità dei locali vengano meno il Garante lo comunica per iscritto al Questore, al Ministero dell'Interno e alla competente autorità giudiziaria e i locali devono essere immediatamente chiusi. In ogni caso tale trattenimento può avvenire soltanto in locali, la cui ubicazione è espressamente indicata nel provvedimento amministrativo o giudiziario che dispone o convalida il trattenimento o lo proroga. In tali locali è comunque ammessa la visita dell'autorità giudiziaria, del difensore, dei familiari, dei rappresentanti delle organizzazioni internazionali e degli enti iscritti nel registro nazionale delle associazioni ed enti operanti in favore dell'immigrazione.

7-bis.160. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-bis, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. La convalida del trattenimento è disposta dal tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea competente alla convalida, secondo le procedure e le garanzie previste nel comma 5 dell'articolo 6.

7-bis.162. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 2, lettera b), sopprimere il capoverso Art. 6-ter.

7-bis.163. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-ter, sopprimere il comma 1.

7-bis.164. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-ter, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In tutti i casi e luoghi di trattenimento di cui al presente comma sono comunque garantite le condizioni di trattenimento di cui agli articoli 6 e 7.

7-bis.165. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-ter, sopprimere il comma 2.

* **7-bis.166.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

* **7-bis.167.** Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-ter, comma 2, sopprimere la lettera a).

7-bis.168. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-ter, comma 2, sopprimere la lettera b).

7-bis.169. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-ter, comma 2, sopprimere la lettera d).

7-bis.170. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-ter, sopprimere il comma 3.

7-bis.171. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-ter, comma 3, sostituire i primi due pe-

riodi con il seguente: Il trattenimento non può protrarsi oltre il termine strettamente necessario per l'esecuzione del trasferimento che deve avvenire entro sei settimane dall'accettazione implicita o esplicita della richiesta da parte di un altro Stato membro di prendere o di riprendere in carico l'interessato o dal momento in cui il ricorso o la revisione non hanno più effetto sospensivo ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 604/2013.

7-bis.172. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-ter, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: sei settimane: con le seguenti: quattro settimane.

7-bis.174. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-ter, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: complessivo di sei settimane aggiungere le seguenti: , entro cui deve avvenire il trasferimento del richiedente verso lo Stato membro competente.

7-bis.175. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-ter, comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: fino a un termine massimo di ulteriori sei settimane.

7-bis.176. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-ter, comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: sei settimane con le seguenti: due settimane.

7-bis.177. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-ter, comma 3, quarto periodo, sostituire le

parole: senza ritardo con la seguente: immediatamente.

7-bis.178. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 6-ter, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

4. Durante lo svolgimento del giudizio sul ricorso presentato ai sensi dell'articolo 3, commi 3-bis e seguenti del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 avverso la richiesta di trasferimento il trattenimento è disposto con decreto scritto e motivato dal tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea competente per l'esame del ricorso, sulla base di una richiesta scritta e motivata di trattenimento che deve essere comunicata anche al ricorrente e al suo difensore che possono presentare memorie al giudice entro le novanta sei ore successive alla ricezione della richiesta del Questore. La sezione si pronuncia entro le successive novantasei ore. Nelle more del giudizio sul trattenimento il questore può disporre con decreto motivato il trattenimento provvisorio che è comunicato al ricorrente ed entro le successive 48 ore è comunicato alla sezione del tribunale insieme con la richiesta di disporre il successivo trattenimento e in tal caso la sezione entro le successive 48 ore si pronuncia contestualmente sulla convalida del trattenimento provvisorio e sulla richiesta di trattenimento.

5. Fuori delle ipotesi indicate nel comma 6 il trattenimento è disposto e la convalida si svolge presso il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea competente per il luogo in cui lo straniero è trattenuto. Si applicano le disposizioni del comma 5 dell'articolo 6.

7-bis.179. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Governo trasmette alle Camere una relazione annuale in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo.

7-bis.180. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 7-ter.

Sopprimerlo.

7-ter.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

7-ter.2. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7-ter.3. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4, sopprimere il primo periodo.

7-ter.4. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4, sopprimere le parole: b-bis) e b-ter).

7-ter.5. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4, sopprimere il secondo periodo.

7-ter.6. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4, sopprimere l'ultimo periodo.

7-ter.7. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, sopprimere le lettere c), d) e e).

7-ter.8. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

7-ter.10. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

7-ter.11. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera e), capoverso 8, sopprimere il primo periodo.

7-ter.12. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera e), capoverso 8, primo periodo, sostituire le parole: successivamente alla sua notifica con le seguenti: entro cinque giorni dalla sua notifica.

7-ter.13. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera e), capoverso 8, secondo periodo, sostituire le parole: Entro venti con le seguenti: Entro trentuno.

7-ter.14. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera e), capoverso 8, secondo periodo, sostituire le parole: Entro venti con le seguenti: Entro trenta.

7-ter.15. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera e), capoverso 8, secondo periodo, sostituire le parole: Entro venti con le seguenti: Entro dieci.

7-ter.16. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera e) capoverso 8, sostituire le parole: Entro venti con le seguenti: Entro ventinove.

7-ter.17. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera e), capoverso 8, secondo periodo, sostituire le parole: Entro venti con le seguenti: Entro undici.

7-ter.18. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera e), capoverso 8, secondo periodo, sostituire le parole: Entro venti con le seguenti: Entro ventotto.

7-ter.19. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera e) capoverso 8, secondo periodo, le parole: Entro venti con le seguenti: Entro dodici.

7-ter.20. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera e) capoverso 8, secondo periodo, sostituire le parole: Entro venti con le seguenti: Entro ventisette.

7-ter.21. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera e), capoverso 8, secondo periodo, sostituire le parole: Entro venti con le seguenti: Entro tredici.

7-ter.22. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera e) capoverso 8, secondo periodo, sostituire le parole: Entro venti con le seguenti: Entro ventisei.

7-ter.23. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera e), capoverso 8, secondo periodo, sostituire le parole: Entro venti con le seguenti: Entro venticinque.

7-ter.24. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera e), capoverso 8, secondo periodo, sostituire le parole: Entro venti con le seguenti: Entro quindici.

7-ter.25. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera e), capoverso 8, secondo periodo, sostituire le parole: Entro venti con le seguenti: Entro ventiquattro.

7-ter.26. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera e), capoverso 8, secondo periodo, sostituire le parole: Entro venti con le seguenti: Entro sedici.

7-ter.27. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera e), capoverso 8, secondo periodo, sostituire le parole: Entro venti con le seguenti: Entro ventitré.

7-ter.28. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera e) capoverso 8, secondo periodo, sostituire le parole: Entro venti con le seguenti: Entro diciassette.

7-ter.29. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera e), capoverso 8, secondo periodo, sostituire le parole: Entro venti con le seguenti: Entro ventidue.

7-ter.30. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera e) capoverso 8, secondo periodo, sostituire le parole: Entro venti con le seguenti: Entro diciotto.

7-ter.31. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera e), capoverso 8, secondo periodo, sostituire le parole: Entro venti con le seguenti: Entro ventuno.

7-ter.32. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera e), capoverso 8, secondo periodo, sostituire le parole: Entro venti con le seguenti: Entro diciannove.

7-ter.33. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera e), capoverso 8, sopprimere l'ultimo periodo.

7-ter.34. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

1-bis. Il Governo informa le competenti commissioni parlamentari entro il 31 dicembre di ogni anno, in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo.

7-ter.35. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 7-quater.

Sopprimerlo.

7-quater.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, lettera a), capoverso 5-bis.1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Durante il collegamento audiovisivo il destinatario è assistito da un interprete e da un mediatore culturale ».

7-quater.2. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Il Governo trasmette alle Camere una relazione annuale in ordine alle disposizioni di cui al presente articolo.

7-quater.3. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 7-quinquies.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 21 gennaio 2022.

7-quinquies.1. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 20 gennaio 2022.

7-quinquies.2. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 19 gennaio 2022.

7-quinquies.3. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 18 gennaio 2022.

7-quinquies.4. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 17 gennaio 2022.

7-quinquies.5. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 16 gennaio 2022.

7-quinquies.6. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 15 gennaio 2022.

7-quinquies.7. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 14 gennaio 2022.

7-quinquies.8. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 13 gennaio 2022.

7-quinquies.9. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 12 gennaio 2022.

7-quinquies.11. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 11 gennaio 2022.

7-quinquies.12. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 10 gennaio 2022.

7-quinquies.13. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 9 gennaio 2022.

7-quinquies.15. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 8 gennaio 2022.

7-quinquies.16. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 7 gennaio 2022.

7-quinquies.17. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 6 gennaio 2022.

7-quinquies.18. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 5 gennaio 2022.

7-quinquies.19. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 4 gennaio 2022.

7-quinquies.20. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 3 gennaio 2022.

7-quinquies.21. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 2 gennaio 2022.

7-quinquies.22. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 1° gennaio 2022.

7-quinquies.23. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: di protezione speciale e in via subordinata della domanda di protezione internazionale con le seguenti: di protezione internazionale congiuntamente alla domanda di protezione speciale.

7-quinquies.24. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 2, sopprimere le parole da: contenente il potere fino alla fine del periodo.

7-quinquies.25. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Sopprimere il comma 3.

7-quinquies.26. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 3, sostituire le parole: della protezione speciale con le seguenti: della protezione internazionale o speciale.

7-quinquies.27. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 3, sostituire la parola: quindici con la seguente: ventitré.

7-quinquies.28. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 3, sostituire la parola: quindici con la seguente: ventidue.

7-quinquies.29. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 3, sostituire la parola: quindici con la seguente: ventuno.

7-quinquies.30. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 3, sostituire la parola: quindici con la seguente: venti.

7-quinquies.31. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 3, sostituire la parola: quindici con la seguente: diciannove.

7-quinquies.32. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 3, sostituire la parola: quindici con la seguente: diciotto.

7-quinquies.33. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 3, sostituire la parola: quindici con la seguente: diciassette.

7-quinquies.34. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 3, sostituire la parola: quindici con la seguente: sedici.

7-quinquies.35. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 4, dopo le parole: L'istanza inserire le seguenti: di cui al comma 1.

Conseguentemente, al medesimo comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e si procede con la domanda di protezione internazionale.

7-quinquies.36. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 5, sopprimere il primo periodo.

7-quinquies.37. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: in via preliminare la domanda di protezione speciale con le seguenti: in via principale la domanda di protezione internazionale congiuntamente alla domanda di protezione speciale.

7-quinquies.38. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

7-quinquies.39. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: la accoglie fino alla fine del

periodo con le seguenti: se il giudice designato ritiene che manifestamente non ricorrano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, o per il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo, accoglie la domanda di protezione speciale allo stato degli atti con decreto non reclamabile e dichiara l'estinzione delle domande proposte in via subordinata, provvedendo sulle spese.

7-quinquies.40. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 9, sostituire la parola: prioritaria con la seguente: preminente.

7-quinquies.41. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 9, sostituire la parola: prioritaria con la seguente: prevalente.

7-quinquies.42. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 9, sostituire la parola: prioritaria con la seguente: principale.

7-quinquies.43. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e preminente.

7-quinquies.45. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e prevalente.

7-quinquies.48. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e principale.

7-quinquies.49. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

ART. 8.

Sopprimerlo.

* **8.1.** Magi.

* **8.2.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

* **8.3.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

(Abolizione dei reati di ingresso e soggiorno illegali)

1. L'articolo 10-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è abrogato.

2. In considerazione dell'abrogazione prevista dal comma 1, al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13:

1) al comma 3-*septies*, le parole: « all'articolo 10-*bis* o » sono soppresse;

2) al comma 5, il quarto periodo è soppresso;

b) all'articolo 14-*ter*, comma 3, il quarto periodo è soppresso;

c) all'articolo 16:

1) al comma 1, le parole: « ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-*bis* » sono soppresse;

2) al comma 1-*bis*, le parole: « all'articolo 10-*bis* o » sono soppresse.

3. Nei confronti degli stranieri che sono entrati irregolarmente nel territorio dello Stato e che non hanno il presupposto per ottenere il rilascio o il rinnovo di alcun titolo di soggiorno restano applicabili le norme vigenti in materia di respingimenti e di espulsioni.

8.4. Magi.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 le parole: « da uno a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « da due a sei anni »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: « Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno. »;

3) al comma 3 le parole: « da cinque a quindici anni » sono sostituite dalle seguenti: « da sei a sedici anni ».

8.5. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da sei con le seguenti: da quattordici.

8.6. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da sei con le seguenti: da tredici.

8.7. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da sei con le seguenti: da dodici.

8.8. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da sei con le seguenti: da undici.

8.9. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da sei con le seguenti: da uno.

8.10. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da sei con le seguenti: da dieci.

8.11. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: da sei con le seguenti: da due.

8.12. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da sei con le seguenti: da nove.

8.13. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da sei con le seguenti: da tre.

8.14. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da sei con le seguenti: da otto.

8.15. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da sei con le seguenti: da sette.

8.16. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da sei con le seguenti: da cinque.

8.17. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a sedici con le seguenti: a trenta.

8.18. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a sedici con le seguenti: a sette.

8.19. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a sedici con le seguenti: a otto

8.20. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a sedici con le seguenti: a nove.

8.21. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a sedici con le seguenti: a dieci.

8.22. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a sedici con le seguenti: a ventidue

8.23. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a sedici con le seguenti: a undici.

8.24. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a sedici con le seguenti: a ventuno.

8.25. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a sedici con le seguenti: a dodici.

8.26. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a sedici con le seguenti: a venti.

8.27. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a sedici con le seguenti: a tredici.

8.28. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a sedici con le seguenti: a diciannove

8.29. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a sedici con le seguenti: a diciotto.

8.30. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a sedici con le seguenti: a quindici.

8.31. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a sedici con le seguenti: a diciassette.

8.32. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) All'articolo 12, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno.;

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), capoverso 12-bis, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno. ».

8.34. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) all'articolo 12, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e as-

sistenza umanitaria prestate nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno.

8.33. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **8.35.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

* **8.36.** Giachetti.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sopprimere le parole: promuove, dirige.

Conseguentemente al medesimo comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1:

a) *sopprimere le seguenti parole: o in qualunque modo effettua;*

b) *sopprimere le seguenti parole: ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato,.*

8.37. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sopprimere la parola: promuove

8.38. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: promuove con la seguente: incoraggia.

8.39. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: promuove con la seguente: patrocina.

8.40. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: promuove con la seguente: favorisce.

8.41. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: promuove con la seguente: incentiva.

8.42. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: promuove con la seguente: appoggia.

8.43. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: promuove con la seguente: protegge.

8.44. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: promuove con la seguente: sostiene.

8.45. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: promuove con la seguente: stimola.

8.46. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: promuove con la seguente: supporta.

8.47. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sopprimere la parola: dirige

8.48. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: dirige con la seguente: favorisce.

8.49. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: dirige con la seguente: indirizza.

8.50. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: dirige con la seguente: tende.

8.51. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: dirige con la seguente: volge.

8.52. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sopprimere la parola: organizza

8.53. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: organizza con la seguente: mette a punto.

8.54. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: organizza con la seguente: predispone.

8.55. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: organizza con la seguente: costruisce.

8.56. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: organizza con la seguente: favorisce.

8.57. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: organizza con la seguente: orchestra.

8.58. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: organizza con la seguente: pianifica.

8.59. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: organizza con la seguente: appronta.

8.60. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: organizza con la seguente: congegna.

8.61. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: organizza con la seguente: mette su.

8.62. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: organizza con la seguente: prepara.

8.63. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: organizza con la seguente: allestisce.

8.64. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: organizza con la seguente: combina.

8.65. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: organizza con la seguente: da vita.

8.66. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: organizza con la seguente: monta.

8.67. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parola: organizza con la seguente: ordisce.

8.68. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sopprimere la parola: finanzia

8.69. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parole: finanzia con la seguente: sovvenziona.

8.70. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parole: finanzia con la seguente: sponsorizza.

8.71. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parole: finanzia con la seguente: favorisce.

8.72. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parole: finanzia con la seguente: patrocina.

8.73. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parole: finanzia con la seguente: foraggia.

8.74. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire la parole: finanzia con la seguente: sostiene.

8.75. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1 sostituire le parole: o sot-

toponendole con le seguenti: e sottoponendole.

8.76. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1 sostituire le parole: da venti a trenta anni con le seguenti: da quindici a ventiquattro anni.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, al comma 2, sostituire le parole: da quindici a ventiquattro con le seguenti: da dieci a diciotto e le parole: da dieci a venti con le seguenti: da otto a quindici.

8.77. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire le parole: da venti a trenta anni con le seguenti: da quindici a trenta anni.

8.78. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

* **8.79.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

* **8.80.** Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: da quindici a ventiquattro con le seguenti: da dieci a diciotto.

8.81. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: dieci con la seguente: otto.

8.82. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 3, sostituire le parole: almeno due con le seguenti: almeno otto.

8.83. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 3, sostituire le parole: almeno due con le seguenti: almeno sette.

8.84. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 3, sostituire le parole: almeno due con le seguenti: almeno sei.

8.85. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 3, sostituire le parole: almeno due con le seguenti: almeno cinque.

8.86. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 3, sostituire le parole: almeno due con le seguenti: almeno quattro.

8.87. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 3, sostituire le parole: almeno due con le seguenti: almeno tre.

8.88. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 4-bis. Il Governo trasmette alle Camere una relazione annuale in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo.

8.89. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Nelle operazioni di soccorso in mare, resta fermo in ogni caso il rispetto delle disposizioni e dei principi previsti dalle fonti internazionali in materia di dovere di soccorso in mare di cui alla Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare – Convenzione « SOLAS - Safety of Life at Sea » – adottata a Londra il 12 novembre 1974, ratificata dall'Italia con la Legge n. 313 del 1980; alla Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo – « Convenzione SAR » – adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, resa esecutiva dall'Italia con Legge n. 147 del 1989 e attuata con D.P.R. n. 662 del 1994; alla Convenzione UNCLOS delle Nazioni Unite sul diritto del mare, stipulata a Montego Bay nel 1982 e recepita dall'Italia dalla Legge n. 689 del 1994 nonché il rispetto dell'obbligo consuetudinario di diritto internazionale generalmente riconosciuto di soccorso in mare.

8.90. Carotenuto, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

(Abolizione dei reati di ingresso e soggiorno illegali)

1. L'articolo 10-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è abrogato.

2. In considerazione dell'abrogazione prevista dal comma 1, al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13:

1) al comma 3-*septies*, le parole: « all'articolo 10-*bis* o » sono soppresse;

2) al comma 5, il quarto periodo è soppresso;

b) all'articolo 14-*ter*, comma 3, il quarto periodo è soppresso;

c) all'articolo 16:

1) al comma 1, le parole: « ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-*bis* » sono soppresse;

2) al comma 1-*bis*, le parole: « all'articolo 10-*bis* o » sono soppresse.

3. Nei confronti degli stranieri che sono entrati irregolarmente nel territorio dello Stato e che non hanno il presupposto per ottenere il rilascio o il rinnovo di alcun titolo di soggiorno restano applicabili le norme vigenti in materia di respingimenti e di espulsioni.

* **8.01.** Magi.

* **8.02.** Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

ART. 9

Sopprimerlo.

9.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Sopprimere il comma 1.

9.2. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Sopprimere il comma 2.

9.3. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Sopprimere il comma 3.

* **9.4.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

* **9.5.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

* **9.6.** Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Al comma 2, dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, la parola: « quindici » è sostituita dalla seguente: « venti ».

9.8. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. All'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Nel caso di rifiuto di rinnovo o di revoca o di annullamento del permesso di soggiorno l'espulsione può essere disposta soltanto dopo che siano trascorsi quindici giorni dall'effettiva consegna all'interessato del provvedimento di rifiuto di rinnovo o di revoca o di annullamento disposti per motivi diversi dall'ordine pubblico e dalla sicurezza dello Stato, allorché lo straniero non abbia presentato istanza di accesso a un programma di rimpatrio volontario e assistito o l'istanza sia stata respinta o non abbia i requisiti per soggiornare nel territorio dello Stato ad altro titolo ed entro tale termine non siano presentati ricorso giurisdizionale contro il provvedimento di rifiuto di rinnovo o di revoca o di annullamento e contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione o il giudice abbia rigettato l'istanza cautelare o il ricorso; »

* **9.9.** Magi.

* **9.10.** Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

ART. 9-bis.

Sopprimerlo.

9-bis.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, dopo le parole: in una delle strutture aggiungere le seguenti: per almeno 11 giorni.

9-bis.2. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, dopo le parole: in una delle strutture aggiungere le seguenti: per almeno 10 giorni.

9-bis.3. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, dopo le parole: in una delle strutture aggiungere le seguenti: per almeno 9 giorni.

9-bis.4. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, dopo le parole: in una delle strutture aggiungere le seguenti: per almeno 8 giorni.

9-bis.5. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, dopo le parole: in una delle strutture aggiungere le seguenti: per almeno 7 giorni.

9-bis.6. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, dopo le parole: in una delle strutture aggiungere le seguenti: per almeno 6 giorni.

9-bis.7. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

ART. 9-ter.

Sopprimerlo.

9-ter.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sostituire le parole: è rilevante con le seguenti: è irrilevante.

9-ter.2. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sopprimere le parole: , anche di breve durata,.

9-ter.3. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 38 giorni.

9-ter.4. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 37 giorni.

9-ter.5. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 36 giorni.

9-ter.6. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 35 giorni.

9-ter.7. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 34 giorni.

9-ter.8. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 33 giorni.

9-ter.9. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 32 giorni.

9-ter.10. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 31 giorni.

9-ter.11. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 30 giorni.

9-ter.12. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 29 giorni.

9-ter.13. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 28 giorni.

9-ter.14. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 27 giorni.

9-ter.15. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 26 giorni.

9-ter.16. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 25 giorni.

9-ter.17. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 24 giorni.

9-ter.18. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 23 giorni.

9-ter.19. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 22 giorni.

9-ter.20. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 21 giorni.

9-ter.21. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 20 giorni.

9-ter.22. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sopprimere le parole: e per il periodo strettamente necessario.

9-ter.23. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera a) capoverso 2-ter, sopprimere la parola: strettamente.

9-ter.24. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, sostituire le parole: è rilevante con le seguenti: è irrilevante.

9-ter.25. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, sopprimere le parole: , anche di breve durata,.

9-ter.26. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 33 giorni.

9-ter.27. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 30 giorni.

9-ter.28. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 29 giorni.

9-ter.29. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 28 giorni.

9-ter.30. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 27 giorni.

9-ter.31. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 26 giorni.

9-ter.32. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 25 giorni.

9-ter.33. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 24 giorni.

9-ter.34. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 23 giorni.

9-ter.35. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 22 giorni.

9-ter.36. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 21 giorni.

9-ter.37. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche di breve durata con le seguenti: superiore a 20 giorni.

9-ter.38. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

ART. 10

Sopprimerlo.

* **10.1.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

* **10.2.** Magi.

* **10.3.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

* **10.4.** Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma, 1, capoverso 3-bis, sopprimere il primo periodo.

** **10.5.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

** **10.6.** Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: è effettuata aggiungere

le seguenti: nel rispetto di adeguati standard igienico-sanitari e abitativi.

10.7. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 maggio 2023.

10.8. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 giugno 2023.

10.9. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 luglio 2023.

10.10. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 agosto 2023.

10.11. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 settembre 2023.

10.12. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025

con le seguenti: termine dello stato di emergenza.

10.13. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 novembre 2023.

10.15. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 dicembre 2023.

10.16. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 31 dicembre 2023.

10.17. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 gennaio 2024.

10.18. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 28 febbraio 2024.

10.19. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 marzo 2024.

10.20. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 aprile 2024.

10.21. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 maggio 2024.

10.22. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 giugno 2024.

10.23. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 luglio 2024.

10.24. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 agosto 2024.

10.25. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 settembre 2024.

10.26. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 ottobre 2024.

10.27. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 novembre 2024.

10.28. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 dicembre 2024.

10.29. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 gennaio 2025.

10.30. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 28 febbraio 2025.

10.31. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 marzo 2025.

10.32. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 aprile 2025.

10.33. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 maggio 2025.

10.34. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 giugno 2025.

10.35. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 luglio 2025.

10.36. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 agosto 2025.

10.37. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 settembre 2025.

10.38. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 ottobre 2025.

10.39. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 novembre 2025.

10.40. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole da: anche in deroga fino alla fine del periodo con le seguenti: nel rispetto della normativa vigente in materia, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

10.41. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto con le seguenti: nel rispetto.

10.42. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 aggiungere le seguenti: i principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di tutela della salute, dell'ambiente, della sicurezza.

10.43. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole:

e delle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di quelle del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

10.44. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, capoverso 3-bis, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: Agli stranieri presenti nei centri di cui al presente comma è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali, ivi compreso il diritto alla salute. A tal fine, nei punti di crisi di cui al comma 1 e nelle strutture di cui al primo periodo è assicurata la presenza di medici e di personale sanitario.

10.45. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, capoverso 3-bis, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: I centri di cui al presente comma garantiscono condizioni di trattenimento che assicurino il rispetto della dignità della persona.

10.46. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, capoverso 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: per l'ampliamento della rete dei *con le seguenti:* inerti ai e *sopprimere le parole:* ove richiesto.

10.47. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, capoverso 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: assicura fino alla fine del periodo, *con le seguenti:* vigila ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

10.48. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, capoverso 3-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: ove richiesto.

10.49. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I centri di cui al presente comma garantiscono adeguati standard igienico-sanitari e abitativi.

10.50. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nei centri di cui al presente comma è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali. A tal fine, è assicurata la presenza di personale adeguatamente formato all'accoglienza e all'assistenza delle donne vittime di violenza.

10.51. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

Al comma 1, capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nei centri di cui al presente comma è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali. A tal fine, è assicurata la presenza di psicologi specializzati nel trattamento dei disturbi post-traumatici.

10.52. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

ART. 10-bis.

Sopprimerlo.

* **10-bis.1.** Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

* **10-bis.2.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

10-bis.3. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: ottanta-cinque giorni.

10-bis.4. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: ottanta giorni.

10-bis.5. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: settantacinque giorni.

10-bis.6. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: settanta giorni.

10-bis.7. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessantacinque giorni.

10-bis.8. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

10-bis.9. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: cinquantacinque giorni.

10-bis.10. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: cinquanta giorni.

10-bis.11. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.

10-bis.12. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quaranta giorni.

10-bis.13. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: trentacinque giorni.

10-bis.14. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

10-bis.15. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: quarantacinque giorni con le seguenti: settanta giorni.

10-bis.16. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: quarantacinque giorni con le seguenti: sessanta giorni.

10-bis.17. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: quarantacinque giorni con le seguenti: cinquanta giorni.

10-bis.18. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: quarantacinque giorni con le seguenti: quaranta giorni.

10-bis.19. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

ART. 11.

Al comma 1, premettere le seguenti parole: Fatto salvo quanto disposto in fase di conversione in legge.

11.1. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

ALLEGATO 2

Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1 e Annesso-*bis* e Allegati.**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il Documento di economia e finanza 2023 (Doc. LVII, n. 1 e Annesso *bis* e Allegati I-VI);

evidenziato, per quanto concerne i profili di stretta competenza della I Commissione, che tra gli obiettivi prioritari indicati nel Programma nazionale di riforma 2023 figura un'azione di modernizzazione e di efficientamento della Pubblica amministrazione, articolata sulle tre direttrici del miglioramento dei meccanismi di accesso e delle procedure di selezione, della semplificazione di norme e procedure e della qualificazione delle risorse umane;

rilevato che:

l'Annesso *bis* al DOC. LVII n. 1 prevede, rispetto alla precedente versione, che le risorse che si renderanno disponibili saranno utilizzate con un provvedimento normativo di prossima adozione per sostenere, oltre al reddito disponibile e al potere d'acquisto dei lavoratori dipendenti nel 2023, anche le famiglie con figli;

ribadito quanto già espresso nel parere reso il 20 aprile e in particolare che:

quanto al miglioramento dei meccanismi di accesso e delle procedure di selezione:

a seguito della semplificazione e della digitalizzazione delle procedure di reclutamento del personale per la copertura dei fabbisogni strutturali e delle esigenze connesse all'attuazione del PNRR, il Governo stima circa 350 mila ingressi nel biennio 2022-2023, pari al 10,9 per cento dell'attuale forza lavoro, considerando sia le sostituzioni del *turnover* che le nuove assunzioni;

la richiamata modernizzazione delle procedure selettive ha consentito una riduzione significativa della durata media dei concorsi, ottenuta anche grazie a un imponente investimento nelle infrastrutture digitali;

il Governo ha preannunciato entro il 30 giugno 2023 l'adozione di atti di fonte secondaria, delle linee guida e degli indirizzi per l'attuazione della riforma delle competenze e delle carriere del personale della pubblica amministrazione, il cui quadro normativo di rango primario è stato definito con l'adozione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

quanto alla semplificazione delle norme e delle procedure:

si tratta di una riforma trasversale che deve accelerare le procedure direttamente collegate all'attuazione del PNRR, oltre ad adottare misure strutturali volte a ridurre i tempi per la gestione dei procedimenti, con particolare riferimento a quelli che prevedono l'intervento di una pluralità di soggetti;

nell'ambito del PNRR gli interventi di semplificazione e velocizzazione delle procedure amministrative sono principalmente finanziati con l'investimento *Task force* digitalizzazione, monitoraggio e performance per complessivi 734,2 milioni di euro, di cui 717,8 milioni riservati ad azioni mirate di semplificazione;

con riguardo alle azioni da intraprendere nel 2023 il Governo annuncia l'avvio del processo di graduale semplifica-

zione di procedimenti amministrativi che riguardano cittadini e imprese, secondo la tempistica concordata con le istituzioni europee che prevede entro il 2026 la semplificazione e reingegnerizzazione di 600 procedure;

quanto alla qualificazione delle risorse umane:

le azioni intraprese mirano ad investire nelle competenze dei dipendenti pubblici, come richiesto dal Consiglio dell'UE nelle Raccomandazioni del 2019, perseguendo l'obiettivo fissato dal PNRR di formare, entro il 2026, 750 mila dipendenti della pubblica amministrazione, di cui 350 mila a livello centrale;

in particolare la direttiva sulla formazione, adottata a marzo 2023 dal Ministro per la pubblica amministrazione, fissa per la prima volta obiettivi quantitativi e qualitativi minimi per la formazione del personale, con la garanzia di un monte ore minimo di 24 ore di formazione l'anno per ogni dipendente, riportando la formazione al centro dei processi di programmazione strategica per la gestione delle risorse umane;

con la ridefinizione del portale *Syllabus*, al quale tutte le pubbliche amministrazioni dovrebbero aderire entro il 30 giugno 2023, il Governo si prefigge la formazione in materia di competenze digitali di almeno il 30 per cento dei dipendenti entro il 31 dicembre 2023, fino al 55 per cento dei dipendenti nel 2024 e fino al 75 per cento nel 2025;

il portale *Syllabus* costituirà inoltre la base per la creazione del « fascicolo formativo del dipendente », che confluirà nel fascicolo digitale del dipendente, che sarà reso operativo entro l'estate 2023;

considerato che:

ad integrazione delle tre direttrici di azione appena descritte, nel Programma nazionale di riforma il Governo enuncia la volontà di procedere, da un lato, a una riduzione della normativa esistente, e, dall'altro lato, a una razionalizzazione delle fonti del diritto;

nel quadro dell'attività di censimento dei provvedimenti che hanno esaurito la loro funzione, che sono rimasti privi di effettivo contenuto precettivo o che risultano obsoleti, è stata avviata l'analisi dei regi decreti adottati a partire dal 1861, che saranno oggetto di abrogazioni nel corso dell'anno;

nell'ambito delle misure di semplificazione normativa, il Programma nazionale di riforma annuncia anche l'intenzione di procedere a un riordino del Testo unico degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267);

apprezzato che:

tra le priorità del Governo figura la trasformazione digitale del Paese, che anche attraverso gli ingenti finanziamenti resi disponibili con il PNRR dovrebbe consentire di colmare il divario che ancora separa il nostro Paese dai *partner* europei, con particolare riguardo al settore dei servizi pubblici digitali;

a tale riguardo, il Piano Nazionale di Riforma si sofferma sullo sviluppo della Piattaforma digitale nazionale dati (PDND) – prevista dal codice dell'amministrazione digitale e operativa dall'ottobre 2022 – che consente l'interoperabilità delle banche dati e abilita lo scambio semplice e sicuro delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni attraverso servizi *software* (API – *Application Programming Interface*) secondo il principio europeo del « *once-only* », secondo il quale le pubbliche amministrazioni non devono richiedere dati di cui sono già in possesso;

il PNR richiama inoltre i progressi dell'attività del Fondo per la repubblica digitale, frutto di una *partnership* tra pubblico e privato sociale che ha stanziato in via sperimentale, per cinque anni, fino al 2026, circa 350 milioni di euro, per sostenere progetti rivolti alla formazione e all'inclusione digitale;

per far fronte all'aumentato livello di vulnerabilità della società alle minacce cibernetiche, strettamente connesso ai progressi del processo di digitalizzazione, nel

Piano Nazionale di Riforma il Governo prevede che entro il 2024 saranno realizzati almeno 50 interventi di potenziamento effettuati nei settori del Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica (PSNC) e delle reti e dei sistemi informativi (NIS);

constatato che:

tra i 21 disegni di legge collegati alla decisione di bilancio previsti dal DEF in quanto completano la manovra di bilancio 2023-2025, figurano, per i profili di competenza della I Commissione, il disegno di

legge recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (presentato al Senato A.S. 615); il disegno di legge in materia di semplificazione normativa (non ancora presentato); il disegno di legge in materia di revisione del testo unico degli enti locali (non ancora presentato);

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. C. 1112 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	136
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	142

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di tutela dell'inviolabilità del domicilio da occupazione arbitraria. C. 332 Bof e C. 566 Bisa (<i>Seguito dell'esame e rinvio – abbinamento delle proposte di legge C. 246 Marrocco, C. 293 Cirielli, C. 316 Orfini, C. 693 Donno, C. 935 Foti e C. 1022 D'Orso</i>)	138
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo Pd</i>)	143

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1 e Annesso-bis e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	139
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	146

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 27 aprile 2023. – Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Andrea OSTELLARI.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. C. 1112 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione. – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 aprile 2023

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta di mercoledì 26 aprile 2023 ha svolto la relazione introduttiva.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*allegato 1*). Avverte quindi che il gruppo del Partito democratico ha presentato una proposta di parere alternativo (*allegato 2*).

Federico GIANASSI (PD-IDP), richiamandosi ai contenuti della proposta alternativa di parere del suo gruppo, sottolinea l'abuso dello strumento della decretazione d'urgenza che ha costretto sia la Commissione di merito, sia le altre Commissioni in sede consultiva ad esaminare il testo del provvedimento in tempi particolarmente ridotti, privando di fatto i parlamentari

della possibilità di sviluppare un dibattito approfondito su un tema particolarmente rilevante.

Evidenza, inoltre, come a costringere il Parlamento a svolgere un esame sommario del provvedimento siano proprio quelle forze politiche che, quando erano all'opposizione, avevano fortemente criticato l'utilizzo eccessivo della decretazione d'urgenza.

In merito ai contenuti del decreto-legge, precisa che la proposta alternativa del suo gruppo segnala molteplici criticità.

In primo luogo, rileva come lo strumento della decretazione d'urgenza mal si presti a disciplinare una materia così complessa come quella dell'immigrazione.

Ritiene, inoltre, grave e pericolosa l'abrogazione di molte norme relative ai permessi di soggiorno per protezione, finora rilasciati agli stranieri che non rientrano nella cosiddetta protezione internazionale, in caso di fondato rischio di sottoposizione a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o in forza del rispetto degli obblighi internazionali in quanto, tali permessi, insieme al diritto ad essere riconosciuto rifugiato politico e alla cosiddetta protezione sussidiaria, danno attuazione al diritto sancito dall'articolo 10 della Costituzione.

Sottolinea inoltre come la compressione di questa forma di protezione speciale rischi di compromettere i diritti delle persone che arrivano sul territorio dello Stato e di aggravare le questioni relative alla sicurezza che aumenteranno all'aumentare del numero di soggetti irregolari presenti. Ritiene quindi che l'attuazione del provvedimento in esame incrementerà un problema che l'Esecutivo si era invece prefissato di contenere.

Esprime inoltre particolare critica nei confronti della carente tipizzazione delle fattispecie penali introdotte, con una formulazione eccessivamente ampia ed incerta. Al riguardo, rileva come la predetta fattispecie penale, pur perseguendo l'obiettivo di contrastare le condotte illecite di traffico di esseri umani, è strutturata con una formulazione indeterminata che solleva, in particolare rispetto al principio di tassatività della fattispecie penale, rischi di

violazione dell'articolo 25 della Costituzione, e soprattutto rischia di porre sullo stesso piano condotte profondamente diverse tra loro e finanche attraverso interpretazioni estensive, di punire anche chi interviene per garantire aiuti, soccorso e assistenza umanitaria.

Ciò premesso, a nome del gruppo del Partito Democratico, dichiara il voto contrario sulla proposta di parere favorevole.

Stefania ASCARI (M5S) illustra le ragioni del voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Dopo aver sottolineato come il complesso tema della immigrazione debba essere affrontato da chi ha le competenze idonee, rileva invece come il testo del decreto-legge in esame, predisposto in maniera frettolosa, dimostri la mancanza di conoscenza nella pratica di quanto avviene effettivamente nelle questure, nelle prefetture e nei tribunali specializzati di protezione internazionale.

Ritiene che il decreto-legge sia particolarmente dannoso, non solo per coloro che giungono nel nostro territorio in cerca di aiuto, ma anche per il sistema giustizia nel suo complesso, in quanto crea ulteriore confusione su una materia disciplinata da una normativa che ormai non rispecchia più l'attualità del fenomeno dell'immigrazione.

Critica inoltre fortemente la decisione di non rinnovare i contratti dei lavoratori interinali nelle questure, nelle prefetture e nelle commissioni territoriali per il riconoscimento dello *status* di rifugiato. Sottolinea infatti come non sia possibile gestire il fenomeno senza adeguato personale e rammenta che i procedimenti per le sanatorie relative al 2020 non sono ancora terminati.

Evidenza inoltre che l'articolo 7 del decreto-legge, che prevede il rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio, riproduce il contenuto di una proposta di legge, frutto del lavoro di condivisione con le associazioni, che aveva assunto il nome simbolico di « legge Saman », che nella scorsa legislatura alcune forze dell'attuale mag-

gioranza non avevano sostenuto, ritenendola un pericolo.

Ritiene che l'intestarsi in maniera indecorosa una norma scritta da altri dimostri la totale incoerenza e la mancanza di etica politica della maggioranza che è incapace di gestire il fenomeno dell'immigrazione ed esorta il Governo a ringraziare i centri antiviolenza che hanno dato invece vita alla disposizione.

Sottolinea da ultimo la gravità dell'estensione della detenzione amministrativa all'interno dei Centri di permanenza e per i rimpatri e dei Centri di accoglienza per richiedenti asilo, evidenziando come tali luoghi siano disumani e come le misure adottate con questo decreto li condannino a permanenze più lunghe e a una protratta condizione di clandestinità.

Ribadendo quindi la contrarietà del suo gruppo nei confronti del provvedimento auspica che la maggioranza, all'esito di uno studio più attento della materia, possa rivedere la propria posizione.

Devis DORI (AVS) dichiara il voto contrario di Alleanza Verdi Sinistra sulla proposta di parere del relatore.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di parere favorevole, con la precisazione che dalla sua approvazione discende la preclusione della proposta alternativa di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*allegato 1*).

La seduta termina alle 13.55.

SEDE REFERENTE

Giovedì 27 aprile 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO – Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Andrea Ostellari.

La seduta comincia alle 13.55.

Disposizioni in materia di tutela dell'inviolabilità del domicilio da occupazione arbitraria.

C. 332 Bof e C. 566 Bisa.

(Seguito dell'esame e rinvio – abbinamento delle proposte di legge C. 246 Marrocco, C. 293 Cirielli, C. 316 Orfini, C. 693 Donno, C. 935 Foti e C. 1022 D'Orso).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 marzo 2023.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che, facendo seguito a quanto preannunciato in sede di Ufficio di presidenza, nella seduta odierna sarà sottoposto alla deliberazione della Commissione la richiesta di abbinamento delle proposte di legge: C. 246 Marrocco, C. 693 Donno, C. 935 Foti e C. 1022 D'Orso.

Evidenzia preliminarmente che l'eventuale decisione di abbinamento delle suddette proposte comporta altresì l'abbinamento delle proposte C. 293 Cirielli e C. 316 Orfini, in quanto vertenti su identica materia della pdl C.246 Marrocco.

La Commissione concorda.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che nell'Ufficio di presidenza di ieri è stato altresì fissato il termine del 4 maggio entro cui i gruppi potranno formulare le richieste in ordine alle audizioni. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 27 aprile 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 20.55.

Documento di economia e finanza 2023.**Doc. LVII, n. 1 e Annesso-bis e Allegati.**

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione. – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, preliminarmente fa presente che, a seguito delle determinazioni odierne della Conferenza dei Presidenti di Gruppo, la Commissione è chiamata a esprimere nuovamente il prescritto parere alla V Commissione, per le parti di propria competenza, sul Documento di economia e finanza 2023 e Annesso e Allegati (Doc. LVII, n. 1 e Annesso *bis* e Allegati), ripresentato dal Governo alle Camere nella giornata odierna.

Si richiama quindi integralmente alla relazione già svolta nella precedente seduta del 18 aprile con riguardo alla precedente versione del DEF, in quanto, per i profili di competenza della Commissione giustizia, non vi sono differenze. Preannuncia pertanto che anche la proposta di parere si richiama integralmente a quella formulata sul precedente testo (*allegato 3*).

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, evidenzia come a suo avviso ci si trovi davanti ad una situazione davvero imbarazzante per la maggioranza, che a seguito della mancanza di suoi componenti alla votazione sullo scostamento di bilancio in Aula, ha ripresentato una versione identica del documento già bocciato dalla Camera. Ritiene che tale manifestazione di sciatteria istituzionale evidenzii l'irresponsabilità e l'incapacità delle forze di maggioranza. Stigmatizza, pertanto, le modalità con cui la Commissione si trova ora, in breve tempo, a dover riesaminare il DEF.

Inoltre, ritiene che la partecipazione in tale seduta del sottosegretario Delmastro rappresenti una vera e propria provocazione nei confronti delle opposizioni, che difatti ha comportato l'abbandono dei lavori della Commissione da parte dei componenti dei gruppi del Partito democratico e di Alleanza verdi e sinistra. Testimonia

un ennesimo tentativo di tacitare le forze di minoranza, che il suo gruppo ritiene inaccettabile e intende contrastare intervenendo sia in discussione generale che in dichiarazione di voto.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, precisa come a suo avviso sia invece inaccettabile l'atteggiamento delle forze di opposizione che hanno deciso di abbandonare i lavori della Commissione di fronte ad un legittimo rappresentante del governo, che ha il diritto e il dovere di seguire i lavori parlamentari che si svolgono peraltro in una situazione di emergenza. Apprezza pertanto che il gruppo del Movimento 5 stelle, a tale atteggiamento faccia prevalere il proprio diritto a discutere il provvedimento in esame nel merito. Al fine di organizzare i lavori nei limitati tempi disponibili, invita a contenere gli interventi entro il tempo ordinario di dieci minuti riservandosi, ove non vi sia adesione a tale invito, di promuovere in sede di Ufficio di Presidenza, un'organizzazione del dibattito con contingentamento dei tempi d'intervento.

Carla GIULIANO (M5S), intervenendo in discussione generale, manifesta il proprio disappunto nell'apprendere che il presidente definisca la situazione nella quale la Commissione è chiamata a lavorare un'emergenza, sottolineando come invece le emergenze che il Paese ha purtroppo dovuto recentemente affrontare sono ben altre.

Ritiene invece che ci si trovi di fronte ad una mancanza di caratura istituzionale da parte di una maggioranza che ha oggi posto in essere un balletto indecoroso per tutti i cittadini e sottolinea come sarebbe stato più opportuno concedersi qualche ora in più per consentire anche all'opposizione di esaminare il provvedimento.

Stigmatizza la doppia sciatteria di una maggioranza che non ha avuto la forza dei numeri e che ha subito riconvocato le Commissioni limitando il tempo per l'interlocuzione e senza rendersi conto della gravità di ciò che è realmente accaduto e della brutta figura che il proprio comporta-

mento ha fatto fare all'intero Paese a livello internazionale.

Ritiene comunque che la presente seduta possa essere una buona occasione per ricordare ancora una volta le proposte che il suo gruppo aveva avanzato, senza ottenere alcuna risposta, per migliorare il Documento di economia e finanza.

In primo luogo, rammentando i recenti confortanti dati relativi all'impatto delle riforme sul sistema giustizia, evidenzia come si sarebbero dovute destinare maggiori risorse alla digitalizzazione per prevedere *standard* di sicurezza del portale di supporto del processo civile telematico più elevati.

Sottolinea inoltre come nel DEF non siano state previsti interventi a favore dell'edilizia penitenziaria, nonostante le strutture carcerarie siano vetuste ed inadeguate.

Ritiene inoltre che si sarebbe dovuto investire nell'implementazione del sistema di sicurezza interno agli istituti detentivi. In proposito rammenta il grave episodio relativo all'evasione di un boss dal carcere nuorese di Badu e' Carros e fa presente che la Commissione ha recentemente svolto proprio in tale istituto penitenziario una missione, nel corso della quale, la direttrice del carcere e le guardie carcerarie hanno evidenziato alcuni gravi *vulnus* alla sicurezza della struttura.

Osserva inoltre che il DEF non stanza alcuna risorsa per formare le figure trattamentali che debbono accompagnare i detenuti nel loro percorso di rieducazione né gli operatori sanitari e le forze dell'ordine che si trovano a relazionarsi con le donne vittime di violenza di genere. In proposito sottolinea come non sono previsti neanche stanziamenti dei fondi a favore delle vittime.

Evidenzia inoltre che l'Esecutivo non fornisce neanche certezze in merito al futuro degli addetti all'ufficio del processo, sottolineando come tale personale, che lavora a fianco dei magistrati nello smaltimento del cospicuo arretrato dei tribunali, dovrebbe invece veder valorizzato il proprio percorso.

Sottolinea inoltre che il Documento in esame non apposta alcuna risorsa per il

contrasto alla mafia e alla criminalità organizzata, e rammenta come invece anche nell'ultima relazione della Direzione nazionale antimafia sulla criminalità organizzata si sottolinei che la corruzione e la mafia sono due fenomeni connessi.

In proposito chiede di conoscere quali strumenti l'Esecutivo intenda quindi porre in essere per rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e per evitare che le risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza vadano ad incrementare le casse delle mafie.

Ritiene che il nuovo esame del provvedimento poteva essere una occasione per la maggioranza per rivalutare almeno alcuni di questi temi e, seppure consapevole che il suo auspicio non verrà colto, si augura che almeno in un prossimo provvedimento il settore giustizia possa contare sulle dovute attenzioni.

Stefania ASCARI (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto, evidenzia preliminarmente la mancanza da parte della maggioranza del senso dello Stato. Il mancato raggiungimento del quorum necessario per approvare il più importante atto di politica economica del Governo non testimonia solo sciattezza e arroganza ma la totale mancanza di contatto con la realtà, che è il peccato più grave che possa commettere chi rappresenta le istituzioni.

Si sarebbe quindi aspettata le scuse della maggioranza ai cittadini italiani.

Venendo al merito del provvedimento evidenzia come in esso manchi un'azione decisa per combattere la violenza di genere, nonostante le numerosissime vittime degli ultimi 20 anni. Suggerisce ironicamente al Governo di copiare ancora una volta una proposta di legge dell'opposizione: si riferisce alla sua iniziativa legislativa di integrazione del codice rosso e in materia di recidiva.

Rileva come nel DEF non ci sono sufficienti finanziamenti per il reddito di libertà né per garantire erogazioni in tempi rapidi a favore delle vittime di violenza di genere.

Inoltre, sono stati smantellati i principali strumenti di contrasto delle mafie e della criminalità organizzata, quali in par-

ticolare le intercettazioni ed è stata depontenziata la principale arma nelle mani delle forze dell'ordine, ovvero quella dei collaboratori di giustizia.

Evidenzia come la applicazione del regime di carcere duro ai sensi del cosiddetto 41-*bis* non viene applicato conformemente alla normativa, ciò anche in conseguenza della carenza strutturale della edilizia penitenziaria. Richiama l'indecenza delle condizioni di alcuni istituti di pena e l'assenza di mezzi di sorveglianza e di schermatura dei cellulari.

Altro punto dolente, per il quale si registra una inspiegabile assenza di risorse è l'edilizia giudiziaria. Richiama un recente fatto di cronaca per evidenziare come essa impedisca di conciliare la vita professionale con la cura di un figlio.

Conclusivamente ritiene che il Governo non abbia le competenze e conoscenze necessarie per affrontare i problemi del sistema giustizia e per tutelare realmente coloro che sono vittime di reati e che con coraggio li denunciano. Si riferisce in particolare a quei soggetti che hanno denunciato le mafie e adesso denunciano, con la stessa forza di essere stati abbandonati dallo Stato che non li protegge

Nel rimarcare ancora una volta la gravità dell'odierno episodio parlamentare che costituisce un'offesa per tutti i cittadini, dichiara il voto contrario alla proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*allegato 3*).

La seduta termina alle 21.30.

ALLEGATO 1

DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (C. 1112 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

premessi che:

l'articolo 5 assegna la qualifica rispettivamente, di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria a funzionari e dipendenti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari;

l'articolo 7-ter interviene nella procedura di esame della domanda di protezione internazionale svolta dalle commissioni territoriali per il diritto di asilo, anche al fine di ampliare le ipotesi per cui al suo mancato accoglimento deriva l'obbligo di lasciare il territorio nazionale e di restringere la facoltà di ricorso giurisdizionale;

l'articolo 7-quinquies reca una disciplina semplificata di decisione sui ricorsi depositati entro il 31 dicembre 2021 in materia di riconoscimento della protezione internazionale;

l'articolo 8 inasprisce le pene per i delitti concernenti l'immigrazione clandestina e prevede la nuova fattispecie di reato di morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina, con relative circostanze attenuanti e aggravanti; affermando quindi la sussistenza della giurisdizione italiana anche quando la morte o le lesioni si verificano al di fuori del territorio dello Stato italiano;

l'articolo 9 introduce alcune modifiche in materia di espulsione e ricorsi e di decisioni sul riconoscimento della protezione internazionale;

infine, l'articolo 9-bis estende l'applicazione dell'istituto dell'arresto in flagranza differita ai reati commessi durante la permanenza in un centro governativo di prima accoglienza o in una struttura temporanea di accoglienza, nonché in una struttura afferente al sistema di accoglienza e integrazione, consentendo quindi che si proceda con giudizio direttissimo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (C. 1112 Governo, approvato dal Senato).**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO PD**

La II Commissione Giustizia,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in oggetto, recante il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 10, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori, A.S. 591;

premesso che:

L'uso dello strumento del decreto ha costretto, ancora una volta, la commissione di merito ma anche le altre Commissioni chiamate ad esprimersi in sede consultiva e tra questa la Commissione Giustizia, ad esaminare il testo con termini molto brevi limitando enormemente la possibilità di sviluppare in commissione un dibattito approfondito sul senso e la funzionalità delle modifiche proposte. L'istruttoria legislativa in commissione ne esce così mortificata e fortemente limitata. Stupisce come le forze politiche dell'attuale maggioranza che avevano garantito una rinnovata centralità delle attività delle Commissioni, nel quadro di una rinnovata centralità dell'istituzione parlamentare nell'esercizio della funzione legislativa, stiano abusando della decretazione d'urgenza in palese violazione del dettato costituzionale. L'attività della commissione diventa così necessariamente frettolosa e sommaria e costringe l'Aula ad un esame e ad un voto privo di approfondimenti e di quelle valutazioni delle proposte alternative che solo il serio e aperto esame istruttorio dei disegni di legge ordinari possono assicurare;

occorre poi evidenziare come il decreto-legge in conversione affronti una materia – la disciplina dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di preven-

zione e contrasto all'immigrazione irregolare – che, per delicatezza e complessità, mal si presta ad essere disciplinata da un provvedimento straordinario, quale il decreto-legge: infatti, come precedentemente evidenziato, tanto le modalità di adozione del decreto-legge quanto, soprattutto, i tempi assai ristretti dell'esame parlamentare precludono per loro stessa natura la possibilità di adottare una disciplina organica e meditata di una materia che, oltre a presentare profili di complessità e delicatezza, incide direttamente sulla tenuta di principi costituzionali e diritti fondamentali che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, vincolano il legislatore nell'esercizio delle proprie funzioni;

particolarmente grave sul piano costituzionale è l'abrogazione di molte norme relative ai permessi di soggiorno per protezione speciale, finora rilasciati agli stranieri che non rientrano nella cd. Protezione internazionale, in caso di fondato rischio di sottoposizione a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o in forza del rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali;

tali permessi infatti costituiscono il terzo e necessario tassello che dà attuazione al diritto sancito dall'articolo 10 della nostra Costituzione, insieme al diritto di rifugiato politico – sancito dalla Convenzione di Ginevra del 1951 che protegge lo straniero in caso di fondato timore di persecuzioni internazionali – e alla cd. Protezione sussidiaria – riconosciuta dalla direttiva 2011/95/UE a favore dello straniero che, se espulso verso il Paese di origine, correrebbe il fondato rischio di subire un grave danno (condanna a morte, tortura,

pene o trattamenti inumani, crudeli o degradanti);

tale protezione speciale infatti, ha consentito fino ad oggi d'includere quei casi che non essendo integralmente tipizzabili, non rientravano nello *status* di rifugiato o non consentivano di ottenere la protezione sussidiaria, ma che rientravano pienamente nell'ampia configurazione del diritto d'asilo riconosciuto dalla nostra Costituzione, che protegge anche le persone impedito nell'esercizio delle libertà democratiche;

come sottolineato anche da autorevoli costituzionalisti, il venir meno o la forte compressione di questa forma di protezione speciale costituisce una lesione diretta dell'articolo 10 Cost. che sancisce che lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge;

l'articolo 7 sopprime il divieto di respingimento o di espulsione di una persona qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale della stessa comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare (di cui all'articolo 19, comma 1.1. Testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 268 del 1998);

di conseguenza, è abrogata anche la previsione secondo la quale, ai fini della valutazione del fondato rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare, si debba tenere conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine;

l'effetto di questa scelta improvvida e del tutto ingiustificabile, sia alla luce del diritto internazionale sia del nostro sistema delle fonti, sarà inoltre quello di incrementare ulteriormente il numero delle persone « irregolari » che non potranno essere al-

lontanate, in mancanza di accordi per il rimpatrio con la maggioranza dei Paesi dai quali provengono, dando luogo, così, ad una situazione che, lungi dall'essere di « prevenzione e contrasto » dell'immigrazione irregolare – come recita il Titolo del decreto-legge – finirà, inevitabilmente, per alimentare lo sfruttamento, il lavoro nero ed accrescere il rischio che coloro che verranno messi ai margini della società diventino preda della criminalità;

è inoltre probabile che l'abnorme e irragionevole compressione della protezione speciale determini l'attivazione di moltissime azioni giudiziarie volte a fare accertare la sussistenza di diritti fondamentali non adeguatamente tutelati dal legislatore;

a differenza di quanto sostenuto dal Governo, sono molti i Paesi dell'Unione europea in cui sono in vigore norme assimilabili alla protezione speciale: tale possibilità è del resto espressamente prevista dalla c.d. Direttiva rimpatri (n. 2008/115/CEE), dal Codice frontiere Schengen (regolamento 2016/399), dal Regolamento Dublino (2013/604) e dal c.d. Codice Visti (regolamento 810/2009);

occorre sottolineare come l'articolo 8 rechi disposizioni penali volte, da un lato, a inasprire le pene per i delitti concernenti l'immigrazione clandestina e, dall'altro, a prevedere la nuova fattispecie di reato di morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina. A tal fine, interviene sul Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nonché, a fini di coordinamento, su alcune disposizioni dell'ordinamento penitenziario e del codice di procedura penale;

in particolare, il comma 1, alla lettera a) apporta modifiche al testo unico sull'immigrazione, intervenendo sulle cornici edittali delle fattispecie delittuose previste dai commi 1 e 3 di cui all'articolo 12, innalzando di un anno i rispettivi limiti minimi e massimi di pena detentiva previsti

e dunque punendo le condotte previste al comma 1 con la pena della reclusione da due a sei anni in luogo dei precedenti limiti edittali fissati nella pena della reclusione da uno a cinque anni. Per i casi di cui al comma 3, invece, la pena della reclusione è innalzata a un minimo di sei e a un massimo di sedici anni; il comma 1, lettera *b*), introduce nel predetto Testo unico sull'immigrazione l'articolo 12-*bis*, che disciplina la nuova fattispecie di reato di morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina;

tale fattispecie punisce con la reclusione da venti a trenta anni chi promuove, dirige, organizza, finanzia e realizza trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, o di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l'ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, se dal fatto derivi, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone ovvero se dal fatto derivino la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone; le medesime condotte sono punite con la pena da quindici a ventiquattro anni, se dal fatto derivi la morte di una sola persona e con la pena da dieci a venti anni se dal fatto derivino lesioni gravi o gravissime a una o più persone;

al riguardo, occorre rilevare come la predetta fattispecie penale, pur perseguendo l'obiettivo di contrastare le condotte illecite di traffico di esseri umani, è strutturata con una formulazione indeterminata che solleva, in particolare rispetto al principio di tassatività della fattispecie penale, rischi di violazione dell'articolo 25 della Costituzione;

inoltre applicare questa nuova fattispecie di reato a chi «*dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato*» rischia di porre sullo stesso piano condotte profondamente diverse tra loro e rischia, attraverso interpretazioni estensive, di punire anche chi interviene per garantire aiuti, soccorso e assistenza umanitaria: la nuova fattispecie delittuosa non è infatti accompagnata da alcuna causa di giustificazione analoga a quella recata dall'articolo 12, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 con la quale si chiarisce che «fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato»;

al riguardo, giova sottolineare, ancora una volta come l'operato di chi interviene per operazioni di salvataggio e soccorso in mare risponde all'obbligo inderogabile previsto dal diritto internazionale consuetudinario e pattizio e in particolare: dall'articolo 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta il 10 dicembre 1982 a Montego Bay e ratificata dall'Italia con legge 2 dicembre 1994, n. 689; dal Cap. V, Regola 33 della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 17 giugno 1960, resa esecutiva in Italia con legge 22 giugno 1980, n. 313, nonché dal diritto interno – in tal senso si pensi agli articoli 1113 e 1158 del Codice della Navigazione;

alla luce di quanto espresso in premessa, esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 3

**Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1 e Annesso-*bis*
e Allegati.**

PARERE APPROVATO

La II Commissione (Giustizia),
esaminato, per le parti di competenza,
il Documento di Economia e Finanza 2023
(Doc. LVII, n. 1, e Annesso e Allegati);

rilevato che esso reca, per le parti di
competenza, i medesimi contenuti del Do-

cumento già esaminato in data 19 aprile
2023, con l'approvazione di un parere fa-
vorevole;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. C. 1112 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	147
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	153

RISOLUZIONI:

7-00020 Quartapelle Procopio: Sulle attività militari della Corea del Nord (<i>Discussione e rinvio</i>)	148
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00039 Porta, 7-00046 Onori e 7-00072 Rosato sulla situazione nel Nagorno-Karabakh.	
Audizione informale, in videoconferenza, di Aldo Ferrari, Direttore del Programma di Ricerca « Russia, Caucaso e Asia Centrale » dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI) di Milano e professore ordinario presso l'Università Ca' Foscari di Venezia	149
Audizione informale di Antonio Stango, presidente della Federazione italiana diritti umani (FIDU)	149
Audizione informale, in videoconferenza, di Carlo Frappi, ricercatore associato dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI) e docente presso l'Università Ca' Foscari di Venezia	149

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021. C. 1001 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	149
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	152

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2023. Doc LVII, n. 1, Annesso-bis e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	152
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	154

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 27 aprile 2023. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI. — Interviene il viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli.

La seduta comincia alle 9.05.

DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.

C. 1112 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 aprile scorso.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, dà conto delle sostituzioni. Avverte, quindi, che la I Commissione ha comunicato che il parere deve pervenire entro la giornata di oggi, essendo il provvedimento calendarizzato per l'Assemblea per il prossimo 2 maggio.

Emanuele POZZOLO (FDI), *relatore*, illustra la proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Federica ONORI (M5S), in premessa, segnala che presso il Senato il Movimento 5 Stelle ha presentato una questione pregiudiziale di costituzionalità, imperniata sull'articolo 7 del provvedimento, nel quale si cancella la parte del Testo unico sull'immigrazione che disciplina il divieto di respingimento ed espulsione di una persona in ragione del rispetto della sua vita privata e familiare. Ricorda infatti, che l'articolo 10 della Costituzione garantisce il diritto d'asilo per lo straniero, che non viene adempiuto solo ricevendo il diritto europeo in materia di *status* di rifugiato e di protezione sussidiaria, ma soprattutto garantendo un adeguato sistema di protezione di carattere umanitario integrato dal sistema d'asilo.

Rileva che, contrariamente a quanto affermato dal Governo, la protezione speciale trova fondamento anche nell'ordinamento internazionale, specialmente nell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che riguarda esattamente il diritto di ogni persona al rispetto della vita privata e familiare. Segnala che, sulla base di queste norme, la Corte europea dei diritti umani ha elaborato una significativa giurisprudenza relativa ai limiti che tale diritto pone all'allontanamento dello straniero dal territorio degli Stati Parte della Convenzione. Evidenzia che i permessi di soggiorno di carattere umanitario sono previsti anche dalla direttiva n. 115 del 2008, in cui si legge: «in qualsiasi momento gli Stati membri possono decidere di rilasciare per motivi caritatevoli, umanitari o di altra

natura un permesso di soggiorno autonomo o un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare».

Osserva, altresì, che la stessa Corte di cassazione, partendo dalla sentenza n. 4455 del 2018, nel fare riferimento alla vita privata e familiare ha riconosciuto la rilevanza dell'integrazione sociale per quanto concerne l'accertamento di condizioni vulnerabilità che giustificano il riconoscimento della protezione umanitaria. Sinteticamente, rileva che il testo previsto dall'articolo 7 del decreto in esame, quindi, non solo si pone in contrasto con i nostri principi costituzionali, ma pone l'Italia in una condizione di inadempimento nei confronti della giurisprudenza interna e di quella della Corte europea dei diritti umani.

Preannuncia, quindi, il voto contrario del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP), associandosi alle considerazioni della deputata Onori nonché alle osservazioni svolte nella seduta di ieri dalla collega Boldrini, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.10.

RISOLUZIONI

Giovedì 27 aprile 2023. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. — Interviene il viceministro degli affari esteri e la cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli.

La seduta comincia alle 9.10.

7-00020 Quartapelle Procopio: Sulle attività militari della Corea del Nord.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP), in qualità di cofirmatario, illustra la proposta di risoluzione in titolo, sottolineando che si tratta di un tema su cui le forze politiche hanno un orientamento largamente convergente. Anche al fine di pervenire all'approvazione unanime dell'atto indirizzato, si dichiara fin d'ora disponibile a valutare eventuali proposte di integrazione avanzate dai colleghi

Paolo FORMENTINI (LEGA), come già anticipato per le vie brevi alla prima firmataria Quartapelle, ribadisce l'opportunità di audire sul tema l'Ambasciatore del Giappone, Paese particolarmente esposto alla minaccia nucleare della Corea del Nord e che a tal fine sta già sviluppando un sofisticato sistema anti-missilistico.

Giulio TREMONTI, *presidente*, concordando sulla esigenza posta dal collega Formentini, propone che sia organizzata anche l'audizione dell'Ambasciatore della Corea del Sud.

La Commissione conviene sullo svolgimento delle audizioni proposte.

Giulio TREMONTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 27 aprile 2023.

Nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00039 Porta, 7-00046 Onori e 7-00072 Rosato sulla situazione nel Nagorno-Karabakh.

Audizione informale, in videoconferenza, di Aldo Ferrari, Direttore del Programma di Ricerca « Russia, Caucaso e Asia Centrale » dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI) di Milano e

professore ordinario presso l'Università Ca' Foscari di Venezia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.20 alle 11.

Audizione informale di Antonio Stango, presidente della Federazione italiana diritti umani (FIDU).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 11.50.

Audizione informale, in videoconferenza, di Carlo Frappi, ricercatore associato dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI) e docente presso l'Università Ca' Foscari di Venezia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.50 alle 12.25.

SEDE REFERENTE

Giovedì 27 aprile 2023. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI.

La seduta comincia alle 12.25.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021.

C. 1001 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giangiaco CALOVINI (FDI), *relatore*, in premessa, sottolinea che l'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'UE e l'Ucraina, oggetto della ratifica in esame, è stato firmato a Kiev il 12 ottobre 2021, pochi mesi prima dell'inizio della guerra in Ucraina, in occasione del 23° Vertice congiunto UE-Ucraina. Evidenzia che si era allora in un contesto di accelerato sviluppo del partenariato rafforzato con l'Ucraina. Non a caso, in quell'occasione, sono stati firmati due altri accordi: un accordo di coopera-

zione nel settore della ricerca e dell'innovazione con il quale l'Ucraina entra ufficialmente a far parte del programma *Horizon Europe* e del programma Euratom e un accordo nel settore culturale ed artistico di partecipazione dell'Ucraina al programma *Creative Europe*.

Rileva che l'Accordo regola le relazioni aeronautiche tra tutti gli Stati membri dell'Unione europea e l'Ucraina e si sostituisce agli accordi bilaterali sottoscritti tra l'Ucraina e i singoli Stati membri. Si viene così a creare un unico mercato del trasporto aereo caratterizzato da eque opportunità commerciali per i vettori di tutti i Paesi partecipanti, superando le distorsioni alla concorrenza che potrebbero derivare dalla pluralità di accordi bilaterali tra l'Ucraina e i singoli Stati membri dell'Unione europea. Tuttavia, osserva che l'Accordo consente l'esercizio dei diritti di traffico esistenti scaturiti da tali accordi bilaterali e non coperti dall'Accordo stesso, a condizione che non vengano operate discriminazioni tra gli Stati membri dell'Unione europea e i loro cittadini.

Segnala che l'Accordo è composto da quaranta articoli e sette allegati regola i seguenti argomenti: diritti di sorvolo e di traffico e definizione della tabella delle rotte; modalità di designazione di vettori per operare i servizi concordati; tutela della concorrenza; disposizioni in materia di sicurezza (*safety*) e protezione (*security*); disposizioni in materia di tutela del passeggero; flessibilità operative e possibilità di accordi commerciali di cooperazione tra i vettori; disposizioni in tema di interpretazione, revisione, denuncia e contenzioso; rapporto tra l'Accordo e i preesistenti accordi bilaterali tra l'Ucraina e i singoli Stati membri.

Precisa che tra le disposizioni di particolare rilievo rileva innanzi tutto l'articolo 1, che individua gli ambiti di applicazione, e gli articoli 7 e 8, che disciplinano, rispettivamente, le condizioni con le quali le Parti si conformano alle disposizioni in materia di sicurezza aerea e alle disposizioni in materia di protezione della navigazione aerea da atti illeciti. Per quanto riguarda questo secondo aspetto è in par-

ticolare disciplinata la reciproca assistenza che le Parti sono tenute a prestarsi per la prevenzione di atti illeciti contro la sicurezza degli aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggio, degli aeroporti e delle strutture di navigazione e contro qualsiasi altra minaccia alla sicurezza dell'aviazione civile o nell'ipotesi in cui si verificano tali atti. Sottolinea che nel caso dell'Italia, tali attività sono svolte in attuazione delle normative vigenti che prevedono l'intervento di vari soggetti istituzionali, in particolare dell'ENAC e, per quanto di competenza, del Ministero dell'interno.

Menziona, altresì, l'articolo 18, che stabilisce il principio generale secondo cui, una volta ricevuta una domanda di autorizzazione o permesso tecnico da un vettore aereo di una Parte, le autorità competenti dell'altra Parte riconoscono le decisioni in materia di determinazione dell'idoneità o della nazionalità adottate dalle autorità competenti della prima Parte in relazione a tale vettore aereo come se tale decisione fosse stata adottata dalle proprie autorità competenti e senza effettuare ulteriori accertamenti. Correlativamente, l'articolo 19 definisce i casi in cui le autorità competenti di ciascuna Parte hanno il diritto di revocare, rifiutare, sospendere o limitare l'autorizzazione di esercizio ovvero di sospendere o limitare in altro modo l'esercizio di un vettore aereo designato dall'altra.

Evidenzia che l'articolo 22 comprende invece una serie di norme relative a diversi aspetti dei servizi aerei e aeroportuali e per la salvaguardia della concorrenza nella prestazione dei servizi, quali: il diritto di aprire nel territorio dell'altra Parte uffici e infrastrutture necessari alla prestazione dei servizi nell'ambito dell'Accordo; la previsione della possibilità che vi siano diversi fornitori di assistenza a terra (*handling*) negli aeroporti, come pure la possibilità dell'auto-assistenza a terra (*self-handling*) da parte del vettore; la previsione che l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti sia effettuata in modo trasparente e non discriminatorio; la previsione secondo cui i piani operativi dei vettori dell'altra Parte possano essere richiesti a mero titolo informa-

tivo; la regolamentazione della vendita da parte di un vettore dei servizi di trasporto aereo e dei servizi ad essi collegati, per proprio conto o per conto di un altro vettore aereo, nel territorio dell'altra Parte; la previsione della possibilità per i vettori di convertire in una valuta liberamente convertibile e di trasferire in qualsiasi momento e in qualsiasi modo, verso il Paese di propria scelta, tutti i redditi locali eccedenti gli importi corrisposti *in loco*, senza restrizioni o imposizioni fiscali, al tasso di cambio applicabile al momento della richiesta di trasferimento, conformemente alla normativa valutaria vigente di ciascuna Parte; la regolamentazione della possibilità per qualsiasi vettore aereo di stipulare accordi di cooperazione in materia di commercializzazione, come accordi di *blocked-space*, *code-sharing*, affiliazione commerciale (*franchising*), impiego del marchio (*branding*) e locazione finanziaria (*leasing*). Osserva che l'articolo 23 stabilisce il regime e i casi di reciproca esenzione doganale e fiscale concernenti il carburante, i lubrificanti, le provviste di bordo, i pezzi di ricambio e le dotazioni normalmente previste a bordo.

Infine, segnala che l'articolo 29 istituisce un Comitato composto da rappresentanti delle parti (Comitato misto) e responsabile dell'amministrazione e della corretta attuazione del presente accordo. Rileva che, per quanto concerne l'Italia, al Comitato partecipa eventualmente un rappresentante dell'ENAC, nei limiti delle risorse dell'Ente. Precisa che l'articolo 34 è una norma di chiusura e statuisce che le disposizioni del presente Accordo prevalgono sulle pertinenti disposizioni previste dagli accordi o intese bilaterali vigenti in materia di trasporto aereo fra le Parti. In deroga al paragrafo 1 dell'articolo, le disposizioni riguardanti proprietà, diritti di traffico, capacità, frequenze, tipo o cambiamento di aeromobile, *code sharing* e formazione dei prezzi di un accordo o intesa bilaterale tra l'Ucraina e l'Unione europea o uno Stato membro dell'UE si applicano tra le Parti se tale accordo o intesa bilaterale è più favorevole sotto l'aspetto della libertà conferita ai vettori aerei interessati o sotto altri aspetti

e a condizione che non vi sia alcuna discriminazione tra gli Stati membri dell'UE e i loro cittadini.

Sottolinea che il disegno di legge di ratifica è costituito da quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 stabiliscono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, mentre l'articolo 3, recante disposizioni finanziarie, stabilisce al comma 1 che dall'attuazione degli articoli 2, 5, 7, 8, 22, 24, 25, 26, 27, 29 e 35 dell'Intesa non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica. L'Ente nazionale per l'aviazione civile provvederà dunque agli adempimenti previsti con le proprie risorse umane, strumentali e finanziarie. Osserva, infine, che l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Da ultimo, rileva che l'Articolo 11 presenta un errore di traduzione in quanto richiama erroneamente la tutela dell'ambiente di cui all'allegato 1, parte F, dell'Accordo, invece della tutela dei consumatori. Precisa che le versioni in lingua inglese, francese, tedesca e spagnola riportano invece correttamente il riferimento all'Allegato 1, parte F, afferente alla tutela del consumatore. Tuttavia, sottolinea che, poiché tutte le lingue in cui è scritto il Trattato fanno ugualmente fede, l'errore non produce conseguenze, dal momento che si adottano i criteri interpretativi previsti dall'articolo 33, comma 4, della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, del 23 maggio 1969.

In conclusione, evidenzia che nel complesso l'Accordo in oggetto costituisce un elemento fondamentale della politica di vicinato dell'Unione e ai fini della creazione di un più ampio spazio aereo comune europeo, che sarà ovviamente superato nel caso dell'ingresso dell'Ucraina nell'UE.

Sulla base di queste premesse, auspica pertanto la rapida approvazione del provvedimento in esame.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, essendo concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il

provvedimento sarà trasmesso alle ulteriori Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 27 aprile 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.35 alle 13.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 27 aprile 2023. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI.

La seduta comincia alle 20.50.

Documento di economia e finanza 2023.

Doc LVII, n. 1, Annesso-bis e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulio TREMONTI, *presidente*, dà conto delle sostituzioni.

Emanuele LOPERFIDO (FDI), *relatore*, richiamandosi alle considerazioni già svolte nella seduta dello scorso 19 aprile, illustra la proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Fabio PORTA (PD-IDP), esprimendo il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere presentata dal relatore, esprime preoccupazione per gli esiti della votazione avvenuta nel pomeriggio di oggi in Assemblea sul Documento di economia e finanza, che dimostra l'inaffidabilità della maggioranza, pur a fronte di un atteggiamento costruttivo delle opposizioni, espressosi nel voto di astensione.

Arnaldo LOMUTI (M5S), preannuncia il voto contrario del suo gruppo, sottolineando che l'andamento dei lavori dell'Aula ha dimostrato che la maggioranza, pur numericamente consistente, non ha la forza politica di condurre a termine provvedimenti cruciali per il governo del Paese.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

La seduta termina alle 21.

ALLEGATO 1

DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. C. 1112 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione (affari esteri e comunitari),

esaminato, per gli aspetti di propria competenza, il disegno di legge C. 1112, d'iniziativa del Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 20 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare;

considerato in termini generali che le disposizioni proposte sono finalizzate a rafforzare gli strumenti per favorire l'immigrazione legale, potenziare i flussi di immigrazione regolare, intensificare i corridoi umanitari e contrastare le reti criminali che operano in questo ambito;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla com-

patibilità con l'ordinamento nazionale e dell'Unione europea e con i trattati internazionali sottoscritti dall'Italia;

esaminate in particolare le norme di cui all'articolo 3, relative al coinvolgimento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nella procedura per la verifica circa l'assenza di elementi ostativi al rilascio del nulla osta per l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero che completi le attività di istruzione e formazione previste, organizzate sulla base dei fabbisogni manifestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Documento di economia e finanza 2023. Doc LVII, n. 1, Annesso-bis e Allegati.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,

esaminato per le parti di competenza il Documento di economia e finanza 2023 (Doc. LVII, n. 1) e il relativo Annesso-bis, contenente il nuovo testo della relazione di aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, trasmessa il 27 aprile 2023, nonché i sei allegati contenenti, rispettivamente: il rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica (Allegato I); la relazione sullo stato di attuazione della politica di coesione europea e nazionale – programmazione 2014-2020 (Allegato II); il documento « Strategie per le infrastrutture, la mobilità e la logistica » (Allegato III); la relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra (Allegato IV); il documento sulle spese dello Stato nelle regioni e nelle province autonome (Allegato V); la relazione sull'attuazione della razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi (Allegato VI);

segnalato preliminarmente che:

nel 2022 l'Italia ha proseguito la fase di recupero dell'attività economica e di consolidamento della finanza pubblica avviata l'anno precedente, registrando un incremento del prodotto interno lordo del 3,7 per cento in termini reali;

dopo la leggera contrazione nell'ultimo trimestre 2022, nei primi mesi di quest'anno gli indicatori del ciclo internazionale si orientano verso una fase di moderata ripresa, in concomitanza con il rallentamento dell'inflazione, causato sia dalla riduzione dei prezzi energetici, sia dai primi effetti delle politiche monetarie sulle condizioni di finanziamento delle famiglie e delle imprese;

la crescita del PIL attesa per l'anno in corso – 0,9 per cento – risulta guidata dalla domanda interna e dalle esportazioni, che continuano a mostrare un sostanziale aumento, nonostante l'incertezza legata alle conseguenze geopolitiche del conflitto in Ucraina;

a fronte di questo quadro complessivamente incoraggiante, il Documento evidenzia che alcune dinamiche potrebbero indebolire l'attività economica, tra cui un nuovo aumento dei prezzi delle materie prime, il rallentamento dell'economia statunitense e nuovi fronti di tensione in ambito geopolitico;

per quanto riguarda la finanza pubblica, pur confermando l'obiettivo di ridurre gradualmente, ma in misura sostenuta nel tempo, il deficit e il debito della PA, il Governo intende utilizzare le risorse disponibili nel 2023 per operare un taglio di oltre 3 miliardi dei contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi; nel 2024 ulteriori risorse – pari a 0,2 punti di PIL – verranno destinati al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, in coerenza con una riforma complessiva del sistema nella quale particolare attenzione sarà data alla tassazione delle famiglie;

per quanto attiene ai contenuti del Programma nazionale di riforma, in primo luogo si sottolinea che il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) continuerà a rappresentare per i prossimi tre anni e mezzo la principale iniziativa di riforme e investimenti del Paese, alcuni dei quali il Governo intende rivedere alla luce delle mutate condizioni economiche e geopolitiche;

nell'ambito della politica energetica nazionale – finalizzata al raggiungimento

dei target di decarbonizzazione al 2030 e di neutralità climatica al 2050 – il Governo è impegnato nella realizzazione di importanti progetti infrastrutturali a livello nazionale e transfrontaliero;

il Programma nazionale di riforma prevede anche misure relative alla residenza fiscale delle persone fisiche e giuridiche e interventi per favorire nuovi investimenti in Italia, al fine di creare un contesto maggiormente attrattivo per gli investitori esteri;

sempre con riferimento al settore fiscale, il disegno di legge delega attualmente all'esame della Camera prevede, tra le altre cose, che la riforma dell'imposizione sulle società sarà finalizzata a garantire un'attuazione equa, efficace e coerente delle nuove regole condivise a livello internazionale – in sede di G20 e Unione europea – in materia di tassazione dei profitti delle multinazionali e di economia digitale, coerenti con il progetto BEPS (*Base*

Erosion and Profit Shifting), che mira a contrastare l'elusione fiscale, proteggere le basi imponibili e garantire un ambiente fiscale più trasparente;

con il riferimento alla sezione concernente l'Aiuto pubblico allo sviluppo (APS), il Governo conferma l'auspicio di un allineamento dell'Italia agli *standard* internazionali in materia di APS, impegnandosi in un percorso di avvicinamento all'obiettivo dello 0,7 per cento del RNL fissato dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, proseguendo così una crescita confermata dai dati diffusi dal Comitato per l'aiuto allo sviluppo dell'OCSE relativi al 2022;

preso atto della nuova relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	156
SEDE CONSULTIVA:	
Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1, Annesso- <i>bis</i> e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	156
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	158

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 27 aprile 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 20.45 alle 20.50.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 27 aprile 2023. — Presidenza del vicepresidente Monica CIABURRO.

La seduta comincia alle 20.50.

Documento di economia e finanza 2023.

Doc. LVII, n. 1, Annesso-*bis* e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto BAGNASCO (FI-PPE), *relatore*, avverte che, a seguito delle determinazioni odierne della Conferenza dei Presidenti di Gruppo, la Commissione è chiamata a esprimere nuovamente il prescritto parere alla V Commissione, per le parti di propria

competenza, sul Documento di economia e finanza 2023, ripresentato dal Governo alle Camere nella giornata odierna. In qualità di relatore, ai fini della relazione introduttiva si richiama integralmente a quella già svolta nella precedente seduta del 20 aprile con riguardo alla precedente versione del DEF, in quanto, per i profili di competenza della Commissione Difesa, non vi sono differenze. Preannuncia pertanto che anche la proposta di parere è identica a quella formulata sul precedente testo (*vedi allegato*).

Stefano GRAZIANO (PD-IDP) rileva che la Commissione è chiamata a votare nuovamente una proposta di parere sul documento in esame, in quanto nella seduta odierna dell'Assemblea la proposta di risoluzione presentata dalla maggioranza in esito al dibattito sul Documento di economia e finanza 2023 è stata respinta. Preannuncia quindi il medesimo voto contrario del proprio gruppo.

Pino BICCHIELLI (NM) dissente dal deputato Graziano, precisando che la proposta di risoluzione presentata dalla maggioranza in esito al dibattito sul Documento di economia e finanza 2023, nella seduta odierna dell'Assemblea, non è stata bocciata, ma è da considerarsi tecnicamente

non approvata, in quanto non ha raggiunto la prescritta maggioranza qualificata.

Andrea DE MARIA (PD-IDP) puntualizza che, anche dalla terminologia utilizzata dal vice presidente della Camera nella seduta odierna dell'Assemblea, la citata proposta di risoluzione presentata dalla mag-

gioranza è definita a tutti gli effetti respinta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 20.55.

ALLEGATO

Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1, Annesso-bis e Allegati.**PARERE APPROVATO**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di competenza, il Documento di economia e finanza 2023 (Doc. LVII, n. 1, con Annesso-bis e Allegati);

premesso che:

nel DEF 2023 vengono confermati gli obiettivi di indebitamento netto in rapporto al PIL già dichiarati a novembre nel Documento Programmatico di Bilancio (DPB), ossia 4,5 per cento nel 2023, 3,7 per cento nel 2024 e 3,0 per cento nel 2025, mentre l'obiettivo per il 2026 viene posto al 2,5 per cento;

quanto alle previsioni di crescita, nello scenario tendenziale a legislazione vigente il PIL è stimato in crescita dello 0,9 per cento, in termini reali, nel 2023, all'1,4 per cento nel 2024, all'1,3 per cento nel 2025 e all'1,1 per cento nel 2026;

il tasso di inflazione, che ha toccato un massimo dell'11,8 per cento a ottobre e novembre, è poi sceso fino al 7,7 per cento a marzo e, malgrado la crescita dei prezzi alimentari resti molto elevata, il ribasso dei prezzi energetici porta a prevedere un ulteriore calo dell'inflazione nel prosieguo dell'anno, disegnando uno scenario che vede l'inflazione scendere da una media del 7,4 per cento nel 2022, al 5,7 per cento quest'anno e quindi al 2,7 per cento nel 2024 e al 2,0 per cento nel biennio 2025-2026;

considerato che:

sulla base di quanto esposto, il DEF 2023 afferma che il mantenimento dell'obiettivo di deficit esistente permetterà di introdurre, con un provvedimento di prossima adozione, un taglio dei contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti con

redditi medio-bassi di oltre 3 miliardi per quest'anno;

nel documento in esame si sottolinea, altresì, che un contributo assai più rilevante all'innalzamento della crescita provverrà dagli investimenti e dalle riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per le quali il Governo è al lavoro al fine di ottenere la terza rata entro il mese di aprile e rivedere o rimodulare alcuni progetti del Piano per poterne poi accelerare l'attuazione;

rilevato che:

il DEF 2023, nell'evidenziare che la Commissione europea nello scorso novembre ha presentato una proposta di revisione delle regole di bilancio e degli altri aspetti della *governance* economica, dà conto della decisione della stessa Commissione di riattivare, già a partire dal 2024, il Patto di stabilità e crescita europeo (PSC);

al riguardo la posizione governativa nell'ambito della proposta di riforma del Patto di stabilità e crescita (PSC) della Commissione europea viene precisata sia nella Premessa (pag. VII), sia nel Programma di Stabilità (Sez. I, pag. 83) laddove si specifica che, nel contesto del dibattito sulla nuova *governance* europea, il Governo italiano segue la linea di sostenere l'adozione di un trattamento preferenziale degli investimenti pubblici, ma anche per le necessità di spese per la difesa derivanti da impegni assunti nelle sedi internazionali;

evidenziato, infine, che:

con riferimento al tema della revisione della spesa dei Ministeri, l'obiettivo di risparmio in termini di indebitamento netto assegnato al Ministero della difesa dal decreto del Presidente del Consiglio dei mi-

nistri 4 Novembre 2022 è di 55,6 milioni di euro per il 2023, 85,9 milioni di euro per il 2024 e 107,3 milioni a decorrere dal 2025;

esaminato, pertanto, anche l'annesso relativo alla relazione del Governo sullo scostamento dai livelli d'indebitamento pre-

visti, ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	160
SEDE REFERENTE:	
Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1, Annesso- <i>bis</i> e Allegati (<i>Esame e conclusione</i>)	160

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 27 aprile 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 20.20 alle 20.35.

SEDE REFERENTE

Giovedì 27 aprile 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Intervengono il Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 20.50.

Documento di economia e finanza 2023.
Doc. LVII, n. 1, Annesso-*bis* e Allegati.

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, avverte che il gruppo Partito Democratico ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'impianto au-

diovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Roberto PELLA (FI-PPE), *relatore*, fa presente che l'esame della Commissione verte sul medesimo Documento di economia e finanza trasmesso dal Governo in data 12 aprile 2023, mentre è stata trasmessa una nuova Relazione ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, che modifica quella inizialmente annessa al Documento.

Nel richiamare l'illustrazione già svolta dei contenuti del Documento di economia e finanza, fa presente che, con la relazione approvata in data odierna dal Consiglio dei ministri, il Governo ribadisce la richiesta dell'autorizzazione a ricorrere all'indebitamento per i medesimi importi già previsti dalla precedente relazione, pari a circa 3,4 miliardi di euro per l'anno 2023 e a 4,5 miliardi di euro per l'anno 2024, al fine di utilizzare gli spazi finanziari resisi disponibili per effetto dell'andamento tendenziale dei conti pubblici più favorevole, nel 2023 e nel 2024, rispetto agli obiettivi programmatici di indebitamento netto per i medesimi anni, per i quali sono confermati i valori già autorizzati con la NADEF 2022.

Con la presente relazione il Governo, nel confermare l'intenzione di utilizzare il margine di bilancio, pari a circa 0,15 punti

percentuali di PIL per il 2023, per la copertura di un provvedimento normativo di prossima adozione volto a sostenere il reddito disponibile e il potere d'acquisto dei lavoratori dipendenti, prevede altresì, rispetto alla relazione in precedenza esaminata, che le predette risorse siano destinate anche al sostegno delle famiglie con figli.

Per il 2024, invece, il Governo conferma che il margine di bilancio, pari a 0,2 punti percentuali di PIL, sarà destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) sottolinea il comportamento composto e responsabile dell'opposizione, tanto durante la discussione in Commissione del Documento di economia e finanza quanto nella votazione odierna in Assemblea, in un momento in cui, a causa della mancata autorizzazione del ricorso all'indebitamento, il Ministro Giorgetti avrebbe potuto trovarsi in difficoltà a rappresentare dignitosamente il Paese alla riunione dell'Ecofin prevista domani.

Nello stigmatizzare il tentativo di forzare le procedure parlamentari messo in atto dal presidente del gruppo di Fratelli d'Italia, che nel corso della Conferenza dei presidenti di gruppo ha proposto di ripetere la votazione sulla risoluzione di approvazione della relazione, presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, come se fosse mancato il numero legale, ricorda che fu proprio il Ministro Giorgetti, quando era presidente della Commissione bilancio, a sostenere la necessità di prevedere l'approvazione a maggioranza rafforzata della richiesta di scostamento di bilancio presentata dal Governo al Parlamento, poiché si tratta di una scelta che comporta un impegno finanziario che ricade anche sulle generazioni future.

Chiede, quindi, al Ministro Giorgetti di chiarire la dichiarazione rilasciata sul mancato raggiungimento della maggioranza dei componenti dell'Assemblea con la quale il Ministro, cercando di allontanare l'idea che vi siano problemi politici, ha affermato che i deputati « o non sanno o non si rendono conto ».

Passando ad esaminare le modifiche apportate alla relazione con cui si richiede l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento, sottolinea che l'estensione della destinazione delle risorse derivanti dall'indebitamento stesso anche al sostegno delle famiglie con figli rappresenta soltanto un artificio per superare l'incidente in cui è incorsa la maggioranza. Nel ricordare che la Banca d'Italia, nel corso della propria audizione sul Documento di economia e finanza, ha sostenuto che, con le risorse disponibili, è possibile finanziare un taglio del cuneo fiscale per un importo compreso tra 15 e 20 euro al mese, che peraltro si applicherebbe solo ai restanti mesi dell'anno 2023, chiede quanto potrebbe diminuire tale importo se, con le medesime risorse, saranno finanziate anche misure per sostenere le famiglie con figli.

Chiede, quindi, al Governo di chiarire la portata delle modifiche introdotte alla relazione e di specificare attraverso quali misure si intendono sostenere le famiglie con figli, specificando anche se tali misure troveranno spazio nel provvedimento che l'Esecutivo intende adottare il prossimo 1° maggio.

Daniela TORTO (M5S), nell'associarsi alle considerazioni del collega Ubaldo Pagano, critica il tentativo del Governo di rimediare a quanto accaduto oggi in Assemblea convocando una riunione del Consiglio dei ministri per aggiungere poche parole alla relazione presentata in precedenza. Esprime il proprio sconcerto per l'impreparazione della maggioranza, che rischia di compromettere la credibilità del nostro Paese, rilevando altresì una preoccupante mancanza di serietà a fronte di una situazione particolarmente delicata.

Nel ribadire che il Documento di economia e finanza è caratterizzato da poca ambizione e si contraddistingue per un sostanziale ritorno a politiche di austerità, afferma che la risoluzione presentata in Assemblea dai gruppi di opposizione forniva indicazioni puntuali su possibili modifiche, in particolare nei settori più penalizzati dalle scelte del Governo, come la sanità e l'istruzione pubblica, che avrebbero potuto essere oggetto di considera-

zione nell'ambito di questo nuovo esame del Documento.

Nel ricordare che la Presidente Meloni, nella discussione sulla mozione di fiducia al momento del suo insediamento, aveva sottolineato l'importanza di saper chiedere scusa in caso di errore, invita il Governo e la maggioranza a farsi carico degli sbagli commessi che, pur essendo riconducibili a una sola parte politica, danneggiano l'intero Paese.

Nel sottolineare che l'esame del Documento di economia e finanza, che viene ora ripetuto, è privo di significato, dal momento che il provvedimento è rimasto sostanzialmente invariato, fa notare che aver introdotto il riferimento al sostegno delle famiglie con figli nella relazione con la quale si richiede l'autorizzazione all'indebitamento è un'implicita ammissione, da parte del Governo, di averle trascurate in precedenza.

Marco GRIMALDI (AVS), nel richiamare le considerazioni già svolte in occasione del precedente esame in Commissione del Documento di economia e finanza, ricorda anzitutto che il Paese sta attraversando una profonda crisi, dal punto di vista economico, sociale e sanitario, che avrebbe meritato risposte ben diverse da quelle contenute nei documenti di programmazione del Governo. In particolare, per far fronte alle conseguenze della pandemia, della crisi energetica e delle conseguenze dell'inflazione, specialmente sui redditi più bassi, si sarebbero dovute adottare misure incisive, volte a sostenere il potere di acquisto dei salari, anche attraverso la previsione di forme di salario minimo legale e la riforma della disciplina della contrattazione collettiva in materia di lavoro, nonché a realizzare una stabile riduzione del cuneo fiscale. Parimenti, sarebbe stato necessario prevedere misure volte a contrastare il cambiamento climatico e a tutelare l'ambiente, oltre a stanziare risorse adeguate a garantire stabilmente il miglioramento dei servizi di medicina di base e delle case di comunità. A suo avviso, le necessarie risorse si sarebbero potute rinvenire attraverso una tassazione degli extraprofiti dei soggetti che hanno maggior-

mente beneficiato delle conseguenze economiche della pandemia e della crisi energetica.

Nel ricordare che, in passato, alcuni Governi sono stati costretti alle dimissioni per fatti meno gravi di quelli verificatisi nella giornata odierna, ritiene che dopo il voto di oggi in Assemblea sarebbe stata necessaria una nuova valutazione sul piano politico dell'impianto del documento di programmazione presentato dall'Esecutivo. Rileva, tuttavia, che il Governo in carica non ha ritenuto né di doversi scusare di fronte all'opinione pubblica né di trarre le necessarie conseguenze rivolgendosi al Presidente della Repubblica, ma è ricorso ad una modifica formale della relazione con cui si richiede l'autorizzazione all'indebitamento, che, in sostanza, ridurrà le risorse destinabili alla riduzione del cuneo fiscale. Nell'affermare che si sarebbe aspettato almeno la modifica di alcune variabili economiche, seppure per una modesta entità, avverte che il comportamento del Governo costituisce un grave precedente sotto il profilo delle procedure parlamentari.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel concordare con gli interventi dei colleghi che lo hanno preceduto, evidenzia che la nuova relazione oggi all'esame della Commissione è stata adottata ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, che prescrive che su di essa sia sentita la Commissione europea. Al riguardo chiede al Ministro Giorgetti di confermare se vi sia stata una consultazione, anche informale, della Commissione europea, in quanto in assenza di un tale passaggio procedurale si determinerebbe una evidente violazione delle previsioni della medesima legge n. 243 del 2012. A suo avviso, inoltre, la procedura seguita per il nuovo esame del Documento e della relazione ad esso annessa, modificata solo per aspetti marginali, rischia di determinare una violazione del principio *ne bis in idem* in quanto l'esame verte in sostanza sui medesimi documenti già esaminati. Invita, pertanto, a valutare con attenzione il rischio di costituire precedenti pericolosi. Chiede, in ogni caso, al Ministro Giorgetti di voler chiarire se l'introduzione di un'ulteriore finalizzazione delle risorse deri-

vanti dal maggiore indebitamento per l'anno 2023 non determini di fatto una contrazione delle risorse destinate alla riduzione del cuneo fiscale, che si riverbera anche sui contenuti del Documento di economia e finanza, che non è stato oggetto di modifiche nel corso dell'odierna riunione del Consiglio dei ministri.

Il Ministro Giancarlo GIORGETTI, replicando ai deputati intervenuti, evidenzia che la procedura seguita per la presentazione del documento in esame è stata definita tenendo conto degli orientamenti delle diverse istituzioni coinvolte nel procedimento.

Confermando le quantificazioni previste nel DEF 2023 evidenzia che le misure che il Governo intende adottare in base alla nuova richiesta di autorizzazione al ricorso all'indebitamento saranno discusse già domenica in serata con i sindacati. Nel sottolineare che la quantificazione degli oneri derivanti dai nuovi interventi è stata adeguatamente verificata anche dalla Ragioneria generale dello Stato, evidenzia che i benefici che saranno riconosciuti avranno una dimensione apprezzabile, probabilmente superiore rispetto alle valutazioni formulate da alcuni previsori. Con riferimento alle modifiche introdotte nella relazione presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, sottolinea che la previsione per cui le risorse derivanti dall'ulteriore indebitamento saranno utilizzate anche per misure a favore delle famiglie con figli deriva da un dibattito sui temi legati alla natalità che egli stesso ha contribuito a sviluppare. Al riguardo segnala che, come già rappresentato nell'odierna risposta a un'interrogazione a risposta immediata, nel provvedimento che il Governo si appresta ad emanare sarà inserito un intervento riguardante l'innalzamento del limite dei *fringe benefit* a favore dei lavoratori dipendenti con figli.

In merito alla richiesta dell'onorevole Pagano riguardo alla sua dichiarazione per cui «i deputati o non fanno o non si rendono conto», rivendica la responsabilità con cui da presidente della Commissione bilancio della Camera dei deputati ha fortemente sostenuto, dapprima, la riforma

dell'articolo 81 della Costituzione e, poi, l'approvazione della legge n. 243 del 2012, che richiedono che le Camere approvino a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento. In particolare, richiama il senso di responsabilità e di serietà delle forze politiche che approvarono quelle norme contro la vulgata dell'epoca che chiedeva che in Costituzione fosse inserito *tout court* il principio del pareggio di bilancio. Ricorda che nella Carta costituzionale fu, invece, introdotto il diverso concetto di equilibrio di bilancio, che ha permesso ai Governi che nel tempo si sono succeduti di avere a disposizione sufficienti margini di flessibilità che hanno consentito l'adozione di politiche anticicliche e di approvare misure a sostegno dell'economia del Paese nelle fasi avverse del ciclo economico. Ritiene, in ogni caso, che giustamente la norma costituzionale abbia richiesto la votazione a maggioranza assoluta per l'autorizzazione all'indebitamento, in quanto le Camere e, soprattutto, le forze di maggioranza, nel momento in cui sono chiamate a esprimersi su una decisione che pone oneri a carico delle generazioni future, devono farlo consapevolmente. Auspica, quindi, che il Parlamento condivida lo spirito di ambizione responsabile al quale è improntato il Documento di economia e finanza, ispirandosi a grande prudenza nel momento in cui si intende fare ricorso all'indebitamento. Osserva che alcune forze politiche avrebbero forse ritenuto preferibile un maggiore indebitamento, ma il Governo non ha reputato tale scelta opportuna e conveniente per il Paese in un momento in cui i tassi di interesse sono in costante aumento.

Dichiarandosi pienamente consapevole dell'importanza di quanto accaduto oggi e delle decisioni che dovranno essere assunte con l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento, afferma che nel suo operato continuerà a ispirarsi a un senso di prudenza e responsabilità al fine di tutelare gli interessi degli italiani di oggi e di domani.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) ribadisce la richiesta avanzata al Ministro di chiarire se la Commissione europea sia stata sentita nell'ambito del procedimento per l'ado-

zione della nuova relazione presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012.

Il Ministro Giancarlo GIORGETTI, dopo aver sottolineato che tutti i documenti di programmazione economica del Governo sono stati positivamente valutati dalle Istituzioni europee, conferma che la Commissione europea è stata sentita in modo informale sul documento in esame.

Marco GRIMALDI (AVS) ribadisce la richiesta avanzata al Ministro di chiarire se per le misure in favore delle famiglie con figli saranno utilizzate le risorse che in precedenza erano state destinate esclusivamente alla riduzione del cuneo fiscale.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), nel chiarire che nel suo intervento precedente non intendeva contestare la procedura introdotta dall'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, sottolinea che il suo gruppo l'ha sempre sostenuta tanto che, quando era in maggioranza, ha sempre assicurato il necessario raggiungimento della maggioranza assoluta nelle votazioni dell'Assemblea. In merito al riferimento fatto dal Ministro Giorgetti ai *fringe benefit* evidenzia che la precisazione introdotta nella nuova relazione trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 non trova riscontro nel testo del Documento di economia e finanza, che invece continua a fare riferimento alle sole misure per sostenere il reddito disponibile e il potere di acquisto dei lavoratori dipendenti.

Il Ministro Giancarlo GIORGETTI, replicando ai deputati Ubaldo Pagano e Grimaldi, evidenzia che l'aumento del reddito disponibile può essere assicurato sia con misure relative ai *fringe benefit* sia con la riduzione della tassazione sul lavoro e, pertanto, non rileva alcuna incoerenza tra i due documenti. Evidenzia, inoltre, che non ha mai ritenuto che il gruppo parlamentare rappresentato dall'onorevole Pagano contestasse la procedura prevista dall'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, ma ricorda di essere stato fortemente criticato in passato

da diverse forze politiche per le proprie posizioni in materia.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver segnalato che sono pervenuti i pareri di tutte le Commissioni parlamentari competenti in sede consultiva, avverte che si passerà alla votazione della proposta di conferire il mandato al relatore a riferire in senso favorevole sul documento in esame.

Daniela TORTO (M5S) dichiara il voto contrario del suo gruppo sul conferimento del mandato al relatore a riferire in senso favorevole in Assemblea sul documento in esame, rilevando una contraddizione tra quanto dichiarato dal sottosegretario Freni durante la riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e quanto testé affermato dal Ministro Giorgetti in ordine alla consultazione della Commissione europea sul documento in esame.

Marco GRIMALDI (AVS), nel dichiarare il voto contrario del suo gruppo sul conferimento del mandato al relatore a riferire in senso favorevole in Assemblea sul documento in esame, evidenzia la brutta figura fatta dalla maggioranza e dal Governo in un momento estremamente delicato, in cui i mercati finanziari erano ancora aperti. Dichiarandosi complessivamente insoddisfatto dalla discussione svolta nell'odierna seduta e dalla replica del Ministro Giorgetti, ribadisce che il Governo e la maggioranza avrebbero fatto meglio a scusarsi con i cittadini per quanto accaduto oggi. Nel sottolineare che il Documento in esame è complessivamente deludente, in quanto non dà alcuna risposta su temi fondamentali, come le pensioni, la sanità, la scuola e la transizione ecologica, rimarca che anche la modifica da ultimo introdotta nella relazione di cui all'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 non si concilia con l'obiettivo dichiarato di sostenere il potere di acquisto delle famiglie. Sottolinea, infine, che l'opposizione ha sempre avuto un atteggiamento responsabile, mentre il Governo non

fa che rinviare il momento in cui i nodi verranno al pettine e dovrà affrontare le sue responsabilità per non aver fornito risposte adeguate alle necessità del Paese.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel dichiarare il voto contrario del suo gruppo sul conferimento del mandato al relatore a riferire in senso favorevole in Assemblea sul documento in esame, esprime la propria preoccupazione per l'anticipazione del Ministro Giorgetti sulla misura relativa all'innalzamento dei *fringe benefit*. Ricorda, infatti, che i *fringe benefit* sono concessi dai datori di lavoro ai lavoratori, pertanto crede che il Ministro facesse riferimento a una qualche forma di detassazione degli stessi. Evidenzia, in ogni caso, che la misura si rivolgerebbe solo ai lavoratori dipendenti e determinerebbe disparità di trattamento tra i lavoratori, penalizzando in particolare i lavoratori autonomi e i lavoratori dipendenti ai quali non sono riconosciuti tali benefici. Auspica, quindi, un ripensamento da parte del Governo su questa misura, anche alla luce del confronto che si svolgerà con le parti sociali, sottolineando che

nel nostro ordinamento già esistono misure di carattere universale in favore della genitorialità, come l'assegno unico.

Dieter STEGER (MISTO-MIN.LING.), nel rinviare alle considerazioni già svolte nell'odierna seduta dell'Assemblea in sede di dichiarazione di voto sul Documento di economia e finanza 2023, esprime apprezzamento per le parole pronunciate dal Ministro Giorgetti sulle future misure di sostegno alle famiglie con figli a carico, nonché su quelle relative al taglio del cuneo fiscale e ai *fringe benefit*, e preannuncia pertanto il voto favorevole sul conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul documento in discussione.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul documento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

La seduta termina alle 21.55.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1, Annesso-*bis* e Allegati (Parere alla V Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 166

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 27 aprile 2023. — Presidenza del vicepresidente Alberto BAGNAI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 21.05.

Documento di economia e finanza 2023.

Doc. LVII, n. 1, Annesso-*bis* e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Alberto BAGNAI, *presidente*, avverte che, viste le determinazioni odierne della Conferenza dei Presidenti di Gruppo, la Commissione è chiamata a esprimere il prescritto parere alla V Commissione, per le parti di propria competenza, sul Documento di economia e finanza 2023 e Annesso-*bis* e Allegati (Doc. LVII, n. 1, Annesso-*bis* e Allegati), presentato dal Governo alle Camere nella giornata odierna. Dà quindi conto delle sostituzioni.

Virginio MEROLA (PD-IDP) chiede alla presidenza se sia prevista la partecipazione

alla seduta di un rappresentante del Governo.

Alberto BAGNAI, *presidente*, avverte che il sottosegretario Freni, impegnato presso la Commissione Bilancio, arriverà a momenti. Da quindi la parola al relatore, onorevole Maullu.

Stefano Giovanni MAULLU (FDI), *relatore*, ai fini della relazione introduttiva si richiama integralmente a quella già svolta nella precedente seduta del 18 aprile con riguardo alla precedente versione del DEF, in quanto, per i profili di competenza della Commissione Finanze, non vi sono differenze. Preannuncia pertanto che anche la proposta di parere è favorevole, così come quella formulata sul precedente testo.

Alberto BAGNAI, *presidente*, saluta il sottosegretario Freni, *testé* arrivato.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) anche in questa occasione, come già avvenuto in Assemblea, intende dare rilievo alle questioni sostanziali, nella consapevolezza dell'importanza dell'agenda degli impegni del Paese. Non intende quindi – come sarebbe assai facile in una situazione come quella attuale – assumere una condotta ostruzionistica, ma deve nel contempo rilevare come nella seduta odierna dell'Assemblea i nu-

meri siano mancati, per responsabilità della maggioranza, su un adempimento di particolare significato. Anche considerati gli atti di rilevantissima valenza economica che il Parlamento dovrà affrontare, auspica che simili biasimevoli situazioni non debbano più ripetersi, ed invita le forze politiche al ritrovamento di quella coesione che dovrebbe essere propria di tutti coloro che abbiano responsabilità istituzionali.

Virginio MEROLA (PD-IDP) non può esimersi dal sottolineare la gravità di quanto avvenuto nella seduta odierna dell'Assemblea, anche alla luce delle dichiarazioni rese dal Ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, che ha affermato che l'accaduto non è imputabile ad un problema politico bensì ai deputati « che non fanno o non si rendono conto ». Si tratta certamente di un giudizio pesante, cui si associa. La Presidente del Consiglio Meloni ha invece richiamato quale giustificazione presunti problemi di registrazione dei deputati in missione; ritiene che occorrerebbe piuttosto assumersi la responsabilità di quanto successo, anche tenuto conto del fatto che il PD sullo scostamento di bilancio ha assunto una posizione di astensione, come è solito fare, con senso di responsabilità, quando occorre assumere decisioni importanti per il Paese.

Evidenzia come il suo gruppo non metterà in atto azioni ostruzionistiche, ma intende sottolineare la necessità di essere pronti – come da sei mesi Governo e maggioranza dichiarano di essere, dando poi dimostrazioni in senso opposto – sia in Aula che in Commissione e di assumere un atteggiamento responsabile, che oggi è mancato. Occorre maggiore rispetto ed auspica che vicende simili non debbano più ripetersi.

Preannuncia in conclusione il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame. Rileva infatti che sebbene il PD si sia astenuto in Assemblea sullo scostamento di bilancio, il parere sul DEF permanga fortemente contrario, trattandosi di un Documento inadeguato, che esprime l'inevitabilità di tagli non esplicitati in settori vitali per l'economia e la società italiana.

Francesco Emilio BORRELLI (AVS) preannuncia il proprio voto contrario sul provvedimento in esame. Intende tuttavia difendere i colleghi della maggioranza, che si trovano dinnanzi ad un Governo che – sulla base degli ultimi dati forniti da Openpolis – non offre loro risposte, con il numero di repliche dato agli atti di sindacato ispettivo più basso tra gli esecutivi delle ultime 3 legislature. Basti ricordare, a titolo di esempio, il suo *question time* illustrato nella seduta dello scorso 28 marzo, al quale tuttavia non ha ancora ricevuto risposta, a causa dell'interruzione del collegamento con la sottosegretaria Savino, che partecipava alla seduta della Commissione da remoto, con un cellulare, mentre si trovava in viaggio in automobile. Invita quindi il Sottosegretario Freni – del quale apprezza la correttezza, la disponibilità e l'assiduità ai lavori della Commissione Finanze – a farsi portavoce del malessere generale provocato da un simile atteggiamento del Governo.

Con riferimento infine ai fatti avvenuti nel corso della odierna seduta dell'Assemblea, evidenzia come sia chiaro che non si tratti di eventi legati ad una crisi di Governo, constatazione che tuttavia fa apparire ancora più grave l'accaduto, in quanto gli eventi non appaiono in alcun modo riconducibili ad una motivazione seria. Invita allora i colleghi della maggioranza, nell'interesse del Paese, ad una riflessione sul valore delle istituzioni e del lavoro parlamentare, anche nel rispetto delle opposizioni.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), richiamata l'astensione del suo gruppo, nel corso delle votazioni in Assemblea, sullo scostamento di bilancio, nella convinzione che le misure a favore dei cittadini italiani non debbano essere ostacolate, preannuncia invece il voto contrario del M5S sul Documento di economia e finanza in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 21.20.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. C. 1112, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	169
--	-----

AUDIZIONI:

Audizione della ministra del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 373 Barzotti e C. 630 Rizzetto recanti Introduzione dell'insegnamento del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle scuole secondarie (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	172
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00755 Manzi (PD): Sui tempi di emanazione del decreto di attuazione delle disposizioni riguardanti il percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie	172
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	176
5-00756 Boschi (A-IV-RE): Sui criteri di accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia .	173
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	177
5-00759 Amorese (FdI): Iniziative per la revisione del sistema di formazione post laurea per le professioni legali	173
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	178
5-00757 Caso (M5S): Disposizioni per assicurare il conseguimento degli obiettivi del PNRR sulle borse di studio per favorire l'accesso all'università	173
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	179
5-00758 Piccolotti (AVS): Sulla ripetizione dei ratei stipendiali da parte degli atenei nei confronti dei ricercatori a tempo determinato di tipo A che abbiano presentato dimissioni volontarie	173
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	180
5-00760 Dalla Chiesa (FI-PPE): Iniziative per garantire la candidatura del sito di Sos Enattos (NU) nell'ambito del progetto « <i>Einstein Telescope</i> »	174
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	181
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	174

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1, Annesso-bis e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	174
<i>ALLEGATO 7 (Parere approvato)</i>	182

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 27 aprile 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 12.35.

DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.

C. 1112, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che in base alla prevista organizzazione dei lavori dell'Assemblea, la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza sul provvedimento in esame nella giornata odierna.

Gerolamo CANGIANO (FDI) *relatore*, riferisce che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere, alla I Commissione Affari costituzionali, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo recante « Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare », nel testo ampiamente modificato dal Senato.

Con riferimento agli ambiti di competenza della VII Commissione segnala, in particolare le disposizioni recate dall'articolo 3 che interviene sulla disciplina sui programmi ministeriali di attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, rivolte a cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea nonché agli apolidi.

Evidenzia, in particolare, che le novelle di cui al comma 1 del citato articolo 3 concernono l'articolo 23 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

Più in dettaglio, la novella di cui alla lettera *a*) del comma 1 modifica la rubrica dell'articolo oggetto delle novelle di cui al medesimo comma 1, al fine di tener conto della portata delle stesse.

La lettera *b*) adegua il richiamo di alcuni Ministeri in relazione alle norme sopravvenute ed integra l'ambito delle attività dei programmi ministeriali in oggetto, aggiungendo – rispetto all'istruzione e alla formazione professionale – il riferimento alla formazione civico-linguistica; una delle novelle di cui alla successiva lettera *c*) demanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'adozione di linee guida che definiscano le modalità di predisposizione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica ed i criteri per la valutazione degli stessi.

Ricorda, al riguardo, che, in base alla disciplina già vigente, i programmi sono approvati, anche su proposta delle regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione e del merito o – come specificato dalla novella di cui alla lettera *b*) – dal Ministero dell'università e della ricerca e sono realizzati anche in collaborazione con regioni, province autonome ed altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, organismi internazionali, enti ed associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni. Tali attività sono intese a: l'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dello Stato; l'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dei Paesi di origine; lo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi di origine.

La novella di cui alla lettera *c*), inserisce il nuovo comma *2-bis* al citato articolo 23 del testo unico sull'immigrazione.

In particolare si introduce il principio in base al quale il lavoratore straniero, dopo la completa partecipazione alle attività in esame che siano organizzate sulla base dei fabbisogni indicati al Ministero del lavoro e

delle politiche sociali da parte delle associazioni di categoria del settore produttivo interessato, può rientrare nell'applicazione delle procedure di ingresso e soggiorno (per lo svolgimento di lavoro subordinato) al di fuori delle quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri.

Per le attività che non rientrino in tale fattispecie continuano ad applicarsi, in favore dei partecipanti, i criteri di preferenza al fine dell'ingresso nell'ambito delle quote suddette già previsti dalla precedente disciplina.

Il Senato ha inserito, nell'ambito della fattispecie introdotta dalla suddetta lettera *c*), il riferimento – in aggiunta a quello agli stranieri residenti all'estero – agli apolidi e ai rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.

La lettera *c*) richiede, al fine del beneficio dell'esclusione dalle quote, che la domanda di visto di ingresso – domanda successiva al rilascio del nulla osta da parte dello sportello unico per l'immigrazione – sia presentata (a pena di decadenza) entro sei mesi dalla conclusione del corso e che alla medesima istanza sia allegato un atto di conferma della disponibilità all'assunzione da parte del datore di lavoro. Resta fermo che per il caso in cui siano successivamente accertati elementi ostativi al rilascio del nulla osta – in base ad informazioni assunte dalla questura o in base ai controlli a campione (sui rapporti di lavoro) svolti dall'Ispettorato del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate-, hanno luogo la revoca del permesso di soggiorno, nonché la revoca del nulla osta e del visto di ingresso e la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno per lavoro subordinato.

Al fine di consentire la verifica che non vi siano elementi ostativi al rilascio del nulla osta, la lettera *c*) prevede, con riferimento ai corsi oggetto della medesima lettera, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunichi, entro sette giorni dall'inizio dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le gene-

ralità dei partecipanti. Resta fermo che per lo svolgimento della verifica e per il relativo termine temporale si applica la disciplina ordinaria, come modificata dall'articolo 2 del presente decreto.

La novella prevista alla lettera *e*), che introduce il nuovo comma 4-bis, prevede che, per la promozione di percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine (nei confronti dei quali sussista tale interesse tale parte dell'Italia) e, in particolare, al fine dello svolgimento dei programmi ministeriali contemplati dalla novella di cui alla lettera *c*), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche con il concorso di proprie agenzie strumentali e società *in house*, possa promuovere la stipulazione di accordi di collaborazione e intese tecniche con organizzazioni internazionali o con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi di origine; il riferimento alle organizzazioni internazionali è stato inserito dal Senato.

Il nuovo comma 4-ter sempre del citato articolo 23 del testo unico sull'immigrazione,- inserito dal Senato – della lettera *e*) prevede, per gli anni 2023 e 2024, la possibilità di applicazione di particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato per gli stranieri che abbiano svolto un corso di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine, concordato da organizzazioni nazionali dei datori di lavoro presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), o da articolazioni territoriali o di categoria delle stesse organizzazioni, con determinati soggetti. Questi ultimi possono essere costituiti da organismi formativi, da operatori dei servizi per il lavoro, accreditati a livello nazionale o regionale, o da enti e associazioni operanti nel settore dell'immigrazione, iscritti nel « Registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono le attività a favore degli stranieri immigrati ».

La disciplina transitoria in esame prevede che, al termine del corso, previa ve-

rifica e attestazione da parte del soggetto che ne abbia curato lo svolgimento, possano trovare applicazione particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato; a tal fine, l'ingresso in Italia deve in ogni caso aver luogo entro tre mesi dalla conclusione del corso. La definizione dei suddetti termini e modalità particolari per l'ingresso e il soggiorno (anche al di fuori dall'ambito delle quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri) è implicitamente demandata all'adozione di norme regolamentari, così come prevede l'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni; la definizione è dunque rimessa ad un'integrazione del regolamento governativo di attuazione del medesimo testo unico (regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394).

Il comma 2 dell'articolo 3, in commento, interviene con una modifica all'articolo 6, comma 1 del citato testo unico sull'immigrazione, sopprimendo la condizione secondo cui la possibilità di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinata al rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri (cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi). Resta fermo che la possibilità è subordinata alle condizioni che il permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione sia ancora in corso di validità e che sia stato stipulato un contratto di soggiorno per lavoro subordinato o sia stata rilasciata la certificazione della sussistenza dei requisiti per il permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

In conclusione formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato*).

Anna Laura ORRICO (M5S) preannuncia, a nome del suo gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere del relatore

relativa ad un provvedimento che giudica non condivisibile sia dal punto di vista dell'impianto complessivo sia per alcune misure in esso contenute volte a indebolire le tutele previste a favore delle persone costrette a lasciare il loro Paese.

Ribadisce pertanto un orientamento fortemente contrario sul provvedimento in esame a nome del suo gruppo.

Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere elaborata dal relatore. Dichiaro infatti di non condividere l'impianto complessivo del provvedimento né tantomeno l'approccio sulla questione dell'immigrazione. Evidenzia come se l'obiettivo del governo, così come dichiarato anche durante la campagna elettorale, è quello di limitare i flussi di ingresso dei cittadini immigrati non si può che constatare come l'obiettivo risulti ampiamente disatteso nonostante i provvedimenti propagandistici adottati anche recentemente.

Al riguardo fornisce alcuni dati circa gli ingressi in Italia evidenziando come dal 1 gennaio 2023 vi siano stati già 36 mila ingressi mentre nello stesso periodo dell'anno scorso gli ingressi sono stati solo 8 mila. Evidenzia quindi che nonostante il recente provvedimento adottato contro le organizzazioni non governative, gli sbarchi sono di fatto aumentati dimostrando come le politiche adottate dal governo siano del tutto inefficaci ma piuttosto volte ad alimentare solo i dibattiti televisivi.

Irene MANZI (PD-IDP) dichiara il voto contrario del gruppo del Partito democratico esprimendo un giudizio fortemente contrario sul provvedimento in esame che fra le altre cose prevede la diminuzione degli strumenti di protezione sociale senza affrontare le criticità ma al contrario creando solo ulteriori in emergenze. Si tratta a suo giudizio di un provvedimento a forte impostazione ideologica il cui impianto non è assolutamente condivisibile.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.50.

AUDIZIONI

Giovedì 27 aprile 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 13.05.

Audizione della ministra del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 373 Barzotti e C. 630 Rizzetto recanti Introduzione dell'insegnamento del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle scuole secondarie.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Marina Elvira CALDERONE, *Ministra del lavoro e delle politiche sociali*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Valentina BARZOTTI (M5S), Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), Gerolamo CANGIANO (FDI), Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE).

Marina Elvira CALDERONE, *Ministra del lavoro e delle politiche sociali*, fornisce ulteriori precisazioni.

Federico MOLLICONE, *presidente*, ringrazia il ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 27 aprile 2023. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI. — Interviene la Ministra dell'università e della ricerca Anna Maria Bernini.

La seduta comincia alle 14.05.

Giorgia LATINI, *presidente*, ricorda che lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 135-ter del Regolamento, ha ad oggetto questioni di competenza del Ministro dell'università e della ricerca.

Avverte inoltre che è consentita la partecipazione in videoconferenza dei deputati, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento e che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Ricorda che, a norma dell'articolo 135-ter, comma 4, primo periodo, il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto.

A ciascuna delle interrogazioni presentate, risponde il rappresentante del Governo per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante ha il diritto di replicare, per non più di due minuti.

5-00755 Manzi (PD): Sui tempi di emanazione del decreto di attuazione delle disposizioni riguardanti il percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie.

Irene MANZI (PD-IDP), illustra l'interrogazione in titolo.

Il Ministro dell'università e della ricerca Anna Maria BERNINI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Irene MANZI (PD-IDP), prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, esprimendo apprezzamento per quanto affermato in ordine al lavoro svolto da parte dei due ministeri coinvolti, al fine

di sottoporre alla Commissione europea una soluzione praticabile.

Ciò nonostante esprime preoccupazione per il rispetto degli obiettivi indicati dal PNRR che prevede un percorso di formazione in vista dell'assunzione di circa 70 mila docenti.

Al riguardo sottolinea l'evidente carenza di organico nonché le forti aspettative dei docenti in ordine ad una rapida conclusione della vicenda. Ribadisce pertanto l'urgenza di provvedere auspicando la massima celerità nell'adozione dei provvedimenti da parte del Governo.

5-00756 Boschi (A-IV-RE): Sui criteri di accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia.

Mauro DEL BARBA (A-IV-RE), dichiara di sottoscrivere e contestualmente illustra l'interrogazione in titolo.

Il Ministro dell'università e della ricerca Anna Maria BERNINI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Mauro DEL BARBA (A-IV-RE), ringrazia il rappresentante del Governo per gli elementi di risposta forniti. Esprime, in particolare, apprezzamento per la costituzione del gruppo di lavoro che auspica possa fornire un utile contributo al fine di individuare tempestivamente le soluzioni più opportune al fine di affrontare le criticità relative all'accesso ai corsi di laurea. Più in generale ritiene che sia stato molto utile aver fatto chiarezza sulle reali intenzioni del Governo in ordine a una tematica così delicata. Resta quindi in attesa di conoscere le ulteriori proposte del gruppo di lavoro ministeriale.

5-00759 Amorese (FdI): Iniziative per la revisione del sistema di formazione post laurea per le professioni legali.

Alessandro AMORESE (FDI), illustra l'interrogazione in titolo.

Il Ministro dell'università e della ricerca Anna Maria BERNINI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Alessandro AMORESE (FDI), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo auspicando che in prospettiva sia possibile immaginare un incontro anche con i membri della Commissione Giustizia e con il Ministro della Giustizia al fine di approfondire le tematiche poste nell'interrogazione a sua firma circa eventuali iniziative di riforma del sistema di formazione delle professioni legali.

5-00757 Caso (M5S): Disposizioni per assicurare il conseguimento degli obiettivi del PNRR sulle borse di studio per favorire l'accesso all'università.

Antonio CASO (M5S), illustra l'interrogazione in titolo.

Il Ministro dell'università e della ricerca Anna Maria BERNINI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Antonio CASO (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del governo evidenziando come in mancanza di nuovi stanziamenti di risorse risulta evidente che non potranno essere raggiunti i target previsti nel PNRR. Auspica pertanto che il Governo voglia concretamente prendere in considerazione l'ipotesi di incrementare le risorse destinate alle borse di studio per l'accesso alle università.

5-00758 Piccolotti (AVS): Sulla ripetizione dei ratei stipendiali da parte degli atenei nei confronti dei ricercatori a tempo determinato di tipo A che abbiano presentato dimissioni volontarie.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), illustra l'interrogazione in titolo.

Il Ministro dell'università e della ricerca Anna Maria BERNINI, risponde all'inter-

rogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo pur comprendendo le ragioni esposte circa i numerosi condizionamenti normativi.

Più in generale ritiene che in mancanza di iniziative diverse il contenzioso da parte dei ricercatori che abbiano presentato dimissioni volontarie sia evidentemente destinato ad aumentare.

Auspica pertanto che vi possa essere una fruttuosa interlocuzione anche con le istituzioni europee al fine di individuare una strada per risolvere le descritte criticità. Al riguardo ribadisce di non ritenere legittimo, in caso di dimissioni volontarie, chiedere la restituzione di quanto ricevuto per un lavoro effettivamente svolto.

5-00760 Dalla Chiesa (FI-PPE): Iniziative per garantire la candidatura del sito di Sos Enattos (NU) nell'ambito del progetto « Einstein Telescope ».

Pietro PITTALIS (FI-PPE), illustra l'interrogazione in titolo.

Il Ministro dell'università e della ricerca Anna Maria BERNINI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

Pietro PITTALIS (FI-PPE), replicando ringrazia, preliminarmente, la collega Dalla Chiesa per l'attenzione e la sensibilità dimostrate sul tema oggetto dell'interrogazione di cui è cofirmatario.

Rivolge quindi un ringraziamento non formale al Ministro per gli impegni assunti in questa sede anche a nome della comunità sarda, per un progetto che certamente potrebbe assicurare un reale progresso scientifico e una crescita infrastrutturale non solo per la Sardegna ma in generale per l'Italia. Esprime apprezzamento per le posizioni più volte espresse dal ministro su tale vicenda e per l'impegno fin qui dimostrato in varie sedi.

Auspica quindi che il ministro possa dimostrare la medesima determinazione an-

che in prospettiva, nel confronto con gli altri paesi candidati al fine di poter giungere all'assegnazione del progetto per la realizzazione dell'osservatorio *Einstein telescope* all'Italia.

Giorgia LATINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 27 aprile 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 27 aprile 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 20.30.

Documento di economia e finanza 2023.

Doc. LVII, n. 1, Annesso-bis e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

La Commissione è chiamata a esprimere nuovamente il prescritto parere alla V Commissione, per le parti di propria competenza, sul Documento di economia e finanza 2023, Annesso-bis e Allegati (Doc. LVII, n. 1, Annesso-bis e Allegati), presentato dal Governo alle Camere nella giornata odierna.

Alessandro AMORESE (FDI) *relatore*, avverte che, ai fini della relazione introduttiva rinvia integralmente a quella già svolta nella seduta del 20 aprile scorso con riguardo alla precedente versione del DEF, in quanto, per i profili di competenza della Commissione cultura, non vi sono differenze. L'unica modifica consiste, infatti, in una parziale riscrittura di una porzione molto limitata della relazione annessa al Documento di economia e finanza, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, sullo scostamento dall'obiettivo programmatico strutturale.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 7*).

Anna Laura ORRICO (M5S) sottolinea che pur essendo, nella scorsa Legislatura, il gruppo del MoVimento 5 stelle sempre accusato di incompetenza e incapacità non

era mai accaduto quanto accaduto oggi in Assemblea. Dichiarò dunque il voto contrario del proprio gruppo e stigmatizza la totale inadeguatezza dell'attuale maggioranza.

Mauro BERRUTO (PD-IDP) dichiara la propria delusione nell'ascoltare la proposta di parere del relatore; sperava infatti che l'opportunità di esprimere un nuovo parere potesse essere l'occasione per inserire un'osservazione circa la totale mancanza di finanziamenti per lo sport. Prende dunque con rammarico atto che l'essere qui riuniti non è dovuto ad altro che a 25 deputati della maggioranza che avevano di meglio da fare che stare a votare in Assemblea.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 20.45.

ALLEGATO 1

5-00755 Manzi (PD): Sui tempi di emanazione del decreto di attuazione delle disposizioni riguardanti il percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie onorevole Manzi.

Siamo di fronte a un tema molto delicato, perché parlare del futuro dei docenti vuol dire parlare del futuro di chi formerà i nostri figli.

Premetto che la competenza del Ministero dell'università e della ricerca è, in merito alla questione in esame, accessoria rispetto a quella del Ministero dell'istruzione e del merito.

Siamo consapevoli che il termine del 31 luglio 2022, originariamente previsto per l'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non è stato rispettato dal precedente Governo, anche in ragione della mancata condivisione degli allegati tecnici da parte degli allora Ministri.

Tuttavia, per completezza, occorre sottolineare che, se anche il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri fosse stato adottato senza ritardi, le tempistiche richieste per l'accreditamento e lo svolgimento dei percorsi formativi non avrebbero comunque consentito, di fatto, la loro attivazione prima dell'anno accademico 2023/2024.

Ciò detto, credo sia necessario puntualizzare alcuni elementi circa l'iter seguito in questa legislatura.

Sin dal mese di novembre 2022 i due Ministeri coinvolti hanno lavorato su una bozza condivisa, basata sul lavoro svolto dal Ministero dell'università e della ricerca

nella passata legislatura, che è stata sottoposta al vaglio della Commissione europea, al fine di acquisirne la preventiva valutazione.

In due distinte occasioni, la Commissione europea ha formulato alcune osservazioni: in entrambi i casi è stato fornito prontamente riscontro, così da consentire che la procedura riprendesse celermente il proprio corso.

Tuttavia, se in un primo momento la Commissione europea ha richiesto specificazioni in merito alle garanzie di omogeneità del processo di accreditamento dei percorsi, è successivamente ritornata su elementi pregiudiziali relativi alla uniformità dei loro contenuti. Questa nuova prospettiva ha richiesto una attenta valutazione in relazione all'impatto sulle università che dovranno erogare tali percorsi e concorrere al raggiungimento dei *target* numerici ricordati.

È stato, quindi, necessario un supplemento di riflessione, che coinvolgerà nelle prossime ore anche un confronto con la Conferenza dei Rettori.

A valle di questo confronto siamo fiduciosi di poter definire in tempi celeri l'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, così da permettere l'erogazione dei percorsi formativi entro la finestra del prossimo anno accademico 2023/2024.

ALLEGATO 2

5-00756 Boschi (A-IV-RE): Sui criteri di accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

On. Boschi, la ringrazio della domanda che mi permette di tornare su un tema centrale – l'accesso programmato ai corsi di laurea in medicina e chirurgia – su cui sono già intervenuta lo scorso 2 marzo.

Come ho già avuto modo di riferire al Parlamento, è operativo da gennaio un gruppo di lavoro che vede la partecipazione di rappresentanti del Ministero della Salute, della Conferenza Stato-Regioni, nonché di esperti del mondo accademico, con lo scopo di esaminare le criticità legate alla carenza di medici e professionisti sanitari nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

Abbiamo avviato un percorso.

Un percorso che mira a una nuova programmazione della disciplina dell'accesso a medicina, che tenga conto:

del fabbisogno reale di futuri medici;

delle potenzialità/capacità del sistema universitario;

della necessità di mantenere i requisiti di qualità della formazione.

Posso già anticipare che, bilanciando richieste e potenzialità, si potrà aumentare,

già dall'anno accademico 2023/2024, i numeri di accesso del 20-30 per cento, preservando e garantendo il livello qualitativo della formazione.

Non basta, infatti, aumentare il numero dei posti in aula. È necessario rafforzare le opportunità di tirocinio, anche in convenzione con le aziende ospedaliere, per aprire le università ai territori e modulare il fabbisogno del personale sanitario alle esigenze delle realtà territoriali.

I lavori del Gruppo, che ringrazio per la puntualità e l'impegno dimostrato, si sono conclusi da pochi giorni.

È in fase di ultimazione la relazione tecnica in base alla quale sarà possibile assumere ogni più opportuna determinazione e di cui sarete puntualmente informati.

Approfitto di questa occasione per sottolineare un altro punto: siamo solo alla prima tappa di un percorso che non considero terminato.

Il tavolo tecnico non si scioglie ma a breve sarà nuovamente operativo per una analisi sulle specializzazioni, un vero imbutto formativo su cui dobbiamo intervenire.

ALLEGATO 3

5-00759 Amorese (FdI): Iniziative per la revisione del sistema di formazione post laurea per le professioni legali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie onorevole Amorese,

Come è noto, il decreto-legge n. 144 del 2022 ha modificato i requisiti di accesso al concorso in magistratura ordinaria, prevedendo, in particolare, che possano partecipare coloro che siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata prevista non inferiore a quattro anni.

La legge ha quindi notevolmente ampliato la platea dei possibili candidati, facendo venire meno il requisito, in precedenza richiesto, del possesso del diploma conseguito presso le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL).

Tale percorso formativo ha quindi perso la sua principale finalizzazione, posto che l'ulteriore obiettivo di consentire l'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione d'avvocato risulta meramente alternativo alla pratica forense o ai tirocini presso gli uffici giudiziari.

Nel frattempo, invece, il mercato della formazione *post lauream* dei giuristi ha registrato un notevole incremento delle iniziative private di preparazione ai concorsi, dal quale – non senza qualche paradosso – risultano tagliate fuori proprio le istituzioni universitarie. Il loro ruolo invece è prezioso, sia per il livello qualitativo della formazione, sia per evitare che questa di-

venga eccessivamente autoreferenziale o comunque priva del contributo che le istituzioni specificamente votate alla formazione possano dare.

Una riflessione più profonda sulla formazione universitaria e, soprattutto, post-universitaria diventa quindi una necessità se vogliamo rispondere alle istanze poste da ciascuna realtà professionale, ma anche alle esigenze di una formazione in grado di superare le sfide di un mercato sempre più competitivo.

È una riflessione che dovrà essere affrontata insieme al Ministero della Giustizia, con il mondo dell'avvocatura, le associazioni di categoria e con la stessa magistratura, nonché ovviamente con le Università e, in particolare, con i Dipartimenti di Giurisprudenza. L'obiettivo è quello di non disperdere l'esperienza prodotta nell'ambito delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, veicolando quel capitale formativo in strutture più agili e tarate sui diversi percorsi professionali.

Nell'ambito della loro autonomia, le università potranno così modulare in modo flessibile la propria offerta formativa, magari in raccordo con gli ordini professionali, coniugando l'approccio teorico e l'esperienza tecnico-pratica anche mediante metodologie didattiche innovative.

ALLEGATO 4

5-00757 Caso (M5S): Disposizioni per assicurare il conseguimento degli obiettivi del PNRR sulle borse di studio per favorire l'accesso all'università.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio l'onorevole Caso e il gruppo del Movimento 5 stelle, per essere tornati sul tema del diritto allo studio.

In questi primi mesi di governo abbiamo cercato di dare concretezza a questo diritto, fornendo delle prime risposte anche spinti dal positivo e quasi quotidiano confronto che sto avendo con gli studenti di tutta Italia.

Oltre alle misure in tema di *housing* universitario, nell'ultima legge di bilancio abbiamo inserito una serie di interventi a tutela degli studenti con disabilità ed iniziative specifiche come le borse di studio per gli orfani e i figli di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Quanto al tema delle borse di studio, il PNRR ha contribuito a elevare lo standard delle azioni intraprese dall'Italia in questo ambito, mettendo a disposizione 500 milioni per il 2022 e il 2023, grazie ai quali è stato possibile innalzare il numero di studenti beneficiari, per ciascuna annualità, da poco più di 250.000 a oltre 300.000. Tali risorse, sono già state ripartite nel dicembre 2022 e sono in corso di completamento i trasferimenti finanziari in favore degli enti per il diritto allo studio. Ad oggi, sono stati già versati circa 180 milioni su 250 complessivi, nonostante tali risorse siano entrate nella disponibilità del MUR soltanto lo scorso 29 marzo. Confido che, anche grazie alle continue e proficue in-

terlocuzioni con l'Associazione Nazionale che coordina gli enti regionali per il diritto allo studio (l'ANDISU), e con i singoli Enti regionali, si possa efficacemente raggiungere a pieno i *target* PNRR.

Ma il nostro obiettivo è andare oltre l'orizzonte temporale del Piano.

Per questo il Governo ha voluto rendere stabili le azioni sulle borse di studio, stanziando con la legge di bilancio 2023 ulteriori 500 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025. In questo modo mettiamo al riparo gli studenti che altrimenti sarebbero stati privati di un diritto una volta terminati i fondi del PNRR.

Inoltre, per l'anno accademico 2023/2024, sono stati stabiliti incrementi degli importi minimi delle borse di studio, come pure i massimali patrimoniali e ISEE per adeguare le borse di studio all'inflazione.

Da ultimo, il Ministero ha ricostituito il Tavolo tecnico per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), con l'obiettivo di garantire uniformemente il diritto allo studio su tutto il territorio nazionale.

Tali iniziative si inseriscono naturalmente in un quadro ben più ampio, di costante presidio del Ministero attraverso la quotidiana interlocuzione con tutti gli attori in campo, perché lo studio in Italia non sia un privilegio per pochi ma un diritto veramente per tutti.

ALLEGATO 5

5-00758 Piccolotti (Avs): Sulla ripetizione dei ratei stipendiali da parte degli atenei nei confronti dei ricercatori a tempo determinato di tipo A che abbiano presentato dimissioni volontarie.

TESTO DELLA RISPOSTA

Ringrazio l'onorevole Piccolotti e il suo Gruppo parlamentare per l'attenzione posta sul tema del reclutamento universitario e sull'avanzamento di carriera dei ricercatori.

La valorizzazione del percorso di crescita dei giovani studiosi ha una importanza centrale per il mio mandato.

Tuttavia, la specifica problematica sollevata è una diretta conseguenza dell'applicazione delle regole che determinano le modalità di utilizzo e di rendicontazione dei fondi europei interessati.

C'è un perimetro molto chiaro all'interno del quale dobbiamo agire.

I contratti dei Ricercatori del programma « Attrazione e Mobilità Internazionale » (AIM) sono infatti finanziati dal Fondo Sociale Europeo e soggiacciono alle regole del Fondo che lo finanzia.

Ai fini della certificazione della spesa, l'Unione europea ammette la rendicontazione delle attività del ricercatore AIM solo se lo stesso ricercatore ha raggiunto l'80 per cento delle attività previste dal contratto. Diversamente, in caso di attività svolte per percentuali inferiori all'80 per cento, l'intero contratto non sarà certificabile nei confronti dell'Unione Europea.

L'impossibilità di certificazione impone, a sua volta, la restituzione dell'intero importo da parte dell'Ateneo che, dal punto di vista del fondo finanziatore, non ha conseguito i risultati attesi.

In caso di cessazione volontaria di un contratto di un ricercatore AIM che non ha ancora realizzato l'80 per cento delle attività programmate, la decisione di dimissioni travolge inesorabilmente l'intero contratto. Di conseguenza, sulla base dei vincoli di funzionamento del Fondo Sociale Europeo, il MUR deve procedere alla revoca dell'intero importo assegnato, in quanto l'operazione deve ritenersi non conclusa e pertanto non certificabile.

La revoca dell'importo implica l'obbligo di restituzione da parte dell'Ateneo dell'intera somma al MUR.

L'attuale quadro normativo è questo.

La conseguenza necessaria è rivalersi sul ricercatore che ha volontariamente posto fine al contratto prima del raggiungimento degli obiettivi.

Ma, di certo, non si può richiamare il diverso regime applicato ai dottorati di ricerca, che hanno una valutazione sulla base di annualità del percorso di formazione.

Il percorso dei ricercatori è, infatti, distinto da quelli dei dottorandi in formazione e lo stesso ricercatore ha sottoscritto il contratto consapevole del vincolo del raggiungimento dell'80 per cento dei risultati.

Per tali ragioni, non è possibile procedere allo stralcio dell'articolo 4 del Disciplinare di attuazione come richiesto dall'interrogante.

ALLEGATO 6

5-00760 Dalla Chiesa (FI-PPE): Iniziative per garantire la candidatura del sito di Sos Enattos (NU) nell'ambito del progetto «*Einstein Telescope*».

TESTO DELLA RISPOSTA

Onorevole Dalla Chiesa, ringrazio lei e tutto il gruppo parlamentare di Forza Italia per l'opportunità che mi offrite di ripercorrere le iniziative messe in campo finora in sostegno della candidatura italiana ad ospitare *Einstein Telescope*.

Con questo progetto si intende realizzare un osservatorio sotterraneo di terza generazione per lo studio delle onde gravitazionali. Grazie alla sua estrema sensibilità alle basse frequenze, si inaugurerà l'era di un nuovo tipo di astronomia: l'astronomia gravitazionale di precisione.

Il comitato scientifico promotore ha individuato nel sito della ex miniera di Sos Enattos, nel comune di Lula in Sardegna il sito ideale ad ospitare ET, una zona a bassissima antropizzazione, un vero « paradiso » in terra.

Oltre alla candidatura italiana è stata avanzata una ulteriore candidatura da parte dell'Olanda, in un sito collocato al confine con Belgio e Germania.

Tale sito, tuttavia, appare meno idoneo di quello italiano, alla luce della elevata antropizzazione del territorio circostante.

Questo tipo di osservatorio richiede infatti, per il proprio funzionamento, l'assenza di attività sismiche, una particolare conformazione geologica, nonché la massima riduzione delle possibili interferenze.

Proprio nell'ottica di mantenere l'unicità del sito italiano e di supportare ulteriormente la candidatura italiana, il governo ha sostenuto nelle scorse settimane alcuni importanti interventi.

Con la legge di conversione del decreto-legge PNRR, abbiamo messo in salvo il corretto svolgimento dell'iter per la realizzazione dell'*Einstein Telescope*, garantendo la sua priorità rispetto a ulteriori attività economiche nelle aree in cui è prevista la sua realizzazione, compresi i parchi eolici che avrebbero costituito una grave alterazione dell'ecosistema favorevole alla candidatura dell'Italia.

Ricordo che l'Italia ha investito nel progetto quasi 50 milioni di euro derivanti dal PNRR. In particolare, con il progetto Etic dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ha messo insieme una rete di laboratori per sviluppare le tecnologie necessarie a delineare gli elementi chiave per la progettazione tecnica e ingegneristica. Con decreto a mia firma, è stato istituito un Comitato tecnico scientifico composto da massimi esperti e presieduto dal premio Nobel Giorgio Parisi, che si occuperà di promuovere a livello scientifico la candidatura italiana, in stretto raccordo con la rete diplomatica.

Einstein Telescope rappresenterà una infrastruttura strategica per il Paese e per la ricerca internazionale. Le ricadute stimate produrranno potenzialmente un giro d'affari di 6 miliardi di euro in 9 anni e 36mila occupati solo per la sua costruzione.

Siamo di fronte ad un'opportunità di crescita economica e sociale unica. Abbiamo tutte le carte in regola per giocare bene questa partita e rafforzare la *leadership* del nostro Paese nell'ambito della ricerca scientifica.

ALLEGATO 7

Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1, Annesso-bis e Allegati.**PARERE APPROVATO**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminati, per le parti di propria competenza, il Documento di economia e finanza 2023 (Doc. LVII, n. 1) e l'annessa Relazione al Parlamento ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

premessi che:

sulla base dello scenario a legislazione vigente le prospettive per l'anno in corso risultano nel DEF 2023 moderatamente più favorevoli rispetto al quadro sottostante le previsioni ufficiali effettuate lo scorso novembre nella NADEF facendo prevedere una crescita del PIL in termini reali dello 0,9 per cento, quindi in rialzo di 0,3 punti percentuali rispetto allo 0,6 per cento prospettato nello scenario programmatico della NADEF del novembre scorso;

nel quadro macroeconomico programmatico per gli anni 2023 e successivi vengono confermati gli obiettivi (previsti dalla NADEF) del deficit pari al 4,5 per cento del PIL nel 2023, 3,7 per cento nel 2024, 3,0 per cento nel 2025 e che per il 2026 il nuovo obiettivo di deficit è fissato al 2,5 per cento del PIL;

per quanto concerne i profili di stretta competenza della VII Commissione, con particolare riguardo al settore istruzione, nel DEF si sostiene la necessità di agire sul piano dell'accesso e del diritto allo studio e su quello dell'orientamento e inserimento nel mondo del lavoro al fine di ridurre i divari in termini di competenze degli studenti italiani rispetto alla media OCSE;

nel DEF si dà rilievo alle linee di investimento riguardanti le infrastrutture

per l'edilizia scolastica, strutture per lo sport, messa in sicurezza degli edifici, allestimento di ambienti di apprendimento innovativi, laboratori formativi per lo sviluppo di competenze digitali e STEM;

con riferimento all'università, il Programma nazionale di riforma indica tra le proprie finalità quella del rafforzamento del sistema universitario, teso all'inclusione, alla meritocrazia e all'inserimento nel mondo del lavoro;

in relazione alla creazione di nuove strutture di edilizia universitaria, al fine di ridurre il divario del Paese rispetto alla media UE, è stato istituito il Fondo per l'*housing* universitario;

con riferimento al settore della ricerca, nel Programma si dà evidenza del fatto che in termini di innovazione le prestazioni del Paese nel periodo 2015-2022 sono migliorate a un ritmo più sostenuto rispetto alla media UE (17,4 per cento, a fronte di una media del 9,9 per cento);

per quanto concerne il settore della cultura, il quadro macroeconomico riflette una significativa ripresa dei consumi delle famiglie nei settori dei servizi maggiormente colpiti dalle restrizioni introdotte a seguito della pandemia da Covid-19, come quelli in ricreazione e cultura (19,6 per cento), per la quale è risultato determinante il ruolo trainante – sia in termini di posti di lavoro, sia per il contributo alla crescita del PIL – del patrimonio storico e artistico del nostro Paese e delle elevate professionalità presenti nei relativi settori rendendo evidente l'opportunità di rafforzare le politiche di sostegno del settore;

con riguardo allo sport, nel DEF viene valorizzata la connessione fra scuola

e sport, in particolare, tramite gli investimenti per le infrastrutture e l'edilizia scolastica, per la realizzazione o il recupero di locali da adibire alla pratica sportiva, anche in chiave di investimento per le comunità;

nell'ambito dell'editoria, il DEF menziona fra i collegati alla manovra di bilancio un disegno di legge recante misure di sostegno alla filiera dell'editoria libraria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di adottare misure incentivanti dei consumi culturali, quali l'introduzione di detrazioni fiscali;

b) valuti il Governo l'opportunità di rivedere le norme relative all'incentivazione del mecenatismo, quali il cosiddetto *Art bonus*, estendendo la platea dei beneficiari delle erogazioni liberali a tutte le forme di produzione artistica e culturale;

c) valuti il Governo l'opportunità di introdurre opportune modifiche alla legge 29 luglio 1949, n. 717, recante norme per l'arte negli edifici pubblici, meglio nota come « legge del 2 per cento », al fine di garantirne l'effettiva applicazione;

d) valuti il Governo l'opportunità di introdurre le opportune modifiche alle attuali normative di regolazione del mercato dell'arte, snellendo le procedure autorizzative e introducendo specifici incentivi fiscali per le transazioni che si concludono nell'ambito delle mostre d'arte, al fine di attrarre gli investimenti dei collezionisti internazionali e tutelare il mercato artistico italiano;

e) valuti il Governo l'opportunità di introdurre misure volte a rafforzare il settore del cinema e dell'audiovisivo, che costituiscono strumenti formidabili per la rappresentazione e la conservazione delle identità culturali del popolo italiano e del suo territorio;

f) valuti il Governo l'opportunità di adottare interventi diretti in favore dell'editoria libraria e giornalistica a supporto sia dell'offerta, sia della domanda di consumi;

g) valuti il Governo l'opportunità di rivedere le norme del finanziamento pubblico dello spettacolo dal vivo anche al fine di potenziare l'efficacia del sistema dell'erogazione di contributi;

h) valuti il Governo l'opportunità di rafforzare le misure per l'internalizzazione del settore musicale.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Atto n. 38 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	185
--	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	187
Indagine conoscitiva sull'impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia.	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Alleanza Cooperative italiane (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	187
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Istituto nazionale urbanistica (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	187
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Iren Smart solutions S.p.A (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	187

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CU-FAA) dell'Arma dei Carabinieri sulle tematiche riguardanti la tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque	187
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 20/2023 recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. C. 1112 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	188
--	-----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	191
--	-----

DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. C. 1060 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e XII) (<i>Esame e rinvio</i>)	188
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	189
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1, Annesso-bis e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	189
--	-----

ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	192
--	-----

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL
GOVERNO**

*Giovedì 27 aprile 2023. — Presidenza del
presidente Mauro ROTELLI.*

La seduta comincia alle 11.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).

Atto n. 38.

(Rilievi alla IX Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Stefano Maria BENVENUTI GOSTOLI (FDI), *relatore*, segnala che lo schema di decreto legislativo, recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), si applica alle procedure di rilascio delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione dei progetti che rientrano nelle sezioni della rete centrale della rete transeuropea dei trasporti individuate nell'allegato 1 allo schema di decreto, nonché ad altri progetti sui corridoi della rete centrale il cui costo totale supera i 300 milioni di euro (articolo 1).

Sottolinea che nella relazione si soffermerà sulle disposizioni di maggiore interesse della Commissione, rinviando per una disamina del contenuto complessivo del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici.

Fa presente innanzitutto che lo schema di decreto si applica anche agli appalti pubblici relativi ai progetti transfrontalieri che rientrano nell'ambito di applicazione testé illustrato.

L'articolo 2, che contiene l'elenco delle definizioni, individua, tra l'altro, la « procedura di autorizzazione » come qualsiasi procedura da seguire in relazione a un

progetto che rientra nell'ambito di applicazione del decreto in esame al fine di ottenere la decisione di autorizzazione richiesta dall'autorità o dalle autorità, ai sensi del diritto nazionale o dell'Unione europea, ad eccezione della programmazione territoriale e urbana, delle procedure relative all'aggiudicazione di appalti pubblici, e delle iniziative intraprese a livello strategico che non riguardano un progetto specifico, quali le valutazioni ambientali strategiche, la pianificazione pubblica del bilancio e i piani di trasporto nazionali o regionali.

Il decreto individua, all'articolo 4, le autorità designate, che rappresentano il punto di contatto per il promotore del progetto e che facilitano il trattamento efficiente e strutturato delle procedure di autorizzazioni. Tali autorità sono le direzioni generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché, laddove esistente, il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 (cd. sblocca cantieri).

La durata della procedura di autorizzazione non è superiore a quattro anni. Tale periodo, prorogabile in casi debitamente motivati, non pregiudica il diritto di prevedere che la procedura di autorizzazione sia completata tramite un atto legislativo statale, regionale, o delle province autonome, nel qual caso il termine è sospeso a decorrere dalla presentazione del disegno di legge e fino alla sua definitiva approvazione (articolo 5).

L'articolo 6 disciplina la procedura di autorizzazione relativamente ai compiti del promotore del progetto, delle autorità designate e delle autorità coinvolte nella procedura stessa. Richiama l'attenzione in particolare sul comma 6 di tale articolo, laddove specifica che la procedura di autorizzazione non pregiudica l'osservanza dei requisiti stabiliti dal diritto internazionale e dell'Unione europea, ivi compresi i requisiti in materia di tutela ambientale e della salute umana e non comporta un abbassamento degli standard destinati ad evitare, prevenire, ridurre o controbilanciare gli effetti negativi sull'ambiente. Come segnalato nella relazione di accompagnamento

del provvedimento, tale comma riprende il contenuto del considerando 12) della direttiva.

L'articolo 7, nell'ambito del procedimento autorizzativo concernente i progetti transfrontalieri, stabilisce che l'autorità designata cooperi con le autorità degli altri Stati membri interessati al fine di realizzare un coordinamento e concordare un calendario comune, nella misura in cui ciò sia possibile, tenuto conto del grado di preparazione e maturità del progetto, garantendo gli adempimenti in materia di impatto ambientale transfrontaliero, previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006, in ragione della rilevanza della tutela ambientale.

L'articolo 8 disciplina l'ipotesi in cui, nell'ambito di un progetto transfrontaliero, le procedure di appalto siano indette da un organismo comune, prevedendo che lo stesso sia tenuto ad applicare il diritto nazionale vigente in materia di contratti pubblici di uno Stato membro, in deroga alle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, conformemente all'articolo 39, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2014/24/UE o, a seconda dei casi, all'articolo 57, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2014/25/UE, salvo che non sia altrimenti stabilito di comune accordo tra gli Stati membri partecipanti. Ricorda che le norme delle direttive precedentemente richiamate fanno riferimento alle disposizioni nazionali in materia di appalti dello Stato membro nel quale il soggetto congiunto ha la sua sede sociale; La stessa previsione vale per il caso di un appalto pubblico indetto da una controllata di un organismo comune, potendo gli Stati membri coinvolti decidere che la controllata sia tenuta ad applicare il diritto nazionale applicabile all'organismo comune.

L'articolo 10, coerentemente con quanto stabilito nella direttiva, dispone che il decreto non si applichi ai progetti la cui procedura di autorizzazione sia stata avviata prima del 10 agosto 2023. Si prevede, inoltre, che l'articolo 8 si applichi solo agli appalti per i quali sia stato inviato l'avviso di indizione di gara dopo il 10 agosto 2023 ovvero, qualora esso non fosse previsto, laddove l'amministrazione o l'ente aggiudi-

catore abbia avviato la procedura successivamente alla suddetta data, escludendone l'applicabilità agli organismi comuni istituiti prima del 9 agosto 2021 ove le relative procedure di appalto continuino ad essere disciplinate dal diritto applicabile in quella data.

Relativamente alle modifiche all'allegato 1, che elenca le opere italiane a cui si applica il decreto in cui sono incluse tratte ferroviarie e vie navigabili interne, si specifica che si provvederà secondo le modalità disciplinate dall'articolo 36 della legge n. 234 del 2012, ossia attraverso un decreto del Ministro competente per materia.

In conclusione, nel ritenere l'atto in esame meritevole di approfondimento per i profili di competenza della Commissione, si riserva di formulare una proposta di deliberazione di rilievi anche al fine di tenere conto di quanto emergerà nel corso del dibattito, rimanendo a disposizione dei colleghi per eventuali chiarimenti che ritengano necessari.

Marco SIMIANI (PD) ritiene opportuno approfondire il tema dell'alta velocità riguardante la rete ferroviaria nel Sud, dal momento che dal sito istituzionale del gruppo FS si evince, ad esempio, che la tratta Palermo-Messina-Catania ha alcuni tratti a doppio binario ma altri a binario singolo; appare pertanto opportuno approfondire se si fa riferimento ad una rete ad alta velocità o ad alta capacità di rete, anche tenuto conto degli elevati stanziamenti destinati agli investimenti in tale ambito.

Mauro ROTELLI (FDI), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 27 aprile 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 11.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia.**Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Alleanza Cooperative italiane.**

(Svolgimento e conclusione).

Mauro ROTELLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Maria Adele PROSPERONI, *Capo Servizio Ambiente ed Energia Confcooperative*, e Rossana ZACCARIA, *Presidente dell'Alleanza delle Cooperative Italiane Abitazione e Presidente Legacoop Abitanti*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di Alleanza Cooperative italiane per il loro intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Istituto nazionale urbanistica.

(Svolgimento e conclusione).

Mauro ROTELLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Domenico PASSARELLI, *Membro di Giunta Esecutiva dell'Istituto – Presidente INU Calabria*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ringrazia Domenico Passarelli per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Iren Smart solutions S.p.A.

(Svolgimento e conclusione).

Mauro ROTELLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Roberto CONTE, *Amministratore Delegato di Iren Smart solutions S.p.A.*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene il deputato Marco SIMIANI (PD).

Roberto CONTE, *Amministratore Delegato di Iren Smart solutions S.p.A.*, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ringrazia Roberto Conte, *Amministratore Delegato di Iren Smart solutions S.p.A.*, per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 27 aprile 2023.

Audizione dei rappresentanti del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA) dell'Arma dei Carabinieri sulle tematiche riguardanti la tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 27 aprile 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 20/2023 recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.

C. 1112 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 aprile 2023.

Aldo MATTIA (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Ilaria FONTANA (M5S) dichiara a nome del proprio gruppo il voto contrario sulla proposta di parere del relatore, sia in ragione di una complessiva valutazione del provvedimento sul tema dei diritti umani, sia per le specifiche perplessità inerenti agli articoli del decreto di maggiore interesse per la Commissione. In particolare, con riguardo all'articolo 10, osserva che, a suo giudizio, sarebbe necessario inserire norme di tutela ambientale e tutela dei beni culturali anziché prevedere deroghe al riguardo.

Marco SIMIANI (PD) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore per ragioni di carattere politico, essendo l'indirizzo del provvedimento tale non solo da non risolvere i problemi dell'immigrazione, ma anche da acuire le distanze tra le varie posizioni sia in ambito parlamentare che sociale. Si tratta di un tema delicato che ha bisogno di un respiro molto più ampio e che si deve declinare parallelamente alla questione dell'accoglienza di persone in difficoltà che spesso vengono da Paesi in guerra, accoglienza che a suo giudizio necessita di percorsi di permanenza diffusi. I flussi migratori rappresentano, a suo parere, un'opportunità che l'Italia, posta al centro del Mediterraneo, deve saper cogliere, superando normative, come la cosiddetta « legge Bossi-Fini », per colmare il bisogno di forza lavoro del Paese, dando al con-

tempo una possibilità di riscatto a chi ne ha bisogno. Quanto al metodo, ritiene che il Parlamento debba dedicare al tema dell'immigrazione una discussione approfondita, atteso che si tratta di un tema che dovrà essere affrontato anche nel corso dei prossimi anni, essendo le posizioni di partenza dei vari gruppi politici assai distanti tra loro.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.

C. 1060 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e XII).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianangelo BOF (LEGA), *relatore*, rinviando per una disamina più approfondita dei contenuti del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala, in particolare, l'articolo 10, che disciplina gli affidamenti a terzi dei servizi medici ed infermieristici.

Il comma 1 precisa i requisiti per procedere ai suddetti affidamenti, che possono essere operati dalle aziende e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) solo in caso di necessità e urgenza, per sopperire alla carenza di organico, in un'unica occasione e senza possibilità di proroga e a seguito della verificata impossibilità di utilizzare personale già in servizio, di assumere gli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, nonché di espletare le procedure di reclutamento del personale medico e infermieristico autorizzate.

Agli affidamenti in questione si può ricorrere esclusivamente nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri, per un periodo non superiore a dodici mesi. Inoltre, possono essere individuati come affidatari solo operatori economici che si avvalgono di personale medico ed infermieristico in pos-

nesso dei requisiti di professionalità prescritti per l'accesso a posizioni equivalenti all'interno degli enti del SSN, e che dimostrano il rispetto delle disposizioni in materia d'orario di lavoro (comma 2).

Le specifiche tecniche, i prezzi di riferimento e gli standard di qualità dei servizi medici ed infermieristici oggetto degli affidamenti sono demandate ad un decreto del Ministro della salute, da adottarsi sentita l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) (comma 3).

Il comma 4 pone in capo alla stazione appaltante un obbligo di espressa motivazione, nell'ambito della decisione a contrarre, sull'osservanza delle previsioni e delle condizioni fissate nei commi 1 e 2 e sulla durata dell'affidamento.

Il comma 5 prevede che l'inosservanza delle disposizioni previste nei commi 1, 2 e 4 sia da valutare anche ai fini della responsabilità per danno erariale del dirigente della struttura sanitaria appaltante il servizio.

Inoltre, il comma 6 preclude la ricostituzione del rapporto di lavoro con il SSN al personale sanitario che interrompa volontariamente il rapporto di lavoro dipendente con una struttura pubblica per prestare la propria attività presso un operatore economico privato che fornisce i servizi medici ed infermieristici alle aziende e agli enti dell'SSN.

Sono infine introdotte delle norme volte alla reinternalizzazione dei servizi sanitari, attraverso procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l'assolvimento delle funzioni precedentemente esternalizzate; in tale ambito, si prevede la valorizzazione, anche attraverso una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili, del personale impiegato in mansioni sanitarie e socio-sanitarie corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati, che abbia garantito assistenza ai pazienti per almeno sei mesi di servizio e non si sia in precedenza dimesso, in costanza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il SSN, dalle dipendenze dello stesso.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere in esito al dibattito che si svolgerà in Commissione.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 27 aprile 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 27 aprile 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta comincia alle 20.35.

Documento di economia e finanza 2023.

Doc. LVII, n. 1, Annesso-bis e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mauro ROTELLI, *presidente e relatore*, viste le determinazioni odierne della Conferenza dei Presidenti di Gruppo, la Commissione è chiamata a esprimere nuovamente il prescritto parere alla V Commissione, per le parti di propria competenza, sul Documento di economia e finanza 2023 (Doc. LVII, n. 1 Annesso-bis e Allegati), tenuto conto del fatto che è stata presentata dal Governo alle Camere nella giornata odierna una nuova relazione ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012.

In qualità di relatore, pertanto, ai fini della relazione introduttiva si richiama integralmente a quella già svolta nella precedente seduta del 19 aprile con riguardo

al DEF, in quanto, per i profili di competenza della Commissione ambiente, non vi sono differenze.

Formula pertanto una proposta di parere, che è identica a quella formulata e approvata dalla Commissione nella seduta del 20 aprile (*vedi allegato 2*).

Il Viceministro Vannia GAVA, concorda con la proposta di parere del relatore.

Agostino SANTILLO (M5S) giudica quanto accaduto nella giornata odierna un fatto clamoroso, come peraltro dimostrano anche le dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Sottolinea che alle difficoltà di spesa delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza si aggiungono pertanto le difficoltà di procedere a uno scostamento di bilancio. Segnala che quanto accaduto oggi non si è mai verificato in passato in occasione dei vari scostamenti di bilancio approvati. Considerato che i contenuti del Documento di economia e finanza non sono mutati, ribadisce, a

nome del proprio gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere.

Marco SIMIANI (PD-IDP) intende svolgere qualche riflessione specie con riferimento all'atteggiamento che il suo gruppo ha tenuto con riferimento alla votazione svolta e più in generale all'attività in Commissione. Segnala, infatti, che l'astensione denota un senso di responsabilità a fronte di un voto importante che avrebbe consentito lo stanziamento di risorse per i cittadini. A fronte di tale atteggiamento, a suo avviso, non si è registrata da parte della maggioranza quella responsabilità che è invece necessaria per gestire le situazioni di difficoltà. Nel ribadire pertanto la disponibilità da parte del gruppo ad affrontare con senso di responsabilità situazioni di particolare difficoltà per il Paese, conferma il voto contrario sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 20.45.

ALLEGATO 1

DL 20/2023 recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. C. 1112 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO**

La VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (C. 1112 Governo, approvato dal Senato);

considerato che l'articolo 6 reca disposizioni volte a fronteggiare situazioni straordinarie nella gestione dei centri per migranti, dovute ad inadempimento grave, da parte dell'impresa aggiudicataria, degli obblighi previsti dal capitolato di gara, ove l'immediata cessazione dell'esecuzione del contratto possa compromettere la continuità dei servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali;

evidenziato che l'articolo 10 introduce la facoltà, per la realizzazione dei centri di

permanenza per i rimpatri, di derogare, fino al 2025, alle disposizioni del codice dei contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, per esigenze connesse a una maggiore celerità nello svolgimento delle procedure per l'ampliamento di tali centri a motivo dell'eccezionale afflusso di migranti che caratterizza l'attuale congiuntura;

valutato che l'articolo 5-bis estende fino al 31 dicembre 2025 le deroghe all'applicazione della normativa vigente, già previste per la realizzazione o l'ampliamento dei centri di permanenza per i rimpatri dall'articolo 10, alla realizzazione dei punti di crisi (c.d. *hotspot*) e dei centri governativi di prima accoglienza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1, Annesso-bis e Allegati.**PARERE APPROVATO**

La VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici),

esaminato, per le parti di competenza, il Documento di economia e finanza 2023 (Doc. LVII, n. 1, Annesso-bis e Allegati);

considerato che:

l'attuazione della Strategia nazionale per l'economia circolare, nel cui ambito riveste un'importanza cruciale il Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti (PNGR), appare indispensabile per il perseguimento delle sfide di medio termine per la realizzazione di una competitività sostenibile nel quadro degli obiettivi del *Green Deal* e del raggiungimento della neutralità climatica in Europa entro il 2050;

la politica energetica nazionale è volta al raggiungimento dei target di decarbonizzazione al 2030 e di neutralità climatica al 2050, attraverso elevati livelli di indipendenza energetica, basati su un percorso di crescita esponenziale delle fonti rinnovabili e di forte promozione del risparmio e dell'efficienza energetica, nel cui ambito sono richiamate anche le misure per lo sviluppo dell'idrogeno verde;

la relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas serra delinea la situazione rispetto agli obiettivi per il periodo 2021-2030 nelle more dell'aggiornamento dei nuovi obiettivi europei e del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC);

apprezzati gli obiettivi enunciati nell'allegato « Strategie per le infrastrutture, la mobilità e la logistica », con riguardo a una pianificazione che garantisca, oltre alla corretta visione di sviluppo del Paese, anche tempi certi di realizzazione degli investimenti infrastrutturali grazie a un processo di programmazione e a procedure snelle e veloci, tenendo nella dovuta considerazione la tutela del territorio, dei beni culturali e dell'ambiente, ma senza trasformare gli strumenti di salvaguardia in un sistematico processo di rallentamento degli iter di realizzazione delle opere ed evitando in tal modo il continuo commissariamento delle stesse;

evidenziato che:

tra i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica indicati nel documento figura il disegno di legge in materia di realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale e di altri interventi strategici in materia di lavori pubblici nonché per il potenziamento del trasporto e della logistica;

nel documento è affermato l'intento di rivedere l'intera materia degli incentivi edilizi in modo tale da combinare la spinta al miglioramento dell'efficienza energetica e antisismica degli immobili con la sostenibilità dei relativi oneri di finanza pubblica e l'equità distributiva,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Atto n. 38 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	193
ALLEGATO 1 (<i>Documentazione trasmessa dal Governo</i>)	196

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete Ferroviaria Italiana SpA per il periodo regolatorio 2022-2026 – parte servizi e parte investimenti. Doc. CXCIX, n. 1 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento, e rinvio</i>)	194
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	194

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1, Annesso-bis e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	194
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	198

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 27 aprile 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 10.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).

Atto n. 38.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 aprile 2023.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 20 aprile è stata svolta la relazione introduttiva ed è stata avviata la discussione.

Avverte che il Governo ha trasmesso una nota di risposta alla richiesta di chiarimento formulata dal relatore nella richiamata seduta del 20 aprile, che è a disposizione dei membri della Commissione (*vedi allegato 1*).

Avverte altresì che la Commissione bilancio ha espresso, nella seduta del 26 aprile, una valutazione favorevole sul provvedimento.

Avverte infine che la Commissione ambiente è stata autorizzata, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento ad esprimere i propri rilievi sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.35.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Giovedì 27 aprile 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 10.35.

Contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete Ferroviaria Italiana SpA per il periodo regolatorio 2022-2026 – parte servizi e parte investimenti.

Doc. CXCIX, n. 1.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 marzo 2023.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta dell'8 marzo è stata svolta la relazione introduttiva ed è stata avviata la discussione. È stato successivamente svolto un ciclo di audizioni.

Antonino IARIA (M5S) chiede chiarimenti in merito alle modalità di presentazione di eventuali risoluzioni sul provvedimento.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, fa presente che la questione sarà affrontata nell'ufficio di presidenza convocato al termine della seduta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 27 aprile 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.40 alle 10.45.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 27 aprile 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene il viceministro alle infrastrutture e ai trasporti Galeazzo Bignami.

La seduta comincia alle 21.

Documento di economia e finanza 2023.

Doc. LVII, n. 1, Annesso-bis e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica che, viste le determinazioni odierne della Conferenza dei Presidenti di Gruppo, la Commissione è chiamata a esprimere nuovamente il parere alla Commissione bilancio, per le parti di competenza, sul Documento di economia e finanza 2023, Annesso-bis e Allegati.

Enzo AMICH (FDI), *relatore*, fa presente che, a seguito dei noti sviluppi procedurali del pomeriggio, la Commissione torna necessariamente a riunirsi, per valutare gli aspetti di competenza della Commissione trasporti sul Documento di economia e

finanza che, come noto, è l'inizio del cosiddetto semestre europeo del bilancio.

Se non vi sono obiezioni, e data la sostanziale identità dei contenuti inerenti ai profili di competenza della Commissione, si richiama a quanto esposto nella seduta del 19 aprile 2023.

Presenta e illustra dunque una proposta di parere favorevole con due osservazioni (*vedi allegato 2*).

Il viceministro Galeazzo BIGNAMI esprime un orientamento favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) sottolinea che il DEF ha appena ricevuto una sonora bocciatura da parte dell'Aula: cambiando uno o due parole, che è quanto la maggioranza ha deciso di fare, la sostanza non cambia, e si sta dunque semplicemente rinnovando un procedimento che nasce amputato dal voto del pomeriggio.

Entrando poi nel merito del provvedimento, evidenzia numerose criticità che lo contraddistinguono. In prima luogo, fa notare che mancano le coperture per il ponte sullo Stretto, quella che dovrebbe essere l'opera di bandiera del Ministro Salvini e di tutto il Governo. Lo stesso si può dire per le opere per il Mezzogiorno, per le quali non sono stati previsti appostamenti specifici. Vi è poi il grande tema delle infrastrutture idriche, dopo l'ultima estate segnata da temperature altissime: l'emergenza climatica richiedeva su questo punto delle risorse a cui tuttavia non si è pensato.

In controluce si notano alcune deficienze nella gestione del Ministero nell'ultimo anno, come l'incapacità di far partire il *bonus* trasporti, il *ferro-bonus* e il *mare-bonus*, che pur avendo le coperture non riescono ad essere attivati per il ritardo dei provvedimenti attuativi. Continua ancora con il tema della sicurezza stradale, delle vittime della strada, con dati molto preoc-

cupanti (circa otto morti al giorno): si aspettava da parte del Governo un impegno specifico, anche qui invano.

Resta carente poi il grande tema della sfida della mobilità sostenibile, al centro degli investimenti del PNRR: da un lato c'è stato il differimento del termine al 2026, dall'altro nessun concreto appostamento su questo settore, che è assai ampio e meritava una particolare attenzione da parte del Governo.

Preannuncia, per tutti questi motivi, voto contrario.

Antonino IARIA (M5S) dichiara polemicamente in primo luogo di provare una sensazione di *déjà vu*. Sperava che la vicenda di oggi avesse uno scopo, che corrispondesse a una tattica del Ministro Salvini per individuare dei fondi per il ponte sullo Stretto, mentre la maggioranza non ha alla fine modificato nulla del provvedimento. Quanto è successo oggi, comunque, può essere utile alle forze di Governo per imparare a non criticare altre forze politiche, come il Movimento 5 Stelle, da sempre attaccate pretestuosamente per la loro presunta incompetenza. Con oggi, suggerisce, la maggioranza faccia un bagno di umiltà, per capire finalmente che governare il Paese è una cosa seria.

Preannunzia dunque voto contrario come nella precedente votazione. Dichiarò poi che si tratta di un episodio assai imbarazzante, perché è la prima volta che si verifica qualcosa del genere nella storia della Repubblica, nonché di una figura barbina a livello internazionale. Raccomanda da ultimo ironicamente alla Presidente Meloni un nuovo esercizio per addormentarsi: contare i deputati della sua maggioranza.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con due osservazioni del relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 21.10.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Atto n. 38.**DOCUMENTAZIONE TRASMESSA DAL GOVERNO**

Nel corso della seduta del 20 aprile u.s. la IX Commissione Trasporti della Camera ha evidenziato, con particolare riferimento al contenuto dell'articolo 3 dello schema di decreto – a mente del quale, nel caso in cui la disciplina nazionale preveda procedure specifiche di autorizzazione di progetti a carattere prioritario, dette procedure si applicano, fatti salvi gli obiettivi, i requisiti e i termini previsti dal decreto, anche ai progetti rientranti nell'ambito di applicazione del medesimo – che nell'ordinamento italiano sono di recente intervenute plurime modifiche che hanno reso il quadro normativo assai diversificato, quanto a competenze, modalità procedurali e tempistiche (ad es. il decreto-legge n. 32 del 2019, cosiddetto Sblocca cantieri, e il decreto-legge n. 77 del 2021, cosiddetto Semplificazioni).

Ritiene la Commissione che, in una fattispecie cui trovino contestualmente applicazione più discipline – quella nazionale, specificamente disegnata per l'opera a carattere prioritario, e questa di derivazione europea, a carattere generale –, potrebbero sorgere incertezze e dubbi negli operatori, con il conseguente rischio di vanificare le finalità di accelerazione delle procedure che sono alla base dello schema di decreto in esame e della direttiva della quale esso costituisce attuazione.

È stato, pertanto, richiesto al rappresentante del Governo un chiarimento « circa i criteri che gli operatori dovranno in concreto seguire per poter stabilire con certezza quale, tra la normativa nazionale già vigente e quella disegnata dal presente schema di decreto, dovrà trovare applicazione caso per caso, e di specificare, altresì e più in generale, l'impatto atteso delle previsioni in esame sulla normativa nazio-

nale attualmente vigente in materia di procedure autorizzatorie relative a opere pubbliche ».

In merito si osserva quanto segue.

L'articolo 3 dello schema di decreto legislativo in esame prevede che « 1. Tutte le autorità, comprese le autorità designate, coinvolte nella procedura di autorizzazione, esclusi gli organi giurisdizionali, accordano priorità ai progetti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto. 2. Quando la disciplina nazionale prevede procedure specifiche di autorizzazione di progetti a carattere prioritario, dette procedure si applicano, fatti salvi gli obiettivi, i requisiti e i termini previsti dal presente decreto, anche ai progetti rientranti nell'ambito di applicazione del medesimo ».

E dunque, ai sensi del primo comma, ai progetti di cui all'articolo 1 dello schema di decreto legislativo viene attribuito ai fini autorizzativi carattere prioritario, indipendentemente dal fatto che tale carattere sia già riconosciuto dalla normativa vigente. All'attribuzione del carattere prioritario è strettamente connessa la disciplina in materia di termini e di monitoraggio contenuta agli articoli 4, comma 5, lett. *b*) e 5 del decreto medesimo, che peraltro, costituisce il requisito minimo che deve essere assicurato onde perseguire gli obiettivi di speditezza e celerità che ispirano la disciplina di matrice europea.

Ciò peraltro non significa che la nuova normativa di matrice comunitaria deroghi necessariamente alla disciplina nazionale che già riconosce il medesimo carattere prioritario alle procedure autorizzatorie relative ai progetti rientranti nell'ambito di applicazione del decreto in esame.

Il possibile concorso di norme viene infatti risolto dalla clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, che assicura un opportuno coordinamento tra le discipline di diversa matrice. In particolare, ove la normativa nazionale accordi termini più ampi di quelli stabiliti dal decreto legislativo in corso di adozione, saranno questi ultimi a prevalere; nel caso contrario, invece, qualora siano più stringenti i termini previsti dal legislatore nazionale, il conflitto tra norme dovrà essere risolto in favore dell'applicabilità della disciplina interna.

È dunque certamente corretto il rilievo della Commissione in base al quale spetterà agli operatori stabilire caso per caso quale sia la disciplina concretamente applicabile in forza della clausola di salvaguardia. Tuttavia le potenziali criticità rilevate possono considerarsi recessive alla luce di una triplice considerazione: *a)* in primo luogo il problema dell'interferenza

tra la disciplina di matrice comunitaria e quella interna non è evitabile, in considerazione della finalità perseguita dalla direttiva comunitaria in corso di attuazione, volta ad assicurare la celere definizione delle procedure autorizzative di progetti strategici ricadenti nella Rete TEN-T, già attualmente disciplinati dalla normativa interna; *b)* in secondo luogo agli operatori verrà comunque garantito, ai fini della risoluzione delle questioni di interpretazione normativa che dovessero presentarsi, il supporto dell'autorità designata ai sensi degli articoli 4, comma 5, e 6 comma 2 dello schema di decreto in esame; *c)* infine, considerata l'ampiezza del termine quadriennale previsto dall'articolo 5, comma 1, peraltro prorogabile, non si ritiene che, alla luce della disciplina vigente, pur di recente ampiamente modificata come rilevato dalla Commissione, sussistano nella pratica situazioni di totale incompatibilità.

ALLEGATO 2

Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1, Annesso-*bis* e Allegati.**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il Documento di economia e finanza 2023 (Doc. LVII, n. 1, Annesso-*bis* e Allegati);

considerati in particolare i contenuti della sezione III (Piano nazionale di riforma) e dell'allegato III (Allegato infrastrutture);

ritenuti di particolare rilievo gli aspetti trattati nelle parti inerenti alla sicurezza stradale e alla circolazione dei mezzi di micro-mobilità elettrica, in relazione ai quali si registra un livello significativo di incidentalità, e apprezzati pertanto gli intenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di intervenire sulla materia, sul piano sia legislativo sia amministrativo;

ritenuto, tuttavia, che in tema di continuità territoriale e di superamento degli ostacoli alla mobilità per i residenti nelle

isole nei termini richiamati dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, non sono previste iniziative specifiche;

ritenuto, altresì, che nell'allegato III (Allegato infrastrutture), non vi sono riferimenti espliciti, fatta eccezione per la ricognizione di contesto, al trasporto aereo, il quale viceversa dovrebbe essere oggetto di una attenzione particolare quanto al suo potenziamento e alla sua integrazione con le altre modalità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di prevedere specifiche misure volte al potenziamento dei collegamenti, sia aerei sia navali, da e per le isole maggiori;

b) si valuti l'opportunità di dare un autonomo rilievo progettuale al trasporto aereo e al sistema aeroportuale.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00745 Peluffo: Sull'adozione dei decreti attuativi relativi all'utilizzo del Fondo per il potenziamento delle politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del made in Italy	200
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	206
5-00746 Cavo: Iniziative di competenza concernenti le maggiori vertenze industriali del territorio ligure	200
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	207
5-00747 Pavanelli: Iniziative di competenza volte a supportare l'industria nazionale nell'attuazione della transizione energetica e digitale	200
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	208
5-00748 Squeri: Sugli incentivi destinati all'acquisto di veicoli meno inquinanti	201
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	210
5-00749 Andreuzza: Iniziative di competenza in materia di vigilanza sul sistema cooperativo	201
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	211

SEDE CONSULTIVA:

DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. C. 1112 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	202
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	213
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019. C. 1039 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	202
<i>ALLEGATO 7 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	214
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018. C. 1040 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	203
<i>ALLEGATO 8 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	215
Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999. C. 1041 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – parere favorevole</i>)	203
<i>ALLEGATO 9 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	216

DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. C. 1060 Governo (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	203
ALLEGATO 10 (Parere approvato dalla Commissione)	217
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	204
SEDE CONSULTIVA:	
Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1, Annesso bis e Allegati (Parere alla V Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	204
ALLEGATO 11 (Parere approvato dalla Commissione)	218

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 27 aprile 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. – Interviene il sottosegretario per le imprese e il made in Italy Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 13.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-00745 Peluffo: Sull'adozione dei decreti attuativi relativi all'utilizzo del Fondo per il potenziamento delle politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del made in Italy.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Massimo BITONCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta soprattutto perché quanto annunciato dal Governo, cioè rinviare la definizione delle forme di distribuzione delle risorse di cui all'interrogazione in titolo ad un disegno di legge, significa dilatare i tempi per il loro utilizzo da parte delle imprese che quindi dovranno ancora attendere per fruire di tali sostegni. Ritiene, infatti, che ciò costituisca una complicazione rispetto al diverso meccanismo

stabilito dalla legge di bilancio che ha istituito il Fondo in questione che prevedeva il semplice e immediato ricorso ai decreti attuativi.

5-00746 Cavo: Iniziative di competenza concernenti le maggiori vertenze industriali del territorio ligure.

Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)-M) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Massimo BITONCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)-M), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta ricevuta che, nonostante la natura interlocutoria, dimostra l'attenzione del Governo sulle crisi in atto. Riservandosi di continuare a seguire le vicende contenute nella sua interrogazione, monitorandone quindi l'andamento, si dichiara in particolare soddisfatta anche per la disponibilità mostrata dal Governo a riconvocare il tavolo per lo sviluppo economico della provincia di Savona, anche in presenza di Invitalia, sottolineando che quelle in discussione sono tematiche molto importanti in cui la tempestività dell'intervento riveste un ruolo determinante.

5-00747 Pavanelli: Iniziative di competenza volte a supportare l'industria nazionale nell'attuazione della transizione energetica e digitale.

Enrico CAPPELLETTI (M5S), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Massimo BITONCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Enrico CAPPELLETTI (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta in quanto ritiene di aver ascoltato un elenco di promesse e di annunci, per quanto taluni condivisibili, senza che sia stata affermata con chiarezza l'intenzione del Governo circa l'attuazione di Transizione 4.0, e cioè se si vuole rilanciare quest'ultima con convinzione oppure se si intende affossarla come ha tentato di fare il Governo precedente. Evidenzia che, a suo avviso, questa è uno strumento essenziale per le imprese e prende atto con amarezza che invece l'Esecutivo ha mostrato maggiore chiarezza di intenti su altri argomenti più controversi come ad esempio la questione del conflitto russo-ucraino. Concorda che è giusto seguire la direzione proposta dalla Commissione europea ma crede che per far ciò sia necessario andare verso una vera transizione energetica, soprattutto evitando di diventare « quell'*hub* del gas » che ci riporterebbe indietro nel tempo.

5-00748 Squeri: Sugli incentivi destinati all'acquisto di veicoli meno inquinanti.

Luca SQUERI (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Massimo BITONCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Luca SQUERI (FI-PPE), replicando, si dichiara molto soddisfatto della risposta ricevuta che dà la misura di come sia cambiata la direzione rispetto al passato. Crede che perseguire gli obiettivi della decarbonizzazione sia giusto. Ritiene, tuttavia, altrettanto importante che ciò avvenga in tempi compatibili con il gravoso impegno che ci attende. Ricorda, inoltre, che nella complessità della tematica non dovrebbe essere dimenticato il ruolo che potrebbe giocare l'energia nucleare, argomento oggetto peraltro di mozioni all'ordine del giorno dell'Assemblea. Osserva che

il processo di decarbonizzazione deve essere improntato a criteri di sostenibilità non solo ambientali ma anche economico-sociali. Sottolinea, peraltro, che ai fini della sostenibilità ambientale sarebbe certamente meglio sostituire i mezzi circolanti più inquinanti attraverso misure che siano credibili e attuabili. Invita quindi il Governo a voler proseguire nella politica del « fare », meglio ancora se con criteri condivisibili.

5-00749 Andreuzza: Iniziative di competenza in materia di vigilanza sul sistema cooperativo.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Massimo BITONCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Giorgia ANDREUZZA (LEGA), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta. Ringrazia altresì il sottosegretario Bitonci per aver voluto offrire una panoramica sulla materia oggetto della sua interrogazione, ritenendo particolarmente utile la conoscenza dei dati anche per le occasioni di approfondimento che essi rendono possibile. Ritiene che l'adozione di strumenti di garanzia e controllo sia di fondamentale aiuto anche per le realtà cooperative e per chi in quel settore lavora con correttezza e in un quadro di legalità, evidenziando altresì che tali strumenti rafforzano e riaffermano quel nucleo di principi e valori che informano il sistema cooperativo in sé.

Conclude esprimendo apprezzamento anche per il rinforzo degli organici ministeriali dedicati alle funzioni rispettive.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 27 aprile 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 13.45.

DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.

C. 1112 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 aprile.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA) *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 6*).

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta della relatrice.

Enrico CAPPELLETTI (M5S), nel dichiarare il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, giudica insufficiente e sbagliato il provvedimento in esame. Ritiene che alla base del decreto in discussione vi sia la stessa logica che ha animato il Governo in occasione dell'emanazione del cosiddetto decreto-legge carburanti. In quell'occasione il Governo intervenne giustificando le misure adottate con una speculazione alla base dell'aumento dei prezzi, mentre tale crescita dei prezzi era causata dall'aumento delle accise sui carburanti. Anche in questo caso, dopo una campagna elettorale fondata sullo slogan del blocco navale, di fronte all'aumento esponenziale degli sbarchi il Governo cerca un colpevole cui scaricare la responsabilità della sua incapacità di far fronte a tale emergenza. Essendo quindi, a suo avviso, impossibile attribuire la responsabilità al Ministro dell'interno che ne fa parte, l'esecutivo di fonte al suo fallimento politico emana un decreto-legge che, lungi dall'intervenire sulle cause all'origine di flussi migratori, interviene semplicemente sugli immigrati già presenti nel nostro Paese.

Andrea BARABOTTI (LEGA) ritiene che il provvedimento all'esame, che affronta questioni rilevanti e anche di attualità, sia

contraddistinto da un'impostazione ragionevole e che sia idoneo a contribuire al bene del Paese. Evidenzia, altresì, che per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione le misure recate sono condivisibili. Per tali motivi annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta della relatrice.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dà conto delle sostituzioni e pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 6*).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019.

C. 1039 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 aprile.

Fabrizio COMBA (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 7*).

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del relatore.

Emma PAVANELLI (M5S) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del relatore.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 7*).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.

C. 1040 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 aprile.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 8)*.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta della relatrice.

Emma PAVANELLI (M5S) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice *(vedi allegato 8)*.

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999.

C. 1041 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 aprile.

Luca SQUERI (FI-PPE), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 9)*.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del relatore.

Emma PAVANELLI (M5S) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del relatore.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore *(vedi allegato 9)*.

DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.

C. 1060 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 aprile.

Riccardo ZUCCONI (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 10)*.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), nel dichiarare il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, ne sottolinea l'eterogeneità. Per ciò che attiene alle parti di competenza della X Commissione, stigmatizza la reintroduzione degli oneri di sistema delle bollette elettriche e sottolinea che, lungi dal realizzarsi le auspiccate riduzioni dei prezzi dell'energia elettrica, vi è addirittura un rischio di aumento dei costi delle bollette relative all'energia elettrica. Quanto alle disposizioni di carattere fiscale, fa presente che sia nella commissione competente in sede referente, sia quando il provvedimento approderà in Assemblea, il suo gruppo ha contestato e contesterà, attraverso apposite proposte emendative, le norme contenute nel provvedimento che incentivano l'elusione fiscale.

Emma PAVANELLI (M5S) valuta negativamente il provvedimento all'esame sot-

tolineando in particolare due aspetti fortemente critici.

Il primo riguarda la parte recante misure fiscali nella quale viene istituito un « ulteriore » scudo penale, osservando peraltro che strumenti simili sono stati praticamente proposti in quasi tutti i decreti-legge del Governo, misura che scoraggia i cittadini a comportarsi in modo corretto nei confronti del fisco.

Il secondo pertiene al cosiddetto *payback* sanitario, misura che a suo avviso rischia di mettere in ginocchio migliaia di imprese costringendole a farsi carico di un peso che appartiene invece al sistema sanitario delle regioni. Sottolinea che l'aggravio economico che ricadrà sulle aziende spingerà molte di esse sull'orlo del fallimento senza che ai sistemi sanitari regionali ne derivi alcuna utilità dal momento che questi ultimi si troveranno a non avere a disposizione strumentazione medica e chirurgica per rispondere alle esigenze di salute dei cittadini, e saranno costretti a dover scegliere quali operazioni eseguire e quali no a causa della penuria di materiali sanitari. Ritiene invece che queste imprese, che il più delle volte sono microimprese, dovrebbero trovare maggiore attenzione da parte dello Stato e che è ingiusto chiedere loro di compartecipare alla spesa pubblica sanitaria. Teme che alla fine questo peso economico finirà per provocare fallimenti aziendali con conseguente disoccupazione e ricorso ai sostegni pubblici per chi ha perso il lavoro, quindi ad ulteriore spesa pubblica. Osserva che in questo modo dopo aver distrutto il settore edilizio si distrugge anche quello della sanità.

In conclusione, dopo aver osservato che è stato un errore non aver assegnato l'esame del provvedimento sede in referente alla X Commissione, per i motivi esposti annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta del relatore.

Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)-M) esprime un giudizio complessivamente favorevole sul provvedimento all'esame pur segnalando che il suo gruppo ha presentato una serie di proposte emendative, nelle sedi deputate, al fine di migliorare taluni aspetti in materia di scuola e sanità. Esprime

invece pieno apprezzamento per quanto concerne le misure su materie di interesse della Commissione e annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del relatore.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 10*).

La seduta termina alle 14.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 27 aprile 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 27 aprile 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 20.30.

Documento di economia e finanza 2023.

Doc. LVII, n. 1, Annesso *bis* e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, viste le determinazioni odierne della Conferenza dei Presidenti di Gruppo, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere nuovamente il prescritto parere alla V Commissione, per le parti di propria competenza, sul Documento di economia e finanza 2023 e Annesso e Allegati (Doc. LVII, n. 1, Annesso *bis* e Allegati), tenuto conto del fatto che è stata presentata dal Governo alle Camere nella giornata odierna

una nuova relazione ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012.

In qualità di relatore, pertanto, ai fini della relazione introduttiva si richiama integralmente a quella già svolta nella precedente seduta del 19 aprile con riguardo al DEF, in quanto, per i profili di competenza della Commissione attività produttive, non vi sono differenze. Preannuncia pertanto che anche la proposta di parere è identica a quella formulata sul precedente testo. Prima di porla in votazione chiede se vi sono richieste di intervento da parte dei colleghi.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) fa presente che il motivo della convocazione odierna è un evento molto grave accaduto in Aula che testimonia la mancanza di responsabilità della maggioranza di Governo. Il suo gruppo, così come il Movimento 5 Stelle, infatti, si era astenuto sul voto che ha visto mancare i deputati di maggioranza. Tale atteggiamento irresponsabile è ancora più esecrabile se si ricorda la dichiarazione di voto, molto puntuta nei confronti dell'opposizione, effettuata da alcuni colleghi di maggioranza. Si rimette, quanto alle questioni di merito, al parere alternativo presentato dal suo gruppo in occasione dell'esame del DEF svolto nella seduta della scorsa settimana.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) stigmatizza il comportamento tenuto in aula dalla maggioranza che ha tentato di rivotare lo stesso provvedimento su cui erano mancati i numeri, gettando, in tal modo, le regole al macero e creando un grave precedente.

Osserva, infine, che è mancato anche il tempo di verificare se effettivamente non vi siano sostanziali modifiche di competenza della nostra Commissione al testo in esame oggi rispetto a quello della scorsa settimana.

Andrea GNASSI (PD-IDP) sottolinea che il Paese non meritava lo spettacolo di oggi pomeriggio. Nel ricordare le parole del Ministro Giorgetti circa il fatto che i deputati non si rendono conto di ciò che accade, condivide il giudizio negativo cui faceva riferimento il collega Cappelletti sul tentativo di forzare le regole avvenuto in Aula. Dichiarò infine il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Emma PAVANELLI (M5S), nel dichiarare il voto contrario del suo gruppo, fa presente che l'irresponsabilità delle forze di maggioranza dimostrata nel pomeriggio in Aula costituisce un ulteriore schiaffo a cittadini e imprese. Evidenzia che a differenza del suo gruppo, sempre presente in Aula e in Commissione, spesso i deputati di maggioranza sono mancati alle sedute dell'Assemblea e della X Commissione. Si rimette, quanto alle questioni di merito, al parere alternativo presentato dal suo gruppo in occasione dell'esame del DEF svolto nella seduta della scorsa settimana.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 11*).

La seduta termina alle 20.45.

ALLEGATO 1

5-00745 Peluffo: Sull'adozione dei decreti attuativi relativi all'utilizzo del Fondo per il potenziamento delle politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del made in Italy.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto in parola, si chiede a che punto sia l'attuazione del « *Fondo per il potenziamento delle politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del made in Italy* » (articolo 1, comma 402 e seguenti, Legge di Bilancio 2023).

Com'è stato ricordato, il Fondo in parola è stato istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* al fine di sostenere lo sviluppo e la modernizzazione dei processi produttivi e le connesse attività funzionali alla crescita dell'eccellenza qualitativa del *made in Italy* ed ha una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 95 milioni di euro per l'anno 2024 e seguenti.

In particolare, la Legge di Bilancio 2023 ha stabilito che, con uno o più decreti del MIMIT, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano definiti i settori di intervento ammissibili al finanziamento del Fondo, nonché i criteri per il riparto delle risorse del medesimo Fondo.

Sul punto rappresentato che, al momento, i competenti uffici del Ministero delle imprese e del *made in Italy* stanno valutando forme di distribuzione delle citate risorse nell'ambito di un apposito Disegno di Legge « *made in Italy* », collegato alla Legge di Bilancio 2023, che sarà portato all'esame del Consiglio dei Ministri nelle prossime settimane.

Si ritiene, infatti, che una fonte normativa di rango primario possa fornire una disciplina organica di sviluppo del *made in Italy*, con l'obiettivo di sostenere il sistema produttivo italiano. In particolare, il citato disegno di legge si propone di dettare una disciplina per valorizzare e promuovere, in Italia e all'estero, le produzioni d'eccellenza, le bellezze storico-artistiche e le radici culturali nazionali, quali fattori da preservare e tramandare non solo a fini identitari ma anche per la crescita dell'economia nazionale nell'ambito e in coerenza con le regole del mercato interno.

ALLEGATO 2

5-00746 Cavo: Iniziative di competenza concernenti le maggiori vertenze industriali del territorio ligure.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente. Grazie Onorevole interrogante.

Come si è avuto modo di sottolineare in occasione di un precedente QT presso questa Commissione, il MIMIT è molto attento alla situazione del territorio ligure.

In primo luogo, richiamo l'Accordo di Programma per l'attuazione del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI) dell'area di crisi industriale complessa della provincia di Savona, che ha assegnato, tra l'altro, 20 milioni di euro alla selezione di iniziative imprenditoriali, da agevolare tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181 del 1989. Nel 2020 è stato sottoscritto l'atto integrativo all'Accordo di Programma, con uno stanziamento di ulteriori 12 milioni di euro. Ad oggi sono state ammesse alle agevolazioni tre delle quindici domande presentate, per complessivi 17 milioni di euro, mentre sette iniziative risultano in graduatoria.

È tuttora pendente un ricorso, promosso da un'impresa non ammessa che ha richiesto agevolazioni che blocca l'istruttoria in corso, in attesa della fissazione l'udienza pubblica per la discussione dell'appello.

Il MIMIT continuerà a monitorare l'esito del contenzioso in parola e a sostenere i progetti di sviluppo imprenditoriali presenti nell'area con tutti gli strumenti agiuntivi disponibili.

Come ricorda l'Onorevole interrogante, inoltre, il 27 marzo scorso si è riunito,

presso il MIMIT, il Tavolo per lo sviluppo economico della provincia di Savona. Si tratta di un tavolo di coordinamento e di regia, ulteriore ai singoli tavoli di crisi che interessano le imprese del territorio ligure, il cui fine è quello di trasformare un'area di crisi complessa (dal 2016) in un'area di crescita e di sviluppo.

Nell'ambito di tale tavolo vengono monitorate le situazioni industriali più complesse del territorio savonese (es. Sanac e Piaggio) per sviluppare al meglio le opportunità derivanti dalle realtà imprenditoriali presenti.

Si sono dunque poste le basi per iniziare un lavoro sinergico, produttivo e sistematico tra Territorio e Ministero, al quale l'esecutivo intende dare seguito, non solo per individuare soluzioni alle criticità industriali emerse ma anche perché lo sviluppo strategico di determinate realtà imprenditoriali è funzionale alla crescita e allo sviluppo del Sistema Paese nel suo complesso.

A tal fine sono allo studio dei competenti uffici tecnici e politici tutte le possibili iniziative per il rilancio del citato territorio.

Resta ferma altresì la disponibilità a riconvocare il tavolo per lo sviluppo economico della provincia di Savona nel breve periodo, anche in presenza di Invitalia, per analizzare in maniera compiuta le tematiche emerse e i possibili sviluppi.

ALLEGATO 3

5-00747 Pavanelli: Iniziative di competenza volte a supportare l'industria nazionale nell'attuazione della transizione energetica e digitale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in oggetto, si chiede di conoscere quali iniziative il Ministero delle Imprese e del *made in Italy* intenda attuare per il rafforzamento dell'industria nazionale.

Fermo restando quanto già riferito dal Ministro Urso nella presentazione delle linee programmatiche presso questa Commissione, ritengo necessario sottolineare ancora una volta taluni aspetti.

Alla luce di talune contingenze che hanno colpito le nostre imprese, come il caro energia e le implicazioni del conflitto russo-ucraino, è necessario costituire una strategia industriale integrata a livello nazionale ed europeo, riportando al centro della nostra azione le imprese. Una strategia industriale che tuteli e renda autonomi sia i settori altamente tecnologici (penso all'aerospazio e alle telecomunicazioni) e che protegga il nostro *made in Italy* dalla contraffazione, dalla concorrenza sleale e dall'*Italian sounding*, continuando allo stesso tempo nella battaglia per il riconoscimento dell'indicazione geografica ai prodotti manifatturieri italiani.

Per realizzare quanto detto faremo leva sugli strumenti incentivanti tradizionali (dai contratti di sviluppo agli accordi per l'innovazione passando per gli IPCEI, e Transizione 4.0) nonché abbiamo previsto nuove misure volte a dare nuova linfa alle nostre imprese.

In particolare, per sostenere la transizione ecologica del sistema produttivo sono state previste apposite misure agevolative volte a contribuire ad un processo di decarbonizzazione dell'economia, allo sviluppo dell'economia circolare, alla riduzione dell'uso della plastica e la sua sostituzione con materiali alternativi, alla rigenerazione urbana, al turismo sostenibile, all'adattamento e alla mitigazione dei ri-

schii sul territorio, derivanti dal cambiamento climatico.

Per il finanziamento dei progetti che perseguono tali finalità il Ministero ha infatti messo a disposizione una dotazione di circa 750 milioni di euro, così suddivisa: 600 milioni di euro per la concessione dei finanziamenti agevolati, a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) e 150 milioni di euro per la concessione dei contributi alla spesa.

Per il sistema del trasferimento tecnologico italiano, in attuazione dell'investimento 2.3 del PNRR («*Rafforzamento e potenziamento del sistema del trasferimento tecnologico italiano*») evidenzio che è stato firmato (10 marzo 2023) e registrato dalla Corte dei Conti (7 aprile 2023) il decreto che a tal fine stanziava 350 milioni di euro. Tale linea di intervento ha lo scopo di sostenere, anche attraverso un processo di riorganizzazione e razionalizzazione, una rete di 50 centri (Centri di Competenza, *Digital Innovation Hub*, Punti di Innovazione Digitale e altri) incaricati dello sviluppo progettuale e dell'erogazione alle imprese di servizi tecnologici avanzati.

Si sta procedendo, inoltre, ad una riforma degli incentivi in una logica di affinamento degli stessi basata sull'esperienza delle imprese e sulla loro operatività. Il DDL incentivi, attualmente all'esame del Parlamento, in particolare mira:

a) alla «*razionalizzazione dell'offerta di incentivi*», attraverso l'individuazione di un insieme limitato e definito di modelli agevolativi;

b) ad una migliore sinergia tra finanza statale e regionale;

c) alla « *codificazione* » delle regole procedurali concernenti gli interventi di incentivazione alle imprese.

Il testo varato dal Governo promuove altresì la digitalizzazione e la semplicità delle procedure d'incentivazione e un maggior coordinamento di strumenti già esistenti.

Con riferimento alle iniziative digitali voglio ricordare, infine, il progetto « *Polis -*

Case dei servizi di cittadinanza digitale » che introduce strumenti concreti per favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e il superamento del divario digitale nei piccoli centri e nelle aree interne, nella convinzione che la fruizione semplificata di numerosi servizi della pubblica amministrazione possa contribuire efficacemente al rilancio delle PMI e degli artigiani nei piccoli centri.

ALLEGATO 4

5-00748 Squeri: Sugli incentivi destinati all'acquisto di veicoli meno inquinanti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli Onorevoli interroganti sollevano una questione molto delicata e molto attuale, in merito alla quale il Ministro Urso ha risposto, come ricordato, in Aula Camera il 1° marzo scorso. Già in quell'occasione, il Ministro ha ricordato che fino al 2030 disponiamo di un fondo « *automotive* », che ha ancora a disposizione 6 miliardi di euro che possono essere utilizzati per incentivare il mercato, sottolineando, al contempo, la necessità che tali incentivi vengano calibrati meglio, insieme agli investimenti per incentivare la produzione e la vendita di autovetture realizzate in Italia.

Si tratta del Fondo pluriennale, istituito nello stato di previsione del MIMIT (articolo 22 del decreto-legge n. 17 del 2022) per far fronte alle sfide della decarbonizzazione e della riconversione del settore *automotive*. Le risorse stanziati servono sia per finanziare gli incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti, che per il perseguimento di obiettivi di riconversione, ricerca e sviluppo della filiera.

A livello tecnico, è in corso un monitoraggio sul tiraggio della misura con riferimento agli stanziamenti 2022 e 2023, in vista di possibili interventi normativi.

Per fronteggiare la situazione attuale, anche a seguito degli intendimenti europei, l'obiettivo del Governo di rottamare tutti i veicoli più inquinanti ancora circolanti in Italia (da Euro 0 a Euro 3), ossia, oltre 10

milioni di veicoli, pari al 25 per cento del parco circolante.

Si tratta di rimodulare gli incentivi esistenti, per utilizzarli meglio, anche al fine di svecchiare il parco macchine circolante, che è altamente inquinante e il più vecchio d'Europa. Si devono aiutare le persone meno abbienti a rottamare la vecchia auto e acquistarne una ecologicamente più sostenibile.

Siamo altresì al lavoro per mettere in sintonia gli investimenti sull'offerta con quelli sulla domanda per fare in modo che gli incentivi vadano sempre più a beneficio della produzione nazionale, anche dell'indotto.

In tale ottica, valuteremo ogni soluzione utile ad assicurare una transizione del comparto efficace e sostenibile sotto il profilo economico e sociale alla luce del principio di neutralità tecnologica, fondamentale per il Governo.

Perché questo obiettivo sia realizzato, bisogna attendere il confronto in sede europea per la rimodulazione delle risorse derivanti da PNRR, *Repower EU* e Fondo di coesione.

È necessario, però, presentare un piano completo e articolato, su cui il Governo sta lavorando e che sarà definito nelle prossime settimane, anche al fine di realizzare la propria visione industriale in modo chiaro ed efficace.

ALLEGATO 5

5-00749 Andreuzza: Iniziative di competenza in materia di vigilanza sul sistema cooperativo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in parola si chiede di conoscere quali iniziative il Ministero delle imprese e del *made in Italy* intenda adottare per migliorare la vigilanza sul sistema cooperativo e contrastare fenomeni fraudolenti.

Vorrei evidenziare in primo luogo che il sistema di controlli mutualistici richiede una sinergia tra più forze pubbliche: per il settore delle false fatturazioni è necessario il contributo dell'Amministrazione finanziaria, per il settore caratterizzato dalle violazioni del rapporto di lavoro è trainante il ruolo del Ministero del lavoro ed, in ultimo, per quanto riguarda l'elusione degli obblighi di natura previdenziale, non può che venire in rilievo anche il ruolo svolto dall'INPS.

Ciò premesso, con riferimento all'attività di vigilanza mutualistica di competenza del MIMIT, fornisco i dati relativi alle attività di vigilanza svolte nel 2022. In particolare:

Sono stati assegnati n. 8.668 incarichi di revisione ordinaria e sono state concluse n. 9.863 revisioni (delle quali alcune riferite a incarichi già assegnati nei precedenti anni).

Sono stati assegnati incarichi di ispezione straordinaria per un totale di n. 813 e sono state concluse n. 840 ispezioni (delle quali n. 304 riferite a incarichi già assegnati nei precedenti anni).

La competente Direzione del Ministero rappresenta altresì che le n. 813 ispezioni straordinarie assegnate nel 2022 sono così distribuite:

a) n. 163 ispezioni a seguito di esposti o segnalazioni di altre amministra-

zioni, con una distribuzione pressoché omogenea su tutto il territorio nazionale;

b) n. 359 ispezioni finalizzate alla verifica della corretta attuazione dei contratti di collaborazione tra più società cooperative, propriamente detti « contratti di rete ». La distribuzione territoriale ha interessato per lo più il Veneto e la Toscana, e in via residua il centro-sud;

c) n. 291 ispezioni di società cooperative che hanno ad oggetto lo svolgimento di attività nell'ambito della logistica (trasporto di merce per conto terzi, facchinaggio, eccetera) e assegnate con percentuale maggiore nei territori del nord ovest, del centro-sud e della Sardegna.

In tal senso, vale ricordare che, sulla base delle risultanze ispettive la Direzione generale competente del MIMIT ha informato che nel corso del 2022 ha notificato n. 287 atti di avvio di procedimento di Liquidazione coatta amministrativa in seguito ai quali sono stati adottati n. 213 provvedimenti di Liquidazione.

Sempre in base alle risultanze dell'attività revisionale ed ispettiva sono stati adottati n. 1319 provvedimenti di scioglimento con nomina di commissario liquidatore e di gestione commissariale.

È ferma intenzione del Ministero continuare nel perseguimento degli obiettivi istituzionali in qualità di Autorità di vigilanza, tramite interventi ispettivi mirati e pianificati con riferimento a specifici settori produttivi nonché con il rafforzamento dell'attività revisionale ordinaria.

Al fine di rendere sempre più efficiente ed efficace l'insieme delle azioni di vigilanza sul sistema cooperativo, informo

che la Direzione competente del Ministero ha intrapreso un importante processo di reingegnerizzazione dei processi e delle banche dati e che nel corso del 2022 si è provveduto ad un robusto innesto di personale addetto alle funzioni ispettive attraverso la formazione e successiva abilitazione di n. 90 nuovi ispettori.

ALLEGATO 6

DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. C. 1112 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (C. 1112 Governo, approvato dal Senato);

preso atto che l'articolo 1 prevede che per il triennio 2023-2025, in deroga alla normativa vigente, siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le quote massime di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo;

sottolineato, in particolare, il comma 3 del citato articolo 1 che specifica, quanto al contenuto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che l'indicazione dei

criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso deve tenere conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro previo confronto con organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

ricordato l'articolo 6 che detta disposizioni volte a fronteggiare situazioni straordinarie nella gestione dei centri per migranti, dovute ad inadempimento grave, da parte dell'impresa aggiudicataria, degli obblighi previsti dal capitolato di gara, ove l'immediata cessazione dell'esecuzione del contratto possa compromettere la continuità dei servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 7

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019. C. 1039 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,
esaminata per le parti di competenza il disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Re-

pubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019 » (C. 1039 Governo, approvato dal Senato),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 8

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.

C. 1040 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminata per le parti di competenza il disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Re-

pubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018 » (C. 1040 Governo, approvato dal Senato),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 9

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999. C. 1041 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,
esaminata per le parti di competenza
il disegno di legge recante «Ratifica ed
esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Ac-
cordo dell'Aja concernente la registrazione
internazionale dei disegni e modelli indu-

striali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999 »
(C. 1040 Governo, approvato dal Senato),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 10

DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali C. 1060 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge n. 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali (C. 1060 Governo);

considerato favorevolmente che l'articolo 1 prevede, per il secondo trimestre 2023, agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale, rideterminate dall'ARERA;

valutato con favore che il medesimo articolo 1 prevede altresì che, dal secondo trimestre 2023 e fino al 31 dicembre 2023, le agevolazioni relative alle tariffe di cui all'articolo 3, comma 9-bis, del decreto-legge n. 185 del 2008 per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico vengano rideterminate sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente pari a 30.000 euro, valido per il 2023, in luogo degli attuali 20.000 euro;

preso atto che l'articolo 2 proroga la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento alle somministrazioni di gas metano usato

per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023 nonché la riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA anche in relazione alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia;

considerato, altresì, favorevolmente che l'articolo 3 prevede la possibilità di erogare un contributo nei mesi da ottobre a dicembre del 2023, a parziale compensazione delle spese sostenute dalle famiglie per le spese di riscaldamento;

preso atto che l'articolo 4 riconosce, pur abbassandone le percentuali, anche nel secondo trimestre 2023 alcuni crediti di imposta già riconosciuti in passato per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese;

apprezzata, in particolare, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, disposta dall'articolo 24, comma 5, di un Fondo finalizzato a sostenere le imprese elettrivore localizzate nelle Regioni insulari,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 11

Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1, Annesso bis e Allegati.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il Documento di economia e finanza 2023 (Doc. LVII, n.1, Annesso bis e Allegati);

preso atto che il Documento evidenzia che uno degli obiettivi dell'azione di Governo consiste nel superamento graduale di alcune misure straordinarie di politica fiscale attuate negli ultimi tre anni nonché di individuare nuovi interventi sia per il sostegno ai soggetti più vulnerabili che per il rilancio dell'economia;

rilevato inoltre che il provvedimento sottolinea l'intento di ridurre gradualmente, ma in misura sostenuta nel tempo, il deficit e il debito della PA in rapporto al PIL e di continuare a sostenere la ripresa dell'economia italiana nonché l'obiettivo di conseguire tassi di crescita del PIL e del benessere economico dei cittadini più elevati di quelli registrati nei due decenni scorsi, riducendo l'inflazione e recuperando il potere d'acquisto delle retribuzioni con un taglio dei contributi sociali per i dipendenti con redditi medio bassi (per il 2023) e una politica di riduzione della pressione fiscale da perseguire anche nel 2024;

preso altresì atto che il Documento indica che la politica economica del Governo continuerà a fondarsi sui quattro assi della competitività sostenibile delineati dalla Commissione nell'*Annual Sustainable Growth Survey* (ASGS): l'attenzione alla stabilità macroeconomica, continuando a vigilare sulla riduzione di deficit e debito; il sostegno delle famiglie più vulnerabili; il rilancio della produttività, degli investimenti e delle politiche dell'innovazione per promuovere la crescita, nonché il sostegno alle imprese, senza dimenticare la sostenibilità ambientale;

apprezzata l'intenzione di intervenire per ridefinire le aliquote attualmente vigenti sui prodotti energetici (carburanti e combustibili) e sull'energia elettrica, tenendo conto dell'impatto ambientale di ciascun prodotto, con l'obiettivo di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti attraverso l'utilizzo della leva fiscale e di promuovere la transizione energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili, in linea con gli impegni internazionali G20 e G7 e unionali;

considerato quanto evidenziato nel Documento in materia di politiche energetiche, volte al raggiungimento dei target di decarbonizzazione al 2030 e di neutralità climatica al 2050, attraverso elevati livelli di indipendenza energetica, basati su un percorso di crescita esponenziale delle fonti rinnovabili e di forte promozione del risparmio e dell'efficienza energetica;

valutata con favore l'intenzione di rivedere il sistema degli incentivi esistente al fine di promuovere una nuova politica industriale per consentirgli di dispiegare compiutamente i propri effetti abbandonando la logica « emergenziale » e realizzare una compiuta sinergia tra le fonti di finanziamento;

evidenziata con favore l'annunciata imminente presentazione da parte del Governo del disegno di legge annuale per la concorrenza al fine di assicurare una piena e perdurante apertura dell'intero sistema economico nazionale, anche considerato che il Governo assicura che le disposizioni contenute nel predetto disegno di legge non prevedono l'emanazione a valle di atti normativi, di rango primario o secondario, o di atti di carattere amministrativo generale ai fini della loro concreta efficacia;

preso atto che nel Documento, a completamento della manovra di bilancio 2023-2025, il Governo dichiara, tra i disegni di legge collegati alla decisione di bilancio, quelli relativi a misure organiche per la promozione, la valorizzazione e la tutela del Made in Italy, alla delega al Governo per la realizzazione di un sistema organico degli incentivi alle imprese (disegno di legge

il cui esame peraltro è già iniziato presso il Senato della Repubblica), alla disciplina della professione di guida turistica e allo sviluppo e competitività del settore turistico,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. C. 1112 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	220
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	225
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	222
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-00750 Soumahoro: Sulle iniziative volte all'allineamento ai fini sanzionatori della fattispecie dei lavoratori chiamati all'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni a quella dei lavoratori con contratto di lavoro intermittente	222
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	227
5-00751 Laus: Sulle iniziative per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza nei cantieri edili anche a seguito della prossima entrata in vigore del nuovo codice degli appalti	222
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	229
5-00752 Barzotti: Sulle iniziative a sostegno dei lavoratori licenziati da Simet Spa	222
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	230
5-00753 Giaccone: Sulle iniziative volte a garantire la piena funzionalità dell'agenzia INPS di Zogno (BG)	223
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	232
5-00754 Rizzetto: Sulle iniziative per agevolare l'accesso ai benefici di cui alla legge n. 104 del 1992 per i cittadini italiani residenti all'estero	223
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	233
SEDE CONSULTIVA:	
Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1, Annesso-bis e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	223
ALLEGATO 7 (<i>Parere approvato</i>)	234

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 27 aprile 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 13.20.

DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.

C. 1112 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta è stata svolta la relazione introduttiva e che nella seduta odierna la Commissione procederà all'espressione del parere di competenza. Invita, quindi, il relatore a formulare la sua proposta di parere.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), di cui raccomanda l'approvazione.

Davide AIELLO (M5S) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, ritenendo che su un tema delicato come quello dell'immigrazione – sul quale il gruppo del M5S si è sempre speso con forza, come dimostra il grande lavoro svolto nella passata legislatura con l'indagine conoscitiva sul caporalato – il Governo abbia risposto con un provvedimento ritenuto non convincente. Fa dunque notare che l'Esecutivo, nonostante abbia sbandierato tale tema in termini propagandistici in campagna elettorale, non appare pronto ad affrontare l'emergenza migratoria caratterizzata tuttora da continui drammatici sbarchi di immigrati, che avvengono soprattutto nelle coste della Sicilia e della Calabria.

Mauro Antonio Donato LAUS (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, facendo notare che – nonostante il Governo abbia adottato tale provvedimento, con toni propagandistici, nell'ambito di un Consiglio dei ministri convocato nel palazzo del comune di Cutro, luogo che è stato drammatico teatro di un recente naufragio di migranti – il testo in esame non reca alcuna misura adeguata a scongiurare future analoghe tragedie. Rileva, più in generale, che l'Esecutivo, sebbene abbia evidenziato nello stesso DEF 2023 come l'aumento dell'immigrazione possa determinare benefici alla nostra economia, non sembra intenzionato ad intervenire con ef-

ficacia in tale materia, considerato il suo accanimento verso la questione della protezione speciale, portato avanti in violazione del dettato costituzionale, e della sua demagogica ostilità nei confronti degli ingressi dei lavoratori che rischia di favorire l'illegalità. Ritiene che la questione dei flussi migratori non sia gestita adeguatamente, a fronte del numero di richieste presentate, tenuto conto del calo demografico e delle carenze di manodopera nei vari comparti imprenditoriali, denunciate dalle stesse organizzazioni di rappresentanza. Ritiene, in conclusione, che il Paese sul tema dell'immigrazione meriti più serietà e non questa propaganda messa in mostra dall'Esecutivo.

Antonio D'ALESSIO (A-IV-RE) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, ritenendo che il provvedimento testimoni poca sensibilità del Governo su un tema così delicato.

Aboubakar SOUMAHORO (MISTO) ritiene che i processi migratori rappresentino una realtà complessa che richiede una gestione attenta e pragmatica, che sia sottratta alle logiche di schieramento politico. Giudica necessario, infatti, intervenire con efficacia sul mercato del lavoro, attualmente d'impronta duale, evitando che vi siano discriminazioni di trattamento per i migranti, venendo incontro anche alle esigenze delle imprese. Prende atto con rammarico, inoltre, che la normativa vigente ostacola l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, come dimostra la sproporzione tra il numero di ingressi e il numero delle richieste presentate dai lavoratori stranieri, evidenziando la necessità di uscire dalla demagogia e intraprendere finalmente un percorso virtuoso che gestisca i processi migratori, a tutela dei lavoratori stessi e delle imprese. Preannuncia, in conclusione, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.50.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 27 aprile 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO. — Interviene la viceministra del lavoro e delle politiche sociali, Maria Teresa Bellucci.

La seduta comincia alle 13.50.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati

5-00750 Soumahoro: Sulle iniziative volte all'allineamento ai fini sanzionatori della fattispecie dei lavoratori chiamati all'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni a quella dei lavoratori con contratto di lavoro intermittente.

Franco MANES (MISTO-MIN.LING.), co-firmatario della interrogazione in titolo, ne illustra il contenuto.

La Viceministra Maria Teresa BELLUCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Franco MANES (MISTO-MIN.LING.), pur ringraziando la rappresentante del Governo per la risposta, dichiara che si sarebbe aspettato un orientamento dell'Esecutivo più favorevole ai datori di lavoro interessati, facendo notare che la normativa vigente, come attualmente interpretata, rischia di determinare nei loro confronti l'irrogazione di sanzioni amministrative sproporzionate in ragione del numero di rapporti instaurati dall'azienda per ciascun lavoratore *extra*. Fa presente che continuerà a monitorare la situazione auspicando un intervento che risolva tale problematica.

5-00751 Laus: Sulle iniziative per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza nei cantieri edili anche a seguito della prossima entrata in vigore del nuovo codice degli appalti.

Mauro Antonio Donato LAUS (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

La Viceministra Maria Teresa BELLUCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Mauro Antonio Donato LAUS (PD-IDP), pur prendendo atto di un certo impegno profuso sul tema delle ispezioni, si dichiara non soddisfatto della risposta, facendo notare che l'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti rischia di compromettere le condizioni di sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili, questione sulla quale, a suo avviso, andrebbe mantenuta ben più alta l'attenzione.

5-00752 Barzotti: Sulle iniziative a sostegno dei lavoratori licenziati da Simet Spa.

Vittoria BALDINO (M5S), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, ne illustra il contenuto, ricordando di aver già sollevato la questione con precedenti atti di sindacato ispettivo, senza aver ricevuto alcuna risposta. Fa notare peraltro che tra tali lavoratori coinvolti vi sono anche donne che, nel tentativo di ricercare una nuova occupazione nel settore, lamentano forme di discriminazione di genere nei loro riguardi.

La Viceministra Maria Teresa BELLUCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Vittoria BALDINO (M5S) si dichiara non soddisfatta della risposta della rappresentante del Governo, rilevando che è stato ignorato che nel marzo del 2019 venne sottoscritto un accordo tra Simet e Ferrovie dello Stato, attraverso la società Busitalia Sita Nord, controllata integralmente

da Ferrovie dello Stato, che prevedeva un piano di rilancio del *brand* e dei servizi storici, nonché di attivazione di nuove rotte. Ricorda infatti che Busitalia Sita Nord uscì dalla compagine sociale compromettendo il piano industriale siglato con Simet.

Ritiene, dunque, necessario avviare quanto prima un tavolo di crisi presso i Ministeri competenti, al fine di affrontare tale situazione occupazionale e individuare un sostegno ai lavoratori coinvolti nonché all'intero comparto interessato, che appare strategico per un territorio già in difficoltà.

5-00753 Giaccone: Sulle iniziative volte a garantire la piena funzionalità dell'agenzia INPS di Zogno (BG).

Rebecca FRASSINI (LEGA), cofirmataria dell'interrogazione, ne illustra il contenuto.

La Viceministra Maria Teresa BELLUCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Rebecca FRASSINI (LEGA), ringrazia la rappresentante del Governo per la risposta che ritiene testimoni l'attenzione prestata dal Governo sulla questione della funzionalità dell'agenzia INPS di Zogno, dalla quale dipende l'erogazione di servizi indispensabili alla collettività di territori montani disagiati. Auspica che si continui a monitorare tale questione al fine di evitare qualsiasi forma di ridimensionamento del servizio e fornire sempre più un segnale di presenza della pubblica amministrazione nelle zone montane.

5-00754 Rizzetto: Sulle iniziative per agevolare l'accesso ai benefici di cui alla legge n. 104 del 1992 per i cittadini italiani residenti all'estero.

Marta SCHIFONE (FDI), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, ne illustra il contenuto.

La Viceministra Maria Teresa BELLUCCI risponde all'interrogazione in titolo

nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Marta SCHIFONE (FDI), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta della rappresentante del Governo.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 27 aprile 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 21.

Documento di economia e finanza 2023.

Doc. LVII, n. 1, Annesso-bis e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Walter RIZZETTO, *presidente*, fa presente che, viste le determinazioni odierne della Conferenza dei Presidenti di Gruppo, la Commissione è chiamata a esprimere nuovamente il prescritto parere alla V Commissione, per le parti di propria competenza, sul Documento di economia e finanza 2023, Annesso-bis e Allegati (Doc. LVII, n. 1), essendo stata ripresentata dal Governo alle Camere nella giornata odierna la relazione al Parlamento sullo scostamento ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012.

Cede quindi la parola al relatore, onorevole Malagola, affinché formuli la sua proposta di parere.

Lorenzo MALAGOLA (FDI), *relatore*, ai fini della relazione introduttiva si richiama integralmente a quella già svolta nella precedente seduta del 19 aprile con riguardo alla precedente versione del DEF, in quanto

il testo del DEF rimane invariato, mentre nel testo della relazione sullo scostamento è introdotta una modifica testuale limitata, che precisa che le risorse che si rendono disponibili saranno utilizzate anche per sostenere le famiglie con figli. Apprezzata tale modifica, formula pertanto una proposta di parere favorevole, che si richiama a quella formulata sul precedente testo, con una integrazione nelle premesse con riferimento alla stessa modifica (*vedi allegato 7*).

Arturo SCOTTO (PD-IDP) mette in evidenza preliminarmente il carattere grottesco di ciò che è avvenuto in Aula alla Camera, con la mancata approvazione a maggioranza assoluta della relazione sullo scostamento.

Inoltre fa presente che lo scostamento previsto, già di importo esiguo, assume un carattere ancora meno incisivo, considerato che le risorse che si rendono disponibili saranno utilizzate anche per sostenere le famiglie con figli. Pertanto ci saranno ancora meno risorse da destinare al soste-

gno del potere di acquisto dei lavoratori dipendenti nel 2023.

Preannuncia quindi a nome del suo gruppo il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Valentina BARZOTTI (M5S) invita il relatore a chiarire il significato e l'effetto della modifica introdotta nella relazione sullo scostamento.

Ritenendo assai grave quanto accaduto oggi nell'Aula della Camera, preannuncia a nome del suo gruppo il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Lorenzo MALAGOLA (FDI), *relatore*, osserva che la modifica riguarda solamente la parte descrittiva della relazione sullo scostamento trasmessa al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, mentre rimangono invariati i saldi e l'entità dello scostamento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 21.15.

ALLEGATO 1

DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (C. 1112 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1112, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare, approvato dal Senato;

rilevato, per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione, che l'articolo 1 prevede che per il triennio 2023-2025, in deroga alla normativa vigente, siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le quote massime di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo;

osservato, dunque, che tale articolo 1 prevede una procedura speciale che rimette ad un unico decreto del Presidente del Consiglio – salva la possibilità di aggiornamenti –, oltre alla definizione dei criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso, che tenga conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro previo confronto con organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, il compito di stabilire direttamente le quote di ingresso in Italia;

condivisa, in particolare, la finalità del comma 5, che prevede che i decreti flussi assegnino quote riservate a lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche sui rischi per l'incolumità personale derivanti dall'insediamento in traffici migratori irregolari;

preso atto che il comma 5-*bis* prevede che i decreti flussi stabiliscano quote destinate ad apolidi e a rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito, mentre il comma 5-*ter* interviene in materia di ingresso e soggiorno per lavoro subordinato, anche carattere stagionale, di stranieri cittadini di Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio;

segnalato che l'articolo 2 reca alcune modifiche alla disciplina sulle procedure per il rilascio di nulla osta al lavoro per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (nonché per gli apolidi) e sugli effetti del medesimo nulla osta, al fine di consentire l'impiego in termini rapidi dei lavoratori in esame e soddisfare le relative esigenze dei datori di lavoro;

preso atto che l'articolo 3, al comma 1, reca alcune modifiche alla disciplina sui programmi ministeriali di attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, rivolte a cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (nonché agli apolidi) e ai rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei paesi di primo asilo o di transito, istituendo istituisce l'attività di formazione civico-linguistica;

rilevato che l'articolo 4 apporta alcune modifiche al Testo unico sull'immigrazione in materia di durata dei permessi di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare, estendendo così la massima durata possibile del rinnovo a tre

anni rispetto ai due anni attualmente previsti;

preso atto dell'articolo 4-*bis*, che reca disposizioni in materia di conversione dei permessi di soggiorno e accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati;

osservato che l'articolo 5 riserva una priorità, rispetto ai nuovi richiedenti, in favore dei datori di lavoro che abbiano già avanzato regolare domanda di assegnazione di lavoratori agricoli non comunitari

e la cui richiesta non sia già stata soddisfatta;

condivisa dunque la finalità di tali disposizioni che sono volte a favorire una gestione regolare dei flussi migratori, agevolando, attraverso una razionalizzazione della procedura, l'incontro tra offerta e domanda di lavoro, a tutela delle imprese e dei lavoratori stranieri interessati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

5-00750 Soumahoro: Sulle iniziative volte all'allineamento ai fini sanzionatori della fattispecie dei lavoratori chiamati all'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni a quella dei lavoratori con contratto di lavoro intermittente.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il presente atto di sindacato ispettivo gli onorevoli interroganti richiamano i criteri di determinazione della sanzione di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, per violazione delle disposizioni relative agli obblighi informativi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 1997 e, più in particolare, se sia corretto che la sanzione venga comminata nei casi di violazione con riferimento ad ogni contratto di lavoro stipulato, ovvero se possa comminarsi un'unica sanzione nell'ipotesi di violazioni riguardanti più rapporti di lavoro extra riferiti al medesimo lavoratore.

Al riguardo è stata interpellata la Direzione centrale tutela dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro che – su tale punto – ha rilevato come l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 1997, ritiene assolto l'obbligo informativo attraverso la consegna del contratto individuale redatto per iscritto ovvero della copia della comunicazione telematica di instaurazione del rapporto di lavoro, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro o, comunque, prima dell'inizio dell'attività lavorativa.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha precisato che, in relazione agli aspetti sanzionatori, l'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003 punisce la violazione degli obblighi informativi con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500 per ogni lavoratore interessato.

L'Ispettorato, ritiene di non poter aderire ad un'interpretazione restrittiva della disposizione in questione, volta a determinare l'importo sanzionato in ragione del solo numero di lavoratori complessivamente interessati.

Infatti, l'obbligo di informare il lavoratore, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 1997, opera ogni qual volta viene instaurato un rapporto di lavoro.

Pertanto, nell'ipotesi in cui il medesimo lavoratore intrattenga un nuovo rapporto di lavoro, la mancata consegna del contratto individuale ovvero della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, comporterà una violazione del disposto normativo dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 1997 e, conseguentemente, andrà applicata una sanzione per ciascuna omissione seppure riferita al medesimo lavoratore.

Nell'ipotesi di prestazione di lavoro intermittente disciplinato dall'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2015 si prevede che « prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata alla direzione territoriale del lavoro competente per territorio (...) In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione... ».

In queste ipotesi, infatti, trattasi di comunicare – all'Amministrazione e non già al lavoratore – l'avvio di una prestazione di lavoro riferita ad un rapporto di lavoro già instaurato, obbligo che peraltro può essere assolto anche attraverso una comunicazione riferita ad un ciclo di prestazioni di durata fino a trenta giorni ed a più lavoratori (da qui la sanzionabilità riferita ad ogni periodo di 30 giorni).

Pertanto, atteso da un lato la letteralità delle norme in commento, dall'altro il diverso bene giuridico tutelato dalle stesse normative richiamate – nel primo caso la possibilità da parte del lavoratore di conoscere le condizioni del rapporto contrattuale e nel secondo caso la possibilità da parte dell'Amministrazione di conoscere quando la prestazione è resa –, non appare

percorribile la scelta di adottare opzioni interpretative diverse da quelle attuali per superare le criticità rilevate.

In conclusione, una simile opzione non potrebbe che derivare da una modifica dell'impianto normativo, con conseguente mutamento della letteralità dei testi delle due sopra menzionate leggi.

ALLEGATO 3

5-00751 Laus: sulle iniziative per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza nei cantieri edili anche a seguito della prossima entrata in vigore del nuovo codice degli appalti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare viene chiesto al Governo quali iniziative intende adottare al fine di assicurare la massima vigilanza relativamente al rispetto della normativa in materia di sicurezza nei cantieri edili anche a seguito della prossima entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti pubblici.

Al riguardo, voglio sottolineare che la sicurezza sui luoghi di lavoro è una priorità dell'azione di Governo.

Il 29 marzo scorso si è svolta l'attività di vigilanza denominata «110 in sicurezza 2023» promossa e coordinata dall'ispettorato Nazionale del Lavoro, un'operazione straordinaria di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e di contrasto al sommerso nel settore dell'edilizia, la quale ha interessato tutto il territorio nazionale, con la sola esclusione delle province di Trento e Bolzano e della regione Sicilia in funzione della loro autonomia speciale.

La giornata di vigilanza straordinaria ha visto la partecipazione di ispettori del lavoro (di cui 541 ordinari e 177 tecnici) e dei carabinieri dei Nuclei Ispettorato Lavoro, supportati da militari dei Comandi provinciali dell'Arma dei Carabinieri per un totale di 634 militari impiegati (di cui 350 del Comando per la tutela del lavoro); alle operazioni hanno preso parte anche personale ispettivo di ASL, INAIL e INPS.

Oltre l'80 per cento dei 334 cantieri ispezionati sono risultati irregolari con un sequestro preventivo *ex* articolo 321 del codice di procedura penale già convalidato;

sono stati adottati 166 provvedimenti di sospensione delle attività d'impresa, di cui 110 per gravi violazioni in materia di sicurezza e 56 per lavoro nero.

In totale, la verifica ha interessato n. 723 aziende e n. 1.795 posizioni lavorative e sono state contestate violazioni riconducibili principalmente al rischio di caduta dall'alto, irregolarità dei ponteggi, rischio elettrico, all'omessa fornitura e utilizzo dei DPI (dispositivi di protezione individuale), alla organizzazione e viabilità inadeguata dei cantieri oltre che alla mancata protezione da investimento per caduta di materiali dall'alto.

L'operazione di vigilanza, in linea di continuità con analogo iniziativa dello scorso anno, ha voluto mantenere alto il livello di attenzione sul significativo problema del rischio di infortuni dei lavoratori nei cantieri edili.

Concludo assicurando l'impegno del Governo e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al massimo rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, specificatamente, di sicurezza nei cantieri edili anche a seguito della prossima entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti pubblici. A questo riguardo, l'edilizia resta un settore particolarmente vigilato per il quale l'ispettorato Nazionale del Lavoro ha programmato specifiche attività di vigilanza nel Documento di programmazione per il 2023, anche grazie alle nuove assunzioni di ispettori tecnici.

ALLEGATO 4

5-00752 Barzotti: Sulle iniziative a sostegno dei lavoratori licenziati da Simet Spa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli Onorevoli interroganti e passo ad illustrare l'atto di sindacato ispettivo concernente la situazione occupazionale della Società Simet Spa che opera nella provincia di Cosenza.

In relazione ai fatti segnalati e alle questioni sollevate dagli Onorevoli Interroganti, fornisco le informazioni acquisite dall'ispettorato nazionale del lavoro.

In via preliminare rappresento che la Simet Spa svolge attività di trasporto di persone attraverso Autolinee Ministeriali di puro mercato, nonché attività di noleggio autobus con conducente.

Le attività aziendali sono state colpite pesantemente dalla crisi connessa alla pandemia da COVID-19 che ha determinato una contrazione notevole del volume dei ricavi nell'esercizio 2020, pari al 78 per cento, e perdita di esercizio di oltre 8 milioni.

Nell'anno 2021 la società, in condivisione con le organizzazioni sindacali di categoria e con le Rappresentanze sindacali aziendali, ha dato seguito ad una procedura di « fusione per incorporazione » di Simet Bus S.p.A in Simet S.P.A., con l'obiettivo di consolidare i valori patrimoniali e finanziari dell'azienda, nonché di salvaguardare i valori aziendali. Pur in presenza di tale modifica, anche nel 2021, la Società ha registrato ingenti perdite in valori tra gli 8 milioni ed i 9 milioni di euro.

L'Ispektorato Nazionale del Lavoro ha riferito che lo scorso 10 gennaio 2022 la SIMET SPA, ha comunicato all'ITL di Cosenza, oltre che alla regione Calabria ed alle organizzazioni sindacali, di dover attivare la procedura di cui alla legge n. 223 del 1991, articoli 4 e 24, e di dover attuare, a conclusione della consultazione, un licen-

ziamento collettivo per riduzione di personale, che interessa i lavoratori impegnati presso la unità produttiva di Corigliano Calabro.

Secondo quanto riferito dall'ispettorato Nazionale del Lavoro, sono coinvolti nella procedura complessivamente n. 70 lavoratori.

La Società ha addotto come motivazione la grave crisi determinata dal perdurare nell'anno 2021 dell'emergenza sanitaria, conseguenti restrizioni degli spostamenti, crisi generalizzata del comparto, oltre al proliferare di nuovi *competitor* che operano su servizi e tratte sostanzialmente coincidenti con quello della Società, in un regime di concorrenza non sostenibile dalla stessa.

La Società ha sostenuto di aver effettuato incontri con le organizzazioni sindacali che però non hanno prodotto alcun risultato, rendendo di fatto indifferibile il ricorso alla procedura di licenziamento collettivo.

Dalla verifica agli atti dell'ispettorato Territoriale del Lavoro di Cosenza è emerso che, negli ultimi 5 anni, nei confronti dell'azienda sono stati effettuati tre accertamenti a seguito di richieste d'intervento di lavoratori ed esposto di organizzazione sindacale.

Da ultimo, con nota dello scorso 31 ottobre 2022, la Prefettura di Cosenza, su richiesta dell'organizzazione sindacale FAISA CISAL, ha chiesto all'ispettorato Territoriale del Lavoro di Cosenza medesime notizie per la convocazione di un tavolo avente ad oggetto il licenziamento collettivo disposto in capo a diversi dipendenti dell'azienda SIMET Spa.

Concludo assicurando il massimo impegno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali su un tema delicato ed importante come quello in oggetto ma, al contempo, rap-

presento che la Direzione Generale competente non ha ricevuto alcuna comunicazione né richiesta di intervento sulla situazione occupazionale della Simet Spa.

ALLEGATO 5

5-00753 Giaccone: Sulle iniziative volte a garantire la piena funzionalità dell'agenzia INPS di Zogno (BG).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto di sindacato ispettivo gli Onorevoli Interroganti hanno segnalato la necessità di assicurare i servizi di rilevanza pubblica resi dall'Inps alla popolazione di Zogno in provincia di Bergamo.

Al riguardo è stato interpellato l'Inps che ha riferito che l'Agenzia di Zogno serve gli abitanti dei 37 comuni della Valle Brembana e della Valle Imagna e dista 16 km dalla Direzione provinciale di Bergamo.

L'Istituto ha altresì rappresentato che la paventata possibilità di trasformare l'Agenzia territoriale in punto INPS è disciplinata dal vigente Regolamento di attuazione del decentramento territoriale dell'istituto – adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 171 del 2021 – che prevede, oltre alla presenza di specifici requisiti dimensionali, un processo di analisi e valutazione della capacità dell'Agenzia di garantire il presidio di una gamma minima, predefinita, di prodotti e servizi.

Gli approfondimenti conseguenti alla piena adozione della determinazione pre-

sidenziale n. 271 del 2018 – che esalta il ruolo delle Agenzie e della operatività differenziata per garantire il mantenimento della prossimità all'utenza – hanno indotto l'INPS a valutare positivamente il mantenimento degli assetti territoriali nella regione Lombardia, incluso quello dell'Agenzia territoriale di Zogno.

L'Inps ha inoltre riferito che la stessa Agenzia ha sempre garantito l'apertura e il presidio degli sportelli e che la presa in carico delle domande di servizio per eventuali criticità che potrebbero sorgere sarà in ogni caso garantita ricorrendo alla leva organizzativa della sussidiarietà e ai principi di solidarietà provinciale responsabile.

Concludo assicurando l'attenzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali su quanto evidenziato dagli Onorevoli interroganti affinché sia assicurata ai cittadini l'erogazione dei servizi di competenza dell'INPS, nella maniera più efficiente possibile e compatibile con le regole di autorizzazione dell'istituto.

ALLEGATO 6

5-00754 Rizzetto: Sulle iniziative per agevolare l'accesso ai benefici di cui alla legge n. 104 del 1992 per i cittadini italiani residenti all'estero.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli Onorevoli interroganti per aver posto all'attenzione del Governo la problematica relativa all'accesso ai benefici di cui alla legge n. 104 del 1992 per i cittadini italiani residenti all'estero.

Riportando anche quanto riferito dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) rappresento quanto segue.

A livello normativo, è previsto che i benefici di cui alla legge n. 104 possano essere fruiti da personale italiano (o straniero) residente in Italia; tale previsione si collega al fatto che l'accertamento dell'*handicap* compete a commissione tecniche costituite presso INPS e ASL di residenza.

In mancanza della documentazione medica rilasciata dall'INPS o dalla ASL attestante lo stato di *handicap* grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, non sussiste il presupposto per riconoscere i permessi in questione.

Da quanto sopra, discende che nulla osta a riconoscere i permessi *ex* legge n. 104 al personale a contratto che assiste familiari portatori di *handicap* in Italia, ove in possesso di verbale dell'INPS/ASL di accertamento dell'*handicap*.

Alcuni impiegati a contratto presso le sedi diplomatico-consolari all'estero negli ultimi mesi, hanno fatto richiesta di usufruire dei benefici di cui alla legge n. 104 del 1992, per sé o per assistere i familiari, e sono autorizzati dal MAECI ad usufruire di permessi *ex* legge n. 104 per assistere familiari residenti in Italia.

Il problema evidenziato sussiste quindi per gli impiegati portatori di *handicap* che non siano in possesso di un verbale di accertamento previamente rilasciato dalle competenti autorità italiane.

In alcuni contratti di lavoro del personale a contratto è prevista la possibilità di fruire di benefici *ex* legge n. 104 del 1992 «ove ne ricorrano le condizioni»; tale dicitura lascia intendere che possa essere autorizzata la fruizione dei benefici solo in presenza della documentazione idonea, ovvero del verbale di accertamento dell'*handicap* grave riconosciuto dall'apposita commissione medica integrata ASL/INPS.

Ad oggi, l'INPS si attiene alle indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota del 14 gennaio 2016 (prot. 29/0000169), in base alle quali non è possibile riconoscere le prestazioni *ex* legge n. 104 del 1992 con la motivazione che le prestazioni di cui trattasi «sono svincolate dall'attività lavorativa del beneficiario e connesse ad un bisogno specifico della persona e legate al contesto socio economico del paese di residenza. Tali prestazioni costituiscono una eccezione al principio generale dell'esportabilità». Le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali saranno certamente oggetto di nuove valutazioni, anche in considerazione delle osservazioni presentate fin dal 15 giugno 2018 dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Si potrà valutare, inoltre, con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l'INPS e le istituzioni sanitarie nazionali, se la documentazione rilasciata dalle autorità estere possa costituire titolo valido per l'accertamento della condizione di *handicap* grave, che costituisce presupposto fondamentale per il riconoscimento dei benefici *ex* legge n. 104.

ALLEGATO 7

Documento di economia e finanza 2023. (Doc. LVII, n. 1, Annesso-bis e Allegati).**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il Documento di economia e finanza 2023 (Doc. LVII, n. 1) e i relativi Annesso-bis e Allegati;

considerato che il DEF 2023, come evidenziato nelle sue premesse, vede la luce in un quadro economico che resta incerto e non privo di rischi – a causa delle tensioni geopolitiche per la guerra in Ucraina, il rialzo dei tassi di interesse, la crisi nel sistema bancario internazionale – seppur con tendenze più favorevoli rispetto alle previsioni formulate immediatamente dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina;

osservato che in un simile contesto, il DEF 2023 rileva come l'economia italiana continui a mostrare notevole resilienza e vitalità;

rilevato infatti che il nuovo quadro programmatico prevede: un incremento del PIL – in termini reali e non nominali – pari all'1,0 per cento nell'anno in corso, all'1,5 per cento nel 2024, all'1,3 per cento nel 2025 e all'1,1 per cento nel 2026; un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni – in rapporto al PIL – pari al 4,5 per cento per l'anno in corso, al 3,7 per cento per il 2024, al 3,0 per cento per il 2025 e al 2,5 per il 2026; un tasso di indebitamento netto strutturale delle pubbliche amministrazioni pari – sempre in rapporto al PIL – al 4,9 per cento per l'anno in corso, al 4,1 per cento per il 2024, al 3,7 per cento per il 2025 e al 3,2 per cento per il 2026; un tasso di disoccupazione pari al 7,7 per cento per l'anno in corso, al 7,5 per cento per il 2024, al 7,4 per cento per il 2025 e al 7,2 per cento per il 2026;

segnalato che i nuovi valori, mentre confermano, in termini di indebitamento

netto complessivo delle pubbliche amministrazioni, quelli previsti dal precedente quadro programmatico – definito dalla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza per il 2022 –, prevedono una variazione rispetto a questi ultimi in termini di indebitamento netto strutturale;

preso atto che la suddetta conferma dei precedenti valori programmati in termini di indebitamento netto complessivo determina il conseguimento di un margine di risorse finanziarie disponibili, in quanto l'attuale quadro tendenziale condurrebbe a valori di indebitamento netto inferiori a quelli già programmati e ora oggetto di conferma;

osservato che tali margini ammontano a 3,4 miliardi di euro per il 2023 e a 4,5 miliardi di euro per il 2024 e che, mentre le risorse relative al 2024 saranno destinate a interventi di riduzione della pressione fiscale, quelle relative al 2023 saranno destinate ad una riduzione del cuneo fiscale e contributivo a carico dei lavoratori dipendenti, in particolare, mediante un intervento di riduzione dei contributi dei lavoratori con redditi medio-bassi, con il duplice scopo di incrementare i redditi reali delle famiglie e di limitare la rincorsa salari-prezzi;

fatto notare, dunque, che il Governo prende atto dell'esistenza di alcuni margini di bilancio emersi nelle proiezioni tendenziali per il 2023 e 2024 e destina tali risorse ad interventi di sostegno all'economia;

rilevato inoltre che, in considerazione della stretta integrazione fra il PNR e l'implementazione del PNRR, il DEF 2023 offre una valutazione aggiornata delle stime dell'impatto macroeconomico complessivo delle misure di spesa del PNRR;

fatto presente che il Documento in esame, pur prendendo atto di una tendenza favorevole dei dati più recenti dei tassi di occupazione, afferma che per valorizzare le competenze sono necessarie adeguate strategie di facilitazione dell'incontro tra l'offerta e la domanda di lavoro, con un potenziamento del sistema delle politiche attive del mercato del lavoro, a fronte dell'elevata distanza del tasso di occupazione italiano dalle altre economie del continente, l'alto tasso di disoccupazione giovanile, il divario nei tassi di occupazione tra uomini e donne, l'elevata quota di giovani che non studiano, non lavorano e non sono impegnati in attività formative (i cosiddetti Neet), l'alto tasso di abbandono prematuro degli studi e alla bassa quota di laureati tra i giovani in età tra 25 e 34 anni;

osservato poi che il DEF 2023 rileva che verso il raggiungimento del predetto obiettivo entrano in gioco numerose variabili sulle quali il Governo sta intervenendo innanzitutto con il PNRR, che contempla numerose azioni relative al rafforzamento delle politiche attive del lavoro, al potenziamento delle competenze e alla lotta al lavoro sommerso, al fine di aumentare i tassi di partecipazione al mercato del lavoro;

segnalato, in particolare, che, con riferimento agli aspetti di competenza della Commissione lavoro, il Documento in esame osserva che le azioni intraprese nel corso del 2022 e nei primi mesi del 2023 per il miglioramento delle prospettive occupazionali hanno riguardato in particolare l'attuazione e lo sviluppo di importanti programmi nazionali, quali:

il Programma nazionale GOL (Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori), rivolto ai soggetti privi di occupazione e sostenuto da un piano di investimenti per il rafforzamento dei servizi pubblici per l'impiego;

il Programma Sistema Duale, relativo ai giovani tra i 15 e i 25 anni e basato in particolare su forme di alternanza tra scuola e lavoro e su contratti di apprendistato;

il Fondo nuove competenze, rivolto ai lavoratori delle imprese che hanno stipulato intese o accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro, in relazione alle esigenze di formazione derivanti dalle innovazioni negli ambiti del processo di prodotto, dell'organizzazione degli occupati o dei servizi;

osservato che il DEF ipotizza che la riforma delle politiche attive del mercato del lavoro e della formazione – diretta in larga parte, come detto, al Programma (GOL) e al Piano nazionale nuove competenze – e altri interventi determineranno non solo un aumento dei tassi di partecipazione al mercato del lavoro, ma anche un impatto rilevante sul PIL, comportando un aumento già nel 2026 (+1,5 per cento), che diverrà ancora maggiore nel lungo periodo (+3,5 per cento rispetto allo scenario di base);

rilevato che, sempre nell'ambito del PNRR, a queste riforme si aggiunge il Piano nazionale per il contrasto al lavoro sommerso che mira, tra l'altro, a favorire l'emersione di lavoratori altrimenti esclusi dai percorsi di qualificazione e riqualificazione necessari all'aggiornamento delle loro competenze ed evitarne una rapida obsolescenza;

osservato che, in tema di politiche del lavoro, inoltre, il Documento sottolinea l'intenzione del Governo di procedere alla riforma del Reddito di cittadinanza in una prospettiva di inclusione attiva, di piena integrazione della rete dei servizi per il lavoro, pubblici o privati, con il sistema dei servizi sociali presenti sul territorio, di potenziamento dei servizi erogati e della capacità di presa in carico del beneficiario, nonché di rafforzamento del sistema di verifiche e controlli;

segnalato, con riguardo al settore previdenziale, che il Documento in esame non reca indicazioni specifiche sui contenuti delle misure che potrebbero essere adottate nel settore, ma indica, tra i disegni di legge da qualificare come collegati alla manovra di bilancio, un disegno di legge recante interventi in materia di disciplina pensio-

nistica, operando quindi l'analisi delle tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico italiano in base alla legislazione vigente;

osservato inoltre che, tra gli altri disegni di legge da qualificare come collegati alla manovra di bilancio, il DEF indica un disegno di legge recante misure a sostegno delle politiche per il lavoro, nonché un disegno di legge recante interventi in favore delle politiche di contrasto alla povertà;

rilevato, in materia di riforma della pubblica amministrazione, che il DEF, quanto all'accesso al pubblico impiego, rileva che sono state semplificate, velocizzate e digitalizzate le procedure di reclutamento per la copertura dei fabbisogni strutturali e le esigenze connesse all'attuazione del PNRR, con l'obiettivo di attrarre le migliori competenze e favorire un rapido ricambio generazionale per riportare la pubblica amministrazione italiana in linea con gli standard europei, rilevando poi che la riforma del reclutamento incrocia la riforma delle competenze e delle carriere;

osservato che, a seguito della semplificazione e della digitalizzazione delle procedure di reclutamento del personale per la copertura dei fabbisogni strutturali e le esigenze connesse all'attuazione del PNRR

– che rappresenta uno degli aspetti della più ampia riforma della P.A. prevista dal Piano – il Governo stima circa 350.000 ingressi, pari al 10,9 per cento dell'attuale forza lavoro (3,2 milioni di dipendenti pubblici) nel biennio 2022-2023, considerando sia le sostituzioni del *turnover* che le nuove assunzioni;

preso atto con favore delle misure ricordate dal Governo nel DEF a sostegno delle nuove generazioni, come l'esonero contributivo al 100 per cento per l'assunzione di giovani sotto i 36 anni previsto dalla legge di bilancio per il 2023, nonché quelle indicate dal Governo per sopperire alla carenza di organico del sistema sanitario e quelle, in tema di pari opportunità, volte a migliorare le prospettive occupazionali delle donne, nell'ambito della Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026,

preso atto infine della modifica introdotta nella relazione sullo scostamento trasmessa al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, che precisa che le risorse che si rendono disponibili saranno utilizzate anche per sostenere le famiglie con figli,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. C. 1112 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	237
ALLEGATO 1 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro</i>)	247
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Furfaro, Malavasi, Ciani, Girelli, Stumpo</i>)	250

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica. C. 622 Mulè (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	243
ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative</i>)	252
ALLEGATO 4 (<i>Emendamento della relatrice</i>)	253
ALLEGATO 5 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	254
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	244

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1, Annesso-bis e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	244
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	255
AVVERTENZA	246

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 27 aprile 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 13.35.

DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. C. 1112 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente e relatore*, fa presente che il parere sarà espresso nella seduta odierna essendo il provvedimento calendarizzato per l'esame in Assemblea a partire dalla giornata di martedì 2 maggio.

Precisa preliminarmente che, nell'illustrare i contenuti del provvedimento, si concentrerà sulle disposizioni che investono i profili di competenza della XII Commissione, tutte introdotte nel corso dell'esame al Senato.

Segnala che l'articolo 4-*bis* interviene, sostituendo integralmente il comma 1-*bis* dell'articolo 32 del Testo unico dell'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), sulla disciplina del permesso di soggiorno per minori stranieri non accompagnati al compimento del diciottesimo anno d'età. In particolare si prevede che tale permesso di soggiorno ha la durata massima di un anno e che la conversione è possibile previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente. È inoltre disposta l'abrogazione della previsione in base alla quale il mancato rilascio del parere del Ministero del lavoro non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno, nonché della previsione dell'applicazione al procedimento di conversione del cosiddetto silenzio assenso.

L'articolo 5-*bis* contiene diverse misure relative alla gestione dei punti di crisi (cosiddetto *hotspot*) e dei centri governativi di prima accoglienza. In particolare, per quanto concerne le competenze della nostra Commissione, il comma 2 prevede che il Ministero dell'interno, al fine di assicurare adeguati livelli di accoglienza nel punto di crisi di Lampedusa a fronte di situazioni di particolare affollamento, possa, fino al 31 dicembre 2025, affidare alla Croce Rossa italiana la gestione della struttura. In essa sono assicurate le prestazioni previste dallo schema di capitolato di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 142 del 2015, tra le quali figurano: il servizio di assistenza sanitaria, che comprende l'adempimento delle procedure necessarie per l'iscrizione degli stranieri al Servizio sanitario nazionale; la visita medica d'ingresso nonché, al

ricorrere delle esigenze, gli interventi di primo soccorso sanitario; la fornitura, il trasporto e la consegna di beni, incluso il materiale scolastico per i minori.

L'articolo 5-*ter* interviene sulle disposizioni concernenti il Sistema di accoglienza e integrazione (cosiddetto SAI), escludendo dall'ambito di applicazione dei servizi della rete territoriale i richiedenti asilo, ossia gli stranieri che hanno presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non è ancora stata adottata una decisione definitiva. Al contempo, è tuttavia prevista una deroga per i richiedenti protezione internazionale che entrino in Italia in attuazione di protocolli sui corridoi umanitari, del programma di reinserimento o di evacuazioni umanitarie, nonché per i richiedenti che appartengono alle cosiddette categorie vulnerabili (minori, minori non accompagnati, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere, le vittime di mutilazioni genitali). Le nuove disposizioni, inoltre, non trovano applicazione nei confronti dei richiedenti già presenti nel SAI al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, così come nei confronti dei cittadini afghani che entrano in Italia in attuazione delle evacuazioni umanitarie eseguite dalle autorità italiane, nonché dei profughi dall'Ucraina, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni speciali previste dalla normativa emergenziale seguita al conflitto in atto.

L'articolo 6-*bis* prevede che sia attivata una postazione medicalizzata del 118 presso l'isola di Lampedusa, al fine di garantire tempestività ed efficienza negli interventi di emergenza-urgenza, per tutelare la salute degli abitanti dell'isola e dei migranti. In base al comma 1 l'attivazione della postazione è correlata al fenomeno dei flussi migratori e alle particolari condizioni geografiche del territorio e deve avvenire, nel-

l'ambito del sistema di soccorso della Regione Siciliana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Il comma 2 dispone che l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà (INMP), sentito il Ministero della salute, stipuli un protocollo d'intesa con il Ministero dell'Interno, la Regione Siciliana, il Comune di Lampedusa e la Capitaneria di Porto Guardia Costiera, finalizzato a garantire alla suddetta postazione medicalizzata l'apporto di adeguate professionalità, la strumentazione tecnica necessaria, nonché i protocolli di presa in carico e assistenza della popolazione migrante. Il comma 3 dispone che l'attivazione della postazione avvenga nell'ambito del Servizio sanitario regionale della Regione Siciliana con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché nel rispetto della normativa concernente la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni.

L'articolo 6-ter novella l'articolo 10 del decreto legislativo n. 142 del 2015, il quale ha disciplinato (in attuazione di direttive dell'Unione europea: n. 32 e n. 33 del 2013) sia l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale sia le procedure relative al riconoscimento di essa. La disposizione, in particolare, espunge, dalla lista di prestazioni assicurate nei centri di prima accoglienza e nelle strutture temporanee straordinarie di accoglienza, quelle concernenti l'assistenza psicologica, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio.

Paolo CIANI (PD-IDP), nel rilevare che, secondo una prassi ormai purtroppo frequente, anche in questo non vi sarà spazio per modifiche al disegno di legge di conversione di un decreto-legge approvato dal Senato, ritiene in ogni caso doveroso un intervento sul provvedimento data la delicatezza e l'importanza dei temi da esso affrontati. Partendo da una considerazione di fondo, ricorda che il decreto-legge n. 34 del 2023 è conosciuto, anche a livello me-

diatico, come il decreto « Cutro », anche se giustamente il presidente nella sua relazione non ha utilizzato tale denominazione, e qualifica come paradossale il fatto che un provvedimento che restringe i diritti di migranti prenda nome da una tragedia nella quale sono morti molti bambini e persone provenienti da aree del mondo in cui sono in corso spaventosi conflitti. Sul piano generale, sottolinea inoltre che, anche in base alla sua sensibilità come cristiano, registra con estrema preoccupazione il fatto che si possa rivendicare con orgoglio un restringimento dell'ambito di applicazione di un principio fondamentale come quello della protezione. Nel ricordare che tale principio rappresenta un valore fondante, sia a livello nazionale che europeo, evidenzia che l'impostazione adottata dal Governo rappresenta una regressione anche dal punto di vista culturale e comunicativo.

Passando al contenuto specifico del decreto-legge, ritiene incomprensibile che si proceda ad una stretta nella concessione dei permessi di soggiorno in un momento come l'attuale, in cui le imprese sono costantemente alla ricerca di lavoratori. Valuta negativamente le disposizioni che riducono la possibilità per i minori non accompagnati, una volta divenuti maggiorenni, di rimanere in Italia, considerandola una sorta di punizione, ingiustificata, nei confronti di tali soggetti.

Ricorda che strumenti analoghi a quello della protezione speciale sono previsti in molti Paesi europei, evidenziando che l'eliminazione di tale forma di protezione avrà come principali risultati quello di incrementare il contenzioso giudiziario e quello di aggravare il fenomeno delle presenze irregolari, con ripercussioni negative sulla sicurezza dei migranti e dei cittadini italiani. Si dichiara stupito e contrariato delle misure che tendono a ridurre l'efficacia del sistema di accoglienza, segnalando la recente pronuncia di un organo giurisdizionale olandese che ha bloccato il ricollocamento verso l'Italia di alcuni migranti in quanto nel nostro Paese non sarebbero rispettati i loro bisogni fondamentali e di conseguenza i diritti umani. In

conclusione invita ad affrontare in una maniera diversa il fenomeno migratorio attraverso una presa in carico complessiva del problema e senza soluzioni emergenziali.

Marianna RICCIARDI (M5S) ricorda preliminarmente che le migrazioni rappresentano un fatto storico strutturale, che si è acuito in questi anni a causa delle numerose situazioni di conflitto in corso in diverse aree del pianeta. Sottolineando che milioni di persone sono in fuga per cercare di vivere in un luogo più sicuro, rileva che il provvedimento in esame interviene in maniera confusa e dannosa, senza una visione d'insieme. Evidenzia inoltre l'incongruenza costituita dall'adottare interventi di carattere emergenziale per fronteggiare a un fenomeno strutturale.

Passando al contenuto del provvedimento in esame, evidenzia la criticità rappresentata dall'articolo 5-ter, che esclude dai servizi della rete territoriale i richiedenti asilo e prevede misure severe per la decadenza dalle misure di accoglienza. Quanto al contenuto dell'articolo 6-bis trova propagandistico che si possa ipotizzare di istituire un efficace presidio sanitario nell'isola di Lampedusa senza stanziare le necessarie risorse. Esprime forti criticità anche rispetto all'articolo 6-ter con il quale si vuole espungere l'assistenza psicologica e la somministrazione di corsi di lingua e di servizi di orientamento legale dalle prestazioni erogate dalle strutture di prima accoglienza, ponendo in tal modo ostacoli ai processi di integrazione. Svolge analoghe considerazioni in relazione all'articolo 7 che sopprime il divieto di respingimento o di espulsione di una persona qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale della stessa comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare.

Sottolinea che nonostante gli annunci fatti non si registra un vero cambio di passo nella gestione del fenomeno migratorio e che l'unica risposta che viene fornita rispetto a una tragedia come quella di Cutro appare la volontà di criminalizzare i migranti, con conseguente aumento delle situazioni di irregolarità. Sulla base delle

considerazioni esposte, annuncia che il Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta di parere alternativo.

Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP), riallacciandosi all'intervento svolto dal collega Ciani, evidenzia che quello delle migrazioni rappresenta un fenomeno epocale, con dimensioni senza precedenti, da affrontare senza contrapposizioni ideologiche. Incidentalmente, ricorda che accanto ad esso vi è la tragedia, troppo spesso trascurata e dimenticata, vissuta da coloro che si trovano in una condizione di povertà tale da non poter nemmeno ipotizzare di lasciare il loro Paese. Osserva che sarebbe stato importante un momento di confronto vero su un argomento di tale portata, e che un simile confronto sarebbe dovuto partire dal presupposto che la tutela della vita umana deve essere un obiettivo prioritario, senza trascurare il fatto che occorre un maggiore supporto a livello internazionale in ragione della particolare collocazione geografica dell'Italia.

Invita quindi a studiare soluzioni percorribili, evitando di contribuire a diffondere un clima di ostilità preconcetta verso i migranti, posizione che, oltretutto, avrebbe un impatto negativo sul prestigio internazionale dell'Italia e ostacolerebbe quindi la promozione di azioni più efficaci attraverso un coordinamento internazionale. Nell'osservare che molte delle misure adottate hanno un carattere velleitario se confrontate alle reali motivazioni alla base delle migrazioni, rileva che una maggiore rigidità ha come conseguenza un aumento della condizione di illegalità con ripercussioni sul piano della sicurezza, e quindi con esiti opposti rispetto a quelle voluti.

Luana ZANELLA (AVS) dichiara di voler aggiungere alcune considerazioni rispetto agli interventi svolti dai colleghi Girelli e Ricciardi, ricordando che la Commissione Affari sociali dovrebbe essere caratterizzata da un approccio basato sull'apertura e il confronto. Segnalando di essersi trovata ad affrontare il tema in discussione in occasione degli esodi determinati dalle guerre in Jugoslavia nella veste

di amministratrice locale, ricorda che le migrazioni rappresentano un problema strutturale connaturato, in questa fase, alla globalizzazione e alla facilità di spostamento. Valuta negativamente il contenuto del provvedimento in esame, ricordando che molti errori sono stati compiuti anche in passato, a partire dalla cosiddetta legge « Turco-Napolitano » approvata negli anni '90.

Evidenzia che qualunque intervento normativo nell'ambito migratorio deve partire dalla considerazione che l'afflusso di migranti appare essenziale per molti settori economici e per l'assistenza alle persone. Occorre promuovere politiche di integrazione e d'accoglienza, senza trascurare le funzioni fondamentali svolte dagli enti locali. Nell'osservare che in tale contesto la protezione speciale rappresenta uno strumento importante, ribadisce che occorre affrontare in maniera razionale tale problematica, rispettando quanto previsto dalla Costituzione e dai trattati internazionali.

Andrea QUARTINI (M5S) si unisce alle considerazioni fatte dal collega Ciani, ricordando che un sistema analogo a quello della protezione speciale è previsto in ben 18 Paesi europei. Sottolinea che il fenomeno migratorio appare inarrestabile, ancor di più a causa del cambiamento climatico, e che esso non si può governare con un'ottica « sovranista », a maggior ragione se si tiene presente che l'identità italiana deriva, sul piano storico, da una miscela di apporti assai vari.

Rileva che, a quasi due mesi dalla sua adozione, il provvedimento in esame non ha avuto alcun effetto rispetto alla dimensione dei flussi mentre si è registrato certamente un depotenziamento delle misure di accoglienza, incluse quelle relative alla tutela della salute, agendo così in contrasto con il dettato costituzionale. Nell'evidenziare che la maggioranza si ostina ad assumere posizioni demagogiche ed orientate a tornaconti elettorali, introducendo misure in violazione della normativa internazionale, ribadisce la necessità di un sistema di accoglienza e di inclusione efficace. Conferma, quindi, il giudizio totalmente nega-

tivo del suo gruppo sul provvedimento in esame.

Carmen DI LAURO (M5S) rileva che con le misure introdotte si determina di fatto un aumento della condizione di irregolarità, con conseguenti benefici per la malavita organizzata. Sottolinea che il provvedimento riduce le tutele sanitarie per i migranti e trascura la necessità di interventi di sostegno per coloro che, anche non trovandosi attualmente in una condizione patologica, hanno subito forti traumi durante il percorso migratorio.

Nel ricordare che le associazioni rappresentative dei comuni italiani hanno chiesto un potenziamento delle strutture per l'accoglienza dei minori e la tutela delle persone con disagio mentale, sottolinea che recentemente molti sindaci calabresi hanno espresso la loro forte preoccupazione rispetto al provvedimento in discussione, che determina decisi passi indietro nel sistema di accoglienza, invitando ad adottare misure di carattere strutturale e non emergenziale. Rammenta, inoltre, che anche il Presidente della Repubblica, intervenendo dopo la strage di Cutro, ha evidenziato che molti migranti provengono da una situazione drammatica, come, ad esempio, quella afghana, e che pertanto servono risposte concrete, sia a livello italiano che europeo. In conclusione, ribadisce che la decisione di far venir meno le tutele connesse alla protezione speciale si traduce in un aggravio della condizione delle persone più fragili, e non offre alcuna soluzione reale alle problematiche connesse ai fenomeni migratori.

Chiara COLOSIMO (FDI), premettendo che, come il collega Ciani, si riconosce nei valori cristiani, ricorda che la natura emergenziale del provvedimento in esame è determinata dal fortissimo intensificarsi degli sbarchi negli ultimi mesi e che pertanto non vi è alcuna motivazione di carattere propagandistico alla base della sua adozione. Nel rilevare che l'attuale Governo si è trovato a gestire un fenomeno di portata mai registrata, si dichiara stupita delle accuse provenienti da forze politiche che in

un recente passato hanno contribuito ad approvare i cosiddetti « decreti sicurezza ». Sottolineando che non appare più sostenibile la situazione di disagio che si determina in luoghi come Lampedusa, segnala che la maggioranza dei migranti attualmente non accede alle strutture di seconda accoglienza a cause delle lungaggini connesse alle procedure di riconoscimento della protezione internazionale, e che, al termine di tali procedure, oltre la metà delle richieste di protezione è rigettata.

Ribadisce la volontà di considerare sacra ogni vita umana e che, proprio per questo, occorre scoraggiare pratiche che pongono molto spesso in serio pericolo l'esistenza o l'integrità fisica dei migranti.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, procede all'illustrazione di una proposta di parere favorevole.

Comunica che sono state presentate proposte alternative di parere da parte dei gruppi del Movimento 5 Stelle (*vedi allegato 1*) e Partito democratico (*vedi allegato 2*) e che esse saranno poste in votazione solo nel caso in cui non fosse approvata la proposta di parere formulata dal relatore.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP), in sede di dichiarazione di voto, osserva che i membri della Commissione hanno come obiettivo quello della tutela delle vite umane, come traspare dal contenuto di tutti gli interventi svolti, manifestando preoccupazione per il fatto che il provvedimento in esame non rappresenta una soluzione adeguata per gestire un fenomeno complesso come quello migratorio, e che esso, al contrario, contribuisce ad aumentare la confusione in materia.

Rileva che occorre distinguere fra la gestione di flussi e la riduzione delle misure di protezione per coloro che arrivano sul territorio italiano. Ricorda che il Partito democratico ha presentato una proposta alternativa di parere che invita a superare una logica punitiva, che non appare risolutiva, attraverso una riforma delle politiche relative agli ingressi e un'accoglienza più diffusa sul territorio. Reputa grave l'a-

bolizione delle norme relative alla protezione speciale che invece rappresenta un tassello fondamentale per l'attuazione dell'articolo 10 della Costituzione, permettendo di includere casi di difficile categorizzazione nell'ambito di altre forme di protezione ma che comunque sono meritevoli di tutela.

Esprime preoccupazione per il contenuto dell'articolo 7 che introduce un *vulnus* al diritto al rispetto della vita privata e familiare dei migranti, in violazione di norme europee non derogabili, osservando che l'aumento della condizione di irregolarità favorisce necessariamente condizioni di sfruttamento. Sottolinea che il suo gruppo ha presentato una proposta di parere alternativo non per intraprendere una battaglia ideologica ma in considerazione delle misure specifiche contenute nel decreto, e ribadisce la necessità di promuovere un approccio diverso al fenomeno migratorio.

Andrea QUARTINI (M5S), manifestando apprezzamento per le premesse dell'intervento della collega Colosimo circa l'obiettivo della tutela delle vite umane, dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere in quanto non sono condivisibili le misure introdotte con il provvedimento in esame. Nell'osservare che l'intensificarsi di eventi bellici e crisi umanitarie, da ultimo quella determinata dal terremoto in Turchia e Siria, ha portato sicuramente a una accelerazione del fenomeno, ribadisce il giudizio fortemente critico su alcune delle disposizioni presenti nel decreto che compromettono la tutela della salute e dei minori e rendono più difficile l'integrazione e l'accoglienza, con un aumento della condizione di clandestinità e di sfruttamento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, fa presente che sono così precluse le proposte alternative di parere presentate dai gruppi Movimento 5 Stelle e Partito Democratico che, pertanto, non verranno poste in votazione.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Giovedì 27 aprile 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica. C. 622 Mulè.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 febbraio 2023.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, alla scadenza del termine, sono state presentate 6 proposte emendative (*vedi allegato 3*).

Avverte inoltre che la relatrice, deputata Patriarca, ha presentato l'emendamento 1.50 (*vedi allegato 4*), volto a modificare gli oneri previsti dal provvedimento e la relativa copertura finanziaria, oltreché ad apportare le conseguenti modifiche di coordinamento. Essendo l'emendamento di natura prevalentemente tecnica, chiede ai gruppi se intendono rinunciare alla fissazione del termine per la presentazione di subemendamenti.

Preso atto della rinuncia alla fissazione del termine per la presentazione di subemendamenti, dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Patriarca, e al rappresentante del Governo per l'espressione del parere sulle proposte emendative.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice*, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.50 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Zanella 1.1 a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire le parole «previa intesa in sede di» con «sentita la» in relazione al ruolo della Conferenza Stato-regioni nell'adozione del programma pluriennale di *scree-*

ning nella popolazione pediatrica. Invita, quindi, al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, delle restanti proposte emendative.

In particolare: per quanto riguarda l'emendamento Zanella 1.2 rileva che occorre evitare il rischio di un eccessivo appesantimento della procedura per l'adozione del programma pluriennale di *screening*; per quanto concerne l'articolo aggiuntivo Bonetti 1.01 segnala che la differenza tra i generi, prevista dalla normativa vigente, in relazione ai tetti di spesa per l'erogazione gratuita dei prodotti senza glutine trova fondamento nelle differenze che si riscontrano tra i generi sotto il profilo dei fabbisogni calorici; per quanto riguarda l'emendamento Zanella 3.1 osserva che con esso si introdurrebbe un aggravio procedimentale per la promozione delle campagne di informazione e sensibilizzazione.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.50 della relatrice e parere conforme a quello della relatrice sulle restanti proposte emendative.

La Commissione approva l'emendamento della relatrice 1.50 (*vedi allegato 5*).

Luana ZANELLA (AVS) accetta la riformulazione proposta del proprio emendamento 1.1.

La Commissione approva l'emendamento Zanella 1.1 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 5*).

Andrea QUARTINI (M5S) nel ricordare di aver anche suggerito di svolgere alcune audizioni in relazione al provvedimento in esame, sentendo in particolare le società scientifiche, invita a riconsiderare il parere espresso sull'emendamento Zanella 1.2 che dichiara di sottoscrivere. Osserva, infatti, che sono proprio i pazienti i veri «esperti» rispetto alle loro patologie, dovendosi confrontare quotidianamente con esse. Ritiene pertanto utile la presenza di associazioni dei pazienti nel confronto sui programmi di *screening*.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice*, chiede l'accantonamento dell'emendamento Zanella 1.2 per predisporre una riformulazione.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Zanella 1.2.

Andrea QUARTINI (M5S), pur riconoscendo la diversità del fabbisogno calorico in base al genere, ritiene sia utile distinguere tra questo dato e la soggettività delle singole persone per quanto riguarda il senso di sazietà. Invita quindi a riconsiderare il parere espresso sull'articolo aggiuntivo Bonetti 1.01 al fine di evitare discriminazioni nell'erogazione di una misura di sostegno alle persone affette da celiachia.

Davide FARAONE (A-IV-RE) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Bonetti 1.01 ed insiste per la sua votazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Bonetti 1.01 sottoscritto dal deputato Faraone, e gli emendamenti Zanella 2.1, 2.2 e 3.1.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice*, propone una riformulazione dell'emendamento Zanella 1.2, prevedendo che in relazione al programma di *screening* siano sentite esclusivamente le associazioni più rappresentative dei familiari di persone affette da diabete di tipo 1 e da celiachia per evitare eccessivi aggravii procedurali.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO esprime parere favorevole sulla proposta di riformulazione della relatrice dell'emendamento Zanella 1.2.

Luana ZANELLA (AVS) accetta la riformulazione proposta del proprio emendamento 1.2.

La Commissione approva l'emendamento Zanella 1.2 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato 5).

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, comunica che la Commissione ha così terminato l'esame delle proposte emendative presentate.

Avverte che il testo della proposta di legge C. 622 Mulè, risultante dalle proposte emendative approvate, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei rispettivi pareri.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 27 aprile 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 20.45.

Documento di economia e finanza 2023.

Doc. LVII, n. 1, Annesso-bis e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, viste le determinazioni odierne della Conferenza dei Presidenti di Gruppo, la Commissione è chiamata a esprimere nuovamente il prescritto parere alla V Commissione, per le parti di propria competenza, sul Documento di economia e finanza 2023 (Doc. LVII, n. 1, Annesso-bis e Allegati), atteso che il Governo, nella giornata odierna, ha ripresentato la Relazione sullo scostamento (Annesso-bis), apportandovi una, sia pur limitata, integrazione.

Dà quindi la parola alla relatrice, deputata Colosimo, per lo svolgimento della relazione.

Chiara COLOSIMO (FDI) fa presente che, rispetto al testo del Documento di economica e finanza 2023, e ai relativi Annesso e Allegati, sui quali la Commissione si è già espressa nella seduta del 20 aprile scorso, nell'atto sul quale essa è chiamata ad esprimersi nella seduta odierna si riscontra una sola modifica, nella Relazione al Parlamento sullo scostamento (Annesso-*bis*), peraltro riguardante una materia di competenza della XII Commissione.

In particolare, nella Relazione citata è specificato che le risorse che si renderanno disponibili a seguito del ricorso all'indebitamento per il quale il Governo chiede l'autorizzazione alle Camere saranno utilizzate, nel 2023, con un provvedimento normativo di prossima adozione, per sostenere, oltre che il reddito disponibile e il potere d'acquisto dei lavoratori dipendenti, anche le famiglie con figli.

Propone quindi di esprimere un parere favorevole sul documento in esame e sui relativi Annesso-*bis* e Allegati, che ricalca il testo del parere già approvato dalla Commissione lo scorso 20 aprile, fatto salvo che per l'inserimento di un ulteriore capoverso nelle premesse, il penultimo, inerente la modifica appena ricordata (*vedi allegato 6*).

Nicola STUMPO (PD-IDP) dichiara di non poter nascondere il proprio imbarazzo per quanto accaduto nel pomeriggio in Assemblea, rilevando come la relazione svolta dalla relatrice abbia cercato di coprire il fatto che il Parlamento ha respinto lo scostamento di bilancio proposto dal Governo. Osserva che la maggioranza ha trovato una specie di scorciatoia attraverso una ripresentazione del DEF, con una lievissima modifica, come se nulla fosse successo. Sottolinea che un comportamento di questo tipo è dannoso per il Paese in quanto la maggioranza ha dimostrato di non essere in grado di gestire l'esame parlamentare di un documento, il DEF, che si configura come fondamentale anche per l'immagine internazionale dell'Italia.

Senza voler riprendere le considerazioni critiche già svolte in relazione al contenuto del documento in esame, ribadisce il disagio delle forze di opposizione per quanto è successo, segnalando che in

altre fasi della vita parlamentare ciò avrebbe portato sicuramente a momenti di forte tensione. Anche alla luce del tentativo di far finta di nulla rispetto a quanto avvenuto, ritiene che i partiti di maggioranza si siano esibiti in uno spettacolo indecoroso, che costituisce un fatto di estrema gravità. In conclusione, dichiara che il gruppo del Partito democratico è presente nella giornata odierna in Commissione e lo sarà in quella di domani in Assemblea nell'interesse del Paese.

Andrea QUARTINI (M5S) rileva che quanto accaduto nel pomeriggio in Assemblea rappresenta uno « scivolone » molto imbarazzante per le forze di maggioranza, che purtroppo non fa bene al Paese, e che rende palesi le loro difficoltà. Sottolinea che tali fatti si configurano come ancora più gravi se si considera che i rappresentanti dei partiti di governo, nei loro interventi parlamentari, difendono spesso le misure che propongono al Paese con argomentazioni che, più che entrare nel merito delle questioni, trovano la propria giustificazione nella forza della maggioranza e del mandato da essa direttamente ricevuto dagli elettori.

Quanto ai contenuti del DEF, conferma il proprio giudizio negativo basato sul fatto che, in apparente continuità con le scelte del Governo Draghi, esso promuove una politica recessiva e non espansiva. In particolare, per quanto concerne la sanità, non vengono presi in considerazione i cosiddetti « determinanti della salute », mentre in ambito sociale si effettua un attacco al reddito di cittadinanza senza trovare alternative con adeguate forme di sostegno alle fasce più fragili della popolazione.

Ribadisce che la mancata approvazione dello scostamento di bilancio, con conseguente rinvio del DEF, rappresenta una brutta figura a livello internazionale e probabilmente non ha precedenti nella storia parlamentare. Segnala che il suo gruppo, così come quello del Partito democratico, per senso di responsabilità si è astenuto nella votazione sullo scostamento.

Tornando al tema delle spese sanitarie, sottolinea che il loro apparente aumento è determinato esclusivamente dai maggiori

costi energetici e dalle dinamiche inflattive, ed infatti esse sono previste in diminuzione rispetto al prodotto interno lordo e restano decisamente inferiori alla media europea. Segnala che restano così irrisolti temi fondamentali, come quelli dell'assenza del personale e del conseguente forte ritardo nell'erogazione delle prestazioni. In conclusione, rinnova il proprio rammarico e imbarazzo per quanto successo nelle ore precedenti in Assemblea.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere favorevole illustrata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

La seduta termina alle 21.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.

Testo unificato C. 384 Molinari, C. 446 Bignami e C. 459 Faraone.

ALLEGATO 1

DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. C. 1112 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAI DEPUTATI QUARTINI, MARIANNA RICCIARDI, SPORTIELLO, DI LAURO

La XII Commissione,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 20 del 2023 recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare, già approvato dal Senato (AC 1112),

premesso che:

l'articolo 5-ter interviene sul Sistema di accoglienza e integrazione, escludendo dai servizi della rete territoriale i richiedenti asilo e prevedendo deroghe solo per i richiedenti protezione internazionale che entrino in Italia in attuazione di protocolli sui corridoi umanitari, del programma di reinsediamento o di evacuazioni umanitarie, nonché per i richiedenti che appartengono alle cosiddette categorie vulnerabili;

il medesimo articolo prevede, quale causa di decadenza dalle misure di accoglienza, la mancata presentazione del richiedente presso la struttura individuata entro sette giorni dalla comunicazione, salvo casi di forza maggiore o di ritardo motivato; inoltre, alcune misure transitorie dispongono che le nuove disposizioni non trovano applicazione nei confronti dei richiedenti protezione internazionale afghani che entrano in Italia in attuazione delle evacuazioni umanitarie, nonché ai profughi dall'Ucraina;

a riguardo, si ricorda che le disposizioni vigenti articolano le prestazioni del Sistema di accoglienza e integrazione in due livelli e, tra i servizi di primo livello, sono comprese le prestazioni di acco-

glienza materiale, assistenza sanitaria, assistenza sociale e psicologica, mediazione linguistico-culturale, somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio;

all'articolo 6-bis del provvedimento all'esame, si prevede che sia attivata una postazione medicalizzata del 118 presso l'isola di Lampedusa, al fine espresso di garantire tempestività ed efficienza negli interventi di emergenza-urgenza, per tutelare la salute degli abitanti dell'isola e dei migranti; tuttavia si precisa che la predetta attivazione avvenga nell'ambito del Servizio sanitario regionale della Regione Siciliana con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché nel rispetto della normativa concernente la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni; medesima invarianza di risorse è prevista per le attività conseguenti dell'INMP;

il successivo articolo 6-ter espunge l'assistenza psicologica, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio, dalle prestazioni che devono essere assicurate nelle strutture di prima accoglienza; attualmente è previsto, invece, che nei centri di prima accoglienza e nelle strutture temporanee straordinarie di accoglienza debbano essere assicurate alcune condizioni e prestazioni, tra le quali rileva l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio;

l'articolo 7 sopprime il divieto di respingimento o di espulsione di una persona qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale della stessa comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare; di conseguenza, è abrogata anche la previsione secondo la quale, ai fini della valutazione del fondato rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare, si debba tenere conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine;

il medesimo articolo 7 interviene in maniera consistente sulla protezione speciale restringendone i casi e le possibilità per cui è possibile richiedere protezione;

nel nostro Paese vigono attualmente tre tipi di protezione: il riconoscimento dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria e la protezione speciale e, ai sensi dell'articolo 19 del testo unico sull'immigrazione, in nessun caso non può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione; ugualmente sono protette tutte le situazioni in cui vi siano rischi di tortura o trattamenti inumani o degradanti o di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani;

la protezione speciale, che ha sostituito quella umanitaria cancellata dal decreto sicurezza del 2018, ha durata biennale, il suo rinnovo è subordinato ad una rivalutazione e, attualmente, può essere convertita in permesso di lavoro; questo tipo di protezione consente a qualsiasi persona che non è cittadina dell'Unione europea di chiedere asilo senza nessun tipo di limitazione rispetto al Paese di provenienza;

con le modifiche introdotte all'articolo 7 del provvedimento in esame la protezione speciale non potrà più essere convertita in permesso di lavoro, potrà solo essere rinnovata e non potrà più essere richiesta direttamente al Questore; inoltre, il permesso di soggiorno per calamità sarà rilasciato quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe far ritorno versa in una situazione di calamità « contingente ed eccezionale » e non più « grave », come attualmente previsto; conseguentemente si prevede che anche il permesso di soggiorno sia rinnovabile solo se permangono le condizioni di « eccezionale » calamità e non di « grave » calamità, con una durata del permesso di soli sei mesi e rinnovabili solo una volta;

l'articolo 7 del provvedimento all'esame modifica altresì le condizioni di salute in presenza delle quali non è consentita l'espulsione: non si potrà procedere all'espulsione qualora le « condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non siano adeguatamente curabili nel paese di origine » e non più in presenza di « gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie »; inoltre, non si potrà più convertire il permesso di soggiorno per cure mediche in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro;

in sostanza, le cure mediche per cui si potrà richiedere la protezione speciale riguarderanno solo patologie particolari che non possono essere trattate nei Paesi d'origine e si escludono anche le patologie psicofisiche, restringendo in tal maniera la possibilità di protezione nel nostro paese;

considerato che:

il provvedimento in esame, consegue alla terribile, e non ultima purtroppo, strage di Cutro che ha provocato quasi 100 vittime e, almeno nelle intenzioni, interviene con lo scopo di mettere ordine e contrastare l'immigrazione clandestina;

è del tutto evidente che il provvedimento, già in vigore da quasi due mesi, non ha prodotto alcun effetto rispetto alle intenzioni dichiarate e non contiene alcuno strumento idoneo ad incidere concreta-

mente per evitare le stragi in mare, tanto che il Governo ha ritenuto di dover dichiarare lo stato di emergenza in relazione all'immigrazione irregolare;

la decadenza dalle misure di accoglienza per nessuna ragione può comportare la privazione o diminuzione di prestazioni di accoglienza materiale, assistenza sanitaria, assistenza sociale e psicologica né alcuna differenziazione può essere fatta a seconda del paese di provenienza;

restringere i casi di salute per cui è possibile richiedere la protezione speciale, oltre ad essere sintomatico dell'inumanità che pure, Costituzione alla mano, non dovrebbe appartenere al nostro Paese, comporterà di fatto l'incremento ulteriore delle situazioni di illegalità e marginalità e il conseguente peggioramento delle condizioni di chi oggi sta tentando una integrazione;

l'attivazione di una postazione medicalizzata del 118 presso l'isola di Lampedusa ad invarianza di risorse non può consentire idonei servizi per la tutela della salute della popolazione migrante;

non si può in alcun modo precludere la piena garanzia del diritto alla salute, senza alcuna distinzione di cittadinanza e condizione giuridica della persona, così come affermato dall'articolo 32 della nostra Costituzione e dai trattati internazionali in vigore, in armonia con il principio indiscutibile che « la salute viaggia senza passaporto »;

non si rileva alcuna visione programmatica di lungo periodo con riferimento alle politiche migratorie che tenga conto *in primis* della salute e della sicurezza delle persone immigrate, dei loro diritti e poi anche dei loro bisogni sociali ed economici;

non si rileva alcun intervento sulla cooperazione internazionale e non si programma nulla per aiutare queste popolazioni a non dover scappare dalle proprie terre dove mancano ospedali e scuole e dove invece abbondano armi e guerre;

le misure introdotte smantellano di fatto il sistema di accoglienza e integrazione senza alcun progetto di inclusione e si pongono in contrasto con i principi costituzionali, articolo 10 della Costituzione *in primis*, ed internazionali in materia di asilo laddove si intende abrogare la protezione internazionale per motivi familiari e il divieto di espulsione nell'ipotesi di protezione speciale connessa al rispetto della vita privata e personale;

il provvedimento all'esame tradisce, com'è evidente, la consueta e ben nota logica totalmente punitiva e repressiva volta a violare i diritti e la protezione delle persone che arrivano nel nostro Paese e, finanche, il diritto fondamentale alla salute,

per tutto quanto sopra premesso e considerato

ESPRIME PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 2

DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. C. 1112 Governo, approvato dal Senato.**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAI DEPUTATI FURFARO, MALAVASI, CIANI, GIRELLI, STUMPO**

La XII Commissione,

premessi che:

è all'esame della Camera la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare, con le modifiche apportate al Senato;

particolarmente grave sul piano costituzionale è l'abrogazione di molte norme relative ai permessi di soggiorno per protezione speciale, finora rilasciati agli stranieri che non rientrano nella cd. protezione internazionale, in caso di fondato rischio di sottoposizione a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o in forza del rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali;

tali permessi infatti costituiscono il terzo e necessario tassello che dà attuazione al diritto sancito dall'articolo 10 della nostra Costituzione, insieme al diritto di rifugiato politico – sancito dalla Convenzione di Ginevra del 1951 che protegge lo straniero in caso di fondato timore di persecuzioni internazionali – e alla cosiddetta Protezione sussidiaria – riconosciuta dalla direttiva 2011/95/Ue a favore dello straniero che, se espulso verso il Paese di origine, correrebbe il fondato rischio di subire un grave danno (condanna a morte, tortura, pene o trattamenti inumani, crudeli o degradanti);

tale protezione speciale, infatti, ha consentito fino ad oggi d'includere quei casi che, non essendo integralmente tipiz-

zabili, non rientravano nello status di rifugiato o non consentivano di ottenere la protezione sussidiaria, ma che rientravano pienamente nell'ampia configurazione del diritto d'asilo riconosciuto dalla nostra Costituzione, che protegge anche le persone impedito nell'esercizio delle libertà democratiche;

come sottolineato anche da autorevoli costituzionalisti, il venir meno o la forte compressione di questa forma di protezione speciale costituisce una lesione diretta dell'articolo 10 della Costituzione, che sancisce che « lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge »;

l'articolo 7 del decreto-legge in esame sopprime il divieto di respingimento o di espulsione di una persona qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale della stessa comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare (di cui all'articolo 19, comma 1.1. Testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 268 del 1998);

di conseguenza, è abrogata anche la previsione secondo la quale, ai fini della valutazione del fondato rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare, si debba tenere conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine;

il diritto fondamentale della tutela della vita privata e familiare è previsto dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti umani e dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, fonti certamente non derogabili che tutelano diritti non comprimibili;

l'effetto di questa scelta improvvida e del tutto ingiustificabile, sia alla luce del diritto internazionale sia del nostro sistema delle fonti, sarà inoltre quello di incrementare ulteriormente il numero delle persone « irregolari » che non potranno essere allontanate, in mancanza di accordi per il rimpatrio con la maggioranza dei Paesi dai quali provengono, dando luogo, così, ad una situazione che, lungi dall'essere di « prevenzione e contrasto » dell'immigrazione irregolare – come recita il Titolo del decreto-legge – finirà, inevitabilmente, per alimentare lo sfruttamento, il lavoro nero ed accrescere il rischio, per coloro che si troveranno ai margini della società, di diventare una potenziale e facile preda della criminalità;

è inoltre probabile che l'abnorme e irragionevole compressione della protezione speciale determini l'attivazione di moltissime azioni giudiziarie volte a fare accertare la sussistenza di diritti fondamen-

tali non adeguatamente tutelati dal legislatore;

a differenza di quanto sostenuto dal Governo, sono molti i Paesi dell'Unione europea in cui sono in vigore norme assimilabili alla protezione speciale: tale possibilità è del resto espressamente prevista dalla cosiddetta Direttiva rimpatri (n. 2008/115/CEE), dal Codice frontiere Schengen (regolamento 2016/399), dal Regolamento Dublino (2013/604) e dal cosiddetto Codice Visti (regolamento 810/2009);

considerato che:

l'intero provvedimento è improntato ad una logica punitiva nei confronti dei migranti, assolutamente poco lungimirante e niente affatto risolutiva dei problemi legati al fenomeno della migrazione, considerato che solo una riforma profonda delle normative sugli ingressi, un solido sistema di accoglienza e di supporto all'integrazione sociale e la creazione di una cornice di diritti e di doveri per ogni migrante possono essere la risposta al fenomeno della migrazione e, non di certo, l'ingannevole e mendace promessa di allontanare dal territorio nazionale persone che richiedono protezione,

ESPRIME PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 3

Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica. C. 622 Mulè.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: della presente legge, aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,.

1.1. Zanella.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: della presente legge, aggiungere le seguenti: sentite le associazioni dei familiari di persone affette da diabete di tipo 1 e da celiachia,.

1.2. Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche in materia di erogazione di prodotti dietoterapeutici senza glutine)

1. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge 4 luglio 2005, n. 123, sono aggiunte, in fine, le parole: « , senza distinzioni legate al genere ».

1.01. Bonetti.

ART. 2.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) tre rappresentanti delle associazioni dei familiari di persone affette da diabete 1.

2.1. Zanella.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'osservatorio studia le risultanze dello *screening* di cui all'articolo 1, evidenziando le eventuali criticità riscontrate nella sua attuazione, ed elabora, altresì, proposte di intervento che pubblica con cadenza annuale nel sito *internet* istituzionale del Ministero della salute.

2.2. Zanella.

ART. 3.

Al comma 1, dopo la parola: promuove aggiungere le seguenti: , uniformemente sul territorio nazionale e d'intesa con le regioni e le province autonome,.

3.1. Zanella.

ALLEGATO 4

Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica. C. 622 Mulè.

EMENDAMENTO DELLA RELATRICE

ART. 1.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: entrata in vigore della presente legge, aggiungere le seguenti: a decorrere dall'anno 2024.

Conseguentemente:

a) al medesimo articolo 1, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Per l'attuazione del programma pluriennale di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 3,85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 2,85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 530, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.;

b) all'articolo 3, comma 1, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 150.000 euro annui

a decorrere dall'anno 2024, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 530, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.;

c) all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 530, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato nella misura di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

1.50. La Relatrice.

ALLEGATO 5

Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica. C. 622 Mulè.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: entrata in vigore della presente legge, aggiungere le seguenti: a decorrere dall'anno 2024.

Conseguentemente:

a) al medesimo articolo 1, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Per l'attuazione del programma pluriennale di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 3,85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 2,85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 530, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.;

b) all'articolo 3, comma 1, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 530, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.;

c) all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 530, della legge 29 dicembre

2022, n. 197, è rifinanziato nella misura di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

1.50. La Relatrice.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: della presente legge, aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,.

1.1. (Nuova formulazione) Zanella.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: della presente legge, aggiungere le seguenti: sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei familiari di persone affette da diabete di tipo 1 e da celiachia,.

1.2. (Nuova formulazione) Zanella, Quartini.

ALLEGATO 6

Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1, Annesso-bis e Allegati.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il Documento di economia e finanza (DEF) 2023 (Doc. LVII, n. 1, Annesso-bis e Allegati),

premessi che:

il DEF conferma l'intenzione del Governo di proseguire, nei prossimi anni, lungo la linea di un progressivo potenziamento del Fondo sanitario nazionale, che sarà incrementato di 2,15 miliardi per l'anno 2023, di 2,3 miliardi per l'anno 2024 e di 2,6 miliardi a decorrere dall'anno 2025;

alle predette risorse si aggiungono quelle, pari a circa 1,4 miliardi di euro, recentemente stanziati con il decreto-legge n. 34 del 2023, attualmente in fase di conversione presso la Camera dei deputati;

dal documento emerge l'impegno del Governo per assicurare una gestione efficace delle relazioni finanziarie tra Stato e regioni nonché per rafforzare gli strumenti di programmazione e per la misurazione e la valutazione dei rapporti tra fabbisogni, stanziamenti e servizi erogati;

tra i temi specifici affrontati dal Piano nazionale di riforma vi è la riorganizzazione e il potenziamento dell'assistenza sanitaria territoriale tramite l'implementazione congiunta di un pacchetto coordinato di interventi, quali la realizzazione delle Case della comunità e degli Ospedali di comunità, il potenziamento della funzione dei medici del ruolo unico di assistenza primaria e delle farmacie dei servizi, lo sblocco degli investimenti sull'edilizia sanitaria, la sempre crescente diffusione della telemedicina e dell'assistenza domiciliare integrata;

il Piano nazionale di Riforma sottolinea la connotazione strategica della digitalizzazione dei sistemi sanitari, con tutto ciò che essa implica sia in tema di ammodernamento tecnologico degli ospedali che di ingegnerizzazione dei dati, con particolare attenzione al tema della generalizzazione, per tutta la popolazione, del fascicolo sanitario elettronico (FSE);

il DEF delinea chiaramente l'intenzione del Governo di affrontare in modo strutturale la questione, oramai indifferibile, del potenziamento del personale sanitario, indicando in particolare l'obiettivo di procedere a una concreta ed effettiva rivalutazione del trattamento economico, con la duplice finalità di ristorare il personale già in servizio e di attrarre nuovi professionisti, consentendo così, con l'immissione di nuovi assunti, di superare l'attuale fase di carenza di personale;

il documento indica, tra le priorità del Governo in materia di politiche sociali, quella di dare il massimo sostegno alle fasce di popolazione a rischio povertà, nei confronti delle quali saranno prioritariamente destinati gli interventi di riduzione del cuneo fiscale previsti, oltre alle misure di contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi energetici;

stante il quadro attuale caratterizzato da un considerevole calo demografico e da una forte denatalità, il Governo conferma la propria intenzione di procedere con l'adozione di misure di sostegno alle famiglie, tramite il potenziamento dei servizi educativi per l'infanzia e la promozione di iniziative di conciliazione dei tempi lavoro-famiglia, anche attraverso l'attuazione della legge n. 32 del 2022, recante delega per il sostegno e la valorizzazione della famiglia;

la Relazione di accompagnamento, di cui all'Annesso-*bis*, specifica che le risorse che si renderanno disponibili a seguito del ricorso all'indebitamento per il quale il Governo chiede l'autorizzazione alle Camere saranno utilizzate, nel 2023, con un provvedimento normativo di prossima adozione finalizzato a sostenere, oltre che il reddito disponibile e il potere d'acquisto dei lavoratori dipendenti, anche le famiglie con figli;

il documento conferma l'intenzione di dare rapida attuazione alla legge delega

in materia di politiche in favore delle persone anziane (legge n. 33 del 2023) e alla legge delega in materia di disabilità (legge n. 227 del 2021), approvando i relativi decreti legislativi attuativi nei termini previsti, al fine di fornire adeguato sostegno ad alcune delle categorie più fragili della popolazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. C. 1112 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	257
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	261
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	260
SEDE CONSULTIVA:	
Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1, Annesso-bis e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	260
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	262

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 27 aprile 2023. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CARETTA.

La seduta comincia alle 13.

DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.

C. 1112 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, avverte che sul provvedimento la Commissione è chiamata a rendere il parere alla Commissione Affari costituzionali in questa stessa seduta.

Marco CERRETO (FDI), *relatore*, riferisce che il decreto-legge n. 20 del 2023 consta di 12 articoli ai quali, durante l'esame presso il Senato, ne sono stati aggiunti ulteriori 17. Osserva, quindi, che il provvedimento, come ben esplicitato nel titolo, si occupa, da un lato, della disciplina dei flussi di ingresso legale dei lavori stranieri nel territorio nazionale, e dall'altro, della prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. Al riguardo sottolinea che il comparto agricolo, come è noto, si avvale in modo quasi regolare del lavoro stagionale svolto dai lavoratori stranieri autorizzati ad entrare nel territorio nazionale per ragioni di lavoro ed è, quindi, in generale, coinvolto nella normativa introdotta con il provvedimento in esame. Nello specifico, poi, una disposizione, in particolare, l'articolo 5, si occupa dell'ingresso dei lavoratori del settore agricolo e del contrasto delle agromafie.

Andando, quindi, in ordine di disposizioni, segnala che l'articolo 1 prevede che per il triennio 2023-2025, le quote massime

di stranieri da ammettere in Italia per lavoro siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga alla normativa previgente. Tale normativa prevedeva prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame che l'ingresso nel territorio italiano per motivi di lavoro da parte degli stranieri fosse ammissibile solo nell'ambito delle quote annualmente stabilite dagli appositi decreti di programmazione dei flussi. Ricorda, in proposito, che nelle istanze che i datori di lavoro devono presentare allo sportello unico per l'immigrazione sono comprese anche quelle riguardanti il rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale nel settore agricolo.

L'articolo 2 introduce il principio che, nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato, il nulla osta consente lo svolgimento di attività lavorativa nel territorio nazionale. In caso di mancata comunicazione di elementi ostativi da parte della questura entro sessanta giorni, il nulla osta deve essere rilasciato, salvo possibilità di revoca nel caso in cui siano successivamente accertati elementi ostativi. Viene specificato che tali disposizioni si applicano anche alle procedure di ingresso per lavoro stagionale. La verifica, ai fini del rilascio del nulla osta, dell'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e della congruità del numero di richieste presentate dal datore di lavoro è affidata ad alcune categorie di professionisti o alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale; per queste ultime è esclusa, in caso di richiesta presentata loro tramite, l'asseverazione rispetto alla sussistenza di alcuni requisiti da parte del datore di lavoro richiedente ai fini del rilascio di nulla osta. L'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, può svolgere controlli a campione sul rispetto dei requisiti.

L'articolo 3 reca alcune modifiche alla disciplina dei programmi ministeriali di attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi d'origine, prevedendo, in particolare, che dopo la partecipazione a tali programmi il lavoratore straniero può rientrare nelle procedure di ingresso e di

soggiorno al di fuori delle quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri.

L'articolo 4 interviene sulla durata dei permessi di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare, stabilendo che il rinnovo di ciascuno di essi non possa superare la durata di tre anni.

L'articolo 4-bis prevede che il permesso di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati possa, al compimento del diciottesimo anno di età, essere rilasciato per il periodo massimo di un anno. Viene, poi, previsto che la conversione del permesso per minore d'età in un altro permesso è possibile previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti stabiliti dalla legislazione.

L'articolo 5, di stretta competenza della Commissione Agricoltura, dispone, come già accennato, in merito all'ingresso dei lavoratori del settore agricolo e di contrasto alle agromafie. In particolare, il comma 1 riconosce ai datori di lavoro operanti nel settore – che non siano risultati assegnatari di manodopera, pur avendo presentato domanda – la possibilità di ottenere l'assegnazione con priorità sulla base di quanto previsto dai successivi decreti sui flussi emanati nel corso del triennio 2023-2025, nei limiti della quota assegnata al settore agricolo. Al riguardo ricorda che il decreto del Presidente del Consiglio del 29 dicembre 2022 ha previsto una quota complessiva massima di 82.705 unità di ingresso dei lavoratori stranieri per l'anno 2022, tra i quali per lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero una quota di 44.000 unità, con riserva di una quota di 22.000 unità per le istanze di nulla osta presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro di Agrinsieme e Coldiretti. Il comma 2 sostituisce il comma 4-*quater* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 22 del 2005, prevedendo, al fine di dotare l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari di adeguate professionalità, che al personale dirigenziale e non, inquadrato nell'area delle « Elevate professionalità » e nell'area Funzionari, in servizio presso l'Ispettorato, sia attribuita la

qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, mentre al restante personale inquadrato nell'area Assistenti e Operatori sia riconosciuta la qualifica di agente di polizia giudiziaria.

In successione e solo a titolo esplicativo, ricorda, poi, che l'articolo 5-*bis* reca misure per il potenziamento tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza e dei controlli di frontiera, l'articolo 5-*ter* interviene sulle disposizioni riguardanti il Sistema di accoglienza ed integrazione, l'articolo 5-*quater* interviene sulle modalità di riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza, l'articolo 6 dispone in materia di fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento del centro per i migranti, l'articolo 6-*bis* prevede l'attivazione di una postazione medicalizzata del 118 presso l'isola di Lampedusa, l'articolo 6-*ter* reca modifiche sulle prestazioni che devono essere garantite nei centri di prima assistenza, escludendo, tra queste, l'assistenza psicologica, la frequenza di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio; l'articolo 7, in materia di protezione speciale, elimina il divieto di respingimento ed espulsione di una persona nel caso vi sia fondato motivo di ritenere che l'allontanamento comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare; l'articolo 7-*bis* detta disposizioni per accelerare le procedure per il riconoscimento della protezione internazionale e amplia le ipotesi di trattenimento dei richiedenti la protezione internazionale; l'articolo 7-*ter* interviene sulla procedura di esame della domanda internazionale; l'articolo 7-*quater* prevede che, ove possibile, il richiedente asilo partecipi a distanza mediante collegamento audiovisivo sia all'udienza per la convalida del provvedimento di espulsione sia all'udienza che dispone il trattamento dello straniero nel centro di protezione; l'articolo 7-*quinquies* dispone in ordine ad una procedura decisa semplificata dei ricorsi; l'articolo 8 detta disposizioni penali; l'articolo 9 prevede disposizioni in materia di espulsione e ricorsi sul riconoscimento della protezione internazionale; l'articolo 9-*bis* prevede disposizioni in materia di delitti commessi

nei centri di accoglienza per richiedenti protezione internazionale; l'articolo 9-*ter* definisce le condizioni per la revoca della protezione internazionale per rientro nel Paese di origine; l'articolo 10 disposizioni per il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri; l'articolo 10-*bis* aumenta da 30 a 45 giorni il termine massimo della proroga del trattenimento nei centri di permanenza; gli articoli 11 e 12, infine, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, domanda al relatore se sia pronto per la presentazione della proposta di parere.

Marco CERRETO (FDI), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Stefano VACCARI (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del gruppo del Partito democratico, non condividendo né il metodo adottato durante l'iter d'esame, né i contenuti di merito del provvedimento.

Giuseppe CASTIGLIONE (A-IV-RE) preannuncia, a sua volta, un voto contrario del proprio gruppo.

Alessandro CARAMIELLO (M5S) si associa alle considerazioni svolte e preannuncia il voto contrario del M5S.

Giovanni ARRUZZOLO (FI-PPE) preannuncia il voto favorevole del gruppo di Forza Italia.

Davide BERGAMINI (LEGA) preannuncia, anche a nome del gruppo della Lega, un voto favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 27 aprile 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 27 aprile 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

La seduta comincia alle 21.

Documento di economia e finanza 2023.

Doc. LVII, n. 1, Annesso-bis e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Mirco CARLONI, *presidente*, avverte, viste le determinazioni odierne della Conferenza dei Presidenti di gruppo, che la Commissione è chiamata ad esprimere nuovamente il prescritto parere alla V Commissione, per le parti di competenza, sul Documento di economia e finanza 2023 e Annesso-bis e Allegati (Doc. LVII, n. 1).

Giandonato LA SALANDRA (FDI), *relatore*, si richiama integralmente alla relazione introduttiva già svolta nella precedente seduta del 18 aprile con riguardo alla precedente versione del documento, in quanto, per i profili di competenza della Commissione Agricoltura, non vi è alcuna differenza. Preannuncia, pertanto, che anche la proposta di parere che testé formula (*vedi allegato 2*) è identica a quella presentata sul precedente testo.

La Commissione, nessun altro chiedendo di intervenire, approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 21.10.

ALLEGATO 1

DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. C. 1112 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato, per quanto di competenza, il provvedimento in esame, come modificato dal Senato;

preso atto che il decreto-legge consta di 12 articoli, ai quali durante l'esame presso il Senato ne sono stati aggiunti ulteriori 17; ed interviene sia sulla disciplina dei flussi di ingresso legale dei lavoratori nel territorio nazionale, sia sulla prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare;

premesso che il comparto agricolo si avvale in modo quasi regolare del lavoro stagionale svolto dai lavoratori stranieri autorizzati ad entrare nel territorio nazionale per ragioni di lavoro ed è, quindi, in generale, coinvolto nella normativa introdotta con il provvedimento in esame e, nello specifico, è direttamente interessato dalle disposizioni recate dall'articolo 5, recante disposizioni per l'ingresso dei lavoratori del settore agricolo e del contrasto delle agromafie;

ricordato in particolare, infatti, che l'articolo 5 riconosce, al comma 1, la possibilità, per i datori di lavoro operanti nel settore agricolo che non siano risultati assegnatari di manodopera, pur avendo presentato domanda, di ottenere l'assegnazione con priorità sulla base di quanto

previsto dai successivi decreti sui flussi emanati nel corso del triennio 2023-2025, nei limiti della quota assegnata al settore agricolo. Il comma 2 sostituisce il comma 4-*quater* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 22 del 2005, prevedendo, al fine di dotare l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari di adeguate professionalità, che al personale dirigenziale e non, inquadrato nell'area delle « Elevate professionalità » e nell'area Funzionari, in servizio presso l'Ispettorato, sia attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, mentre al restante personale inquadrato nell'area Assistenti e Operatori sia riconosciuta la qualifica di agente di polizia giudiziaria;

considerato, quanto alle altre disposizioni d'interesse indiretto del comparto, che esse intervengono sulle modalità di definizione delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio nazionale per ragioni di lavoro (articolo 1) nonché sulle procedure per il rilascio del visto (articolo 2), in modo da rendere più agevole per i datori di lavoro avvalersi del lavoratore straniero;

considerate con favore le disposizioni richiamate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1, Annesso-bis e Allegati.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il documento in oggetto, composto da tre sezioni, la prima relativa al programma di stabilità dell'Italia, la seconda dedicata alle analisi e alla tendenza della finanza pubblica e la terza all'attuazione del Programma nazionale di riforma, e da allegati;

premesso che:

il Governo individua come obiettivi prioritari del prossimo triennio 2023-2025: il superamento di una politica fiscale incentrata su misure straordinarie; la diminuzione graduale, ma in misura sostenuta nel tempo, del deficit e del debito della PA in rapporto al PIL; la prosecuzione del sostegno a favore della ripresa dell'economia italiana e del conseguimento di tassi di crescita del PIL e del benessere economico dei cittadini più elevati di quelli registrati nei due decenni scorsi, con l'intento di utilizzare le risorse che si renderanno disponibili dalla crescita per ridurre gli oneri contributivi a carico dei lavoratori dipendenti;

il documento sottolinea, per quanto di competenza del comparto primario, che, nonostante la crescita dei prezzi alimentari resti tuttora molto elevata, il ribasso dei prezzi energetici dovrebbe determinare un calo dell'inflazione nel corso dell'anno;

viene, inoltre, riportato lo stato di attuazione dei Fondi comunitari e, in particolare del Fondo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP);

quanto alle politiche di attuazione del Piano nazionale di ripresa e di resilienza (PNRR), il Governo comunica che

entro il 30 aprile presenterà alla Commissione europea un aggiornamento affinché sia rafforzato il capitolo dedicato alla transizione energetica e siano rese coerenti tutte le misure con gli altri processi di riforma in atto in ambito europeo, tra i quali, *in primis*, quelli riguardanti la *governance* economica dell'Unione europea;

tra gli interventi normativi che il Governo considera collegati alla decisione di bilancio viene indicato il disegno di legge recante misure per il sostegno, la promozione e la tutela delle produzioni agricole nazionali e delle relative filiere agroalimentari e del patrimonio forestale;

un *focus* particolare viene dedicato nel documento alla tecnologia dell'agrivoltaico che il Governo intende sostenere ed incentivare, attraverso la realizzazione dei progetti già previsti dal PNRR. Il riferimento è, in particolare, allo sviluppo del Parco agrisolare al quale è dedicata una spesa di circa 1,5 miliardi di euro e in relazione al quale è in fase di predisposizione un decreto del Ministro dell'ambiente – trasmesso alla Commissione europea per l'approvazione – che prevede l'installazione di impianti agrivoltaici innovativi con almeno 1,04 GW entro il 30 giugno 2026;

ulteriori misure di competenza del dicastero agricolo prevedono impegni per il miglioramento della logistica agroalimentare, per un importo di 800 milioni, e della meccanizzazione di sistema, per un importo di 500 milioni, per i quali, sono stati – secondo quanto acquisito nella prima riunione del Tavolo nell'ambito del Tavolo di partenariato sull'attuazione del PNRR in ambito agricolo – quasi interamente raggiunti i *target* previsti, attraverso l'emissione di bandi per un valore di 3 miliardi di euro sui quasi 3,7 miliardi previsti;

il documento ricorda anche ulteriori misure, d'interesse del comparto, al fine di indicare i progressi raggiunti e valutati dal *Country Report*. Il riferimento è all'obiettivo 15, relativo alla vita sulla Terra, che prevede interventi per il contrasto al consumo del suolo e al suo degrado, i cui risultati stentano ancora a decollare e per i quali sono stati comunque previsti 160 milioni per gli anni 2023-2027 nella legge di bilancio per il 2023, e all'Obiettivo 2 – Sconfiggere la fame – in relazione al quale il *Country Report* evidenzia che l'Italia deve ancora compiere progressi significativi nel raggiungimento dell'obiettivo mentre il Governo ricorda che nella ultima legge di bilancio sono stati previsti fondi per specifici interventi, tra i quali rientrano le misure fiscali a favore delle imprese del settore agricolo e quelle di sostegno all'imprenditoria giovanile in agricoltura;

considerato che:

da quanto emerge dal Documento in esame il comparto primario dell'agricoltura e della pesca è stato uno dei più

penalizzati dalla crisi energetica e dall'acuirsi del cambiamento climatico e ambientale, fattori ai quali si è andato ad aggiungere un aumento dei prezzi dei beni alimentari che, lungi dal portare benefici agli imprenditori del settore, ha determinato una riduzione dei consumi ed un'ulteriore diminuzione della remuneratività delle imprese agricole;

l'attuazione di riforme strutturali previste nell'ambito del PNRR, insieme con le ulteriori misure nazionali previste, potranno permettere al settore di affrontare e di risolvere alcune delle sue maggiori criticità strutturali ed emergenziali, garantendo alle imprese ivi operanti di poter affrontare le nuove sfide planetarie, aumentando la loro capacità di resilienza, di concorrenza e di produttività, sempre nel rispetto di *standard* di qualità elevati e di valorizzazione dei processi produttivi propri del sistema italiano,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. C. 1112 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	264
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	272

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica Gigabit e che abroga la direttiva 2014/61/UE (normativa sull'infrastruttura Gigabit) (COM(2023) 94 final), corredata dal relativo allegato (COM(2023) 94 final – Annex) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2023) 47 final) COM(2023) 94 final. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà). (<i>Esame e rinvio</i>)	265
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	269
---	-----

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro informale con una delegazione della Commissione Affari europei della Camera dei deputati romena	270
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1, Annesso-bis e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione</i>)	270
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	273

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 27 aprile 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 12.30.

DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.

C. 1112 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta precedente.

Calogero PISANO (NM(N-C-U-I)-M), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Elisa SCUTELLÀ (M5S) nel dichiarare il voto contrario del suo Gruppo, sottolinea come il provvedimento non proponga nessuna soluzione alle grandi problematiche connesse alla gestione dei flussi migratori che vanno invece affrontate specificamente,

con provvedimenti mirati. Stigmatizza che le forze di governo abbiano rifiutato le proposte avanzate dal suo Gruppo per introdurre alcuni miglioramenti al testo, che sono stati invece nettamente rifiutati in sede referente dalla maggioranza.

Piero DE LUCA (PD-IDP) dichiara il voto contrario del Gruppo, denunciando l'inadeguatezza delle soluzioni adottate dalla deliberazione dello stato di emergenza all'abolizione dell'istituto della protezione speciale. Con riferimento a quest'ultimo intervento pone in rilievo come essa rischi di trasformare 10.000 immigrati, oggi tutelati dalla protezione speciale, in altrettanti irregolari. Rileva come le misure adottate del decreto-legge in assenza di un qualsiasi interlocuzione da proficua del Governo con le Istituzioni europee, evidenziando la carenza di una strategia organica di fronte all'emergenza migratoria ed il prevalere di soluzioni ispirate alla demagogia ed alla propaganda.

Isabella DE MONTE (A-IV-RE), si associa alle considerazioni svolte dai colleghi Scutellà e De Luca, dichiarando il voto contrario del suo Gruppo. Esprime scetticismo sull'efficacia delle soluzioni delineate dal provvedimento in un contesto europeo in cui è stato riavviato il processo di riforma del regolamento di Dublino.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.40.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 27 aprile 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 12.40.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica Gigabit e che abroga la direttiva 2014/61/UE (nor-

mativa sull'infrastruttura Gigabit) (COM(2023) 94 final), corredata dal relativo allegato (COM(2023) 94 final – Annex) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2023) 47 final).

COM(2023) 94 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano CANDIANI (LEGA), *relatore*, evidenzia che la proposta di regolamento è finalizzata ad accelerare il dispiegamento delle reti ad altissima capacità fisse e senza fili/mobili (VHCN, *Very High Capacity Network*), o Gigabit, come la fibra ottica ed il 5G, in tutti gli Stati membri.

È parte del « pacchetto connettività », che include anche un progetto di raccomandazione, inteso a fornire orientamenti alle autorità nazionali di regolamentazione sulle condizioni di accesso alle reti di telecomunicazione degli operatori che detengono un significativo potere di mercato, ed una consultazione (che si chiuderà il 19 maggio) sul futuro del settore della connettività e delle relative infrastrutture.

Sottolinea in primo luogo che la proposta intende abrogare e sostituire la direttiva 2014/61/UE (*Broadband Cost Reduction Directive*, BCRD) che era stata adottata in risposta alla necessità di attuare politiche capaci di abbattere i costi di installazione della banda larga.

Quest'ultima, infatti, secondo l'analisi della Commissione europea:

non è più adatta a sostenere le crescenti esigenze di connettività fissa e mobile ad altissima capacità di cittadini e imprese (per le quali i soli 30 Mbps della direttiva non sono più sufficienti), derivanti tra l'altro dalla diffusione di tecnologie digitali come il metaverso, l'intelligenza artificiale, il calcolo quantistico, la realtà aumentata e virtuale;

non è allineata al codice europeo delle comunicazioni elettroniche e ai nuovi obiet-

tivi di connettività del decennio digitale, in base ai quali tutte le famiglie e le imprese dell'UE dovrebbero essere raggiunte da reti mobili Gigabit e veloci entro il 2030;

non è stata pienamente efficace nel ridurre i costi di installazione delle reti a banda larga, principalmente a causa della flessibilità concessa agli Stati membri per la sua implementazione, che ha portato a un'attuazione incoerente a livello UE e a interpretazioni divergenti delle sue disposizioni che impedisce le economie di scala per gli operatori, crea ostacoli agli investimenti transfrontalieri e compromette il corretto funzionamento del mercato interno.

Ricorda che la Commissione europea rileva, inoltre, che tutti gli Stati membri stanno affrontando due problemi principali per installare reti ad altissima capacità.

Il primo risiede negli elevati costi di installazione delle reti; il secondo nella persistente lentezza della loro installazione, con il risultato che cittadini e imprese dell'UE rischiano di non trarre pieno vantaggio dalla trasformazione digitale.

Una parte preponderante dei costi è imputabile a inefficienze nel processo di installazione concernenti: l'uso dell'infrastruttura passiva esistente (come cavidotti, tubature, pozzetti, centraline, pali, piloni, installazioni di antenne, tralicci e altre strutture di supporto); rallentamenti legati al coordinamento delle opere di genio civile; procedure amministrative farraginose di rilascio delle autorizzazioni; strozzature per l'installazione delle reti all'interno degli edifici, che comportano rilevanti ostacoli finanziari, in particolare nelle zone rurali.

Alla luce degli argomenti sopra richiamati, per aumentare la copertura e facilitare l'installazione delle reti ad altissima capacità nell'UE, ad avviso della Commissione è pertanto opportuno abrogare la direttiva vigente e sostituirla con un regolamento, allo scopo di ridurre il margine di manovra degli Stati membri e garantire una maggiore certezza del diritto.

A tale fine, la Commissione propone una serie di misure finalizzate in particolare a:

estendere l'ambito di applicazione (rispetto alla direttiva del 2014) dall'alta velocità alle reti ad altissima capacità, e stabilire le definizioni, tra cui quella di « operatore di rete »;

agevolare il coordinamento della realizzazione dell'infrastruttura fisica (condotte, torri o piloni) con i lavori su altre infrastrutture pubbliche;

snellire e accelerare le procedure di rilascio delle autorizzazioni, imponendo tra l'altro alle autorità competenti di confermare la completezza di una domanda di autorizzazione entro 15 giorni dal suo ricevimento e stabilendo che le domande di autorizzazione che non ricevono risposta entro quattro mesi saranno considerate tacitamente approvate;

digitalizzare: gli operatori potranno consultare *online*, con alcune limitazioni, ad esempio per motivi di sicurezza, le informazioni sull'infrastruttura fisica esistente e sulle opere di genio civile programmate, e presentare *online* le domande per ottenere autorizzazioni o diritti di passaggio. Inoltre, gli Stati membri dovranno istituire un unico punto di accesso digitale nazionale;

semplificare per gli operatori il riutilizzo dell'infrastruttura pubblica, come condotte o piloni, e gli spazi, come i tetti, per installare infrastrutture di rete;

preparare all'innovazione: tutti gli edifici nuovi e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, eccetto in casi giustificati, dovranno disporre di infrastruttura in fibra e predisposta alla fibra;

promuovere la diffusione di tecnologie più efficienti sotto il profilo ambientale, come la fibra ottica e il 5G, e il riutilizzo dell'infrastruttura fisica esistente e un maggiore coordinamento delle opere di genio

civile, riducendo in tal modo il loro impatto ambientale.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per ulteriori approfondimenti sulle specifiche previsioni della proposta, nonché sui dati forniti dalla Commissione europea in merito alla situazione attuale e agli effetti che le misure contenute nel regolamento produrrebbero, ritiene opportuno in questa sede segnalare solamente alcuni numeri molto importanti per valutare i contenuti della proposta stessa ed il suo impatto.

Osserva che, sebbene la connettività Gigabit in Europa sia aumentata, sussistono ancora importanti differenze tra gli Stati membri (l'Italia ha il 44 per cento di copertura globale della rete fissa ad altissima capacità mentre l'UE nel suo complesso il 70 per cento) e problemi significativi di copertura per le zone rurali. Inoltre, una buona parte delle famiglie non beneficia di una connessione FTTH (*Fiber to the Home*, letteralmente «fibra fino a casa») a prova di futuro.

In aumento anche la copertura del 5G, che raggiunge nel 2021 il 66 per cento delle zone popolate (Italia 99,7 per cento), anche se lo spettro, presupposto importante per il lancio commerciale del 5G, non è stato ancora completamente assegnato (siamo solo al 56 per cento nell'UE e al 60 per cento in Italia).

Circa i vantaggi, la Commissione ritiene che la proposta sia in grado di:

aumentare l'installazione di reti nuove riutilizzando le infrastrutture fisiche o coordinando le opere di genio civile a 470.000 km anziché i 250.000 km previsti dallo scenario di base;

ridurre i costi di installazione delle reti di 14,5 miliardi di euro e le sovvenzioni pubbliche necessarie di 2,4 miliardi di euro;

evitare 0,7 milioni di tonnellate di emissioni di gas a effetto serra nel periodo fino al 2030;

produrre vantaggi per la società, in particolare riducendo il divario digitale tra

zone urbane e rurali, e vantaggi economici, in particolare grazie al reinvestimento dei risparmi previsti sui costi.

Passando ora ai profili che la XIV Commissione deve valutare, ricorda che la base giuridica della proposta elettronica dell'UE e migliorare le condizioni per l'istituzione e il funzionamento del mercato interno.

Al riguardo, nella valutazione d'impatto la Commissione osserva in modo particolare che i mercati delle comunicazioni elettroniche rimangono nazionali, con diverse condizioni di domanda e offerta, differenti licenze di spettro concesse su base nazionale e diversi regimi normativi (seppur armonizzati). Gli operatori di telecomunicazioni devono pertanto adattare è l'articolo 114 del TFUE, che prevede la possibilità di adottare misure per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno. Si tratta della medesima base giuridica della direttiva che la proposta di regolamento intende abrogare.

Ritiene che l'articolo in questione sia una base giuridica adeguata in quanto l'obiettivo dell'intervento è proprio quello di armonizzare ulteriormente i mercati delle comunicazioni le loro strategie ai vincoli e alle differenze nazionali anche quando fanno parte di gruppi multinazionali più grandi. Tale frammentazione del mercato dell'UE lungo i confini nazionali, afferma la Commissione, impedisce all'Unione di sfruttare appieno il potenziale di un mercato europeo delle telecomunicazioni.

Sul punto segnala che anche la relazione redatta dal Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, trasmessa i sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge n. 234 del 2012, fa presente che la scelta della Commissione di utilizzare l'articolo 114 del TFUE come base giuridica appare in linea generale coerente con l'asserita necessità di raggiungere un più elevato livello di armonizzazione del mercato interno e quindi in linea col principio di attribuzione.

Tuttavia – continua la relazione – la proposta disciplina in modo piuttosto in-

vasivo l'organizzazione e l'attività delle PA nazionali, soprattutto nel governo del territorio e nella gestione/regolamentazione dei servizi pubblici. Ciò solleverebbe, ad avviso del Governo, dubbi circa l'effettiva coerenza della proposta col principio di attribuzione, oltre a rendere particolarmente problematico l'adattamento dell'ordinamento italiano al regolamento, laddove venisse adottato nella sua forma attuale.

Nel caso specifico dell'Italia, infatti, prosegue la relazione, l'applicazione del regolamento impatta sul funzionamento di diversi enti ed amministrazioni locali, dotati di autonomia nell'ordinamento nazionale, aventi competenze su aspetti specifici che interessano la salute, la sicurezza, nonché la protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, che rientrano nelle clausole di salvaguardia di cui all'articolo 36 del TFUE.

Al riguardo segnala tuttavia che queste argomentazioni della relazione tecnica sembrano riferibili propriamente al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità piuttosto che a quello di attribuzione che attiene esclusivamente alla correttezza della base giuridica utilizzata.

Per quanto concerne appunto la conformità della proposta al principio di sussidiarietà, la Commissione, come già riferito, motiva la necessità dell'intervento dell'Unione ed il valore aggiunto di quest'ultimo in considerazione dell'attuale quadro normativo frammentato, che ostacola gli investimenti transfrontalieri e incide sul funzionamento del mercato interno; pertanto, secondo la Commissione, la disponibilità di un quadro chiaro e prevedibile – mediante un regolamento – a sostegno della diffusione della rete consentirebbe minori costi di implementazione e processi di pianificazione e realizzazione degli investimenti più efficienti e velocizzerebbe la diffusione di reti fisse e 5G complete, senza tra l'altro privare alcune regioni dell'UE di tutti i vantaggi della digitalizzazione.

In merito, la relazione del Governo evidenzia che per analizzare e superare le difficoltà di applicazione della precedente direttiva era stato costituito uno specifico gruppo di lavoro in seno al Comitato co-

municazioni che ha prodotto una serie di linee guida accolte nel presente regolamento. In tale sede, continua la relazione, erano emerse diverse criticità, in particolare in merito ai differenti ordinamenti giuridici degli Stati membri; pertanto, nelle stesse linee guida, era stato deciso di lasciare un certo margine di flessibilità.

La relazione, nella sua parte conclusiva, sottolinea come la scelta di adottare un regolamento in sostituzione della precedente direttiva potrebbe non risultare coerente con l'obiettivo prefissato, sottraendo margini di flessibilità agli Stati.

Anche alla luce di quanto riportato dalla relazione (anche con riferimento al principio di attribuzione) richiama l'opportunità di valutare se la scelta operata dalla Commissione europea di disciplinare la materia con regolamento sia coerente con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Infine, sotto il profilo del rispetto del principio di proporzionalità, la Commissione ritiene che la proposta abbia un'intensità proporzionata alle sue finalità di promozione delle reti ad altissima capacità, in linea con gli obiettivi UE per il 2030. Evidenzia tra l'altro che gli obblighi introdotti dalla proposta sono limitati ad alcune parti dell'infrastruttura di rete per le quali si possono prevedere risparmi significativi e che le norme prevedono eccezioni secondo le quali taluni obblighi non si applicano in determinate circostanze (ad esempio l'accesso a determinate categorie di edifici di proprietà o sotto il controllo di enti pubblici per motivi di valore architettonico, storico, religioso o naturalistico oppure la fornitura di informazioni su tali edifici). Tali eccezioni, afferma la Commissione, contribuiscono a garantire la proporzionalità della proposta e offrono la flessibilità adeguata per tenere conto delle circostanze nazionali.

La relazione del Governo considera le misure della proposta idonee, in via generale, per conseguire l'obiettivo di ottimizzare i costi e le procedure amministrative necessarie per una capillare realizzazione di infrastrutture di reti VHCN. Il documento rileva, tuttavia, che una maggiore enfasi sul principio di proporzionalità po-

trebbe aiutare a soppesare maggiormente gli interessi in gioco.

In particolare, la relazione fa presente che:

non risulta compiutamente dimostrato dalla valutazione di impatto della Commissione che le tempistiche e le modalità dell'attività autorizzatoria siano un elemento determinante per il livello dei costi dell'installazione di reti ad altissima capacità. Tale dimostrazione sarebbe necessaria, a giudizio del Governo, considerando che l'adeguamento dell'attività e dell'organizzazione amministrativa che viene richiesto presenta significative complessità ed elevati costi per gli Stati membri, e che la necessaria ponderazione degli interessi pubblici considerati nel quadro di tali procedimenti non necessariamente consentirà di procedere all'accelerazione procedurale auspicata;

non risulta dimostrato che altre opzioni, come ad esempio la mera armonizzazione delle funzionalità delle piattaforme digitali e della modulistica relative ai procedimenti autorizzatori, non produrrebbero un impatto comparabile a fronte di una minore invasione della prerogativa nazionale di organizzare la PA e l'esercizio del potere pubblico, nonché di costi ridotti. La relazione pone in particolare l'accento sul significativo impatto che la proposta è suscettibile di produrre sulle modalità e le tempistiche di svolgimento dell'attività autorizzatoria degli enti locali, specie dei comuni, rispetto all'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica (ad es. la fissazione di un limite di 15 giorni per valutare la completezza della domanda). A tale proposito, la relazione sottolinea che sono previste delle ipotesi di risarcimento del danno da mero ritardo a seguito di mancato rispetto dei termini prescritti dal regolamento;

la prescrizione di realizzare piattaforme digitali integrate (i.e. punti di accesso digitale nazionale) che consentano l'accesso ai dati e ai servizi di più amministrazioni locali, in grado di offrire le funzionalità prescritte dal regolamento, il

che comporterà costi ingenti al momento non ancora quantificati nella valutazione d'impatto della Commissione;

la prescrizione di introdurre misure di semplificazione – e in alcuni casi liberalizzazione – per la realizzazione di opere edilizie potrebbe avere ripercussioni su interessi pubblici quali la sicurezza, la salute pubblica e la tutela dell'ambiente.

Anche sui questi rilievi del Governo propone lo svolgimento di dovuti approfondimenti nel corso dell'esame da parte della XIV Commissione.

Segnala che la relazione tecnica del Governo rileva altri possibili elementi di criticità della proposta, che non attengono nello specifico a questioni di sussidiarietà e proporzionalità. Per gli approfondimenti, rinvia anche in questo caso alla documentazione predisposta dagli Uffici.

Tenendo conto che il termine per la verifica di sussidiarietà scade il 17 maggio 2023 e che la Commissione dovrà pertanto pronunciarsi entro l'11 maggio, propone, per meglio apprezzare gli elementi che ha richiamato, di svolgere sulla proposta audizioni di rappresentanti del Governo e dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, poiché nessuno chiede d'intervenire rinvia il seguito dell'esame ad un'altra seduta.

La seduta termina alle 12.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 27 aprile 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.45 alle 12.55.

**INCONTRI CON DELEGAZIONI
DI PARLAMENTI STRANIERI**

Giovedì 27 aprile 2023.

Incontro informale con una delegazione della Commissione Affari europei della Camera dei deputati romena.

L'incontro informale si è svolto dalle 13.35 alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 27 aprile 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA. — Interviene il Sottosegretario di Stato alla giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 20.35.

Documento di economia e finanza 2023.

Doc. LVII, n. 1, Annesso-bis e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente e relatore*, richiama le determinazioni assunte dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo, facendo presente che la Commissione è chiamata ad esprimere nuovamente il prescritto parere alla V Commissione, per le parti di propria competenza, sul Documento di economia e finanza 2023 (Doc. LVII, n. 1, Annesso-bis e Allegati), in considerazione del fatto che è stato presentato dal Governo alle Camere nella giornata odierna una nuova relazione ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 243 del 2012.

In qualità di relatore, pertanto, ai fini della relazione introduttiva, richiama integralmente quella svolta nella precedente seduta del 20 aprile dall'on. Pietrella con riferimento al DEF, in quanto, per i profili di competenza della XIV Commissione, non

vi sono differenze. Preannuncia pertanto che la proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*) è identica a quella precedentemente formulata.

Chiede se vi siano richieste d'intervento da parte del rappresentante del Governo e dei colleghi deputati.

Piero DE LUCA (PD-IDP) dichiara il voto del proprio Gruppo, sottolineando la totale inadeguatezza del Governo rispetto alla quale non può non esprimere il suo sconcerto. Non era infatti mai accaduto che la maggioranza non riuscisse a gestire un passaggio importante e delicato come quello di approvazione del DEF. È un episodio inedito e gravissimo che non va derubricato ad incidente di percorso, ma che evidenzia una totale incapacità politica nel merito e sul metodo. Per tutte queste ragioni riafferma la netta contrarietà del Gruppo del PD al DEF 2023.

Elisa SCUTELLÀ (M5S) stigmatizza la totale incapacità della maggioranza, che compie oggi una grave atto d'irresponsabilità politica di fronte al Paese. Si confermano, infatti, le insufficienze dell'azione di Governo, già evidenziate in questi primi sei mesi. La precedente maggioranza, di cui il Movimento 5 Stelle ha fatto parte nella precedente legislatura, non ha mai espresso simili comportamenti, che rischiano di creare un grave precedente. Ricorda che il suo Gruppo aveva già espresso voto contrario sul merito del DEF 2023: oggi questo voto trova conferma anche alla luce delle erronee scelte di metodo assunte dalla maggioranza.

Stefano CANDIANI (LEGA) fa presente che queste difficoltà sono ascrivibili alla riduzione del numero dei deputati, ridotto del 30 per cento dalle riforme costituzionali. Rileva, infatti, che il numero degli assenti è del tutto in linea con quello che si registra nelle altre votazioni: le proporzioni sono cambiate e questo implica un supplemento di attenzione. Osserva che nondimeno la maggioranza è politicamente coesa come si vedrà nella votazione odierna e si vedrà domani in Assemblea. Sottolinea come

l'accaduto rappresenti una ricaduta concreta della riduzione dei parlamentari che va attentamente presa in considerazione perché forse sottovalutata quando è stata approvata la riforma, ma non assume alcuna motivazione politica.

Piero DE LUCA (PD-IDP) integra la sua dichiarazione facendo presente che non si tratta di un episodio secondario, ascrivibile alla riduzione del numero dei parlamentari. Si tratta, in realtà, di un fatto politico molto grave che non va negato, come del resto ha già fatto il ministro Giorgetti, ma

che implica una riflessione approfondita sulla tenuta della maggioranza, poiché la relazione respinta oggi dall'Assemblea stanziava risorse per la riduzione del cuneo fiscale ed è quindi un punto caratterizzante della politica economica della maggioranza di Governo.

Nessun altro chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dall'on. Giglio Vigna.

La seduta termina alle 20.45.

ALLEGATO 1

DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. C. 1112 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20 recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (C. 1112 Governo, approvato dal Senato);

considerato che le disposizioni proposte sono finalizzate a rafforzare gli strumenti per favorire l'immigrazione legale, semplificandone gli aspetti procedurali, potenziare i flussi regolari, intensificare i corridoi umanitari e contrastare le reti criminali degli scafisti;

ritenuto, in particolare, che l'intervento prevede alcune misure intese a superare le situazioni di contrasto tra l'attuale disciplina interna e gli orientamenti assunti dalla giurisprudenza euro-unitaria e le stesse norme europee, rispettivamente in materia di provvedimenti di riduzione delle condizioni di accoglienza e di rimpatri;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1, Annesso-bis e Allegati.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato il Documento di economia e finanza 2023 (Doc. LVII n. 1, Annesso-bis e Allegati);

considerato che:

il DEF definisce una serie coerente ed organica d'interventi per superare il quadro straordinario di politica fiscale delineato negli ultimi tre anni, e individuare nuovi interventi sia per il sostegno ai soggetti più vulnerabili che per il rilancio dell'economia;

al tempo stesso individua un percorso di normalizzazione della politica di bilancio attraverso la revisione dell'intera materia degli incentivi edilizi in modo tale da combinare la spinta all'efficientamento con la sostenibilità dei relativi oneri di finanza pubblica e l'equità distributiva.

il Documento mira inoltre a ridurre gradualmente, ma in misura sostenuta nel tempo, il deficit ed il debito della Pubblica amministrazione in rapporto al PI, confermando gli obiettivi di indebitamento netto in rapporto al PIL già dichiarati a novembre nel Documento programmatico di bilancio (DPB), ossia 4,5 per cento quest'anno, 3,7 per cento nel 2024 e 3,0 per cento nel 2025.

condiviso altresì l'obiettivo di continuare a sostenere la ripresa dell'economia italiana ed il conseguimento di tassi di crescita del PIL e del benessere economico dei cittadini, operando nel breve termine per sostenere la ripartenza della crescita segnalata dagli ultimi dati, nonché per il contenimento dell'inflazione;

ribaditi gli orientamenti espressi dal Parlamento in merito alla riforma della

governance economica dell'Unione europea, da ultimo con le risoluzioni approvate dalle due Camere il 21 marzo scorso, in vista della riunione del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo;

ritenuto altresì che:

anche per il 2024, le proiezioni di finanza pubblica indicano che, dato un deficit tendenziale del 3,5 per cento, il mantenimento dell'obiettivo del 3,7 per cento del PIL crei uno spazio di bilancio di circa 0,2 punti di PIL, che verrà destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale;

al finanziamento delle cosiddette politiche invariate a partire dal 2024, nonché alla continuazione del taglio della pressione fiscale nel 2025-2026, concorreranno un rafforzamento della revisione della spesa pubblica e una maggiore collaborazione tra fisco e contribuente;

grazie alle nuove misure fiscali per il 2023 e 2024, la crescita del PIL nello scenario programmatico è prevista pari all'1,0 per cento quest'anno e all'1,5 per cento nel 2024;

condivisa la valutazione espressa nel Documento che, una volta perfezionata la revisione di alcune linee progettuali del PNRR, vi siano le condizioni per accelerare l'attuazione di riforme e investimenti che produrranno non solo favorevoli impatti socioeconomici, ma innalzeranno anche il potenziale di crescita dell'economia, unitamente all'espletamento degli effetti della riforma del Codice degli appalti e ad altre riforme in programma, quali quella del fisco e della finanza per la crescita;

valutati favorevolmente gli indirizzi espressi nella Relazione al Parlamento ai

sensi dell'art. 6 della legge n. 243 del 2021, con la quale il Governo, sentita la Commissione europea, richiede l'autorizzazione a ricorrere all'indebitamento, utilizzando gli spazi finanziari resisi disponibili per effetto dell'andamento tendenziale dei conti pubblici più favorevole, negli anni 2023 e 2024, rispetto agli obiettivi programmatici di indebitamento netto fissati per i medesimi anni, per i quali sono confermati i valori già autorizzati con la NADEF 2022;

considerato altresì che, in base a quanto riportato nella Relazione, le risorse che si rendono disponibili per effetto dell'autorizzazione al ricorso all'indebitamento – pari a 3,4 miliardi di euro nel 2023 e 4,5 miliardi di euro nel 2024 – saranno utilizzate, per quanto riguarda il 2023, a copertura di un provvedimento normativo, di cui il Governo ha annunciato la prossima adozione, finalizzato a sostenere il reddito di-

sponibile e il potere di acquisto dei lavoratori dipendenti limitando, al contempo, la rincorsa salari-prezzi, in particolare attraverso un taglio dei contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi. Per quanto riguarda il 2024, invece, le risorse disponibili saranno destinate a interventi di riduzione della pressione fiscale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

a) valuti la Commissione di merito l'esigenza di segnalare al Governo di adoperarsi affinché svolga periodicamente un'informativa al Parlamento circa l'effettivo stato di avanzamento dei progetti definiti nell'ambito del PNRR ed il correlato utilizzo dei fondi europei di coesione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	275
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del Ministro delle imprese e del made in Italy (<i>Svolgimento</i>)	275
Comunicazioni della Presidente su domande di accesso radiotelevisivo	276
Sulla programmazione dei lavori	276

Giovedì 27 aprile 2023. — Presidenza della presidente Barbara FLORIDIA. — Interviene il Ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, accompagnato dal dottor Federico Eichberg, capo di gabinetto, dall'avvocato Francesco Soro, direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali e dal dottor Giuseppe Stamegna, portavoce del Ministro.

La seduta comincia alle 8.35.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

La PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna, per quanto concerne l'audizione all'ordine del giorno, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che con riferimento all'audizione odierna verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro delle imprese e del made in Italy.

(Svolgimento).

La PRESIDENTE saluta e ringrazia il senatore Adolfo Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy, per la disponibilità ad intervenire nella seduta odierna.

L'audizione è stata convocata per avere informazioni da parte del Ministro sull'attuale fase dell'*iter* che condurrà alla sottoscrizione del nuovo contratto di servizio tra il suo Dicastero e la RAI per il periodo 2023-2028 sul quale la Commissione sarà chiamata ad esprimere un parere obbligatorio. Ricordo che nella XVIII legislatura, il Consiglio dei Ministri aveva approvato, nella riunione del 17 maggio 2022, l'atto di indirizzo propedeutico all'intesa tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) e il Ministro dello sviluppo economico.

Il ministro Urso è accompagnato dal dottor Federico Eichberg, capo di gabinetto, dall'avvocato Francesco Soro, direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali e dal dottor Giuseppe Stamegna, portavoce del Ministro.

Ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento del Senato, per l'audizione odierna è consentita la partecipazione con collegamento in videoconferenza ai lavori dei componenti della Commissione.

Cede quindi la parola al ministro Urso per la sua esposizione introduttiva, alla quale seguiranno i quesiti da parte dei commissari.

Il Ministro URSO svolge una relazione introduttiva.

Intervengono per porre quesiti e svolgere considerazioni la PRESIDENTE, la senatrice BEVILACQUA (M5S), il senatore BERGESIO (LSP-PSd'Az), la senatrice GELMINI (Az-IV-RE), il senatore GASPARRI (FI-BP-PPE), i deputati LUPI (NM(N-C-U-I)-M), PELUFFO (PD-IDP), BONELLI (AVS), FILINI (FDI), CAROTENUTO (M5S) e CANDIANI (LEGA) e la senatrice FURLAN (PD-IDP).

Interviene in replica il ministro delle imprese e del made in Italy URSO.

La PRESIDENTE ringrazia il Ministro e dichiara conclusa la procedura informativa.

Comunicazioni della Presidente su domande di accesso radiotelevisivo.

La PRESIDENTE informa la Commissione che nella riunione dell'Ufficio di Pre-

sidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi del 20 aprile scorso, sono state definite alcune domande di Accesso Radiotelevisivo che dal termine della scorsa legislatura risultavano pendenti. In particolare, si tratta di 31 domande per il mezzo televisivo, che andranno in onda dal 5 giugno al 17 luglio (corrispondenti ai numeri di protocollo 7795, 7796, 7797, 7798, 7799, 7800, 7803, 7804, 7805, 7806, 7808, 7809, 7810, 7812, 7817, 7818, 7820, 7822, 7823, 7824, 7826, 7828, 7829, 7830, 7831, 7834, 7837, 7838, 7839, 7840, 7833) e di 5 domande per il mezzo radiofonico che andranno in onda dal 2 al 16 giugno (corrispondenti ai numeri di protocollo 7807, 7811, 7819, 7827 e 7832). Le restanti domande sono state rinviate ad un successivo esame da parte della Sottocommissione in via di costituzione, poiché l'Ufficio di Presidenza ha ritenuto che per esse siano necessari ulteriori approfondimenti.

Sulla programmazione dei lavori.

La PRESIDENTE comunica che, come stabilito dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nelle prossime sedute si svolgeranno le audizioni del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dei vertici della RAI.

Comunica altresì che il testo della proposta di delibera sulla campagna elettorale relativa alle elezioni della regione Molise – che avranno luogo il 25 e 26 giugno prossimi – predisposto in conformità alla prassi e all'esperienza applicativa pregressa e alle precedenti deliberazioni, è in distribuzione e verrà trasmesso ai commissari via mail.

In considerazione dell'avvio della campagna elettorale e dei conseguenti adempimenti propone di inserire l'esame della proposta di delibera nella prossima seduta.

La seduta termina alle 10.10.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 24 del 2007, del bilancio consuntivo per l'anno 2022 delle spese degli organismi di informazione per la sicurezza (<i>Seguito dell'esame e approvazione</i>)	277
Comunicazioni del Presidente	277

Giovedì 27 aprile 2023. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 9.15.

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 24 del 2007, del bilancio consuntivo per l'anno 2022 delle spese degli organismi di informazione per la sicurezza.

(Seguito dell'esame e approvazione).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce la seduta.

Ettore ROSATO, *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, su cui intervengono Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ) e Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (M5S) e il deputato Giovanni DONZELLI (FdI).

Lorenzo GUERINI *presidente*, pone quindi in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

Il Comitato approva.

La seduta termina alle 9.55.

Giovedì 27 aprile 2023.

La seduta comincia alle 9.55.

Comunicazioni del Presidente.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato sulle quali intervengono i senatori Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ) e Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (M5S) e i deputati Giovanni DONZELLI (FdI), Marco PELLEGRINI (M5S) e Ettore Rosato (A-IV-RE).

La seduta termina alle 10.10.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
--	---

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale promosso nei confronti di Alessia Morani, deputata all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Bergamo (procedimento n. 8186/17 RGNR – n. 5717/18 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 9) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4
---	---

AUDIZIONI INFORMALI:

Sulle prospettive evolutive dell'insindacabilità parlamentare alla luce delle moderne forme di comunicazione politica e in particolare dei <i>social media</i> .	
Audizione in videoconferenza del professor Salvatore Curreri, Università degli studi « Kore » di Enna	6

COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sugli esiti del Consiglio affari esteri dell'Unione europea del 24 aprile 2023 (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	7
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5^a Senato)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale della sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano, in merito alla relazione sul bilancio di genere, riferita all'esercizio finanziario 2021 (Doc. CCXX, n. 1)	8
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
---	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10
---	----

SEDE REFERENTE:

DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. C. 1112 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	10
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	25

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 304 Conte, recante disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche, di Carla Bassu, professoressa di diritto pubblico comparato presso l'Università degli studi di Sassari e Fabio Cintioli, professore di diritto amministrativo presso l'Università degli studi internazionali di Roma	11
---	----

SEDE REFERENTE:

DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. C. 1112 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	12
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1 e Annesso- <i>bis</i> e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Inizio esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	22
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	133

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. C. 1112 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	136
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	142

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di tutela dell'inviolabilità del domicilio da occupazione arbitraria. C. 332 Bof e C. 566 Bisa (<i>Seguito dell'esame e rinvio – abbinamento delle proposte di legge C. 246 Marrocco, C. 293 Cirielli, C. 316 Orfini, C. 693 Donno, C. 935 Foti e C. 1022 D'Orso</i>)	138
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo Pd</i>)	143

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1 e Annesso- <i>bis</i> e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	139
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	146

III Affari esteri e comunitari

SEDE CONSULTIVA:

DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. C. 1112 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	147
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	153

RISOLUZIONI:

7-00020 Quartapelle Procopio: Sulle attività militari della Corea del Nord (<i>Discussione e rinvio</i>)	148
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00039 Porta, 7-00046 Onori e 7-00072 Rosato sulla situazione nel Nagorno-Karabakh.

Audizione informale, in videoconferenza, di Aldo Ferrari, Direttore del Programma di Ricerca « Russia, Caucaso e Asia Centrale » dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI) di Milano e professore ordinario presso l'Università Ca' Foscari di Venezia 149

Audizione informale di Antonio Stango, presidente della Federazione italiana diritti umani (FIDU) 149

Audizione informale, in videoconferenza, di Carlo Frappi, ricercatore associato dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI) e docente presso l'Università Ca' Foscari di Venezia 149

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021. C. 1001 Governo (*Esame e rinvio*) 149

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 152

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2023. Doc LVII, n. 1, Annesso-*bis* e Allegati (Parere alla V Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 152

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 154

IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 156

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1, Annesso-*bis* e Allegati (Parere alla V Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 156

ALLEGATO (*Parere approvato*) 158

V Bilancio, tesoro e programmazione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 160

SEDE REFERENTE:

Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1, Annesso-*bis* e Allegati (*Esame e conclusione*) 160

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1, Annesso-*bis* e Allegati (Parere alla V Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 166

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. C. 1112, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 169

AUDIZIONI:

Audizione della ministra del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 373 Barzotti e C. 630 Rizzetto recanti Introduzione dell'insegnamento del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro

nelle scuole secondarie (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	172
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-00755 Manzi (PD): Sui tempi di emanazione del decreto di attuazione delle disposizioni riguardanti il percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie	172
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	176
5-00756 Boschi (A-IV-RE): Sui criteri di accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia .	173
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	177
5-00759 Amorese (FdI): Iniziative per la revisione del sistema di formazione post laurea per le professioni legali	173
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	178
5-00757 Caso (M5S): Disposizioni per assicurare il conseguimento degli obiettivi del PNRR sulle borse di studio per favorire l'accesso all'università	173
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	179
5-00758 Piccolotti (AVS): Sulla ripetizione dei ratei stipendiali da parte degli atenei nei confronti dei ricercatori a tempo determinato di tipo A che abbiano presentato dimissioni volontarie	173
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	180
5-00760 Dalla Chiesa (FI-PPE): Iniziative per garantire la candidatura del sito di Sos Enattos (NU) nell'ambito del progetto « <i>Einstein Telescope</i> »	174
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	181
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	174
SEDE CONSULTIVA:	
Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1, Annesso-bis e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	174
<i>ALLEGATO 7 (Parere approvato)</i>	182
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Atto n. 38 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	185
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	187
Indagine conoscitiva sull'impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia.	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Alleanza Cooperative italiane (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	187
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Istituto nazionale urbanistica (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	187
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Iren Smart solutions S.p.A (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	187
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dei rappresentanti del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CU-FAA) dell'Arma dei Carabinieri sulle tematiche riguardanti la tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque	187

SEDE CONSULTIVA:

DL 20/2023 recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. C. 1112 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	188
--	-----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	191
--	-----

DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. C. 1060 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e XII) (<i>Esame e rinvio</i>)	188
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	189
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1, Annesso-bis e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	189
--	-----

ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	192
--	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Atto n. 38 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	193
--	-----

ALLEGATO 1 (<i>Documentazione trasmessa dal Governo</i>)	196
--	-----

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete Ferroviaria Italiana SpA per il periodo regolatorio 2022-2026 – parte servizi e parte investimenti. Doc. CXCIX, n. 1 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento, e rinvio</i>)	194
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	194
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1, Annesso-bis e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	194
---	-----

ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	198
--	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00745 Peluffo: Sull'adozione dei decreti attuativi relativi all'utilizzo del Fondo per il potenziamento delle politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del made in Italy	200
---	-----

ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	206
--	-----

5-00746 Cavo: Iniziative di competenza concernenti le maggiori vertenze industriali del territorio ligure	200
---	-----

ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	207
--	-----

5-00747 Pavanelli: Iniziative di competenza volte a supportare l'industria nazionale nell'attuazione della transizione energetica e digitale	200
--	-----

ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	208
--	-----

5-00748 Squeri: Sugli incentivi destinati all'acquisto di veicoli meno inquinanti	201
---	-----

ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	210
--	-----

5-00749 Andreuzza: Iniziative di competenza in materia di vigilanza sul sistema cooperativo	201
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	211
SEDE CONSULTIVA:	
DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. C. 1112 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	202
ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione)	213
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019. C. 1039 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	202
ALLEGATO 7 (Parere approvato dalla Commissione)	214
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018. C. 1040 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	203
ALLEGATO 8 (Parere approvato dalla Commissione)	215
Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999. C. 1041 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – parere favorevole)	203
ALLEGATO 9 (Parere approvato dalla Commissione)	216
DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. C. 1060 Governo (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	203
ALLEGATO 10 (Parere approvato dalla Commissione)	217
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	204
SEDE CONSULTIVA:	
Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1, Annesso bis e Allegati (Parere alla V Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	204
ALLEGATO 11 (Parere approvato dalla Commissione)	218
XI Lavoro pubblico e privato	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. C. 1112 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)	220
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	225
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	222
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-00750 Soumahoro: Sulle iniziative volte all'allineamento ai fini sanzionatori della fattispecie dei lavoratori chiamati all'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni a quella dei lavoratori con contratto di lavoro intermittente	222
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	227
5-00751 Laus: Sulle iniziative per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza nei cantieri edili anche a seguito della prossima entrata in vigore del nuovo codice degli appalti	222
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	229

5-00752 Barzotti: Sulle iniziative a sostegno dei lavoratori licenziati da Simet Spa	222
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	230
5-00753 Giaccone: Sulle iniziative volte a garantire la piena funzionalità dell'agenzia INPS di Zogno (BG)	223
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	232
5-00754 Rizzetto: Sulle iniziative per agevolare l'accesso ai benefici di cui alla legge n. 104 del 1992 per i cittadini italiani residenti all'estero	223
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	233
SEDE CONSULTIVA:	
Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1, Annesso-bis e Allegati (Parere alla V Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	223
ALLEGATO 7 (Parere approvato)	234
XII Affari sociali	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. C. 1112 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	237
ALLEGATO 1 (Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro)	247
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Furfaro, Malavasi, Ciani, Girelli, Stumpo)	250
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica. C. 622 Mulè (Seguito dell'esame e rinvio)	243
ALLEGATO 3 (Proposte emendative)	252
ALLEGATO 4 (Emendamento della relatrice)	253
ALLEGATO 5 (Proposte emendative approvate)	254
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	244
SEDE CONSULTIVA:	
Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1, Annesso-bis e Allegati (Parere alla V Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	244
ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione)	255
AVVERTENZA	246
XIII Agricoltura	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. C. 1112 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	257
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	261
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	260

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1, Annesso-bis e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	260
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	262

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. C. 1112 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	264
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	272

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica Gigabit e che abroga la direttiva 2014/61/UE (normativa sull'infrastruttura Gigabit) (COM(2023) 94 final), corredata dal relativo allegato (COM(2023) 94 final – Annex) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2023) 47 final) COM(2023) 94 final. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà). (<i>Esame e rinvio</i>)	265
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	269
---	-----

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro informale con una delegazione della Commissione Affari europei della Camera dei deputati romena	270
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1, Annesso-bis e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione</i>)	270
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	273

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori	275
-----------------------------------	-----

PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione del Ministro delle imprese e del made in Italy (<i>Svolgimento</i>)	275
Comunicazioni della Presidente su domande di accesso radiotelevisivo	276
Sulla programmazione dei lavori	276

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 24 del 2007, del bilancio consuntivo per l'anno 2022 delle spese degli organismi di informazione per la sicurezza (<i>Seguito dell'esame e approvazione</i>)	277
Comunicazioni del Presidente	277

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

PAGINA BIANCA



19SMC0034330